

RELAZIONE DI ANALISI DI IMPATTO
DELLA REGOLAMENTAZIONE

ANALISI E VERIFICHE DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE
ULTIMATE NELL'ANNO 2021

(Articolo 12, comma 2, della legge 29 luglio 2003, n. 229)

Presentata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob)

Comunicata alla Presidenza il 21 febbraio 2022

INDICE

	Pag.
- Documento di consultazione sulle proposte di modifica al Regolamento concernente l'Arbitro per le Controversie Finanziarie	1
Relazione illustrativa degli esiti della consultazione	41
Delibera n. 21867 del 26 maggio 2021	138
- Documento di consultazione sulle modifiche al Regolamento Intermediari in materia di requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari	149
Relazione illustrativa degli esiti della consultazione	168
Delibera n. 21755 del 10 marzo 2021	238
- Documento di consultazione sulle modifiche al Regolamento Emittenti per l'adeguamento alle disposizioni in materia di prospetto alle nuove norme introdotte dal Regolamento (UE) 2019/2115, in materia di promozione e uso dei mercati di crescita per le PMI, dal Regolamento (UE) 2021/337, che introduce il Prospetto UE della ripresa, e dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 17, di attuazione nell'ordinamento nazionale del Regolamento Prospetto	245
Relazione illustrativa degli esiti della consultazione	272
Delibera n. 22144 del 22 dicembre 2021	304

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE
PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ARBITRO PER LE CONTROVERSIE
FINANZIARIE
19 dicembre 2019

Le osservazioni al documento di consultazione dovranno pervenire entro il 3 febbraio 2020 al seguente indirizzo:

CONSOB

Divisione Strategie Regolamentari

Via G. B. Martini, n. 3

00198 ROMA

oppure *on-line* per il tramite del [SIPE – Sistema Integrato Per l'Esterno](#)

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati personali eventualmente forniti partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati dalla CONSOB, Commissione nazionale per le società e la borsa (titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per adottare gli atti di sua competenza ai sensi del d.lgs. n. 58/1998 e della l. n. 262/2005 e relative disposizioni di attuazione in materia, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate.

Tali dati saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento delle attività istituzionali.

I commenti pervenuti saranno pubblicati nel sito *internet* della Consob corredati della indicazione del nome e cognome del loro autore, salva espressa richiesta di non divulgarli.

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Responsabili delle Unità Organizzative interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti degli Uffici autorizzati al trattamento.

Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali il diritto di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi in tutto in parte, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento: CONSOB, Commissione nazionale per le società e la borsa, via G.B. Martini n. 3 - 00198 Roma – posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it, mail: protocollo@consob.it.

Il Responsabile della Protezione dei Dati per la Consob può essere contattato presso la Consob (e.mail: responsabileprotezione.dati@consob.it).

Gli interessati, qualora ritengano che il trattamento che li riguarda sia effettuato in violazione di legge, possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali – Piazza di Monte Citorio, n. 121 – Roma.

I. L'ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

L'Arbitro per le Controversie Finanziarie ("ACF") è stato istituito dalla Consob con la delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, in attuazione dell'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179¹. Tale decreto è stato abrogato dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129 e ha trovato applicazione fino al 3 gennaio 2018; a partire da tale data, i riferimenti ai commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2007 n. 179 si intendono effettuati, rispettivamente, ai commi 1 e 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF").

Con la medesima delibera, la Consob ha adottato il regolamento che disciplina il funzionamento e il procedimento dell'Arbitro ("**Regolamento ACF o Regolamento**").

Il Regolamento ACF, al pari degli altri regolamenti adottati dalla Consob, è sottoposto a "*revisione periodica, almeno ogni tre anni a partire dalla data di adozione*", valutando l'idoneità dello stesso a conseguire le finalità perseguite, in relazione all'onerosità complessiva del quadro regolatorio. In tal senso depone l'articolo 8 (rubricato "*Revisione periodica*") del Regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni, adottato dalla Consob con la delibera n. 19654 del 5 luglio 2016 ("**Regolamento dei regolamenti**").

Alla luce delle esigenze operative emerse nei primi anni di attività dell'Arbitro e dei dati relativi ai procedimenti trattati e conclusi, si è posta l'esigenza di procedere a tale attività di revisione periodica, formulando talune proposte di modifica del Regolamento nella prospettiva di semplificare il procedimento dinanzi all'Arbitro e di migliorarne il funzionamento.

Nel paragrafo seguente si procederà ad una sintetica illustrazione dei dati relativi ai primi anni di attività dell'Arbitro, rinviando per una più compiuta analisi alle Relazioni annuali pubblicate dall'ACF e consultabili all'indirizzo <https://www.acf.consob.it/pubblicazioni/relazioni-annuali>.

2. SINTESI DEI DATI DELL'ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA REGOLAMENTAZIONE


Nel 2018 sono pervenuti all'ACF 1.824 ricorsi; dato che si pone in linea con quello registrato nel 2017 (1.839).

Quanto alla rilevanza economica dei ricorsi in funzione del controvalore delle richieste di risarcimento avanzate dagli investitori, a fronte dei 1.408 ricorsi ritenuti ammissibili e ricevibili, l'importo minimo richiesto è risultato pari a 2 euro, quello massimo a 500.000 euro.


Il controvalore complessivo delle richieste formulate dai ricorrenti è di oltre 82 milioni di euro; la media degli importi richiesti è pari a 59.172,89 euro.

Come si evince dal grafico seguente, il numero maggiore di ricorsi (355, pari al 25,2% del totale) si colloca nella fascia che va da 10.000 a 30.000 euro. Segue quella ricompresa nel *range* tra 50.000 e 100.000 euro (227 ricorsi).

¹ Come modificato dal decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130, recante l'attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori ("**Direttiva ADR**").



Dal grafico sottostante emerge, altresì, che più della metà dei ricorsi (56,6%) ha avuto ad oggetto il servizio di consulenza in materia di investimenti; seguono i ricorsi riguardanti il servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti (14,1%) e quelli riguardanti la prestazione del servizio di collocamento (13%).




Inoltre, gli intermediari coinvolti nei ricorsi validamente ricevuti nel 2018 sono stati 88. Complessivamente, dalla data di avvio dell'attività dell'ACF, gli intermediari coinvolti sono stati 137, corrispondenti a circa il 16% degli aderenti al sistema.

La maggior parte dei ricorsi ha riguardato banche autorizzate alla prestazione dei servizi di investimento (95,3%).

2.1 LA STIMA DEGLI EFFETTI DELL'ATTIVITÀ DELL'ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE


Ai fini della valutazione dell'efficacia dell'azione dell'ACF si riportano di seguito degli indici sull'operatività dello stesso calcolati per gli anni 2017 e 2018.

Il primo indice è rappresentato dal rapporto tra le decisioni assunte dall'ACF sul numero di ricorsi pervenuti, la cui evoluzione è rappresentata nel grafico sottostante.



Appare chiaro come, nel corso del 2018, l'attività decisionale dell'Arbitro sia cresciuta sensibilmente rispetto al primo anno di attività. Infatti, la percentuale di ricorsi su cui l'ACF si è espresso ha superato la metà dei ricorsi ricevuti nel corso del 2018.

Con riferimento, invece, al grado di ottemperanza alle decisioni assunte dall'Arbitro, nel grafico sottostante viene riportata l'evoluzione del rapporto tra le decisioni dell'Arbitro eseguite dall'intermediario e il totale di quelle assunte a favore degli investitori.



Sul punto, emerge che il grado di ottemperanza alle decisioni assunte dall'Arbitro da parte degli intermediari coinvolti ha subito una diminuzione nel secondo anno di attività dell'organo

stragiudiziale. I dati soprariportati non appaiono tuttavia indicativi di una ridotta efficacia delle decisioni dell'ACF, atteso che per una corretta valutazione occorre considerare che:

- a) nel 2017, su un totale di 189 ricorsi accolti, 130 ricorsi hanno riguardato controversie promosse nei confronti delle due banche venete in liquidazione e delle quattro banche poste in risoluzione a fine 2015;
- b) nel 2018, su un totale di 829 ricorsi accolti, 754 ricorsi hanno riguardato controversie promosse nei confronti delle predette banche e di un altro intermediario che ha recentemente stipulato con le associazioni dei consumatori un protocollo di intesa per la realizzazione di una procedura di conciliazione. Tale procedura dovrebbe coinvolgere, tra l'altro, i soci che abbiano presentato ricorso all'ACF entro il 31 dicembre 2018 e richiedano un importo a titolo di risarcimento non superiore a euro 50.000, con esclusione dei soci il cui ricorso all'ACF sia stato respinto o risulti estinto.

Con riguardo alle due banche venete in liquidazione e alle quattro banche poste in risoluzione a fine 2015, la legge n. 108/2018 di conversione del c.d. "milleproroghe" (articolo 11, comma 1-bis) ha previsto l'erogazione di misure di ristoro in favore dei risparmiatori che abbiano subito un danno ingiusto riconosciuto, tra l'altro, con pronuncia dell'ACF. In tal caso, dunque, le decisioni dell'Arbitro hanno rappresentato il titolo per chiedere e ottenere un ristoro, pur nei limiti di quanto previsto dalla richiamata previsione normativa.

Parimenti avuto riguardo al sopra citato intermediario risultato inadempiente nel 2018, il ricorso all'ACF dovrebbe rappresentare uno dei titoli riconosciuti per poter aderire alla procedura conciliativa e ottenere, anche in questo caso, un ristoro, se pure parziale. Al netto dei predetti casi, il tasso delle decisioni spontaneamente seguito in rapporto ai ricorsi accolti è stato dell'84,7% nel 2017 e dell'89,3% nel 2018.

3. L'INTERVENTO REGOLAMENTARE

Ad esito dell'attività di revisione svolta, si ritiene di formulare talune proposte di modifica del Regolamento nella prospettiva di semplificare il procedimento dinanzi all'Arbitro e di migliorarne il funzionamento, tenuto conto dell'esperienza maturata nei primi tre anni di operatività, nonché di allinearne i contenuti alle modifiche normative *medio tempore* intervenute nell'ambito di materie rilevanti ai fini dell'attività dell'ACF.

In sintesi, le principali proposte di modifica interessano:

- A)** l'aggiornamento delle definizioni al fine di adeguarle alle più recenti modifiche apportate al TUF;
- B)** l'ambito di operatività e le competenze dell'Arbitro;
- C)** la composizione del collegio e i requisiti di professionalità e di onorabilità dei suoi componenti;
- D)** la disciplina dell'avvio e dello svolgimento del procedimento;
- E)** l'esecuzione della decisione dell'Arbitro e l'introduzione dell'istituto dell'adempimento tardivo.

Nei paragrafi che seguono si provvederà a descrivere brevemente il contenuto delle proposte sopra indicate, rinviando alla Tabella in calce per una compiuta disamina delle stesse.

A) L'IMPIANTO DEFINITORIO

L'articolo 2 del Regolamento definisce un insieme di nozioni che rilevano ai fini della concreta applicazione della disciplina concernente l'Arbitro. In virtù delle più recenti modifiche apportate al TUF, occorre procedere all'aggiornamento della nozione di "intermediario". In particolare, la nozione di "gestori di portali per la raccolta di capitali per start-up innovative e PMI innovative" è sostituita con la nozione di "gestori di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali di cui all'articolo 50-quinquies del TUF".

In modo simile, la nozione di "imprese di assicurazione limitatamente all'offerta in sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis), del TUF" è sostituita con la nozione di "soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis), del TUF, limitatamente alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi".

Infine, risulta opportuno aggiungere alle definizioni previste anche la nozione di "Regolamento (UE) n. 1286/2014" ("**Regolamento PRIIPs**"), alla luce delle modifiche proposte all'ambito di operatività dell'ACF disciplinato all'articolo 4 del Regolamento.

B) L'AMBITO DI OPERATIVITÀ E LE COMPETENZE DELL'ARBITRO

L'articolo 4 del Regolamento disciplina l'ambito di operatività dell'Arbitro, chiarendo che lo stesso conosce solamente delle controversie fra investitori e intermediari relative alla violazione, da parte di questi ultimi, degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori, nell'esercizio delle attività disciplinate nella Parte II del TUF.

Ciò premesso, si ritiene opportuno - nel comma 1 dell'articolo 4 - estendere l'ambito di operatività dell'ACF anche alle controversie relative alla violazione dell'obbligo, gravante sugli intermediari, di consegnare all'investitore il documento contenente le informazioni chiave (il *Key Information Document*, "**KID**"), mediante il richiamo agli obblighi previsti dagli articoli 13² e 14³ del Regolamento PRIIPs e dalle relative disposizioni attuative.

In base alla nuova formulazione del citato comma 1, ai fini della competenza dell'Arbitro, la violazione degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 1286/2014 rileva esclusivamente ove

² L'articolo 13, primo paragrafo, del Regolamento PRIIPs, dispone infatti che "Una persona che offre consulenza su un PRIIP o vende tale prodotto fornisce agli investitori al dettaglio il documento contenente le informazioni chiave in tempo utile prima che tali investitori al dettaglio siano vincolati da qualsiasi contratto o offerta relativa al PRIIP". Il medesimo articolo prevede altresì che l'intermediario possa adempiere all'obbligo previsto dal paragrafo 1 mediante la consegna del KID a una persona alla quale è stato attribuito, per iscritto, il potere di prendere decisioni di investimento per conto dell'investitore al dettaglio riguardo a operazioni concluse in base a tale mandato scritto, nonché le condizioni in presenza delle quali l'obbligo di consegna del KID può essere soddisfatto successivamente alla conclusione dell'operazione di investimento. Il testo aggiornato del Regolamento PRIIPs può essere consultato al seguente indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R1286-20190801&from=EN>.

³ L'articolo 14 del Regolamento PRIIPs disciplina le diverse modalità di consegna del KID: su supporto cartaceo, che dovrebbe costituire l'opzione predefinita qualora il PRIIP venga offerto nell'ambito di un rapporto diretto; su supporto durevole non cartaceo, se sono rispettate le condizioni previste al paragrafo 4 dell'articolo; oppure tramite sito internet, se sono rispettate le condizioni previste dal paragrafo 5 dell'articolo. In ogni caso, il primo paragrafo dell'articolo 14 del Regolamento PRIIPs chiarisce che l'obbligo di consegnare il KID deve essere adempiuto gratuitamente dal soggetto che vende il PRIIP. Per consultare il testo aggiornato del Regolamento PRIIPs si rimanda al *link* indicato nella nota precedente.

posta in essere dai soggetti rientranti nella definizione di “intermediari” di cui all’articolo 2, comma 1, lettera *h*), del Regolamento ACF. Inoltre, la competenza dell’Arbitro non si estende alle controversie relative alle violazioni delle altre previsioni contenute nel citato Regolamento europeo concernenti gli obblighi, gravanti sugli ideatori di PRIIPs, relativi alla redazione del KID.

In ragione di quanto emerso dall’analisi delle decisioni adottate dall’Arbitro in questi primi anni di attività, si ritiene anche opportuno prevedere un nuovo comma *1-bis*, al fine di specificare che l’Arbitro:

- conosce di ogni domanda rientrante nell’ambito delle controversie su cui ha competenza;
- conosce, ancorché in via incidentale e ove necessario per accogliere richieste di natura restitutoria, anche delle domande di annullamento, risoluzione o rescissione del contratto eventualmente presentate dalle parti.

Con l’introduzione di tale comma non si prevedono disposizioni di carattere innovativo ma si ribadiscono principi già immanenti nel vigente Regolamento e costantemente riaffermati dal collegio nelle decisioni assunte nei primi tre anni della sua attività.

In ultimo, si ritiene opportuno circoscrivere le controversie che rientrano nella competenza dell’ACF sotto il profilo temporale, escludendo dall’ambito di operatività dell’Arbitro – mediante l’aggiunta di un nuovo comma *3-bis* all’articolo 4 – le controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al decimo anno precedente alla data di presentazione del reclamo nei confronti dell’intermediario. Tale disposizione tende a contemperare l’esigenza di tutela degli investitori con quella di pronunciarsi su operazioni e comportamenti che possono essere ragionevolmente verificati all’esito di un’istruttoria, quale quella svolta dall’Arbitro, di natura esclusivamente documentale, tenuto altresì conto dell’esistenza di regole che limitano temporalmente l’obbligo di conservazione della documentazione da parte degli intermediari. Inoltre, la nuova disposizione focalizza l’attività dell’Arbitro su operazioni o comportamenti meno risalenti che rinvengono, con maggiore probabilità, la loro disciplina nel quadro normativo vigente, contribuendo alla finalità conformativa propria degli orientamenti desumibili dalle decisioni del Collegio [che, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, lettera *b*), del Regolamento, devono essere tenuti in considerazione dagli intermediari quando, ad esempio, valutano i reclami ricevuti]. Decisioni assunte su fatti risalenti nel tempo e assoggettati a una disciplina non più vigente non presentano infatti alcuna utilità in tal senso.

C) LA COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO E I REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E DI ONORABILITÀ DEI COMPONENTI

L’**articolo 5** del Regolamento disciplina la struttura e la composizione del collegio. In particolare, il comma 3 prevede la durata della carica di Presidente (cinque anni) e di membro effettivo o supplente del collegio (tre anni), riconoscendo la possibilità di un solo rinnovo nella carica ricoperta.

Al fine di valorizzare l’*expertise* maturata dai componenti nello svolgimento delle funzioni presso l’Arbitro, il comma 3 dell’articolo 5 viene modificato per consentire ai membri supplenti di

effettuare un ulteriore mandato nel ruolo di membro effettivo e, ai membri effettivi, di effettuare un ulteriore mandato nel ruolo di Presidente (escludendo, in tali casi, la possibilità di rinnovo)⁴.

In tal modo l'Arbitro potrebbe avvalersi, in un ruolo diverso rispetto a quello originariamente ricoperto, di soggetti che abbiano maturato una significativa esperienza, nell'ottica di assicurare la funzionalità del collegio nonché la continuità e l'efficienza nella gestione e decisione dei ricorsi.

L'**articolo 6** del Regolamento disciplina i requisiti di professionalità e di onorabilità dei componenti del collegio. A tale riguardo, nel testo posto in consultazione sono confermati i requisiti di professionalità vigenti, mentre sono apportate talune modifiche al fine di razionalizzare, aggiornare e semplificare i requisiti di onorabilità.

Tra gli interventi di razionalizzazione proposti, si segnala l'eliminazione della necessità che, in caso di reati attinenti allo specifico settore bancario/finanziario/assicurativo, la sentenza di condanna debba essere definitiva e che, in tali casi e – più in generale – per i delitti non colposi, debba trattarsi di condanna a pena detentiva. La predetta modifica risponde a esigenze di semplificazione e di coerenza rispetto alla previsione di ulteriori impedimenti caratterizzati da un disvalore, in termini di onorabilità, inferiore rispetto a una condanna a pena detentiva.

Alla luce del nuovo comma 3 dell'articolo 6 del Regolamento, non potranno, infatti, essere nominati quali componenti del collegio anche i soggetti che:

- abbiano riportato nei cinque anni precedenti alla nomina a componente del collegio la radiazione, e susseguente cancellazione, oppure la sospensione dagli ordini professionali;
- siano stati destinatari nei cinque anni precedenti alla nomina di sanzioni o provvedimenti di rimozione irrogati da Autorità di vigilanza;
- siano al momento della nomina in stato di interdizione o incapacità temporanea o permanente a svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo ovvero si trovino in stato di perdita temporanea dei requisiti di onorabilità a seguito di provvedimenti adottati dalle Autorità di vigilanza;
- siano stati condannati in via definitiva a pena detentiva per delitti colposi o per contravvenzioni.

D) LA DISCIPLINA DELL'AVVIO E DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Al fine di semplificare l'impianto regolamentare e rendere più efficiente lo svolgimento del procedimento, assicurando una gestione più efficace dei ricorsi, sono apportate alcune modifiche alle disposizioni che disciplinano il procedimento dinanzi all'Arbitro (*cfr. articoli 10 e ss. del Regolamento*).

Rinviando all'articolato per una disamina specifica delle proposte regolamentari, di seguito si descrivono le principali direttrici dell'attività di revisione.

1) Le condizioni di ricevibilità e le cause di inammissibilità del ricorso

⁴ Si evidenzia che la norma così novellata potrebbe produrre effetti concreti solamente a partire da fine 2022, allorquando verrebbe a scadenza il secondo, eventuale, mandato triennale conferito ai membri attualmente in carica, in scadenza a metà dicembre 2019.

Gli **articoli 10 e 12** sono stati modificati al fine di integrare le condizioni di ricevibilità e le cause di inammissibilità del ricorso.

Quanto alle condizioni di ricevibilità (articolo 10), è precisato che la facoltà di più soggetti di presentare congiuntamente il ricorso è ammessa solo nel caso in cui questi siano titolari del medesimo rapporto controverso; ciò al fine di evitare la presentazione di ricorsi “collettivi” per posizioni giuridiche autonome che, come tali, possono rappresentare fonte di possibili criticità nella trattazione e nella gestione del relativo procedimento.

Riconsiderando la posizione assunta in sede di avvio dell’operatività dell’ACF, viene previsto che il ricorso non possa essere presentato quando siano pendenti sui medesimi fatti, non soltanto altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ma anche procedimenti arbitrali o giurisdizionali; ciò al fine di evitare sovrapposizioni in un’ottica di economia delle attività a livello ordinamentale nonché in considerazione dell’incertezza a cui si troverebbe esposto l’intermediario in caso di decisioni contrastanti, tenuto altresì conto del fatto che la scelta originaria di non impedire al cliente l’accesso a una procedura più rapida e snella in pendenza di un procedimento arbitrale o giurisdizionale appariva all’epoca ragionevole nella misura in cui essa tendeva anche a non addossare al cliente il fatto, a lui non imputabile, di essersi già rivolto all’autorità giudiziaria in un momento in cui non era per lui possibile ricorrere all’ACF in quanto non ancora esistente. A distanza di tre anni di operatività dell’Arbitro, tale esigenza non risulta più attuale.

Per le medesime ragioni sopra indicate e a coerente chiusura di un assetto regolamentare che prevede l’irricevibilità del ricorso nel caso di pendenza di un procedimento arbitrale o giurisdizionale e l’estinzione del procedimento in caso di avvio di un procedimento arbitrale o giurisdizionale successivamente alla presentazione del ricorso, viene altresì previsto che il ricorso non possa essere presentato quando vi sia una pronuncia, anche non passata in giudicato, assunta all’esito di un procedimento giurisdizionale o di una pronuncia assunta all’esito di un procedimento arbitrale sui medesimi fatti.

I sopra descritti interventi risultano inoltre coerenti con la previsione contenuta nell’articolo 141-*bis*, comma 2, lettera *c*), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (cd. “Codice del Consumo”) ai sensi del quale “*gli organismi ADR possono [...] mantenere ed introdurre norme procedurali che consentano loro di rifiutare il trattamento di una determinata controversia*” quando essa “*è in corso di esame o è già stata esaminata [...] da un organo giurisdizionale*”.

È inoltre prevista l’irricevibilità dei ricorsi che abbiano ad oggetto i medesimi fatti su cui l’Arbitro si è già pronunciato con decisione di merito.

Quanto alle cause di inammissibilità del ricorso (articolo 12), sono previste le seguenti due ulteriori ipotesi: a) ricorso proposto nei confronti di un intermediario che non è legittimato passivo nella controversia; b) ricorso proposto nei confronti di un soggetto che non sia qualificabile come intermediario al momento della presentazione del ricorso. La riconduzione espressa delle predette ipotesi tra le fattispecie di inammissibilità, per quanto ovvia, è funzionale a consentire l’adozione da parte del Presidente dei relativi provvedimenti *in limine litis*, così evitando il passaggio in collegio e permettendo, se del caso, al ricorrente di ripresentare il ricorso emendato, ove possibile, della causa di inammissibilità. L’integrazione di cui alla sopra indicata lett. b) è da leggersi in combinazione con il nuovo comma 3-*bis* dell’articolo 13, volto a specificare che, se invece la qualifica di “intermediario” viene meno nel corso del procedimento, non si determina l’estinzione dello stesso.

2) Il rafforzamento del ruolo del sito web

Alcune delle modifiche proposte in tema di procedimento riguardano la riaffermazione del ruolo del sito *web*, quale unico mezzo di presentazione del ricorso e della relativa documentazione, nonché di gestione del procedimento.

Nello specifico, i nuovi commi 1 e 1-*bis* dell'**articolo 11** prevedono che il ricorso e gli atti presentati nelle fasi successive del procedimento vengano trasmessi esclusivamente a mezzo del medesimo sito, ribadendo un principio - già immanente nel vigente Regolamento - dettato da esigenze di tempestività, ordinato svolgimento ed efficienza della procedura.

3) La semplificazione e la limitazione della produzione documentale

Si propone di specificare che - ai fini della presentazione sia del ricorso, sia delle deduzioni - le parti devono utilizzare esclusivamente la modulistica presente sul sito *web* dell'Arbitro, attenendosi alle istruzioni operative disponibili sul sito medesimo (*cf.* articolo 11, commi 1, 1-*bis* e 4). Si propone inoltre l'introduzione, sempre all'articolo 11, di un nuovo comma 1-*ter*, contenente il divieto di produrre documentazione sovrabbondante, disordinata o inconferente rispetto ai fatti controversi e la previsione che l'eventuale violazione possa essere valutata quale elemento ai fini del riconoscimento e della quantificazione del rimborso delle spese di difesa sostenute dal ricorrente.

La previsione di modalità predeterminate per la compilazione degli atti di parte e per la presentazione della documentazione persegue l'obiettivo di addivenire a una semplificazione e standardizzazione dei flussi documentali, strumentale - per un verso - a rendere più agevole ed efficace per i ricorrenti la presentazione di ricorsi e - per altro verso - a rendere più efficiente la gestione dei procedimenti. A tal fine, verranno modificati i moduli già esistenti, resi disponibili alle parti per presentare e aderire al ricorso, verranno predisposti nuovi moduli e sarà previsto che il ricorso, le difese e l'eventuale successiva documentazione siano trasmessi utilizzando esclusivamente tale modulistica.

4) Il ruolo delle associazioni di categoria degli intermediari

In sede di avvio dell'operatività dell'ACF la Consob, con delibera n. 19783 del 26 novembre 2016, aveva previsto che *“per un periodo di due anni dalla data di avvio dell'operatività dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) gli intermediari che si avvalgono di un'associazione di categoria provvedono, nei trenta giorni successivi alla ricezione del ricorso, a trasmettere le proprie deduzioni e la relativa documentazione all'associazione che, entro 15 giorni dalla ricezione, le inoltra all'ACF con le modalità rese note sul sito web”*. Detta previsione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2020 con delibera Consob n. 20760 del 20 dicembre 2018.

Nel corso dei primi tre anni di attività dell'Arbitro, gli intermediari hanno fatto un ricorso massiccio all'assistenza delle associazioni di categoria nell'ambito dei procedimenti intentati nei loro confronti dinanzi all'ACF, risultando del tutto residuali i casi in cui gli stessi hanno partecipato a tali procedimenti direttamente o per il tramite di altri procuratori.

Con la modifica proposta al comma 4 dell'**articolo 11** si intende rendere permanente, inserendola nel testo del Regolamento, la previsione di cui alle delibere sopra citate.

Considerata la diffusione del fenomeno registrato nella prassi nonché il fatto che è previsto un prolungamento dei termini per la presentazione delle deduzioni proprio in ragione della decisione dell'intermediario di avvalersi di associazioni di categoria, ci si attende che queste ultime svolgano un ruolo attivo nella verifica del rispetto delle regole previste dal comma 1-*bis*, dell'articolo 11, nonché della rispondenza degli atti e della documentazione prodotta ai moduli e alle istruzioni operative.

5) La previsione di taluni istituti volti a favorire una soluzione concordata della controversia tra le parti

Si prevede l'introduzione di taluni istituti volti a incentivare il raggiungimento di una soluzione concordata della controversia. Prima ancora che al perseguimento di finalità deflattive, le proposte formulate in tal senso appaiono funzionali a rendere esplicito il *favor* con cui viene considerato l'avvio e la conclusione tra le parti di negoziati volti a dirimere la controversia in via conciliativa; fenomeno rispetto al quale – anche nella prospettiva dell'utilità dell'attività dell'ACF – va formulato un giudizio estremamente positivo, in quanto dimostrativo del fatto che la presentazione di un ricorso all'Arbitro o l'assunzione di una decisione da parte di quest'ultimo può innescare un processo che può portare le parti a pervenire a una soluzione concordata della controversia.

A tale proposito, l'introduzione all'**articolo 11**, comma 9-*bis*, della facoltà per le parti di chiedere congiuntamente la sospensione dei termini del procedimento, per un periodo non superiore a novanta giorni e per una sola volta, al fine di trovare un accordo sull'oggetto della controversia non rappresenta una novità, bensì la riproposizione, in chiave di ipotesi di sospensione estesa a tutte le fasi del procedimento (fino alla decisione), della fattispecie di proroga già prevista dall'articolo 14, comma 3, del vigente Regolamento, di cui si propone l'eliminazione.

Assumono invece carattere di novità le seguenti disposizioni:

- l'**articolo 13**, comma 3, lettera b-*bis*), in cui è prevista una nuova causa di estinzione del procedimento, integrata dalla presentazione da parte dell'intermediario, prima della decisione sul ricorso, di documentazione che attesti il raggiungimento di un accordo con il ricorrente o il pieno soddisfacimento della sua pretesa;
- l'**articolo 16**, comma 2, che introduce un'ipotesi di posticipazione dell'accertamento dell'inadempimento dell'intermediario dell'obbligo di esecuzione della decisione qualora le parti comunichino l'avvio di negoziati volte a raggiungere un accordo sulla stessa;
- l'**articolo 16**, comma 3-*bis*, che prevede la rimozione della notizia del mancato spontaneo adempimento da parte dell'intermediario dal sito *web* dell'Arbitro in caso di comunicazione a quest'ultimo del raggiungimento di un accordo tra le parti sull'esecuzione della decisione;
- l'**articolo 18**, comma 3-*bis*, ai sensi del quale: a) l'intermediario non è tenuto al versamento del contributo di soccombenza disciplinato dal comma 3 del medesimo articolo laddove lo stesso abbia formulato, prima della presentazione del ricorso, una proposta conciliativa al ricorrente, da questi rifiutata, per un importo pari o superiore a quello riconosciuto con la decisione; b) il contributo di soccombenza è ridotto della metà nel caso in cui una proposta conciliativa avente le medesime caratteristiche sia stata formulata dall'intermediario successivamente alla presentazione del ricorso.

6) Il rimborso delle spese di difesa

Dall'esame dei procedimenti svolti sinora dinanzi all'Arbitro risulta che, in oltre il 60% dei casi, il ricorrente è stato assistito da un procuratore e che nella maggior parte dei casi (81%) tale procuratore è un legale; siffatta circostanza può trovare giustificazione nella rilevanza degli interessi economici coinvolti e nella complessità tecnico-legale che caratterizza molte delle tematiche rappresentate nei ricorsi, ragioni per le quali l'assistenza di un tecnico, ancorché non obbligatoria, si rende di fatto necessaria.

L'introduzione – all'**articolo 15**, comma 2 – della facoltà per il collegio di riconoscere al ricorrente, in caso di accoglimento della domanda, una somma forfettaria a titolo di rimborso delle eventuali spese di difesa a carico dell'intermediario mira a sterilizzare – ove ragionevole – anche l'esborso che il ricorrente ha dovuto sostenere per ricorrere all'assistenza tecnica, realizzando compiutamente, anche sotto tale profilo, il principio – di cui all'articolo 18 del Regolamento – per cui l'accesso al procedimento dinanzi all'ACF è gratuito per il ricorrente. La spettanza e la determinazione dell'ammontare delle spese dovrebbero essere correlate alla natura, alla complessità e al valore della controversia, alla misura in cui la domanda è stata accolta, nonché al comportamento assunto dalle parti nel corso del procedimento.

E) L'ESECUZIONE DELLA DECISIONE DELL'ARBITRO E L'INTRODUZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ADEMPIMENTO TARDIVO.

L'**articolo 16** del Regolamento disciplina l'esecuzione della decisione dell'Arbitro da parte dell'intermediario, sul quale grave l'onere di comunicare gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, nel termine dalla stessa previsto o, in mancanza, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione. Il medesimo articolo disciplina altresì le conseguenze della mancata esecuzione spontanea dell'intermediario all'obbligo di conformarsi alla decisione dell'Arbitro, prevedendo a tal fine l'istituto della pubblicazione dell'inadempimento.

Sono formulate alcune proposte di modifica dell'articolo 16 volte a rendere più omogenea l'applicazione della disciplina, a favorire l'esecuzione (anche tardiva) della decisione da parte dell'intermediario e a evitare che, in determinate circostanze, il perdurante carattere pubblico della notizia di mancato adempimento si traduca in un (ormai ingiustificato) danno per l'intermediario.

All'esigenza di uniformare le modalità di pubblicazione seguite dagli intermediari, tenuto conto delle disomogeneità applicative emerse nei primi anni di attività dell'Arbitro, risponde la previsione inserita nel comma 3 che impone all'intermediario di provvedere alla pubblicazione della notizia relativa all'inadempimento mediante l'utilizzo del *format* che sarà reso disponibile sul sito *web* dell'Arbitro e secondo le istruzioni operative ivi previste.

Al fine di incentivare l'intermediario a eseguire, seppur in un momento successivo alla scadenza del termine, la decisione assunta dall'Arbitro, al nuovo comma 3-*bis* si prevede, tra l'altro, che l'adempimento integrale della decisione, ancorché tardivo, comporti la rimozione della notizia del mancato adempimento sul sito *web* dell'Arbitro.

La previsione inserita nel comma 4 secondo cui il Presidente dispone la cancellazione della notizia del mancato adempimento qualora il procedimento giurisdizionale, eventualmente promosso sulla medesima controversia oggetto della decisione dell'Arbitro, decida la controversia in senso diverso dall'Arbitro e favorevole all'intermediario è dettata dall'esigenza di evitare che, in tali casi, la

perdurante pubblicità della notizia di mancato adempimento si traduca in un danno ingiustificato per l'intermediario.

Nella seguente tabella si riporta il testo delle proposte di modifica del Regolamento ACF che si sottopongono alla consultazione, con a fianco un breve commento esplicativo. Le proposte di modifica sono riportate **in grassetto**, mentre le proposte di eliminazione ~~in barrate~~.

Tabella I

<p>Regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 5 bis e 5 ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, 32-ter, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)</p>	<p>OSSERVAZIONI</p>
<p style="text-align: center;">CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 1</i> <i>(Fonti normative)</i></p> <p>1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 5 ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e successive modificazioni 32-ter, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p>	<p>La modifica proposta all'articolo 1 è dettata da necessità di coordinamento normativo, considerato che il decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, è stato abrogato dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, con l'effetto che il riferimento al comma 5-ter dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 deve intendersi effettuato, a decorrere dal 3 gennaio 2018, al comma 2 dell'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (<i>cf.</i> articolo 10, comma 12, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129).</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 2</i> <i>(Definizioni)</i></p> <p>1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:</p> <p>a) "testo unico della finanza" (o anche "TUF"), il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;</p> <p>b) "codice del consumo", il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni;</p> <p>c) "Regolamento (UE) n. 524/2013", il Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013</p>	

<p>relativo alla risoluzione delle controversie <i>online</i> dei consumatori e che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull'ODR dei consumatori);</p> <p>c-bis) “Regolamento (UE) n. 1286/2014”, il Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati;</p> <p>d) “Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)” o “Arbitro”, il sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie disciplinato dal presente regolamento composto dall’organo decidente e dalla segreteria tecnica;</p> <p>e) “organo decidente” o “collegio”, l’organo che decide in merito alle controversie sottoposte all’Arbitro;</p> <p>f) “segreteria tecnica” o “segreteria”, l’unità organizzativa della Consob che svolge l’attività di supporto dell’Arbitro;</p> <p>g) “investitori”, gli investitori, diversi dalle controparti qualificate di cui all’articolo 6, comma 2- <i>quater</i>, lettera <i>d</i>), e dai clienti professionali di cui ai successivi commi 2- <i>quinquies</i> e 2- <i>sexies</i>, del TUF;</p> <p>h) “intermediari”:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i soggetti abilitati di cui all’articolo 1, comma 1, lettera <i>r</i>), del TUF, anche con riguardo all’attività svolta per loro conto da parte di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede di cui all’articolo 31 del TUF; - la società Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta – autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, anche con riguardo all’attività svolta per suo conto da parte di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede; - i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria di cui, rispettivamente, agli articoli 18-<i>bis</i> e 18-<i>ter</i> del TUF; 	<p>L’introduzione della lettera c-bis) è funzionale alla modifica che si propone al comma 1 dell’articolo 4 (<i>cf. infra</i>), concernente l’ambito di operatività dell’Arbitro.</p>
---	--

<p>- i gestori di portali per la raccolta di capitali per start-up innovative e PMI innovative le piccole e medie imprese e per le imprese sociali di cui all'articolo 50-quinquies del TUF;</p> <p>--- le imprese di assicurazione limitatamente all'offerta in sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis), del TUF dalle stesse emessi; i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis) del TUF, limitatamente alla distribuzione di prodotti d'investimento assicurativi;</p> <p>i) “controversia transfrontaliera”, una controversia nell’ambito della quale l’investitore risiede in uno Stato membro dell’Unione europea diverso da quello in cui è stabilito l’intermediario;</p> <p>l) “discipline economiche e giuridiche”, le materie indicate nell’Allegato "A" al decreto 4 ottobre 2000 del Ministero dell’università, istruzione e ricerca (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2000 n. 249 - supplemento ordinario n. 175), e successive modifiche, contraddistinte dal codice del settore scientifico disciplinare recante prefisso "IUS" o "SECSP".</p>	<p>La modifica discende dalla nuova definizione di “gestore di portali” di cui all’articolo 50-quinquies del TUF come da ultimo modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129.</p> <p>L’eliminazione del riferimento alle “<i>imprese di assicurazione</i>” e la relativa sostituzione con il riferimento ai “<i>soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa</i>” è effetto delle modifiche apportate al TUF dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68 che ha recepito la direttiva (UE) 2016/97 del 20 gennaio 2016 relativa alla distribuzione assicurativa (“IDD”). A partire dall’entrata in vigore del predetto decreto, le imprese di assicurazione non rientrano più nel novero dei soggetti sottoposti alla vigilanza della Consob, rientrandovi invece, ai sensi dell’articolo 25-ter, comma 2, del TUF, “<i>i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa</i>” che l’articolo 1, comma 1, lettera w-bis), del TUF individua negli “<i>intermediari assicurativi iscritti nella sezione d) del registro unico degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005, i soggetti dell'Unione europea iscritti nell'elenco annesso di cui all'articolo 116-quinquies, comma 5, del decreto legislativo n. 209 del 2005, quali le banche, le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento, anche quando operano con i collaboratori di cui alla sezione E del registro unico degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005</i>”.</p>
---	---

<p style="text-align: center;"><i>Articolo 3</i> <i>(Adesione degli intermediari all'Arbitro)</i></p> <p>1. Gli intermediari, prima di iniziare l'attività, aderiscono all'Arbitro, anche attraverso le associazioni di categoria a cui partecipano. Ove non partecipino ad alcuna associazione di categoria, gli intermediari indicano nella comunicazione di adesione l'associazione di categoria a cui fanno riferimento per la designazione dei membri del collegio ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera a). L'adesione è comunicata per iscritto alla Consob entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento dalle associazioni di categoria degli intermediari, limitatamente ai soggetti ad esse partecipanti.</p> <p>2. Gli intermediari che non partecipano alle associazioni di cui al comma 1 comunicano l'adesione direttamente all'Arbitro nello stesso termine di cui al medesimo comma 1, indicando l'associazione di categoria a cui fanno riferimento per la designazione dei membri del collegio ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera a). Gli intermediari, anche attraverso le associazioni a cui partecipano, comunicano senza indugio alla Consob ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni fornite al momento dell'adesione.</p> <p>3. Gli intermediari di nuova costituzione e quelli che, successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, intendono svolgere in Italia la propria attività, comunicano l'adesione all'Arbitro, anche attraverso le associazioni di categoria, prima di iniziare l'attività.</p>	<p>La riformulazione proposta del comma 1 non contiene nuove disposizioni ma deriva dalla mera riproposizione e combinazione delle previsioni già contenute nei commi 2 e 3 del testo vigente.</p> <p>La disposizione del comma 1 di cui si propone l'eliminazione aveva valenza tipicamente transitoria, in quanto funzionale a richiedere a tutti gli intermediari a ciò tenuti la comunicazione di adesione nella fase di avvio dell'operatività dell'ACF. Dopo tre anni di operatività dell'Arbitro, essa risulta pertanto obsoleta, ponendosi - a regime - solo l'esigenza di adesione da parte di intermediari che iniziano <i>ex novo</i> la propria attività.</p> <p>Il vigente contenuto del comma 2 è stato spostato nel comma 1 (<i>cf.</i> sopra). La disposizione che si propone di inserire in sua vece ha l'obiettivo di rendere esplicito il dovere degli intermediari e delle associazioni di categoria di riferimento di tenere aggiornate le informazioni rese in sede di adesione, essendosi registrate, nei primi anni di attività dell'ACF, criticità di carattere operativo legate al mancato aggiornamento di tali informazioni, specie ove dovute a eventi societari (ad esempio fusioni, scissioni, <i>etc.</i>) ovvero a mutamenti relativi alla <i>governance</i> dell'intermediario, ai poteri di rappresentanza, ai contatti originariamente forniti, <i>etc.</i></p> <p>Il vigente contenuto del comma 3 è stato spostato nel comma 1 (<i>cf.</i> sopra).</p>

<p>4. Gli intermediari:</p> <p>a) forniscono agli investitori, anche attraverso la documentazione contrattuale e il proprio sito <i>web</i>, informazioni circa le funzioni dell'Arbitro, precisando che il diritto di ricorrere all'Arbitro medesimo non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti;</p> <p>b) assicurano che i reclami ricevuti vengano valutati anche alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni assunte dall'Arbitro e che, in caso di mancato accoglimento, anche parziale, di tali reclami, all'investitore vengano fornite adeguate informazioni circa i modi e i tempi per la presentazione del ricorso all'Arbitro;</p> <p>c) rendono disponibile sulla pagina iniziale del proprio sito <i>web</i> il collegamento ipertestuale al sito <i>web</i> dell'Arbitro.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 4</i> <i>(Ambito di operatività dell'Arbitro)</i></p> <p>1. L'Arbitro conosce delle controversie fra investitori e intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, nonché degli obblighi previsti dagli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 1286/2014 e dalle relative disposizioni attuative, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013.</p>	<p>La modifica proposta al comma 1 ha lo scopo di estendere l'ambito di operatività dell'ACF anche alle controversie relative alla violazione dell'obbligo, gravante sugli intermediari, di consegnare all'investitore il documento contenente le informazioni chiave (il <i>Key Information Document</i>, "KID"), mediante il richiamo agli obblighi previsti dagli articoli 13 e 14 del Regolamento PRIIPs e dalle relative disposizioni attuative. In base alla nuova formulazione del citato comma 1, si evidenzia che, ai fini della competenza dell'Arbitro, la violazione degli articoli 13 e 14 del Regolamento PRIIPs rileva esclusivamente ove posta in essere da soggetti rientranti nella definizione di "intermediari" di cui all'articolo 2, comma 1, lettera <i>h</i>), del Regolamento ACF. Inoltre, la competenza dell'Arbitro non si estende alle controversie relative alle violazioni delle altre previsioni contenute nel citato Regolamento europeo concernenti gli obblighi, gravanti sugli ideatori di PRIIPs, relativi alla</p>

<p>1-bis. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, l'Arbitro conosce di ogni domanda rientrante nell'ambito delle controversie su cui ha competenza. L'Arbitro può conoscere, ancorché in via incidentale e ove necessario ai fini di accogliere richieste di natura restitutoria, anche le domande di annullamento, risoluzione e rescissione del contratto, nonché ogni altra azione di impugnativa negoziale.</p> <p>2. Non rientrano nell'ambito di operatività dell'Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro, a qualsiasi titolo, per un importo superiore a euro cinquecentomila.</p>	<p>redazione del KID.</p> <p>Non si è invece ritenuto necessario inserire un espresso richiamo alla disciplina relativa alla “distribuzione dei prodotti d’investimento assicurativi” sull’assunto che il rinvio operato dall’articolo 25-ter, comma 1, del TUF alle “<i>disposizioni di cui al Titolo IX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e [alla] normativa europea direttamente applicabile</i>” valga di per sé a far ritenere detta attività ricompresa tra quelle disciplinate, seppure mediante rinvio, nella Parte II del TUF, fermi restando - anche in questo caso - i limiti soggettivi di competenza dell’ACF di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), del Regolamento.</p> <p>Le previsioni del comma 1-bis non rivestono carattere di novità, ma sanciscono principi già immanenti nel vigente Regolamento. La loro introduzione risponde a un’esigenza meramente chiarificatrice dell’estensione del potere cognitivo dell’ACF, in considerazione della frequenza con cui gli intermediari, nei primi tre anni di operatività dell’Arbitro, hanno sollevato eccezioni al riguardo. Va segnalato, in proposito, che il collegio si è costantemente espresso nel senso di ritenere che - già in base al Regolamento vigente - non sia precluso all’ACF di pronunciarsi su domande non aventi ad oggetto una somma di denaro né di rilevare, in via incidentale, l’eventuale annullabilità, risolubilità o rescindibilità del vincolo negoziale nella prospettiva di esaminare ed eventualmente accogliere la domanda restitutoria della somma investita formulata dal ricorrente, senza che occorra che il collegio stesso si pronunci e statuisca anche espressamente sull’impugnativa negoziale.</p> <p>L’introduzione, nel comma 2, della locuzione “<i>a qualsiasi titolo</i>” è coerente con l’emendamento proposto al precedente comma 1-bis e mira altresì a chiarire che, ai fini della competenza per valore, assume rilievo la complessiva richiesta del ricorrente, comprensiva anche degli interessi, della rivalutazione monetaria e delle spese di difesa</p>
---	--

<p>3. Sono esclusi dalla cognizione In caso di domande risarcitorie dell'Arbitro riconosce all'investitore solo i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi di cui al comma 1 e quelli che non hanno natura patrimoniale, con esclusione dei danni non patrimoniali.</p> <p>3-bis. L'Arbitro conosce esclusivamente di controversie relative a operazioni o a comportamenti posti in essere entro il decimo anno precedente alla data di presentazione del reclamo nei confronti dell'intermediario.</p> <p>4. L'Arbitro promuove forme di collaborazione con gli altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, anche al fine di risolvere questioni relative alla delimitazione delle reciproche competenze.</p>	<p>eventualmente richiesti.</p> <p>Il testo proposto al comma 3 rappresenta una mera riformulazione del testo vigente al fine di meglio delineare i confini cognitivi dell'Arbitro.</p> <p>La disposizione del comma 3-bis tende a contemperare l'esigenza di tutela degli investitori con quella di pronunciarsi su operazioni e comportamenti che possono essere ragionevolmente verificati all'esito di un'istruttoria, quale quella svolta dall'Arbitro, di natura esclusivamente documentale, tenuto altresì conto dell'esistenza di regole che limitano temporalmente l'obbligo di conservazione della documentazione da parte degli intermediari.</p> <p>Inoltre, la nuova disposizione focalizza l'attività dell'Arbitro su operazioni o comportamenti meno risalenti che, con maggiore probabilità, rinvengono la loro disciplina nel quadro normativo vigente, contribuendo alla finalità conformativa propria degli orientamenti desumibili dalle decisioni del Collegio [che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera <i>b</i>), del Regolamento, devono essere tenuti in considerazione dagli intermediari quando, ad esempio, valutano i reclami ricevuti]. Decisioni assunte su fatti risalenti nel tempo e assoggettati a una disciplina non più vigente non presentano infatti alcuna utilità in tal senso. Il termine di dieci anni, allineato con quello della prescrizione ordinaria, appare congruo anche tenuto conto del fatto che nell'ambito degli investimenti di natura finanziaria è frequente che la percezione del danno sia differita nel tempo.</p>
--	--

CAPO II
STRUTTURA DELL'ARBITRO

Articolo 5
(Composizione del collegio)

1. Il collegio è composto da un Presidente e da quattro membri, scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza, di indiscussa indipendenza e onorabilità, nominati dalla Consob.

2. Non possono essere nominati componenti coloro che, negli ultimi due anni, presso gli intermediari e le loro associazioni o presso le associazioni dei consumatori, hanno ricoperto cariche sociali o hanno svolto attività di lavoro subordinato o comunque operato sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale.

3. Il Presidente dura in carica cinque anni e gli altri membri tre anni e possono essere confermati una sola volta. **I membri supplenti e i membri effettivi possono essere successivamente nominati nel ruolo, rispettivamente, di membro effettivo e di Presidente per un solo mandato.**

4. La Consob nomina direttamente il Presidente e due membri del collegio, mentre la nomina dei restanti due membri avviene:

- a) per un membro, a seguito della designazione congiunta delle associazioni di categoria degli intermediari maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- b) per un membro, a seguito della designazione del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti.

5. La designazione è comunicata entro sessanta giorni dalla ricezione di un atto di invito trasmesso dalla Consob. In caso di inerzia, protrattasi anche a seguito di atto di sollecito, la Consob provvede direttamente alla nomina di un membro provvisorio che rimane in carica sino alla nomina del soggetto designato ai sensi del comma 4.

Al fine di valorizzare l'*expertise* maturata dai componenti nello svolgimento delle funzioni presso l'Arbitro, nel **comma 3**, in aggiunta alla possibilità, attualmente prevista, di un rinnovo nello stesso ruolo originariamente ricoperto, si prevede che i membri supplenti e i membri effettivi possano successivamente assumere, rispettivamente, il ruolo di membro effettivo e di Presidente; in tal caso, al fine di non prolungare eccessivamente i tempi di permanenza di un medesimo soggetto nel Collegio, si stabilisce che il mandato non sia rinnovabile. La norma così novellata può produrre effetti concreti a partire da fine 2022, allorquando verrebbe a scadenza il secondo, eventuale, mandato triennale conferito ai membri attualmente in carica, in scadenza a metà dicembre 2019.

<p>6. Nei modi indicati al comma 4, sono nominati uno o più membri supplenti che possono essere chiamati a sostituire i membri effettivi in caso di assenza, impedimento o conflitto di interessi, ovvero in ogni altro caso in cui se ne ravvisi la necessità.</p> <p>7. Nei casi di sostituzione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal membro effettivo nominato direttamente dalla Consob con maggiore anzianità nel collegio, o in caso di pari anzianità, da quello anagraficamente più anziano.</p> <p>8. I componenti del collegio sono revocabili solo per giusta causa con provvedimento motivato della Consob, sentiti gli interessati.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 6</i> <i>(Requisiti di professionalità e di onorabilità)</i></p> <p>1. I componenti del collegio sono individuati tra le seguenti categorie, nei termini consentiti dai rispettivi ordinamenti:</p> <p>a) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio avanti alle magistrature superiori; dottori commercialisti iscritti nella Sezione A) dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili da almeno dodici anni;</p> <p>b) notai con almeno sei anni di anzianità di servizio; magistrati ordinari, in servizio da almeno dodici anni o in quiescenza; magistrati amministrativi e contabili con almeno sei anni di anzianità di servizio o in quiescenza;</p> <p>c) professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche in servizio o in quiescenza; dirigenti dello Stato o di Autorità indipendenti con almeno venti anni di anzianità di servizio laureati in discipline giuridiche o economiche, in servizio o in quiescenza.</p> <p>2. Non possono essere nominati componenti del collegio i dipendenti in servizio della Consob che nei precedenti due anni sono stati preposti o assegnati a unità organizzative con funzioni di vigilanza ovvero sanzionatorie nelle materie di competenza dell'Arbitro. Ove sia nominato componente un dipendente della</p>	

<p>Consob, questi opera con piena autonomia funzionale.</p> <p>3. Ai fini della nomina i componenti del collegio non devono, salvi gli effetti della riabilitazione:</p> <p>a) trovarsi in condizione di interdizione, inabilitazione ovvero aver subito una condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;</p> <p>b) essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di sicurezza;</p> <p>c) essere stati condannati, anche con sentenza irrevocabile: non definitiva,</p> <p>1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, di valori mobiliari, di antiriciclaggio e di strumenti di pagamento nonché per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;</p> <p>2) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;</p> <p>3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;</p> <p>4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;</p> <p>d) essere stati condannati a una delle pene indicate alla lettera c) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato. aver riportato, nei cinque anni precedenti, radiazione e cancellazione o sospensione dagli ordini professionali;</p>	<p>Si propongono talune modifiche al comma 3 al fine di aggiornare la disciplina dei requisiti di onorabilità dei componenti del collegio, prendendo spunto dalle consultazioni relative alle modifiche alle disposizioni concernenti l'ABF e al decreto del MEF sui requisiti dei consulenti finanziari.</p> <p>Tra gli interventi di razionalizzazione proposti, si segnala l'eliminazione della necessità che, in caso di reati attinenti allo specifico settore bancario/finanziario/assicurativo, la sentenza di condanna debba essere definitiva e che, in tali casi, e in generale per delitti non colposi, debba trattarsi di condanna a pena detentiva. Tale modifica risponde anche a un'esigenza di coerenza interna tra questi e nuovi requisiti previsti alle successive lett. <i>d)</i>, <i>d-bis)</i> e <i>d-ter)</i>, per i quali assumeranno rilevanza anche provvedimenti sanzionatori di tipo amministrativo e di carattere disciplinare.</p>
---	---

<p>d-bis) essere stati, nei cinque anni precedenti, destinatari di sanzioni o di provvedimenti di rimozione irrogati da Autorità di vigilanza;</p> <p>d-ter) trovarsi, al momento della nomina, in stato di interdizione o incapacità temporanea o permanente a svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo ovvero trovarsi in stato di perdita temporanea dei requisiti di onorabilità a seguito di provvedimenti adottati dalle Autorità di vigilanza;</p> <p>d-quater) essere stati condannati in via definitiva per delitti non colposi;</p> <p>d-quinquies) essere stati condannati in via definitiva a pena detentiva per delitti colposi e contravvenzioni.</p> <p>3-bis. Il divieto di cui al comma 3 opera anche qualora la pena sia stata applicata su richiesta delle parti ovvero nel caso in cui sia stata comminata una sanzione sostitutiva della pena detentiva.</p> <p>4. La originaria inesistenza o la sopravvenuta perdita dei requisiti indicati nel presente articolo importa la decadenza dalla carica. La decadenza è pronunciata dalla Consob, sentiti gli interessati, entro sessanta giorni dalla conoscenza della mancanza o della sopravvenuta perdita dei requisiti.</p>	<p>Avuto specifico riguardo alla lettera d-bis), la stessa mira a prevedere che qualsivoglia provvedimento di rimozione adottato dalle Autorità di vigilanza possa rilevare ai fini del possesso del requisito di onorabilità a prescindere dallo specifico settore di attività (bancaria, finanziaria e assicurativa). La formulazione proposta consente, inoltre, di evitare l'elencazione delle specifiche ipotesi di rimozione che potrebbero mutare nel tempo.</p> <p>Relativamente alla lettera d-ter), la stessa mira a prevedere che qualsivoglia provvedimento di interdizione o di perdita dei requisiti di onorabilità sia rilevante ai fini della nomina. La formulazione proposta consente, inoltre, di evitare l'elencazione delle specifiche ipotesi di interdizione/incapacità/perdita dei requisiti di onorabilità che potrebbero mutare nel tempo.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 7 (Funzionamento del collegio ed obblighi dei componenti)</i></p> <p>1. I componenti dell'organo decidente assolvono alle proprie funzioni decisorie con imparzialità e indipendenza di giudizio, osservano le disposizioni del codice</p>	

deontologico deliberato dalla Consob, dedicano il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico.

2. Ai fini del rispetto dei principi di cui al comma 1 e all'articolo 141-*bis*, comma 5, del codice del consumo, i componenti del collegio verificano, una volta investiti di una specifica controversia, l'inesistenza di:

- a) rapporti con le parti o con i loro rappresentanti, tali da incidere sulla loro imparzialità e indipendenza;
- b) personali interessi, diretti o indiretti, relativi all'oggetto della controversia.

3. I membri del collegio comunicano senza indugio al Presidente e alla segreteria tecnica tutte le circostanze, anche sopravvenute nel corso del procedimento, idonee a incidere sulla loro indipendenza o imparzialità, ai fini della loro sostituzione con i membri supplenti.

4. I componenti del collegio mantengono il segreto su tutti i dati e le informazioni in ogni modo acquisite in ragione dello svolgimento delle proprie funzioni.

5. Le deliberazioni con cui sono decise le controversie sono adottate collegialmente, con la presenza di tutti i componenti, eventualmente sostituiti dai supplenti, a maggioranza dei voti espressi da tutti i componenti.

6. La Consob determina il compenso spettante ai componenti dell'organo decidente.

<p style="text-align: center;"><i>Articolo 8 (Attribuzioni del Presidente)</i></p> <p>1. Il Presidente:</p> <p>a) dichiara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la irricevibilità e la inammissibilità del ricorso ai sensi dell'articolo 11, comma 3; - l'interruzione e l'estinzione del procedimento ai sensi dell'articolo 13; - l'inammissibilità dell'istanza di correzione ai sensi dell'articolo 17; <p>b) coordina e regola l'attività del collegio individuando, per ciascun ricorso, un relatore;</p> <p>c) comunica alla Consob tutte le circostanze che potrebbero determinare la revoca o la decadenza dei membri del collegio;</p> <p>d) esercita funzioni di indirizzo sulla segreteria tecnica;</p> <p>e) cura i rapporti con la Consob, con le istituzioni nonché con altri organismi preposti alla risoluzione extragiudiziale delle controversie.</p>	<p>L'integrazione del comma 1 assolve a una mera funzione di coordinamento con il comma 3 dell'articolo 17 già vigente.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 9 (Segreteria tecnica)</i></p> <p>1. La segreteria tecnica:</p> <p>a) fornisce assistenza al Presidente e al collegio nello svolgimento delle attività di competenza;</p> <p>b) cura gli adempimenti necessari per la costituzione e il funzionamento del collegio e per l'ordinato e corretto svolgimento dei procedimenti;</p> <p>c) effettua le comunicazioni previste dal Regolamento (UE) n. 524/2013;</p> <p>d) definisce i contenuti del sito <i>web</i> dell'Arbitro nel rispetto delle previsioni dell'articolo 141- <i>quater</i>, comma 1, del codice del consumo e ne cura l'aggiornamento;</p> <p>e) cura le attività connesse alla redazione della relazione annuale sull'attività dell'Arbitro, nel rispetto delle previsioni dell'articolo 141- <i>quater</i>, comma 2, del codice del consumo;</p> <p>f) espleta tutti gli altri compiti previsti dal presente regolamento.</p>	

CAPO III
PROCEDURA

Articolo 10
(Condizioni di ricevibilità)

1. Il ricorso all'Arbitro può essere proposto esclusivamente dall'investitore, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. **Più soggetti possono presentare il ricorso congiuntamente solo se titolari del medesimo rapporto controverso.**

2. Il ricorso può essere proposto quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso:

a) non sono pendenti, anche su iniziativa dell'intermediario a cui l'investitore ha aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie **ovvero procedimenti arbitrali o giurisdizionali e non risulti la dichiarazione di improcedibilità o l'adozione del provvedimento previsto dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;**

b) è stato preventivamente presentato reclamo all'intermediario al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione, senza che l'intermediario abbia comunicato all'investitore le proprie determinazioni-;

b-bis) l'Arbitro non si è già pronunciato con decisione di merito;

L'integrazione proposta al **comma 1** è volta a prevenire la presentazione di ricorsi "collettivi" nei confronti del medesimo intermediario da parte di soggetti titolari di posizioni giuridiche soggettive autonome, la cui trattazione può presentare profili di criticità anche da un punto di vista procedimentale.

La modifica proposta alla lettera *a)* del **comma 2** è frutto di un'attenta riconsiderazione della conclusione a cui si era pervenuti al momento dell'adozione del vigente Regolamento, tesa a riconoscere al ricorrente la facoltà di adire l'Arbitro pure in pendenza di eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali, tenuto conto dei possibili vantaggi in termini di rapida soluzione della controversia derivanti dal ricorso all'Arbitro stesso. Alla luce dell'esperienza maturata nei primi tre anni di attività dell'ACF, si ritiene che - rispetto ai predetti vantaggi - risulti invece prevalente l'esigenza di evitare sovrapposizioni sia in un'ottica di economia delle attività sia in virtù dell'incertezza a cui si troverebbe esposto l'intermediario circa il comportamento da tenere in caso di contrasto tra decisioni. L'inserimento della nuova previsione è coerente con quanto previsto all'articolo 141-bis, comma 2, lettera *c)* del Codice del Consumo, ai sensi del quale gli organi ADR possono mantenere e introdurre norme procedurali che consentono loro di rifiutare la trattazione di una determinata controversia quando, tra l'altro, essa è in corso di esame da parte di un organo giurisdizionale.

La nuova disposizione della lettera **b-bis)** riconduce esplicitamente a ipotesi di irricevibilità eventuali controversie che verrebbero rigettate nel merito in applicazione analogica del principio del *ne bis in idem*, con i vantaggi in termini di economicità e speditezza connessi alla circostanza che essa può essere

<p>b-ter) non vi sia una pronuncia di merito, anche non passata in giudicato, assunta all'esito di un procedimento giurisdizionale o una pronuncia di merito assunta all'esito di un procedimento arbitrale.</p> <p>3. Il ricorso all'Arbitro deve essere proposto, secondo le modalità indicate all'articolo 11, comma 1, entro un anno dalla data di presentazione del reclamo all'intermediario. ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell'operatività dell'Arbitro, entro un anno da tale data.</p>	<p>dichiarata <i>in limine</i> dal Presidente.</p> <p>L'introduzione della nuova lettera b-ter) si giustifica alla luce delle considerazioni sopra svolte in merito alla lettera <i>a)</i>, rappresentando altresì il coerente completamento di un assetto regolamentare che prevede l'irricevibilità del ricorso nel caso di pendenza di un procedimento arbitrale o giurisdizionale e l'estinzione del procedimento in caso di avvio di un procedimento arbitrale o giurisdizionale successivamente alla presentazione del ricorso. Anche tale previsione risulta coerente con il sopra citato articolo 141-<i>bis</i>, comma 2, lettera <i>c)</i>, del Codice del Consumo.</p> <p>L'inserimento nel comma 3 dell'inciso "<i>secondo le modalità indicate all'articolo 11, comma 1</i>" è funzionale a ottenere la presentazione di ricorsi e documentazione conformi agli <i>standard</i> richiesti da un procedimento di natura documentale improntato a canoni di speditezza (<i>cfr. infra</i>). La disposizione di cui si propone l'eliminazione aveva valenza tipicamente transitoria legata alla fase di avvio dell'operatività dell'ACF.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 11</i> (<i>Avvio e svolgimento del procedimento</i>)</p> <p>1. Il ricorso è predisposto e trasmesso all'Arbitro secondo le modalità da quest'ultimo rese note attraverso il proprio sito web ed è corredato della documentazione attestante la condizione di ricevibilità di cui all'articolo 10, comma 2, lettera <i>b)</i>. con la relativa documentazione, ivi compreso quanto richiesto ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera <i>b)</i>, è trasmesso attraverso il sito web dell'Arbitro e predisposto utilizzando il relativo modulo, secondo le istruzioni operative disponibili sul medesimo sito. Non sono presi in considerazione ricorsi, compresa la documentazione ad essi pertinente, trasmessi attraverso altre forme.</p>	<p>Le ipotesi emendative proposte ai commi 1 e 1-bis non rivestono carattere di novità, riconfermando l'utilizzo della procedura telematica per l'invio del ricorso e rinviando alle istruzioni operative disponibili sul sito <i>web</i> per le modalità di relativa presentazione. La stessa previsione secondo cui il sito <i>web</i> rappresenta l'unico "veicolo" attraverso cui possono essere inviati i ricorsi è già immanente nel vigente Regolamento. In proposito, si rammenta che, in fase di avvio dell'operatività dell'ACF era stato consentito, per un periodo di due anni, ai soli investitori che non si avvalevano di procuratori o associazioni di consumatori, di inviare il ricorso e la relativa documentazione attraverso gli ordinari strumenti di posta (<i>cfr. articolo 2, comma 1, della Delibera Consob n. 19783 del 23 novembre 2016</i>). Tale norma transitoria non è</p>

<p>1-bis. Per le fasi procedurali previste dai commi 2, 4, 5 e 6 le parti utilizzano esclusivamente la modulistica resa disponibile sul sito <i>web</i> dell'Arbitro e la trasmettono attraverso il medesimo sito.</p>	<p>stata ulteriormente prorogata e, pertanto, ha cessato di avere efficacia a partire dal 9 gennaio 2019, con l'effetto che, già allo stato, l'invio del ricorso attraverso sito <i>web</i> non prevede alcuna deroga. L'intervento proposto in tal senso mira pertanto a ribadire un principio già esistente al solo fine di dissipare ogni dubbio al riguardo e disincentivare eventuali pratiche divergenti, pure riscontrate – seppure sporadicamente – anche successivamente al 9 gennaio 2019. Con riferimento alle modalità di presentazione del ricorso, verrà modificato il modulo già esistente al fine di rendere più efficace l'utilizzo dello stesso per la descrizione della controversia, prevedendo un numero massimo di caratteri e diverse sezioni preimpostate da compilare nelle quali inserire gli elementi fondamentali per l'esame del ricorso (natura e tempistica delle operazioni oggetto di contestazione, violazioni contestate, quantificazione del danno). Tale modulo – che rappresenterà l'unico strumento utilizzabile per veicolare i contenuti del ricorso – sarà corredato da specifiche istruzioni operative consultabili su apposita sezione del sito <i>web</i>.</p> <p>Nello specifico, l'introduzione del comma 1-bis, dettata da esigenze di tempestività, ordinato svolgimento ed efficienza delle procedure, mira a ribadire il principio, anch'esso già presente nel vigente Regolamento, secondo cui le fasi del procedimento successive alla presentazione del ricorso, ivi compreso il contraddittorio e lo scambio di documentazione tra le parti, si svolgono esclusivamente tramite il sistema di gestione telematica. Al fine di soddisfare le esigenze sopra indicate, verrà opportunamente modificato il modulo disponibile per l'intermediario per aderire al ricorso, prevedendo un spazio da compilare per presentare le memorie difensive, capace di accogliere un numero massimo di caratteri e con specifiche sezioni preimpostate da valorizzare. Similmente, verranno resi disponibili moduli <i>standard</i> da utilizzare per presentare eventuali memorie nelle ulteriori fasi del ricorso che rappresenteranno, come i</p>
---	---

<p>1-ter. Ai fini dell'efficienza ed economicità del procedimento dinanzi all'Arbitro e fermo restando quanto previsto dal comma 4, le parti evitano la produzione di documentazione sovrabbondante, disordinata o inconferente rispetto ai fatti controversi. La produzione di tale documentazione può costituire elemento di valutazione anche ai fini del riconoscimento e della quantificazione del rimborso delle spese di difesa previsto dall'articolo 15, comma 2.</p> <p>1-quater. Tutti gli atti e i documenti relativi ai procedimenti svolti dall'Arbitro sono redatti e trasmessi nella lingua italiana.</p> <p>2. La segreteria tecnica, entro sette dieci giorni dalla ricezione, valutata la ricevibilità e la ammissibilità del ricorso, lo trasmette all'intermediario. Ove necessario ai fini di tale valutazione, la segreteria tecnica invita il ricorrente a trasmettere eventuali integrazioni o chiarimenti entro un termine non superiore a dieci giorni. In tal caso, il termine di dieci giorni entro il quale la segreteria tecnica, valutata la ricevibilità e la ammissibilità del ricorso, deve trasmetterlo all'intermediario decorre dalla scadenza del termine concesso al ricorrente per la trasmissione di integrazioni o chiarimenti.</p> <p>3. Ove necessario ai fini della valutazione di cui al comma 2, la segreteria tecnica invita il ricorrente, entro un termine non superiore a sette giorni, a eventuali integrazioni o chiarimenti. Decorso inutilmente il termine</p>	<p>precedenti, l'unica modalità attraverso cui sarà possibile veicolare i contenuti degli atti di parte.</p> <p>Con il nuovo comma 1-ter si vieta la produzione di documentazione sovrabbondante, disordinata o inconferente e si prevede che l'eventuale violazione possa essere valutata quale elemento ai fini del riconoscimento e della quantificazione del rimborso delle spese di difesa sostenute dal ricorrente. In tal modo si intende semplificare i flussi documentali al fine di consentire una più efficiente gestione interna dei ricorsi.</p> <p>La nuova previsione del comma 1-quater, in linea con l'articolo 141-<i>quater</i>, lettera <i>h</i>), del d.lgs. n. 206/2005, intende chiarire che la lingua prescelta per lo svolgimento del procedimento dinanzi all'ACF è quella italiana. Di conseguenza le parti sono tenute a redigere e trasmettere tutti gli atti e i documenti nella lingua italiana, provvedendo alla traduzione di quelli originariamente prodotti in una lingua diversa.</p> <p>Le modifiche ai commi 2 e 3 mirano a razionalizzare, senza sostanzialmente innovare, il quadro regolamentare esistente relativo allo svolgimento di attività interne, ovvero a omogeneizzarne i contenuti con altre previsioni regolamentari.</p>
---	---

<p>assegnato, e nei Nei casi in cui ritiene il ricorso manifestamente irricevibile o inammissibile, oppure sia decorso inutilmente il termine concesso al ricorrente per la trasmissione di integrazioni o chiarimenti, la segreteria tecnica trasmette il ricorso al Presidente, con una relazione contenente una sintetica descrizione delle relative ragioni ne informa il Presidente. Il Presidente, Se non dichiara la inammissibilità o irricevibilità del ricorso ai sensi dell'articolo 12, rimette gli atti alla segreteria tecnica per tutti i successivi adempimenti il Presidente dà incarico alla segreteria tecnica di proseguire con l'istruttoria del procedimento.</p> <p>4. L'intermediario, nei entro trenta giorni successivi dalla data in cui ha ricevuto il ricezione del ricorso, trasmette all'Arbitro, anche per il tramite di un'associazione di categoria ovvero di un procuratore e con le modalità previste al comma 1-bis rese note sul sito web dell'Arbitro, le proprie deduzioni, corredate di tutta la documentazione afferente al rapporto controverso. Qualora l'intermediario decida di avvalersi di un'associazione di categoria lo comunica all'Arbitro entro il medesimo termine di trenta giorni. Nei successivi quindici giorni dalla scadenza del predetto termine, l'associazione di categoria provvede a trasmettere le deduzioni e la relativa documentazione all'Arbitro con le modalità previste al comma 1-bis.</p> <p>5. Il ricorrente può presentare deduzioni integrative, in risposta alle deduzioni dell'intermediario, entro quindici giorni dal ricevimento delle medesime dalla scadenza dei termini previsti dal precedente comma.</p> <p>6. L'intermediario, anche tramite l'associazione di categoria, nei quindici giorni successivi alla scadenza dei termini previsti dal precedente comma, può replicare alle deduzioni integrative del ricorrente.</p> <p>7. La segreteria tecnica, espletati gli adempimenti preliminari previsti dai commi 2 e</p>	<p>Le modifiche proposte al comma 4 intendono riportare nel testo del Regolamento, rendendola definitiva, la previsione contenuta nell'articolo 2, comma 2, della delibera Consob n. 19783 del 26 novembre 2016 - prorogata fino al 31 dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 1, della delibera Consob n. 20760 del 20 dicembre 2018 – secondo cui <i>“gli intermediari che si avvalgono di un'associazione di categoria provvedono, nei trenta giorni successivi alla ricezione del ricorso, a trasmettere le proprie deduzioni e la relativa documentazione all'associazione che, entro 15 giorni dalla ricezione, le inoltra all'ACF con le modalità rese note sul sito web”</i>.</p> <p>La riformulazione dei commi 5 e 6 è resa necessaria dall'esigenza di chiarire che ciascun termine decorre dalla scadenza del precedente e non dal deposito della documentazione. Essa corrisponde al consolidato orientamento assunto al riguardo dal collegio nelle proprie decisioni, non costituendo pertanto un'innovazione rispetto alla modalità di calcolo dei termini utilizzata nell'applicazione del vigente Regolamento.</p> <p>L'intervento di semplificazione sul comma 7 si giustifica alla luce dell'implementazione di un</p>
---	--

~~3, cura la formazione del fascicolo, completo degli eventuali atti indicati ai commi 5 e 6, comunica alle parti la data in cui si è completato il fascicolo e redige una relazione per il collegio sui fatti oggetto della controversia. Il fascicolo, contenente il ricorso, le deduzioni e la documentazione prodotta dalle parti nonché le comunicazioni dell'Arbitro, è reso disponibile alle parti medesime attraverso il sito web dell'Arbitro.~~

La segreteria tecnica cura la formazione del fascicolo contenente la documentazione istruttoria, che è reso disponibile alle parti attraverso il sito *web* dell'Arbitro, e ne comunica alle parti la data di completamento.

7-bis. Completato il fascicolo istruttorio, la segreteria tecnica redige una relazione per il collegio sui fatti oggetto della controversia.

8. Il collegio, ove lo ritenga opportuno, può chiedere, attraverso la segreteria tecnica, che le parti forniscano ulteriori elementi informativi e **documenti** entro un termine perentorio non inferiore a sette giorni. **In tal caso il termine di cui all'articolo 14, comma 1, è prorogato di trenta giorni.**

9. In ogni caso il collegio, quando rileva una causa di nullità contrattuale, invita le parti ai sensi del comma 8 a fornire le proprie osservazioni anche al fine di verificare se, nei casi di nullità che può essere fatta valere solo dall'investitore, questi intenda effettivamente valersene.

9-bis. Qualora entrambe le parti lo richiedano, anche al fine di trovare un accordo, i termini previsti dai commi 4, 5 e 6 del presente articolo nonché quello previsto dall'articolo 14, comma 1, sono sospesi per un periodo massimo di novanta giorni. La sospensione può essere richiesta una sola volta nel corso del procedimento.

sistema informatico che, in buona parte, effettua in automatico le comunicazioni alle parti per la realizzazione del contraddittorio. Ciò rende praticabile uno snellimento della disposizione nel senso di conservare la sola previsione per cui, in generale, la segreteria cura la formazione del fascicolo che è reso disponibile alle parti attraverso il sito *web*.

Il **comma 7-bis** deriva dallo spostamento di identica disposizione già contenuta nel comma 7 del medesimo articolo 11 del vigente Regolamento.

Con le modifiche al **comma 8** si prevede un'ipotesi di proroga del termine di conclusione del procedimento funzionale a concedere al collegio ulteriori 30 giorni, utili a valutare gli esiti di approfondimenti resisi necessari, nell'interesse stesso delle parti, al fine di migliorare la qualità delle risultanze istruttorie disponibili.

Il **comma 9-bis** rappresenta la sostanziale riproposizione - in chiave di ipotesi di sospensione dei termini - della fattispecie di proroga dei termini di conclusione del procedimento di cui all'articolo 14, comma 3, del vigente Regolamento (di cui si propone l'eliminazione; *cfr. infra*). Tale previsione tende a favorire la possibilità per le parti di addivenire ad un'intesa prima e a prescindere da una pronuncia nel merito da parte del collegio, senza che ciò esiga il compimento di

	<p>attività istruttoria e/o decisoria che, ove le parti dovessero raggiungere un accordo, si rivelerebbe inutilmente svolta. La sospensione prevista, anche in considerazione dell'ampiezza del periodo massimo applicabile, può essere richiesta una sola volta.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 12</i> <i>(Irricevibilità e inammissibilità del ricorso)</i></p> <p>1. Il ricorso è irricevibile quando non sono osservate le condizioni previste dall'articolo 10.</p> <p>2. Il ricorso è inammissibile quando:</p> <p>a) non contiene la determinazione della cosa oggetto della domanda e la esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;</p> <p>b) la controversia non rientra nell'ambito di operatività dell'Arbitro, come definito dall'articolo 4-;</p> <p>b-bis) l'intermediario non è legittimato passivo nella controversia;</p> <p>b-ter) la qualifica di intermediario ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), non sussiste al momento della presentazione del ricorso.</p>	<p>L'introduzione della lettera b-bis) esplicita una fattispecie di inammissibilità, ancorché ovvia, allo stato non tipizzata. L'espressa riconduzione del difetto di legittimazione passiva tra le ipotesi di inammissibilità implica che essa possa essere dichiarata, anche <i>in limine litis</i>, dal Presidente, con i connessi vantaggi in termini di economicità e speditezza del procedimento nonché nell'ottica di consentire al ricorrente di riproporre il ricorso nei confronti dell'effettivo legittimato passivo senza dover attendere la decisione nel merito da parte del collegio.</p> <p>L'introduzione della lettera b-ter) chiarisce che la qualifica di intermediario deve sussistere al momento della presentazione del ricorso e si ritiene opportuna alla luce della posizione assunta dal collegio in relazione a ricorsi formulati nei confronti di soggetti che, prima della presentazione dei ricorsi stessi, avevano perso la predetta qualifica. Tale integrazione è da leggersi in combinazione con il nuovo comma 3-bis dell'articolo 13 (<i>cfr. infra</i>), volto a specificare che, se tale qualifica viene meno nel corso del procedimento, non si determina l'estinzione dello stesso.</p>

<p>3. Salvo che non vi provveda il Presidente, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, la irricevibilità e la inammissibilità del ricorso sono dichiarate dal collegio.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 13</i> <i>(Interruzione ed estinzione del procedimento)</i></p> <p>1. Il procedimento è interrotto quando, sui medesimi fatti oggetto del ricorso, vengono avviate, anche su iniziativa dell'intermediario a cui l'investitore abbia aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale.</p> <p>2. Se la procedura di risoluzione extragiudiziale non definisce la controversia, il procedimento può essere riassunto dal ricorrente entro dodici mesi dalla dichiarazione di interruzione.</p> <p>3. Il procedimento si estingue quando:</p> <p>a) sui medesimi fatti oggetto del ricorso vengono avviati procedimenti arbitrali ovvero procedimenti giurisdizionali e non risulti la dichiarazione di improcedibilità e o l'adozione del provvedimento previsto dall'articolo 5, comma 1-<i>bis</i>, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;</p> <p>b) il ricorrente rinuncia al ricorso con atto espresso-;</p> <p>b-bis) l'intermediario, prima della decisione sul ricorso, fornisce documentazione attestante il raggiungimento di un accordo ovvero il pieno soddisfacimento della pretesa del ricorrente.</p> <p>3-bis. Il procedimento non si estingue nel caso in cui l'intermediario perda tale qualifica come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera h), nel corso del suo svolgimento.</p>	<p>L'inserimento della lettera b-bis) è giustificato dalla percentuale di richieste di estinzione del procedimento ricevute nei primi anni di attività, che sono considerate positivamente, in quanto dimostrano che la presentazione del ricorso all'ACF può innescare un processo che conduce le parti a pervenire a una soluzione concordata della controversia. La nuova norma mira, in un'ottica di economia procedimentale, a estendere la possibilità di richiedere l'estinzione anche all'intermediario laddove il ricorrente, pur avendo perso interesse ad ottenere la pronuncia del ricorso, non abbia rinunciato al ricorso con atto espresso ai sensi della precedente lettera <i>b</i>).</p> <p>Il comma 3-bis è stato introdotto per chiarire che la perdita della qualifica di intermediario nel corso del procedimento non ne determina l'estinzione (<i>cf.</i> commento all'articolo 12, comma 2, lettera <i>b-ter</i>).</p>

<p>4. L'interruzione e l'estinzione del procedimento sono dichiarate, anche d'ufficio, dal Presidente o dal collegio.</p>	<p>La modifica al comma 4 tende a semplificare le modalità di dichiarazione dell'interruzione e dell'estinzione del procedimento, rendendole dichiarabili anche d'ufficio e anche dal collegio in sede di decisione.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 14 (Termini per la conclusione del procedimento)</i></p> <p>1. Il collegio pronuncia la decisione nel termine di novanta giorni dal completamento del fascicolo ai sensi dell'articolo 11, comma 7.</p> <p>2. Il termine può essere prorogato dal Presidente o dal collegio prima della sua scadenza, previa comunicazione alle parti, per un periodo non superiore a novanta giorni, quando lo richieda la particolare complessità o novità delle questioni trattate. La proroga è comunicata alle parti.</p> <p>3. Il termine è in ogni caso prorogato, prima della sua scadenza e per un periodo non superiore a novanta giorni, quando ne fanno richiesta entrambe le parti, anche al fine di tentare la conciliazione della controversia.</p> <p>4. I commi che precedono si applicano anche agli atti con cui il Presidente dichiara viene dichiarata l'interruzione e l'estinzione del procedimento.</p> <p>5. Il Presidente dichiara la irricevibilità e la inammissibilità del ricorso nel termine di ventuno giorni dalla presentazione del ricorso ovvero dalla scadenza del termine concesso al ricorrente ai sensi dell'articolo 11, comma 3 2.</p>	<p>La modifica al comma 2 è giustificata dal fatto che la particolare complessità o novità delle questioni trattate può emergere in una fase nell'ambito della quale il collegio non è ancora coinvolto. L'attribuzione del potere di proroga in capo al Presidente consente quindi di intercettare tali fattispecie in tempo utile anche al fine di evitare un doppio passaggio in collegio. Il comma è poi stato riformulato al fine di semplificarne il testo.</p> <p>L'eliminazione del comma 3 è giustificata dall'introduzione dell'ipotesi di sospensione di cui all'articolo 11, comma 9-<i>bis</i> (<i>cfr.</i> sopra).</p> <p>La modifica al comma 4 deriva da esigenze di coordinamento con la nuova formulazione dell'articolo 13, comma 4.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 15 (Decisione)</i></p> <p>1. Il collegio definisce il procedimento con pronuncia motivata, adottata applicando le norme giuridiche che disciplinano la materia e tenendo conto degli atti di carattere generale emanati dalla Consob e dall'AESFEM ovvero</p>	<p>La modifica proposta al comma 1 si rende necessaria al fine di ricomprendere nel contesto normativo di riferimento anche atti di carattere generale provenienti da Autorità di vigilanza diverse dalla Consob e dall'AESFEM. A titolo</p>

<p>da altre Autorità di vigilanza nazionali ed europee, delle linee guida delle associazioni di categoria validate dalla Consob, dei codici di condotta delle associazioni di categoria ai quali l'intermediario aderisce.</p> <p>2. Il collegio accoglie la domanda quando, sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle parti, ne ritiene sussistenti i fatti costitutivi, tenuto conto che spetta all'intermediario la prova di avere assolto agli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nei confronti degli investitori. In caso di accoglimento della domanda il collegio può riconoscere al ricorrente una somma forfettaria, a titolo di rimborso delle eventuali spese di difesa, posta a carico dell'intermediario, valutandone, la spettanza e l'ammontare in relazione alla natura, alla complessità, al valore della controversia, alla misura in cui la domanda è stata accolta nonché al comportamento delle parti nel corso del procedimento.</p> <p>3. La decisione di accoglimento, totale o parziale, del ricorso contiene l'indicazione del termine entro il quale l'intermediario deve provvedere alla sua esecuzione. In caso di mancata indicazione del termine l'intermediario si conforma alla decisione entro trenta giorni dalla ricezione della decisione.</p> <p>3-bis. La decisione non può essere oggetto di riesame nel merito da parte del collegio.</p>	<p>esemplificativo, nell'ambito delle controversie riguardanti prodotti finanziari assicurativi o depositi strutturati potrebbero assumere rilievo atti, quali orientamenti o <i>guidelines</i>, emanati rispettivamente dall'IVASS e dall'EIOPA ovvero dalla Banca d'Italia e dall'EBA.</p> <p>La modifica proposta al comma 2 tiene conto del fatto che, pur essendo previsto l'accesso diretto al sistema ACF da parte del ricorrente, in concreto in oltre il 60% dei casi risulta l'assistenza di un procuratore che nella maggior parte dei casi (81%) è rappresentato da un legale. Ciò può trovare spiegazione, tra l'altro, nella rilevanza economica degli interessi coinvolti e nella complessità tecnico-legale che caratterizza molte delle tematiche rappresentate nei ricorsi che a volte possono rendere di fatto necessario, ancorché non obbligatorio, il ricorso all'assistenza di un tecnico. La previsione mira a sterilizzare – ove ragionevole – anche l'esborso che il ricorrente ha dovuto sostenere per ricorrere all'assistenza tecnica, realizzando compiutamente, anche sotto tale profilo, il principio – di cui all'articolo 18 del Regolamento – per cui l'accesso al procedimento dinanzi all'ACF è gratuito per il ricorrente.</p> <p>. .</p> <p>Il comma 3-bis esplicita un principio immanente nell'ambito della disciplina degli ADR al fine di disincentivare inammissibili richieste di riesame, ferma restando la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria ovvero a ogni altro mezzo previsto dall'ordinamento per la tutela dei propri diritti e interessi.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 16 (Esecuzione della decisione)</i></p> <p>1. L'intermediario comunica all'Arbitro gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, entro il termine previsto all'articolo 15, comma 3, attraverso il sito web dell'Arbitro.</p>	<p>L'emendamento al comma 1 ribadisce il principio per cui, anche dopo l'assunzione della decisione, il canale di comunicazione è rappresentato, in via esclusiva, dal sito <i>web</i>.</p>

2. Quando vi è il sospetto, anche a seguito delle informazioni ricevute ai sensi del comma 1, che l'intermediario non abbia eseguito la decisione, la segreteria invita le parti a fornire chiarimenti nel termine di trenta giorni, chiedendo anche notizie sull'eventuale avvio di un procedimento giurisdizionale avente ad oggetto i fatti posti a base del ricorso. La segreteria, sulla base delle informazioni e dei documenti acquisiti, ~~redige una apposita relazione per il collegio.~~ **comunica i casi di mancato adempimento al Presidente che procede al loro accertamento, dandone informazione periodica al collegio. Tale accertamento è rinviato di sessanta giorni quando le parti comunicano l'avvio di negoziazioni volte a raggiungere un accordo sull'esecuzione della decisione.**

3. La mancata esecuzione, anche parziale, della decisione da parte dell'intermediario, ~~ove una volta~~ **accertata dal Collegio Presidente, è resa nota mediante pubblicazione di apposita notizia sul sito web dell'Arbitro per una durata di cinque anni. È, altresì, resa nota mediante notizia riportata in evidenza sulla pagina iniziale del sito web dell'intermediario, ove disponibile, per una durata di un anno e mediante pubblicazione e, a cura e spese dell'intermediario inadempiente,** su due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, ~~e sulla pagina iniziale del sito web dell'intermediario per una durata di sei mesi.~~ **Tale pubblicazione è effettuata a cura e a spese dell'intermediario inadempiente entro 15 giorni dalla comunicazione dell'accertamento dell'inadempimento utilizzando il format disponibile sul sito web dell'Arbitro e attenendosi alle relative istruzioni operative. L'intermediario comunica all'Arbitro l'avvenuta pubblicazione della mancata esecuzione della decisione attraverso il medesimo sito web. La cancellazione della notizia dal sito web dell'Arbitro è disposta, decorso il predetto termine quinquennale su istanza da parte dell'intermediario. Sul sito**

La modifica proposta al **comma 2** mira a snellire la procedura di accertamento della mancata esecuzione, attribuendo al Presidente il relativo potere, stante la natura di mero accertamento. L'introduzione dell'ultimo periodo è dettata dall'esperienza maturata nei primi anni di operatività dell'ACF, nel corso dei quali si sono registrati casi in cui le parti hanno chiesto di soprassedere alla pubblicazione di alcune decisioni nelle more di negoziazioni sull'esecuzione delle stesse. Tale previsione potrebbe altresì incentivare il raggiungimento di un accordo che, benché successivo alla pronuncia della decisione, risulti comunque soddisfacente per le parti.

La modifica al **comma 3** è giustificata da talune criticità emerse nella prassi applicativa relative alla difformità con cui gli intermediari provvedono agli obblighi di pubblicazione e al monitoraggio dell'avvenuta pubblicazione. Sono state disciplinate, inoltre, le modalità di cancellazione dopo il quinquennio.

<p><i>web</i> dell'Arbitro viene pubblicata anche la notizia dell'eventuale inadempimento dell'intermediario agli obblighi di cui al presente comma. A margine della pubblicazione viene altresì indicato, sulla base delle informazioni comunicate ai sensi del comma 2, l'eventuale avvio di un procedimento giurisdizionale.</p> <p>3-bis. In caso di eventuale adempimento tardivo l'intermediario ne dà notizia all'Arbitro. L'adempimento integrale della decisione, ancorché tardivo, ovvero il raggiungimento di un accordo documentato tra le parti e comunicato all'Arbitro, sono accertati dal Presidente e comportano la rimozione della notizia del mancato adempimento dal sito <i>web</i> dell'Arbitro.</p> <p>4. L'intermediario può in ogni momento chiedere alla segreteria tecnica che l'Arbitro pubblichi sul proprio sito <i>web</i> informazioni circa l'avvio di un procedimento giurisdizionale avente ad oggetto i fatti posti a base del ricorso o sul suo esito. Il Presidente dispone in ogni caso la cancellazione della notizia del mancato adempimento qualora il procedimento giurisdizionale decida la controversia in senso diverso dall'Arbitro e favorevole all'intermediario. In questo caso l'Arbitro provvede a pubblicare sul sito <i>web</i> l'estratto di tale decisione.</p>	<p>Si propone di introdurre la disciplina dell'adempimento tardivo, come delineata dal comma 3-bis, nella prospettiva di incentivare l'intermediario a eseguire, seppur in un momento successivo alla scadenza del termine, la decisione assunta dall'Arbitro. Per ottenere la rimozione della notizia del mancato adempimento dal sito <i>web</i> dell'Arbitro, l'adempimento deve essere integrale o comunque soddisfacente. Si versa in tale ultima ipotesi quando l'adempimento, seppure parziale, è il frutto di un documentato accordo transattivo tra le parti all'esito del quale il ricorrente dichiara di non avere null'altro a pretendere dall'intermediario.</p> <p>La modifica proposta al comma 4 mira a fornire un'informazione completa sull'esito finale del procedimento giurisdizionale che si sia concluso in senso favorevole all'intermediario risultato soccombente dinanzi all'ACF.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 17</i> <i>(Correzione della decisione)</i></p> <p>1. Ciascuna parte, entro trenta giorni dalla ricezione della decisione, può chiederne la correzione esclusivamente per errori materiali. Dell'avvenuta presentazione istanza di correzione viene data comunicazione all'altra parte dalla segreteria tecnica.</p>	<p>Si propongono modifiche al comma 1 per meglio chiarire il presupposto che può consentire la correzione materiale della decisione. L'intervento chiarificatore si rende necessario alla luce dell'esperienza maturata nei primi tre anni di operatività dell'ACF nel corso dei quali si è registrata la presentazione</p>

<p>2. La presentazione dell'istanza interrompe il termine per l'adempimento da parte dell'intermediario.</p> <p>3. L'istanza è in via preliminare valutata dal Presidente o, su delega di questo, dal membro del collegio che ha svolto la funzione di relatore con riguardo alla controversia oggetto dell'istanza. Se dall'esame preliminare emerge la manifesta insussistenza dei motivi di correzione, l'istanza è dichiarata inammissibile dal Presidente e la relativa decisione è comunicata alle parti entro venti giorni dalla ricezione dell'istanza. Dalla ricezione della decisione decorre il nuovo termine per l'adempimento dell'intermediario.</p> <p>4. Fuori del caso previsto dal comma 3, il collegio decide con provvedimento comunicato alle parti entro quarantacinque giorni dalla ricezione dell'istanza di correzione. Si applica il comma 3, ultimo periodo.</p>	<p>di istanze di correzione che, per la maggior parte, non riguardavano errori materiali, ma si sostanziavano in una richiesta di riesame della controversia.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 18 (Spese del procedimento)</i></p> <p>1. L'accesso al procedimento è gratuito per il ricorrente. Le spese per l'avvio del procedimento sono poste a carico del fondo di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e successive modificazioni, nei limiti di capienza del medesimo 32-ter.1 del TUF. Nel caso di temporanea incapienza del predetto fondo, la Consob provvede alla copertura delle spese di cui al comma 1 avvio del procedimento con le risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.</p> <p>2. Le spese indicate al comma 1 ammontano a: a) euro cinquanta cento per le controversie in cui l'importo richiesto non superi euro cinquantamila;</p>	<p>La modifica al comma 1 è dettata da necessità di coordinamento normativo, considerato che il decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 è stato abrogato dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, con l'effetto che il riferimento all'articolo 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 deve intendersi effettuato, a decorrere dal 3 gennaio 2018, all'articolo 32-ter.1 del TUF (<i>cfr.</i> articolo 10, comma 12, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129).</p> <p>Con le modifiche al comma 2 vengono raddoppiati gli importi delle spese di avvio dei procedimenti poste a carico del fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del TUF. Gli importi</p>

<p>b) euro cento duecento per le controversie in cui l'importo richiesto sia superiore a euro cinquantamila e fino a euro centomila;</p> <p>c) euro duecento quattrocento per le controversie in cui l'importo richiesto sia superiore a euro centomila.</p> <p>3. Per ciascun ricorso presentato, che sia stato accolto in tutto o in parte Ove il collegio accolga in tutto o in parte il ricorso, l'intermediario è tenuto a versare la somma di:</p> <p>a) euro quattrocento per le controversie in cui non sia riconosciuto alcun importo ovvero l'importo riconosciuto al ricorrente non superi euro cinquantamila;</p> <p>b) euro cinquecento per le controversie in cui l'importo riconosciuto al ricorrente sia superiore a euro cinquantamila e fino a euro centomila;</p> <p>c) euro seicento per le controversie in cui l'importo riconosciuto al ricorrente sia superiore a euro centomila.</p> <p>3-bis. L'intermediario non è tenuto al versamento della predetta somma qualora abbia formulato, prima della presentazione del ricorso, una proposta conciliativa al ricorrente, da questi rifiutata, per un importo pari o superiore a quello riconosciuto dall'Arbitro nella decisione. Il versamento è ridotto della metà qualora una proposta conciliativa connotata dalle predette caratteristiche è stata formulata dall'intermediario al ricorrente dopo la presentazione del ricorso ed è stata da quest'ultimo rifiutata.</p>	<p>indicati nel vigente comma 2, la cui quantificazione è stata frutto di una stima effettuata in un momento in cui non si disponeva di dati storici, si sono rivelati, alla luce dell'analisi dei costi effettivamente sostenuti dalla Consob nei primi tre anni di attività dell'Arbitro, significativamente sotto stimati, tanto che essi risultano contribuire in maniera molto parziale alla copertura dei costi. L'aumento proposto, che comunque non andrebbe a gravare sui ricorrenti, consente altresì di non aumentare le somme dovute dall'intermediario in caso di soccombenza ai sensi del successivo comma 3.</p> <p>La modifica al comma 3 non innova la disciplina già in vigore e ha il solo obiettivo di rendere ancora più chiara la previsione normativa nel senso che il contributo di soccombenza è dovuto per ciascun ricorso anche in caso di riunione di più procedimenti. L'intervento chiarificatore si rende necessario alla luce dell'esperienza maturata dall'ACF nel corso della quale è stato posto il dubbio se, in caso di unica decisione avente ad oggetto più ricorsi riuniti, l'intermediario dovesse corrispondere un unico contributo ovvero più contributi quanti erano i ricorsi, accolti in tutto o in parte, riuniti nell'unica decisione.</p> <p>Si prevedere al comma 3-bis un'ipotesi di esenzione o di riduzione del pagamento del contributo di soccombenza nei casi di documentata volontà da parte dell'intermediario di evitare l'insorgenza della controversia dinanzi all'ACF ovvero di definirla prima della decisione attraverso la formulazione di serie proposte conciliative che, ove accettate dal ricorrente, avrebbero a quest'ultimo assicurato un ristoro pari o superiore a quello riconosciuto nella decisione. Trattassi di ipotesi in cui la soccombenza dell'intermediario appare meramente formale e collegata piuttosto alla scelta del ricorrente di non addivenire a una soluzione bonaria della controversia.</p>
--	---

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19
(Disposizioni finali)

1. ~~Tutti i~~ **I** termini previsti **dagli articoli 11, 14, 15, 16 e 17 del** ~~dal~~ presente regolamento sono sospesi dal 1° al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio di ciascun anno.

2. L'Arbitro, entro il 31 marzo di ciascun anno, pubblica una relazione annuale concernente la propria attività nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 141-*quater*, comma 2, del codice del consumo.

3. Con ~~succe~~**ssive proprie** delibere la Consob detta disposizioni organizzative e di funzionamento dell'Arbitro.

La modifica proposta al **comma 1** si sostanzia nella mera indicazione specifica dei termini interessati dalla sospensione.

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI ESITI DELLA CONSULTAZIONE, DELLE CONSEGUENZE SULLA
REGOLAMENTAZIONE, SULL'ATTIVITÀ DELLE IMPRESE E DEGLI OPERATORI E SUGLI INTERESSI
DEGLI INVESTITORI E DEI RISPARMIATORI**

27 maggio 2021

1. MOTIVAZIONE E OBIETTIVI DEL PROVVEDIMENTO

Con la delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 la Consob ha istituito l'Arbitro per le Controversie Finanziarie ("ACF") e ha adottato il regolamento che disciplina il funzionamento e il procedimento dell'Arbitro ("**Regolamento ACF** o **Regolamento**").

Il Regolamento ACF, al pari degli altri regolamenti adottati dalla Consob, è sottoposto a "*revisione periodica, almeno ogni tre anni a partire dalla data di adozione*", valutandone l'idoneità a conseguire le finalità perseguite, in relazione all'onerosità complessiva del quadro regolatorio¹.

Alla luce delle esigenze operative emerse nei primi anni di attività dell'Arbitro e dei dati relativi ai procedimenti trattati e conclusi, si è posta l'esigenza di procedere a tale attività di revisione periodica, formulando talune proposte di modifica del Regolamento nella prospettiva di semplificare il procedimento dinanzi all'Arbitro e di migliorarne il funzionamento.

In data 19 dicembre 2019 la Consob ha pubblicato il documento di consultazione sulle proposte di modifica al Regolamento ACF.

2. ESITI DELLA CONSULTAZIONE E ANALISI DI IMPATTO DELL'INTERVENTO

2.1. STAKEHOLDER MAPPING

La consultazione pubblica si è conclusa in data 3 febbraio 2020. In risposta al documento di consultazione sono pervenuti 8 contributi².

Soggetto	Categoria	Settore
ABI	Associazione	Banche
Anasf	Associazione	Consulenza finanziaria
Assogestioni	Associazione	Gestori del risparmio
Assoimmobiliare	Associazione	Industria immobiliare
Assoreti	Associazione	Consulenza finanziaria
Conciliatore Bancario Finanziario	Associazione	ADR
Baker&McKenzie (B&M)	Studio professionale associato	Consulenza

¹ In tal senso depono l'articolo 8 (rubricato "Revisione periodica") del Regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale, adottato dalla Consob con la delibera n. 19654 del 5 luglio 2016.

² Un partecipante alla consultazione ha espressamente chiesto di non divulgare il proprio contributo.

Inoltre, in data 18 marzo 2020, è stato approvato il parere dello *Stakeholder Group* della Consob (Comitato degli Operatori di Mercato e degli Investitori - COMI)³.

I contributi pervenuti e il parere del COMI sono pubblicati sul sito *internet* della Consob.

2.2. ESITI DELLA CONSULTAZIONE

In via generale, il COMI e gli altri rispondenti hanno accolto con favore gli interventi regolamentari proposti in sede di consultazione, funzionali a rendere più celere ed efficiente lo svolgimento del procedimento dinanzi all'ACF, assicurando così una migliore tutela delle posizioni e degli interessi dei soggetti coinvolti.

In questa prospettiva, i rispondenti hanno manifestato un particolare apprezzamento per l'introduzione di istituti volti a facilitare il raggiungimento di un accordo tra le parti per la definizione anticipata della controversia, nonché per quegli interventi regolamentari che determinano semplificazioni di carattere procedimentale.

Con riferimento alla competenza per valore dell'Arbitro, alcuni rispondenti alla consultazione hanno proposto di valutare una riduzione dell'importo attualmente previsto (e confermato nel testo posto in consultazione) di 500.000,00 euro.

A tale proposito si richiamano anzitutto le motivazioni espresse in occasione della consultazione del 2016⁴ e, quindi, quanto poi evidenziato nel documento "*Esiti della consultazione*", pubblicato in data 4 maggio 2016. In particolare, in tale ambito era stato indicato che l'adeguatezza del predetto limite sarebbe stata valutata, ai fini di un'eventuale modifica regolamentare, tenendo conto dell'effettiva entità delle controversie sottoposte alla cognizione dell'Arbitro e della loro prossimità o meno al limite introdotto. In relazione a tale profilo, si segnala che:

- a) nel primo triennio di operatività dell'Arbitro (2017-2019), i ricorsi di valore superiore a 100.000 euro hanno rappresentato oltre il 16% del totale;
- b) nel 2019, i ricorsi con *petitum* ricompreso tra 100.000,00 euro e la soglia massima di competenza sono stati particolarmente numerosi (n. 261 su un totale di 1407 ricorsi dichiarati ammissibili), pari al 18,5%.

La significativa percentuale di ricorsi presentati all'Arbitro per un valore superiore a 100.000,00 euro giustifica la conferma dell'attuale competenza per valore, prevista in 500.000,00 euro, al fine di evitare il pregiudizio che una sua eventuale riduzione potrebbe arrecare alle istanze di tutela avanzate dagli investitori.

Sotto un diverso profilo, la scelta di introdurre al nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 4 del Regolamento ACF un limite temporale alla competenza dell'Arbitro (in linea con quanto previsto per l'Arbitro Bancario e Finanziario, "ABF") ha riscosso un generale apprezzamento da parte dei partecipanti alla consultazione, anche se taluni hanno suggerito di valutare una riduzione di tale termine da dieci a cinque anni, nonché di tener conto, al fine della decorrenza dello stesso, di eventuali atti interruttivi.

Il termine decennale appare innanzitutto congruo onde contemperare la necessità di focalizzare l'attività dell'Arbitro su operazioni o comportamenti meno risalenti con l'esigenza di tutela degli

³ Per un'analisi completa delle osservazioni formulate dal COMI, si veda il parere pubblicato al seguente indirizzo <http://www.consob.it/web/area-pubblica/pareri-comi>.

⁴ Cfr. il "*Documento di consultazione*" pubblicato in data 8 gennaio 2016 sul sito della Consob.

investitori. D'altro canto, esso è idoneo a soddisfare l'esigenza di non escludere dalla competenza dell'ACF controversie in linea di massima ancora conoscibili dal giudice ordinario (in quanto il termine è allineato a quello ordinario di prescrizione) e comunque soggette alla condizione di procedibilità del preventivo tentativo di conciliazione. In ultimo si evidenzia che il discostamento, pure rilevato dai rispondenti, rispetto al limite temporale di cinque anni introdotto da Banca d'Italia per l'ABF – che, peraltro, nella nuova versione delle relative disposizioni è stato innalzato a sei – si giustifica alla luce del fatto che la percezione dei danni derivanti da investimenti di natura finanziaria può risultare maggiormente differita nel tempo rispetto ai danni connessi allo svolgimento dell'attività bancaria.

Al fine di garantire massima certezza nell'applicazione del predetto limite temporale, evitandone un'eccessiva dilatazione, e in linea con le disposizioni disciplinanti l'ABF, non si è ritenuto di accogliere i suggerimenti volti a introdurre cause interruttrive della decorrenza del termine stesso.

Si può invece venire incontro alla segnalata esigenza di chiarire quale sia l'atto da cui computare, a ritroso, il predetto termine decennale. In linea con le disposizioni disciplinanti l'ABF, tale atto viene individuato nel "ricorso" (in luogo del "reclamo" all'intermediario, che deve precedere il ricorso all'Arbitro).

Si è inoltre proceduto a disciplinare in modo più puntuale la conclusione del procedimento stabilendo, in linea con le disposizioni ABF e in un'ottica di maggiore certezza e trasparenza, che entro novanta giorni dal completamento del fascicolo l'esito della decisione debba essere comunicato alle parti anche attraverso l'invio del dispositivo e prevedendo che, in tal caso, la decisione corredata della relativa motivazione venga trasmessa alle parti entro i successivi trenta giorni.

Infine si è ritenuto di non introdurre, all'articolo 15, comma 2, del Regolamento, l'istituto del rimborso delle spese di difesa, fermo restando che, pur in assenza di un'espressa disposizione regolamentare, tali spese, potendo rappresentare – ove ne ricorrano i presupposti – una componente del danno subito dal ricorrente, possono essere liquidate a suo favore qualora ne abbia fornito prova.

Si rinvia alla tabella allegata per una disamina completa delle osservazioni pervenute in risposta alla consultazione e delle relative valutazioni formulate.

Inoltre, nell'articolato allegato alla presente relazione illustrativa è riportato il confronto tra il testo del Regolamento ACF posto in consultazione e quello definitivamente adottato, accompagnato da una descrizione delle modifiche apportate (*cf.* allegata **Tabella 1**).

Per i temi che non sono oggetto di specifica trattazione nella presente relazione, con particolare riguardo all'analisi preliminare di impatto posta alla base delle scelte di regolazione, si rinvia al documento di consultazione pubblicato il 19 dicembre 2019 e disponibile sul sito *internet* della Consob.

3. ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Gli articoli 2 e 3 della delibera di adozione delle modifiche al Regolamento disciplinano, rispettivamente, il regime transitorio relativo alle nuove disposizioni e la loro entrata in vigore, prevedendo:

- i. che le modifiche apportate al Regolamento ACF entrano in vigore dal 1° ottobre 2021;
- ii. che le stesse trovano applicazione esclusivamente con riguardo ai procedimenti avviati con ricorso proposto successivamente alla data di entrata in vigore della delibera, continuandosi ad applicare, per quelli in corso, la disciplina previgente;
- iii. un'eccezione a quanto previsto dal punto ii) per le modifiche relative alla disciplina sull'"Esecuzione della decisione" di cui all'articolo 16, che trovano applicazione alle decisioni assunte a partire dalla data di entrata in vigore della delibera, ancorché relative a procedimenti avviati con ricorso proposto prima di tale data;
- iv. un regime transitorio volto a chiarire l'applicabilità delle nuove previsioni relative alle situazioni impeditive, ai requisiti di onorabilità e di professionalità dei componenti del collegio nei confronti dei componenti in carica al momento di entrata in vigore delle modifiche regolamentari, nonché nei confronti di quelli che assumeranno la carica successivamente a tale data;
- v. che il periodo di cui all'articolo 2, comma 2, della delibera Consob n. 19783 del 23 novembre 2016, già prorogato fino al 1° luglio 2021 dall'articolo 1, comma 1, della delibera Consob n. 21666 del 22 dicembre 2020, è ulteriormente prorogato fino al 30 settembre 2021.

4. INDICATORI CHE SARANNO UTILIZZATI AI FINI DELLA SUCCESSIVA REVISIONE DELL'ATTO

Ai fini della successiva attività di revisione periodica del Regolamento ACF, la disciplina risultante dalle modifiche in oggetto sarà analizzata facendo ricorso, in particolare, ai seguenti parametri:

- a) *numero ricorsi / cause giudiziarie* (ove possibile isolando il dato relativo ai procedimenti giurisdizionali in cui il parametro normativo oggetto della controversia riguarda la prestazione di servizi di investimento);
- b) *numero pronunce favorevoli a investitori / numero decisioni eseguite* (grado di ottemperanza);
- c) *percentuale delle controversie esaminate cui non segue ricorso alla magistratura*;
- d) *tempi medi di definizione dei ricorsi*;
percentuale dei procedimenti nei quali le parti hanno fatto ricorso agli istituti deflattivi di nuova introduzione.

TABELLA 1

Regolamento di attuazione dell'articolo 2, ~~commi 5-bis e 5-ter~~, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, **32-ter, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58**, concernente l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p><i>Articolo 1</i> <i>(Fonti normative)</i></p> <p>1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e successive modificazioni 32-ter, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p>		<p>CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p><i>Articolo 1</i> <i>(Fonti normative)</i></p> <p>1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 32-ter, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p>
<p><i>Articolo 2</i> <i>(Definizioni)</i></p> <p>1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:</p> <p>a) "testo unico della finanza" (o anche "TUF"), il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;</p>		<p><i>Articolo 2</i> <i>(Definizioni)</i></p> <p>1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:</p> <p>a) "testo unico della finanza" (o anche "TUF"), il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>b) “codice del consumo”, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni;</p> <p>c) “Regolamento (UE) n. 524/2013”, il Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 relativo alla risoluzione delle controversie <i>online</i> dei consumatori e che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull’ODR dei consumatori);</p> <p>c-bis) “Regolamento (UE) n. 1286/2014”, il Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati;</p> <p>d) “Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)” o “Arbitro”, il sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie disciplinato dal presente regolamento composto dall’organo decidente e dalla segreteria tecnica;</p> <p>e) “organo decidente” o “collegio”, l’organo che decide in merito alle controversie sottoposte all’Arbitro;</p>		<p>b) “codice del consumo”, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni;</p> <p>c) “Regolamento (UE) n. 524/2013”, il Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 relativo alla risoluzione delle controversie <i>online</i> dei consumatori e che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull’ODR dei consumatori);</p> <p>c-bis) “Regolamento (UE) n. 1286/2014”, il Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati;</p> <p>d) “Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)” o “Arbitro”, il sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie disciplinato dal presente regolamento composto dall’organo decidente e dalla segreteria tecnica;</p> <p>e) “organo decidente” o “collegio”, l’organo che decide in merito alle controversie sottoposte all’Arbitro;</p> <p>f) “segreteria tecnica” o “segreteria”, l’unità</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>f) “segreteria tecnica” o “segreteria”, l’unità organizzativa della Consob che svolge l’attività di supporto dell’Arbitro;</p> <p>g) “investitori”, gli investitori, diversi dalle controparti qualificate di cui all’articolo 6, comma 2- <i>quater</i>, lettera <i>d</i>), e dai clienti professionali di cui ai successivi commi 2- <i>quinquies</i> e 2- <i>sexies</i>, del TUF;</p> <p>h) “intermediari”:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i soggetti abilitati di cui all’articolo 1, comma 1, lettera <i>r</i>), del TUF, anche con riguardo all’attività svolta per loro conto da parte di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede di cui all’articolo 31 del TUF; - la società Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta – autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, anche con riguardo all’attività svolta per suo conto da parte di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede; - i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria di cui, rispettivamente, agli articoli 18-<i>bis</i> e 18-<i>ter</i> del TUF; - i gestori di portali per la raccolta di capitali 		<p>organizzativa della Consob che svolge l’attività di supporto dell’Arbitro;</p> <p>g) “investitori”, gli investitori, diversi dalle controparti qualificate di cui all’articolo 6, comma 2- <i>quater</i>, lettera <i>d</i>), e dai clienti professionali di cui ai successivi commi 2- <i>quinquies</i> e 2- <i>sexies</i>, del TUF;</p> <p>h) “intermediari”:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i soggetti abilitati di cui all’articolo 1, comma 1, lettera <i>r</i>), del TUF, anche con riguardo all’attività svolta per loro conto da parte di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede di cui all’articolo 31 del TUF; - la società Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta – autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, anche con riguardo all’attività svolta per suo conto da parte di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede; - i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria di cui, rispettivamente, agli articoli 18-<i>bis</i> e 18-<i>ter</i> del TUF; - i gestori di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali di cui all’articolo 50-<i>quinquies</i> del TUF;

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>per start-up innovative e PMI innovative le piccole e medie imprese e per le imprese sociali di cui all'articolo 50-quinquies del TUF; -- le imprese di assicurazione limitatamente all'offerta in sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis), del TUF dalle stesse emessi; i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis), del TUF, limitatamente alla distribuzione di prodotti d'investimento assicurativi; i) “controversia transfrontaliera”, una controversia nell’ambito della quale l’investitore risiede in uno Stato membro dell’Unione europea diverso da quello in cui è stabilito l’intermediario; l) “discipline economiche e giuridiche”, le materie indicate nell’Allegato "A" al decreto 4 ottobre 2000 del Ministero dell’università, istruzione e ricerca (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2000 n. 249 - supplemento ordinario n. 175), e successive modifiche, contraddistinte dal codice del settore scientifico disciplinare recante prefisso "IUS" o "SECSP".</p>		<p>- i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera <i>w-bis</i>), del TUF, limitatamente alla distribuzione di prodotti d'investimento assicurativi; i) “controversia transfrontaliera”, una controversia nell’ambito della quale l’investitore risiede in uno Stato membro dell’Unione europea diverso da quello in cui è stabilito l’intermediario; l) “discipline economiche e giuridiche”, le materie indicate nell’Allegato "A" al decreto 4 ottobre 2000 del Ministero dell’università, istruzione e ricerca (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2000 n. 249 - supplemento ordinario n. 175), e successive modifiche, contraddistinte dal codice del settore scientifico disciplinare recante prefisso "IUS" o "SECSP".</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 3 (Adesione degli intermediari all'Arbitro)</i></p> <p>1. Gli intermediari, prima di iniziare l'attività, aderiscono all'Arbitro, anche attraverso le associazioni di categoria a cui partecipano. Ove non partecipino ad alcuna associazione di categoria, gli intermediari indicano nella comunicazione di adesione l'associazione di categoria a cui fanno riferimento per la designazione dei membri del collegio ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera a).</p> <p>L'adesione è comunicata per iscritto alla Consob entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento dalle associazioni di categoria degli intermediari, limitatamente ai soggetti ad esse partecipanti.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Osservazioni al comma 1</u></p> <p>Lo Studio B&M propone alcune modifiche al fine di chiarire meglio le modalità di adesione, in via diretta o per il tramite di un'associazione di categoria, all'Arbitro. Al riguardo, suggerisce la seguente riformulazione del comma <i>"1. Gli intermediari, prima di iniziare l'attività, aderiscono all'Arbitro. L'adesione è comunicata per iscritto alla Consob secondo le seguenti modalità: a) le associazioni degli intermediari attestano alla Consob l'adesione all'Arbitro degli intermediari ad essi aderenti; oppure; b) gli intermediari non aderenti ad alcuna associazione comunicano alla Consob la loro adesione all'Arbitro, mediante compilazione ed invio di apposita comunicazione redatta conformemente alla modulistica pubblicata sul sito web, indicando anche attraverso le associazioni a cui partecipano, comunicano senza indugio alla</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 3 (Adesione degli intermediari all'Arbitro)</i></p> <p>1. Gli intermediari, prima di iniziare l'attività, aderiscono all'Arbitro, anche attraverso le associazioni di categoria a cui partecipano, tramite comunicazione redatta utilizzando la modulistica resa disponibile sul sito web dell'Arbitro. Ove non partecipino ad alcuna associazione di categoria, gli intermediari indicano nella comunicazione di adesione l'associazione di categoria a cui fanno riferimento per la designazione dei membri del collegio ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera a).</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
	<p>Consob ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni fornite al momento dell'adesione altresì-l'associazione di categoria a cui fanno riferimento per la designazione dei membri del collegio ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera a)" ..;</p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>L'obbligo di comunicazione dell'adesione, quale mezzo per effettuare l'adesione stessa, non può che incombere esclusivamente sull'intermediario, quale soggetto tenuto all'obbligo di adesione, il quale può scegliere se effettuarla direttamente ovvero attraverso l'associazione di categoria a cui eventualmente aderisce. La formulazione del comma 1 proposta dallo Studio B&M non appare coerente con l'impostazione sopra descritta in quanto espone all'equivoco che l'"adesione" e la "comunicazione di adesione" possano essere considerati adempimenti distinti e sembra altresì porre direttamente in capo alle associazioni di categoria l'onere di comunicare l'adesione degli intermediari aderenti. Appare invece utile il suggerimento di inserire nel comma 1 un riferimento all'utilizzo della modulistica resa</p>	

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>2. Gli intermediari che non partecipano alle associazioni di cui al comma 1 comunicano l'adesione direttamente all'Arbitro nello stesso termine di cui al medesimo comma 1, indicando l'associazione di categoria a cui fanno riferimento per la designazione dei membri del collegio ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera a). Gli intermediari, anche attraverso le associazioni a cui partecipano, comunicano senza indugio alla Consob ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni fornite al momento dell'adesione.</p>	<p>disponibile sul sito <i>web</i> dell'Arbitro.</p> <p><u>Osservazioni al comma 2</u></p> <p>Assoreti evidenzia l'opportunità di:</p> <p>a) chiarire se l'Associazione possa inviare le variazioni al medesimo indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato per la comunicazione dell'adesione iniziale (ossia, tramite l'indirizzo <i>consob@pec.consob.it</i>), o se sia stato nel frattempo stabilito un altro canale dedicato alle comunicazioni in oggetto;</p> <p>b) precisare quali informazioni debbano essere comunicate in occasione di ogni variazione, anche ulteriori rispetto a quelle comunicate a suo tempo dalle associazioni.</p> <p>Assogestioni chiede di:</p> <p>a) confermare che il dovere di aggiornamento e di comunicazione di ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni fornite al momento dell'adesione sia stato concepito quale specifico onere a carico dell'intermediario, il quale resta coinvolto in prima battuta anche quando decide di avvalersi di una associazione di categoria</p>	<p>2. Gli intermediari, anche attraverso le associazioni a cui partecipano, comunicano senza indugio alla Consob ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni fornite al momento dell'adesione contenute nella modulistica relativa alla comunicazione di adesione prevista al comma 1.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
	<p>(dunque, spetterebbe all’intermediario comunicare all’associazione ogni variazione intervenuta, gravando in capo a questa un mero onere di trasmissione alla Consob);</p> <p>b) specificare quali siano le informazioni da comunicare rispetto a quanto originariamente trasmesso dalle associazioni di categoria sulla base di un apposito modulo predisposto dall’ACF (nel quale veniva chiesto di indicare la denominazione sociale, il codice fiscale e la PEC dell’intermediario aderente)</p> <p>Lo Studio B&M suggerisce la seguente modifica: “2. Gli intermediari, <i>direttamente o, nel caso in cui anche attraverso le associazioni a cui partecipano partecipino ad un’associazione di categoria, tramite tale associazione, comunicano senza indugio alla Consob ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni fornite al momento dell’adesione.</i>”</p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>La richiesta di Assoreti di indicare il canale di trasmissione degli aggiornamenti non implica un</p>	

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>3.— Gli intermediari di nuova costituzione e</p>	<p>intervento regolamentare, potendo tale chiarimento essere più opportunamente fornito nelle istruzioni operative che saranno rese disponibili sul sito <i>web</i> dell'Arbitro.</p> <p>Con riferimento alla richiesta di Assoreti e di Assogestioni di specificare le informazioni da comunicare in caso di variazione, appare opportuno modificare il testo proposto al fine di chiarire che le variazioni rilevanti sono quelle relative alle informazioni contenute nella modulistica resa disponibile sul sito <i>web</i> dell'Arbitro ai fini della comunicazione di adesione.</p> <p>Il testo proposto in consultazione appare chiaro nel porre in capo all'intermediario l'onere di comunicare le variazioni direttamente oppure servendosi dell'associazione di categoria a cui aderisce come avviene in sede di comunicazione di adesione (<i>cf.</i> valutazioni relative al comma 1). Non si ritiene dunque necessario intervenire su di esso per recepire le richieste di chiarimento formulate in tal senso da Assogestioni e dallo Studio B&M.</p>	<p>3. ...<i>omissis</i>...</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>quelli che, successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, intendono svolgere in Italia la propria attività, comunicano l'adesione all'Arbitro, anche attraverso le associazioni di categoria, prima di iniziare l'attività.</p> <p>4. Gli intermediari:</p> <p>a) forniscono agli investitori, anche attraverso la documentazione contrattuale e il proprio sito <i>web</i>, informazioni circa le funzioni dell'Arbitro, precisando che il diritto di ricorrere all'Arbitro medesimo non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti;</p> <p>b) assicurano che i reclami ricevuti vengano valutati anche alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni assunte dall'Arbitro e che, in caso di mancato accoglimento, anche parziale, di tali reclami, all'investitore vengano fornite adeguate informazioni circa i modi e i tempi per la presentazione del ricorso all'Arbitro;</p> <p>c) rendono disponibile sulla pagina iniziale del</p>		<p>4. Gli intermediari:</p> <p><i>a) forniscono agli investitori, anche attraverso la documentazione contrattuale e il proprio sito web, informazioni circa le funzioni dell'Arbitro, precisando che il diritto di ricorrere all'Arbitro medesimo non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti;</i></p> <p><i>b) assicurano che i reclami ricevuti vengano valutati anche alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni assunte dall'Arbitro e che, in caso di mancato accoglimento, anche parziale, di tali reclami, all'investitore vengano fornite adeguate informazioni circa i modi e i tempi per la presentazione del ricorso all'Arbitro;</i></p> <p><i>c) rendono disponibile sulla pagina iniziale del</i></p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
proprio sito <i>web</i> il collegamento ipertestuale al sito <i>web</i> dell'Arbitro.		<i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 4</i> <i>(Ambito di operatività dell'Arbitro)</i></p> <p>1. L'Arbitro conosce delle controversie fra investitori e intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, nonché degli obblighi previsti dagli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 1286/2014 e dalle relative disposizioni attuative, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Osservazioni alla rubrica e al comma 1</u></p> <p>Lo Studio B&M propone di modificare la rubrica dell'articolo in "<i>Competenza dell'Arbitro</i>", nonché di riformulare il comma 1 nei seguenti termini: "<i>(...) previsti nei rapporti contrattuali con gli nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, nonché degli specifici obblighi previsti dagli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 1286/2014 e dalle relative disposizioni attuative, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie relative ad obbligazioni contrattuali oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013.</i>".</p> <p>Il COMI ritiene che non sia chiara la ragione per cui, al comma 1, si prevede espressamente che la competenza dell'ACF riguarda anche la violazione degli obblighi degli intermediari, previsti dagli articoli 13 e 14 del Regolamento PRIIPS di consegnare all'investitore il documento contenente le informazioni chiave (KID). Secondo il Comitato si tratta infatti di</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 4</i> <i>(Ambito di operatività dell'Arbitro)</i></p> <p>1. L'Arbitro conosce delle controversie fra investitori e intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, nonché degli obblighi previsti dagli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 1286/2014 e dalle relative disposizioni attuative, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
	<p>obblighi di informazione la cui violazione dovrebbe già rientrare nella competenza dell'ACF ai sensi dell'attuale comma 1, articolo 4 del Regolamento.</p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>Quanto alle proposte dello Studio B&M, la modifica della rubrica non appare necessaria, né opportuna, atteso che la stessa non ha sinora suscitato problemi interpretativi-applicativi. Parimenti, non si ritiene di implementare il comma 1 mediante lo specifico riferimento ai rapporti e alle obbligazioni contrattuali, in quanto gli obblighi dai quali può sorgere una questione rientrante nell'ambito di operatività dell'Arbitro possono derivare anche da previsioni normative (cfr. <i>amplius</i> esiti della consultazione sul Regolamento ACF del 4 maggio 2016).</p> <p>Quanto all'osservazione del COMI, si ritiene che l'inserimento proposto al comma 1 sia opportuno perché risolve ogni dubbio sul fatto che la consegna del KID rientra tra gli obblighi informativi a cui sono tenuti gli intermediari nello svolgimento delle attività disciplinate nella</p>	

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>1-bis. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, l'Arbitro conosce di ogni domanda rientrante nell'ambito delle controversie su cui ha competenza. L'Arbitro può conoscere, ancorché in via incidentale e ove necessario ai fini di accogliere richieste di natura restitutoria, anche le domande di annullamento, risoluzione e rescissione del</p>	<p>parte II del TUF. Il predetto inserimento è altresì necessario perché le attività disciplinate nella parte II del TUF sono solo quelle che hanno a oggetto strumenti finanziari. L'obbligo di consegna del KID - di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 1286/2014 e alle relative disposizioni attuative - riguarda invece anche prodotti finanziari che non rientrano nel novero degli strumenti finanziari. In assenza della precisazione in questione, l'ACF non sarebbe competente a conoscere delle controversie aventi a oggetto l'omessa consegna del KID di prodotti finanziari a cui si applica il predetto regolamento europeo. In tal caso, infatti, pur non trattandosi di strumenti finanziari, la Consob è chiamata a vigilare sul rispetto del richiamato obbligo di preventiva consegna in capo agli intermediari.</p> <p><u>Osservazioni al comma 1-bis</u></p> <p>Assoreti evidenzia come la formulazione proposta sia troppo generica, tale da legittimare la conoscenza da parte dell'ACF di tutte le domande funzionali all'accoglimento di una richiesta di natura restitutoria (quando l'Arbitro dovrebbe invece pronunciarsi solamente sulle</p>	<p>1-bis. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, l'Arbitro conosce di ogni domanda rientrante nell'ambito delle controversie su cui ha competenza. L'Arbitro può conoscere, ancorché in via incidentale e ove necessario ai fini di accogliere decidere sulle richieste di natura restitutoria, anche le domande di annullamento, risoluzione e rescissione del</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>contratto, nonché ogni altra azione di impugnativa negoziale.</p>	<p>domande che sono conseguenza della violazione di regole di condotta). Assoreti preferisce l'attuale formulazione del regolamento, che non precluderebbe la trattazione incidentale delle domande relative alla validità del contratto.</p> <p>ABI ritiene che la parte relativa alla possibilità del collegio di pronunciarsi in via incidentale su domande di annullamento o risoluzione del contratto rischi di essere in contrasto con la stessa natura dell'ACF. Ne chiede, pertanto, l'eliminazione nella versione definitiva del Regolamento. In particolare, ABI osserva che la stessa Consob, all'esito delle consultazioni avviate in fase di istituzione dell'Arbitro, aveva evidenziato come lo stesso è chiamato ad <i>“adottare pronunzie di natura non vincolante e quindi mai suscettibili di esecuzione coattiva”</i>, relative a controversie afferenti regole di condotta degli intermediari, in relazione alle quali <i>“non possono prefigurarsi in senso tecnico domande di accertamento, costitutive o di condanna ...”</i>.</p> <p>Lo Studio B&M chiede la seguente riformulazione del comma 1-bis: <i>“(…) conoscere, ancorché solo in via incidentale e</i></p>	<p>contratto, nonché ogni altra azione di impugnativa negoziale.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
	<p><i>solo ove necessario ai fini di accogliere decidere su richieste di natura restitutoria, anche le domande di annullamento, risoluzione e rescissione del contratto, nonché ogni altra azione di impugnativa negoziale domanda avente ad oggetto la declaratoria di invalidità o di inefficacia del contratto.”.</i></p> <p>Il COMI suggerisce, per rendere più chiara la disciplina, di sostituire il termine ‘conoscere’ con il termine ‘decidere’ al comma 1 e di utilizzare il termine ‘conoscere’ negli altri casi.</p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>La precisazione contenuta nella prima parte del comma 1-bis per cui l’Arbitro conosce di ogni domanda <i>“rientrante nell’ambito delle controversie su cui ha competenza”</i> esclude il timore, espresso da alcuni partecipanti alla consultazione, che la norma possa determinare un ampliamento dell’ambito di operatività dell’Arbitro oltre i limiti tracciati dal precedente comma 1 e da norme di rango primario, come l’articolo 2908 c.c., il quale attribuisce all’autorità giudiziaria il potere di <i>“costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici”</i>.</p>	

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
	<p>Il limite posto dall'articolo 2908 c.c. è alla base del chiarimento contenuto nella seconda parte del comma 1-<i>bis</i> che non si pone in contraddizione con la parte precedente, ma ne rappresenta una logica implicazione.</p> <p>La seconda parte del comma 1-<i>bis</i> non rischia di essere in contrasto con la natura dell'ACF o con l'articolo 2908 c.c. in quanto essa non attribuisce all'Arbitro il potere di adottare pronunce di natura costitutiva, ma – al contrario – mira solo a precisare che le domande a cui si ascrive natura costitutiva possono essere conosciute dall'Arbitro solo in via incidentale, unicamente nella prospettiva dell'esame e dell'eventuale accoglimento della domanda restitutoria, senza che occorra che esso pronunci e statuisca anche espressamente su di essa assumendo una decisione di natura costitutiva.</p> <p>Quanto al suggerimento di inserire tra le domande indicate nel comma 1-<i>bis</i> quella di nullità, si rileva che la previsione mira a tracciare i limiti di cognizione delle domande di natura costitutiva, tra cui non è riconducibile quella di nullità su cui l'Arbitro ha</p>	

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>2. Non rientrano nell'ambito di operatività dell'Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro, a qualsiasi titolo, per un importo superiore a euro cinquecentomila.</p>	<p>indiscutibilmente piena cognizione posto che, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del Regolamento, può rilevarla anche d'ufficio. I suggerimenti redazionali avanzati dallo Studio B&M sono accolti in parte. La locuzione proposta in sostituzione di "azione di impugnativa negoziale" rischia di ricomprendervi anche azioni di natura non costitutiva (ad esempio, nullità). Condivisibile appare invece il suggerimento di prevedere che l'accertamento incidentale possa essere compiuto al fine di "decidere" sulle richieste di natura restitutoria e non soltanto di "accoglier[1]e".</p> <p><u>Osservazioni al comma 2</u></p> <p>Lo Studio B&M, chiede che la competenza per valore dell'Arbitro sia individuata con riferimento al "valore della domanda" e non alla generica richiesta di somme di denaro (al fine di tenere conto anche di richieste restitutorie), nonché escludendo espressamente dal computo le spese di difesa di cui il ricorrente chieda il rimborso ai sensi dell'articolo 15, comma 2.</p> <p>Il COMI propone di sostituire "a qualsiasi</p>	<p>2. Non rientrano nell'ambito di operatività dell'Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro, a qualsiasi titolo, per un importo superiore comunque superiori a euro cinquecentomila.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
	<p><i>titolo</i>” con “...comunque superiore...” (a € 500.000): il riferimento al titolo potrebbe consentire allusioni a <i>causae petendi</i> altrimenti precluse davanti all’ACF (per es., danni non patrimoniali).</p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>In linea con le osservazioni dello Studio B&M e del COMI, si sostituisce la locuzione “<i>a qualsiasi titolo</i>” con la locuzione ““...comunque superiore...” sull’assunto che essa meglio chiarisce che il valore da considerare è quello rappresentato dalla somma complessivamente richiesta a titolo risarcitorio e/o restitutorio.</p> <p>Quanto alle osservazioni dello Studio B&M relative all’esclusione delle spese di difesa dal calcolo finalizzato alla determinazione della competenza per valore, si conferma l’impostazione già espressa nel documento di consultazione secondo cui, ai fini della competenza per valore, assume rilievo la complessiva richiesta del ricorrente, comprensiva anche degli interessi, della rivalutazione monetaria e delle spese di difesa eventualmente richiesti. Per il rimborso di</p>	

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>3. Sono esclusi dalla cognizione In caso di domande risarcitorie dell'Arbitro riconosce all'investitore solo i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi di cui al comma 1 e quelli che non hanno natura patrimoniale, con esclusione dei danni non patrimoniali.</p> <p>3-bis. L'Arbitro conosce esclusivamente di controversie relative a operazioni o a comportamenti posti in essere entro il decimo anno precedente alla data di presentazione del reclamo nei confronti dell'intermediario.</p>	<p>queste ultime <i>cfr.</i> valutazioni all'articolo 15, comma 2.</p> <p><u>Osservazioni al comma 3-bis</u></p> <p>Assoreti, Assogestioni, ABI e il Conciliatore B.F. ritengono che il proposto limite temporale decennale alla competenza dell'ACF sia troppo lungo e, pertanto, tale da ingenerare incertezza nei rapporti tra intermediari e clienti. Al riguardo, le citate associazioni sottolineano sia il carattere stragiudiziale del procedimento dinanzi all'ACF, caratterizzato da semplicità e flessibilità, sia la circostanza che un termine decennale sarebbe in contrasto con l'obiettivo perseguito dalla nuova previsione di concentrare l'attività dell'Arbitro su comportamenti o</p>	<p>3. In caso di domande risarcitorie, l'Arbitro riconosce all'investitore solo i danni che sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi di cui al comma 1, con esclusione dei danni non patrimoniali.</p> <p>3-bis. L'Arbitro conosce esclusivamente di controversie relative a operazioni o a comportamenti posti in essere entro il decimo anno precedente alla data di presentazione del reclamo nei confronti dell'intermediario proposizione del ricorso.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
	<p>operazioni meno risalenti (ciò anche in considerazione delle difficoltà incontrate dagli intermediari nel reperire la documentazione relativa a rapporti molto risalenti nel tempo, che si riverbera nella predisposizione di adeguate difese). Ad avviso dei rispondenti, sarebbe quindi più corretto far riferimento a un termine di cinque anni, in linea con quanto previsto anche dall'articolo 94, comma 2, del Regolamento Intermediari per la conservazione della documentazione a fini di vigilanza, nonché con le disposizioni di Banca d'Italia poste in consultazione relative all'ABF.</p> <p>Con riferimento all'individuazione della data dalla quale decorre il citato limite decennale, Assoreti chiede che la stessa sia individuata nella data di presentazione del ricorso (e non del reclamo) in analogia a quanto previsto dalle disposizioni ABF, rilevando che il riferimento al reclamo potrebbe essere inteso come relativo a un qualsiasi reclamo presentato dall'investitore, mentre ABI e il Conciliatore B.F e chiedono di confermare e chiarire che il reclamo a cui si fa riferimento nella disposizione è quello propedeutico al ricorso presentato all'ACF di cui all'articolo 10, comma 3 del presente</p>	

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
	<p>Regolamento (il chiarimento risolverebbe le criticità interpretative nel caso siano stati presentati diversi ricorsi).</p> <p>Infine, il COMI propone di tenere conto delle peculiari ipotesi in cui, nell'ambito di un'interlocuzione con l'intermediario prima del ricorso, il ricorrente abbia già interrotto i termini prescrizionali mediante precedente reclamo o altra contestazione o altri atti a tal fine idonei. Pertanto, sarebbe opportuno aggiungere al comma il <i>caveat</i> “salvo il compimento di altri atti, precedenti al reclamo, idonei ad interrompere il termine prescrizionale decennale per l'azione di restituzione e/o di risarcimento del danno”. Tale proposta non è condivisa da alcuni membri del Comitato, in quanto dilaterrebbe ulteriormente un termine già ampio. Inoltre, il COMI evidenzia come la formulazione (anche per la collocazione scelta entro l'“ambito di operatività dell'Arbitro”) induca il dubbio se si tratti di pronuncia di rito o di merito e propone, dunque, di eliminare il comma 3-bis dall'articolo 4 e riformulare la norma inserendola nell'articolo 10 sulle condizioni di ricevibilità del ricorso.</p>	

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
	<p><u>Valutazioni</u></p> <p>Il proposto dimezzamento del limite temporale da 10 a 5 anni non può ragionevolmente fondarsi sull'esigenza degli intermediari di poter fare affidamento su una situazione di certezza dei rapporti giuridici che risulterebbe pregiudicata per un eccessivo periodo di tempo; ciò in quanto, anche se la competenza dell'ACF fosse limitata alle controversie aventi ad oggetto operazioni o comportamenti posti in essere nel quinquennio precedente, l'investitore avrebbe comunque la possibilità di rivolgersi al giudice ordinario, salva l'operatività della prescrizione il cui termine ordinario è anch'esso decennale.</p> <p>Per la medesima ragione, l'eventuale accoglimento della proposta di allineare il limite temporale in questione al periodo durante il quale l'intermediario è tenuto a conservare la documentazione a fini di vigilanza non sortirebbe l'effetto sperato in termini di certezza delle situazioni giuridiche. Stante il prevalente orientamento giurisprudenziale in materia, l'intermediario non potrebbe infatti comunque ritenersi esentato, in ragione della scadenza del termine stabilito per l'eventuale ricorso all'ACF,</p>	

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
	<p>dall'obbligo di conservazione della documentazione relativa al rapporto con i clienti, che risponde ai diversi fini della vigilanza e tiene conto dell'onere della prova posto a suo carico.</p> <p>Non si ritiene colga nel segno neppure il riferimento al limite temporale di cinque anni introdotto da Banca d'Italia per l'ABF che, peraltro, nella nuova versione delle relative disposizioni, è stato innalzato a sei. Come già evidenziato nel "Documento di consultazione", la percezione dei danni derivanti da investimenti di natura finanziaria risulta maggiormente differita nel tempo rispetto ai danni connessi allo svolgimento dell'attività bancaria.</p> <p>Si può invece venire incontro alla segnalata esigenza di chiarire quale sia l'atto da cui computare, a ritroso, il termine decennale. In linea con le disposizioni disciplinanti l'ABF, tale atto viene individuato nel "ricorso" (in luogo del "reclamo"); ciò consente, peraltro, di superare le perplessità formulate da alcuni partecipanti alla consultazione in merito al calcolo del termine in caso di reclami plurimi.</p>	

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>4. L'Arbitro promuove forme di collaborazione con gli altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, anche al fine di risolvere questioni relative alla delimitazione delle reciproche competenze.</p>	<p>Con riferimento alle osservazioni del COMI, il suggerimento di tener conto di eventuali atti interruttivi della prescrizione non risulta accoglibile. La nuova previsione non intende sovrapporre il limite temporale di competenza dell'ACF con il diverso istituto della prescrizione ordinaria (per il quale invece rilevano eventuali atti interruttivi), ma risulta funzionale a limitare l'esame dell'Arbitro a controversie che rientrano in un arco temporale certo. Quanto al suggerimento volto a spostare detta previsione nell'articolo 10 dedicato alle "Condizioni di ricevibilità", si conferma la sua collocazione nell'articolo 4 in quanto ciò assicura - in virtù dell'articolo 12, comma 2, lett. b) - la riconducibilità della questione ad un'ipotesi di ammissibilità rilevante, pertanto, ai fini del rito e non del merito.</p> <p><u>Valutazioni al comma 4</u></p> <p>Il comma 4 viene modificato al fine di tener conto della possibilità che l'Arbitro stipuli protocolli di intesa con altri organismi ADR.</p>	<p>4. L'Arbitro promuove forme di collaborazione con gli altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, compresa la sottoscrizione di protocolli di intesa, anche al fine di risolvere questioni relative alla delimitazione delle reciproche competenze.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>CAPO II STRUTTURA DELL' ARBITRO</p> <p><i>Articolo 5 (Composizione del collegio)</i></p> <p>1. Il collegio è composto da un Presidente e da quattro membri, scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza, di indiscussa indipendenza e onorabilità, nominati dalla Consob.</p>	<p><u>Osservazioni al comma 1</u></p> <p>Lo Studio B&M propone alcune modifiche al fine di chiarire che il termine di “membro effettivo” comprende anche il Presidente e di coordinare meglio la previsione con il successivo comma 4 e con l’articolo 6.</p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>Si ritiene di confermare la formulazione del comma 1 tenendo distinto il ruolo del Presidente da quello degli altri membri effettivi da cui risulta differenziato, oltre che per poteri propri non connessi al ruolo di membro effettivo, anche per una diversa durata della carica. Inoltre, la distinzione appare funzionale alla modifica del comma 2 che consente, dopo due mandati nel ruolo di membro, di ricoprire il ruolo – dunque diverso – di Presidente. Infine, non appare necessario il richiamo alle</p>	<p>NUOVO TESTO</p> <p><i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i></p> <p>CAPO II STRUTTURA DELL' ARBITRO</p> <p><i>Articolo 5 (Composizione del collegio)</i></p> <p>1. Il collegio è composto da un Presidente e da quattro membri, scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza, di indiscussa indipendenza e onorabilità, nominati dalla Consob.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>2. Non possono essere nominati componenti coloro che, negli ultimi due anni, presso gli intermediari e le loro associazioni o presso le associazioni dei consumatori, hanno ricoperto cariche sociali o hanno svolto attività di lavoro subordinato o comunque operato sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale.</p>	<p>disposizioni di cui all'articolo 6 e al procedimento di nomina di cui al comma 4.</p> <p><u>Osservazioni al comma 2</u></p> <p>Lo Studio B&M propone alcune modifiche al fine di: <i>a</i>) precisare che le cause di ineleggibilità operano anche nel caso in cui sussistano al momento della nomina; <i>b</i>) introdurre lo svolgimento di incarichi politici quale causa specifica di ineleggibilità (come previsto per ABF); <i>c</i>) precisare che le cause di ineleggibilità comportano la decadenza della carica al pari della mancanza dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 6.</p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>Si ritiene condivisibile la proposta di prevedere la titolarità di cariche politiche quale ulteriore ipotesi di impedimento alla nomina, in linea con analogo previsione presente nelle disposizioni ABF (<i>cf.</i> nuovo comma 2-<i>bis</i>). Non sembra, invece, opportuno prevedere che tali cause importino la decadenza dalla carica, qualora si verificano nel corso del mandato. Ciò in quanto il comma 8 dell'articolo 5 prevede la revoca – e</p>	<p>2. Non possono essere nominati componenti coloro che, negli ultimi due anni, presso gli intermediari e le loro associazioni o presso le associazioni dei consumatori, hanno ricoperto cariche sociali o hanno svolto attività di lavoro subordinato o comunque operato sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale.</p> <p>2-<i>bis</i>. Non possono essere nominati componenti coloro che ricoprono cariche politiche.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>3. Il Presidente dura in carica cinque anni e gli altri membri tre anni e possono essere confermati una sola volta. I membri supplenti e i membri effettivi possono essere successivamente nominati nel ruolo, rispettivamente, di membro effettivo e di Presidente per un solo mandato.</p>	<p>non la decadenza – e non enumera in modo tassativo le relative cause, ma ricorre alla clausola generale della “<i>giusta causa</i>”.</p> <p><u>Osservazioni al comma 3</u></p> <p>Lo Studio B&M propone alcune modifiche al fine di rendere più chiara la disciplina della durata del mandato del Presidente e dei membri effettivi e le ipotesi di rinnovo, spostando la disciplina relativa ai supplenti al successivo comma 6.</p> <p>ABI ritiene che il comma 3, tanto nella parte già vigente quanto in quella proposta, sia di difficile comprensione e ponga limiti alla designazione di candidati. Nello specifico, quanto alla formulazione vigente, non sarebbe chiaro se la conferma cui si fa cenno riguardi il medesimo ruolo o il generico mandato a comporre il collegio. Non si comprenderebbe, in sostanza, se un medesimo soggetto possa essere eletto e confermato una sola volta come supplente, come effettivo e come Presidente – con la conseguente possibilità di esercitare complessivamente sino a sei mandati – ovvero possa essere eletto solo due volte, a prescindere dal ruolo ricoperto.</p>	<p>3. Il Presidente dura in carica cinque anni e gli altri membri tre anni e possono essere confermati una sola volta. Al termine del secondo mandato, i i membri supplenti e i membri effettivi possono essere successivamente nominati nel ruolo, rispettivamente, di membro effettivo e di Presidente per un solo ulteriore mandato. Decorsi due anni dal termine del mandato, inclusi gli eventuali rinnovi, il soggetto può essere nuovamente nominato.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
	<p>Quanto alla versione posta in consultazione, secondo ABI, oltre a non chiarire il dubbio sopra esposto, essa porrebbe un limite nelle scelte di future candidature, impedendo, nella sostanza, ad un componente supplente di essere nominato Presidente, e ad un componente effettivo di essere nominato supplente. In considerazione di ciò, ABI propone la seguente formulazione alternativa: <i>“3. Il Presidente dura in carica cinque anni e gli membri tre anni. Essi possono essere nominati nel medesimo ruolo per non più di due mandati e non possono essere chiamati a comporre il Collegio, a qualunque titolo, per più di tre mandati”</i>.</p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>Si rappresenta che la conferma citata nel primo periodo del comma 3 riguarda il mandato inteso in senso generico. Il secondo periodo del comma 3 è stato riformulato al fine di chiarire che, al termine del secondo mandato, è possibile essere nominati per un terzo mandato esclusivamente in un ruolo superiore. Resta fermo che, dopo il terzo mandato, non è possibile essere ulteriormente confermati.</p>	

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>4. La Consob nomina direttamente il Presidente e due membri del collegio, mentre la nomina dei restanti due membri avviene:</p> <p>a) per un membro, a seguito della designazione congiunta delle associazioni di categoria degli intermediari maggiormente rappresentative a livello nazionale;</p> <p>b) per un membro, a seguito della designazione del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti.</p>	<p>La proposta di ABI di rimuovere i limiti previsti alla scelta di future candidature al termine del secondo mandato non può essere accolta, in quanto la soluzione proposta in consultazione rappresenta un equo contemperamento tra l'esigenza di valorizzare l'<i>expertise</i> maturata dai componenti nello svolgimento delle funzioni e la necessità di assicurarne una rotazione adeguata. A tale fine – e in linea con le disposizioni ABF – è stato introdotto un <i>cooling-off period</i> di due anni, decorso il quale il soggetto può essere nuovamente nominato e in qualsiasi ruolo.</p> <p><u>Osservazioni al comma 4</u></p> <p>ANASF ritiene che la partecipazione al procedimento di nomina dei membri dell'organo decidente debba essere estesa alle associazioni di categoria, maggiormente rappresentative a livello nazionale, di tutti gli iscritti all'albo unico dei consulenti finanziari previsto dall'articolo 31, comma 4, del TUF, ivi compresi i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. Tale ampliamento realizzerebbe in modo più compiuto il principio di rappresentatività delle categorie interessate, la</p>	<p>4. La Consob nomina direttamente il Presidente e due membri del collegio, mentre la nomina dei restanti due membri avviene:</p> <p><i>a) per un membro, a seguito della designazione congiunta delle associazioni di categoria degli intermediari maggiormente rappresentative a livello nazionale;</i></p> <p><i>b) per un membro, a seguito della designazione del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti.</i></p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
	<p>cui attività rientra nell'ambito di operatività dell'ACF ai sensi dell'articolo 2.</p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>La proposta di estendere la partecipazione al procedimento di nomina dei componenti del collegio alle associazioni di categoria, maggiormente rappresentative a livello nazionale, di tutti gli iscritti all'“Albo Unico dei Consulenti Finanziari” previsto dall'articolo 31, comma 4, del TUF, ivi compresi i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede non può essere accolta. Le associazioni di categoria titolate a partecipare al predetto procedimento non possono che essere, infatti, quelle rappresentative degli “intermediari”, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lett. h), in quanto tali suscettibili di essere destinatari di ricorsi dinanzi all'ACF e delle conseguenti decisioni assunte dal collegio. I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, come peraltro riconosciuto dalla stessa ANASF, possono risultare coinvolti nelle controversie sottoposte alla decisione dell'ACF solo indirettamente, ovvero nella misura in cui la materia del contendere riguarda la loro attività,</p>	

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>5. La designazione è comunicata entro sessanta giorni dalla ricezione di un atto di invito trasmesso dalla Consob. In caso di inerzia, protrattasi anche a seguito di atto di sollecito, la Consob provvede direttamente alla nomina di un membro provvisorio che rimane in carica sino alla nomina del soggetto designato ai sensi del comma 4.</p> <p>6. Nei modi indicati al comma 4, sono</p>	<p>ma – anche in tal caso – i soggetti a cui può essere rivolto il ricorso non sono i predetti consulenti finanziari, bensì solo i soggetti abilitati di cui all'articolo 1, comma 1, lett. r), del TUF per conto dei quali essi operano, in quanto responsabili in solido dei danni arrecati a terzi dai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. Per inciso, si rileva che - ai sensi del citato articolo 2, comma 1, lett. h), del presente regolamento - i “consulenti finanziari autonomi” e le “società di consulenza” di cui, rispettivamente, agli artt. 18-bis e 18-ter del TUF rientrano a pieno titolo nella definizione di “intermediari”, ed è quindi pacifico che le relative associazioni possono partecipare al procedimento di nomina dei componenti del collegio.</p> <p>Osservazioni ai commi 6, 7 e 8</p>	<p>5. La designazione è comunicata entro sessanta giorni dalla ricezione di un atto di invito trasmesso dalla Consob. In caso di inerzia, protrattasi anche a seguito di atto di sollecito, la Consob provvede direttamente alla nomina di un membro provvisorio che rimane in carica sino alla nomina del soggetto designato ai sensi del comma 4.</p> <p>6. Nei modi indicati al comma 4, sono nominati</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>nominati uno o più membri supplenti che possono essere chiamati a sostituire i membri effettivi in caso di assenza, impedimento o conflitto di interessi, ovvero in ogni altro caso in cui se ne ravvisi la necessità.</p> <p>7. Nei casi di sostituzione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal membro effettivo nominato direttamente dalla Consob con maggiore anzianità nel collegio, o in caso di pari anzianità, da quello anagraficamente più anziano.</p> <p>8. I componenti del collegio sono revocabili solo per giusta causa con provvedimento motivato della Consob, sentiti gli interessati.</p>	<p>Lo Studio B&M suggerisce talune modifiche:</p> <p>a) al comma 6, al fine di precisare che in caso di impedimento di un membro effettivo, questo deve essere sostituito da un supplente, di specificare le modalità di nomina dei supplenti nonché di spostare, in questo comma, <i>ratione materiae</i> la disciplina relativa alla durata e al rinnovo del mandato per i supplenti;</p> <p>b) al comma 7, al fine di chiarire che le ipotesi di sostituzione del Presidente sono le stesse applicabili agli altri membri effettivi;</p> <p>c) al comma 8, al fine di chiarire cosa si intende per “componenti del collegio” e di specificare, anche se solo a titolo esemplificativo, due macro-categorie di circostanze che integrano l’ipotesi di revoca per giusta causa (ossia, l’impossibilità di svolgere con continuità il proprio incarico e la violazione grave o reiterata degli obblighi posti a carico dei componenti del collegio dal Regolamento ACF o dal codice deontologico).</p> <p><u>Valutazioni</u></p>	<p>uno o più membri supplenti che possono essere chiamati a sostituire i membri effettivi in caso di assenza, impedimento o conflitto di interessi, ovvero in ogni altro caso in cui se ne ravvisi la necessità.</p> <p>7. Nei casi di sostituzione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal membro effettivo nominato direttamente dalla Consob con maggiore anzianità nel collegio, o in caso di pari anzianità, da quello anagraficamente più anziano.</p> <p>8. I componenti del collegio Il Presidente, i membri effettivi e i membri supplenti sono revocabili solo per giusta causa con provvedimento motivato della Consob, sentiti gli interessati.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
	<p>In parziale accoglimento dei rilievi formulati, si modifica la disposizione di cui al comma 8 al fine di specificare cosa si intende per componenti del collegio. Si ritiene, invece, di non accogliere le proposte dello Studio B&M, in quanto alcune sono di natura esclusivamente formale, mentre altre sono incompatibili con l'intento delle disposizioni in esame di disciplinare anche impedimenti contingenti e temporanei (e non la sostituzione come un evento permanente che determina la sostanziale fuoriuscita dal collegio del membro effettivo a favore del supplente all'uopo nominato e del Presidente a favore del membro effettivo anziano). Quanto alla revoca si ritiene preferibile lasciare una clausola generale piuttosto che prevedere due sole cause, peraltro meramente esemplificative.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 6 (Requisiti di professionalità e di onorabilità)</i></p> <p>1. I componenti del collegio sono individuati tra le seguenti categorie, nei termini consentiti dai rispettivi ordinamenti: a) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio avanti alle magistrature</p>	<p style="text-align: center;"><u>Osservazioni al comma 1</u></p> <p>Lo Studio B&M propone di apportare le seguenti piccole modifiche di coordinamento testuale: “(...) <i>b) notai con almeno sei anni di</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 6 (Requisiti di professionalità e di onorabilità)</i></p> <p>1. I componenti del collegio sono individuati tra le seguenti categorie, nei termini consentiti dai rispettivi ordinamenti: a) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio avanti alle magistrature</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>superiori; dottori commercialisti iscritti nella Sezione A) dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili da almeno dodici anni;</p> <p>b) notai con almeno sei anni di anzianità di servizio; magistrati ordinari, in servizio da almeno dodici anni o in quiescenza; magistrati amministrativi e contabili con almeno sei anni di anzianità di servizio o in quiescenza;</p> <p>c) professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche in servizio o in quiescenza; dirigenti dello Stato o di Autorità indipendenti con almeno venti anni di anzianità di servizio laureati in discipline giuridiche o economiche, in servizio o in quiescenza.</p> <p>2. Non possono essere nominati componenti del collegio i dipendenti in servizio della Consob che nei precedenti due anni sono stati preposti o assegnati a unità organizzative con funzioni di vigilanza ovvero sanzionatorie nelle materie di competenza dell'Arbitro. Ove sia nominato componente un dipendente della Consob, questi opera con piena autonomia funzionale.</p>	<p><i>anzianità di servizio; magistrati ordinari, in servizio da con almeno dodici anni di anzianità di servizio, in servizio o in quiescenza; magistrati amministrativi e contabili con almeno sei anni di anzianità di servizio, in servizio o in quiescenza; (...)</i>".</p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>Non si ritiene di accogliere la formulazione proposta dallo Studio B&M in quanto non innova sostanzialmente il testo che già risulta sufficientemente chiaro.</p> <p><u>Osservazioni al comma 2</u></p> <p>Lo Studio B&M chiede di modificare il comma 2, al fine di sostituire la parola "<i>dipendente</i>" con quella di "<i>dirigente</i>", già utilizzata al comma 1.</p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>Non si ravvisa l'esigenza di coordinamento con il comma 1, lett. c), in quanto non è</p>	<p style="text-align: center;">NUOVO TESTO</p> <p style="text-align: center;"><i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i></p> <p>superiori; dottori commercialisti iscritti nella Sezione A) dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili da almeno dodici anni;</p> <p>b) notai con almeno sei anni di anzianità di servizio; magistrati ordinari, in servizio da almeno dodici anni o in quiescenza; magistrati amministrativi e contabili con almeno sei anni di anzianità di servizio o in quiescenza;</p> <p>c) professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche in servizio o in quiescenza; dirigenti dello Stato o di Autorità indipendenti con almeno venti anni di anzianità di servizio laureati in discipline giuridiche o economiche, in servizio o in quiescenza.</p> <p>2. Non possono essere nominati componenti del collegio i dipendenti in servizio della Consob che nei precedenti due anni sono stati preposti o assegnati a unità organizzative con funzioni di vigilanza ovvero sanzionatorie nelle materie di competenza dell'Arbitro. Ove sia nominato componente un dipendente della Consob, questi opera con piena autonomia funzionale.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>3. Ai fini della nomina i componenti del collegio non devono, salvi gli effetti della riabilitazione:</p> <p>a) trovarsi in condizione di interdizione, inabilitazione ovvero aver subito una condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;</p> <p>b) essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di sicurezza;</p> <p>c) essere stati condannati, anche con sentenza irrevocabile: non definitiva,</p> <p>1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, di valori</p>	<p>teoricamente escluso che un dipendente della Consob attualmente in servizio possa essere nominato, non già in quanto dirigente della Consob stessa, ma perché rientrante in una delle altre categorie previste.</p> <p>Alle lettere c) e d-ter) del comma 3 sono apportate talune modifiche di coordinamento interno al testo e di allineamento alle corrispondenti disposizioni previste per l'ABF.</p>	<p style="text-align: center;">NUOVO TESTO</p> <p style="text-align: center;"><i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i></p> <p>3. Ai fini della nomina i componenti del collegio non devono, salvi gli effetti della riabilitazione:</p> <p>a) trovarsi in condizione di interdizione, inabilitazione ovvero aver subito una condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;</p> <p>b) essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;</p> <p>c) essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, di valori mobiliari, di antiriciclaggio, di usura e di strumenti di</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	<p align="center">NUOVO TESTO</p> <p align="center"><i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i></p>
<p>mobiliari, di antiriciclaggio e di strumenti di pagamento nonché per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;</p> <p>2) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;</p> <p>3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;</p> <p>4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;</p> <p>d) essere stati condannati a una delle pene indicate alla lettera c) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato. aver riportato, nei cinque anni precedenti, radiazione e cancellazione o sospensione dagli ordini professionali;</p> <p>d-bis) essere stati, nei cinque anni precedenti, destinatari di sanzioni o di provvedimenti di rimozione irrogati da</p>		<p>pagamento nonché per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;</p> <p><i>d) aver riportato, nei cinque anni precedenti, un provvedimento di radiazione e cancellazione o di sospensione dagli ordini professionali;</i></p> <p><i>d-bis) essere stati, nei cinque anni precedenti, destinatari di sanzioni o di provvedimenti di rimozione irrogati da Autorità di vigilanza;</i></p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>Autorità di vigilanza; d-ter) trovarsi, al momento della nomina, in stato di interdizione o incapacità temporanea o permanente a svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo ovvero trovarsi in stato di perdita temporanea dei requisiti di onorabilità a seguito di provvedimenti adottati dalle Autorità di vigilanza;</p> <p>d-quater) essere stati condannati in via definitiva per delitti non colposi;</p> <p>d-quinquies) essere stati condannati in via definitiva a pena detentiva per delitti colposi e contravvenzioni.</p> <p>3-bis. Il divieto di cui al comma 3 opera anche qualora la pena sia stata applicata su richiesta delle parti ovvero nel caso in cui sia stata comminata una sanzione sostitutiva della pena detentiva.</p> <p>4. La originaria inesistenza o la sopravvenuta perdita dei requisiti indicati nel presente articolo importa la decadenza dalla carica. La decadenza è pronunciata dalla Consob, sentiti</p>		<p><i>d-ter) trovarsi, al momento della nomina, in stato di interdizione o incapacità temporanea o permanente a svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo ovvero trovarsi in stato di perdita temporanea dei requisiti di onorabilità a seguito di provvedimenti adottati dalle Autorità di vigilanza;</i></p> <p><i>d-quater) essere stati condannati in via definitiva per delitti non colposi;</i></p> <p><i>d-quinquies) essere stati condannati in via definitiva a pena detentiva per delitti colposi e contravvenzioni.</i></p> <p><i>3-bis. Il divieto di cui al comma 3 opera anche qualora la pena sia stata applicata su richiesta delle parti ovvero nel caso in cui sia stata comminata una sanzione sostitutiva della pena detentiva.</i></p> <p>4. La originaria inesistenza o la sopravvenuta perdita dei requisiti indicati nel presente articolo importa la decadenza dalla carica. La decadenza è pronunciata dalla Consob, sentiti</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
gli interessati, entro sessanta giorni dalla conoscenza della mancanza o della sopravvenuta perdita dei requisiti.		<i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 7</i> <i>(Funzionamento del collegio ed obblighi dei componenti)</i></p> <p>1. I componenti dell'organo decidente assolvono alle proprie funzioni decisorie con imparzialità e indipendenza di giudizio, osservano le disposizioni del codice deontologico deliberato dalla Consob, dedicano il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico.</p> <p>2. Ai fini del rispetto dei principi di cui al comma 1 e all'articolo 141-<i>bis</i>, comma 5, del codice del consumo, i componenti del collegio verificano, una volta investiti di una specifica controversia, l'inesistenza di:</p> <p>a) rapporti con le parti o con i loro rappresentanti, tali da incidere sulla loro imparzialità e indipendenza;</p> <p>b) personali interessi, diretti o indiretti, relativi</p>	<p><u>Osservazioni al comma 2</u></p> <p>Lo Studio B&M propone di inserire un espresso richiamo al Codice deontologico deliberato dalla Consob.</p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>Non si ritiene di accogliere l'ipotesi di modifica</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 7</i> <i>(Funzionamento del collegio ed obblighi dei componenti)</i></p> <p>1. I componenti dell'organo decidente assolvono alle proprie funzioni decisorie con imparzialità e indipendenza di giudizio, osservano le disposizioni del codice deontologico deliberato dalla Consob, dedicano il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico.</p> <p>2. Ai fini del rispetto dei principi di cui al comma 1 e all'articolo 141-<i>bis</i>, comma 5, del codice del consumo, i componenti del collegio verificano, una volta investiti di una specifica controversia, l'inesistenza di:</p> <p>a) rapporti con le parti o con i loro rappresentanti, tali da incidere sulla loro imparzialità e indipendenza;</p> <p>b) personali interessi, diretti o indiretti, relativi</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>all’oggetto della controversia.</p> <p>3. I membri del collegio comunicano senza indugio al Presidente e alla segreteria tecnica tutte le circostanze, anche sopravvenute nel corso del procedimento, idonee a incidere sulla loro indipendenza o imparzialità, ai fini della loro sostituzione con i membri supplenti.</p>	<p>suggerita in quanto il Collegio è tenuto a osservare le disposizioni del Codice deontologico deliberato dalla Consob già in forza della previsione contenuta nel precedente comma 1 dell’articolo in esame.</p> <p><u>Osservazioni al comma 3</u></p> <p>Lo Studio B&M, propone di sostituire il riferimento ai “<i>membri del collegio</i>” con “<i>membri effettivi</i>” e di disciplinare espressamente le modalità della comunicazione delle situazioni che richiedono la sostituzione del Presidente, aggiungendo al comma 3 la seguente previsione: “<i>Ove tali circostanze riguardino il Presidente, ai fini della sua sostituzione secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 7, la predetta comunicazione è effettuata dal Presidente alla Consob e alla segreteria tecnica</i>”.</p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>Si ritiene opportuno che la disposizione continui a far riferimento ai “<i>membri del Collegio</i>” e non solo agli effettivi perché le circostanze di cui trattasi possono verificarsi anche per i supplenti</p>	<p>all’oggetto della controversia.</p> <p>3. I membri del collegio comunicano senza indugio al Presidente e alla segreteria tecnica tutte le circostanze, anche sopravvenute nel corso del procedimento, idonee a incidere sulla loro indipendenza o imparzialità, ai fini della loro sostituzione con i membri supplenti. Ove tali circostanze riguardino il Presidente, questi le comunica al membro che lo sostituisce ai sensi dell’articolo 5, comma 7, e alla segreteria tecnica.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>4. I componenti del collegio mantengono il segreto su tutti i dati e le informazioni in ogni modo acquisite in ragione dello svolgimento delle proprie funzioni.</p> <p>5. Le deliberazioni con cui sono decise le controversie sono adottate collegialmente, con la presenza di tutti i componenti, eventualmente sostituiti dai supplenti, a maggioranza dei voti espressi da tutti i componenti.</p> <p>6. La Consob determina il compenso spettante ai componenti dell'organo decidente.</p>	<p>chiamati a sostituire un membro effettivo. Si accoglie la proposta di inserire una previsione che riguardi il Presidente.</p>	<p>4. I componenti del collegio mantengono il segreto su tutti i dati e le informazioni in ogni modo acquisite in ragione dello svolgimento delle proprie funzioni.</p> <p>5. Le deliberazioni con cui sono decise le controversie sono adottate collegialmente, con la presenza di tutti i componenti, eventualmente sostituiti dai supplenti, a maggioranza dei voti espressi da tutti i componenti.</p> <p>6. La Consob determina il compenso spettante ai componenti dell'organo decidente.</p>
<p><i>Articolo 8</i> <i>(Attribuzioni del Presidente)</i></p> <p>1. Il Presidente: a) dichiara: - la irricevibilità e la inammissibilità del ricorso ai sensi dell'articolo 11, comma 3; - l'interruzione e l'estinzione del</p>		<p><i>Articolo 8</i> <i>(Attribuzioni del Presidente)</i></p> <p>1. Il Presidente: a) dichiara: - la irricevibilità e la inammissibilità del ricorso ai sensi dell'articolo 11, comma 3; - l'interruzione e l'estinzione del procedimento</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>procedimento ai sensi dell'articolo 13; - l'inammissibilità dell'istanza di correzione ai sensi dell'articolo 17; b) coordina e regola l'attività del collegio individuando, per ciascun ricorso, un relatore; c) comunica alla Consob tutte le circostanze che potrebbero determinare la revoca o la decadenza dei membri del collegio; d) esercita funzioni di indirizzo sulla segreteria tecnica; e) cura i rapporti con la Consob, con le istituzioni nonché con altri organismi preposti alla risoluzione extragiudiziale delle controversie.</p>		<p>ai sensi dell'articolo 13; - l'inammissibilità dell'istanza di correzione ai sensi dell'articolo 17; b) coordina e regola l'attività del collegio individuando, per ciascun ricorso, un relatore; c) comunica alla Consob tutte le circostanze che potrebbero determinare la revoca o la decadenza dei membri del collegio; d) esercita funzioni di indirizzo sulla segreteria tecnica; e) cura i rapporti con la Consob, con le istituzioni nonché con altri organismi preposti alla risoluzione extragiudiziale delle controversie.</p>
<p><i>Articolo 9</i> <i>(Segreteria tecnica)</i></p> <p>1. La segreteria tecnica: a) fornisce assistenza al Presidente e al collegio nello svolgimento delle attività di competenza; b) cura gli adempimenti necessari per la costituzione e il funzionamento del collegio e per l'ordinato e corretto svolgimento dei procedimenti; c) effettua le comunicazioni previste dal Regolamento (UE) n. 524/2013;</p>		<p><i>Articolo 9</i> <i>(Segreteria tecnica)</i></p> <p>1. La segreteria tecnica: a) fornisce assistenza al Presidente e al collegio nello svolgimento delle attività di competenza; b) cura gli adempimenti necessari per la costituzione e il funzionamento del collegio e per l'ordinato e corretto svolgimento dei procedimenti; c) effettua le comunicazioni previste dal Regolamento (UE) n. 524/2013; d) definisce i contenuti del sito <i>web</i></p>

<p style="text-align: center;">TESTO IN CONSULTAZIONE</p>	<p style="text-align: center;">OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI</p>	<p style="text-align: center;">NUOVO TESTO</p> <p style="text-align: center;"><i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i></p>
<p>d) definisce i contenuti del sito <i>web</i> dell'Arbitro nel rispetto delle previsioni dell'articolo 141- <i>quater</i>, comma 1, del codice del consumo e ne cura l'aggiornamento;</p> <p>e) cura le attività connesse alla redazione della relazione annuale sull'attività dell'Arbitro, nel rispetto delle previsioni dell'articolo 141- <i>quater</i>, comma 2, del codice del consumo;</p> <p>f) espleta tutti gli altri compiti previsti dal presente regolamento.</p>		<p>dell'Arbitro nel rispetto delle previsioni dell'articolo 141- <i>quater</i>, comma 1, del codice del consumo e ne cura l'aggiornamento;</p> <p>e) cura le attività connesse alla redazione della relazione annuale sull'attività dell'Arbitro, nel rispetto delle previsioni dell'articolo 141- <i>quater</i>, comma 2, del codice del consumo;</p> <p>f) espleta tutti gli altri compiti previsti dal presente regolamento.</p>
<p style="text-align: center;">CAPO III PROCEDURA</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 10 (Condizioni di ricevibilità)</i></p> <p>1. Il ricorso all'Arbitro può essere proposto esclusivamente dall'investitore, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. Più soggetti possono presentare il ricorso congiuntamente solo se titolari del medesimo rapporto controverso.</p>	<p><u>Osservazioni al comma 1</u></p> <p>Il COMI ritiene che l'uso della formula "rapporto controverso" non sia sufficiente a realizzare l'intento di prevenzione dei ricorsi cc.dd. collettivi, suggerendo di riferire la contitolarità non al rapporto controverso, bensì all'intestazione dei titoli. Allo stesso tempo, il Comitato invita a garantire unitarietà a posizioni di soggetti strettamente collegati, Inoltre, il</p>	<p style="text-align: center;">CAPO III PROCEDURA</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 10 (Condizioni di ricevibilità)</i></p> <p>1. Il ricorso all'Arbitro può essere proposto esclusivamente dall'investitore, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. Più soggetti possono presentare il ricorso congiuntamente solo se titolari del medesimo rapporto controverso.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>2. Il ricorso può essere proposto quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso:</p> <p>a) non sono pendenti, anche su iniziativa dell'intermediario a cui l'investitore ha aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie ovvero procedimenti arbitrari o giurisdizionali e</p>	<p>Comitato ritiene preferibile inserire la previsione in un comma autonomo dell'articolo.</p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>Con l'utilizzo dell'espressione "rapporto controverso" si è voluto fare riferimento allo specifico rapporto giuridico dedotto in controversia, inteso - in senso tecnico- come complesso di situazioni giuridiche soggettive di cui possono essere titolari anche più soggetti. In tale contesto, ad esempio, la sottoscrizione congiunta del contratto quadro o la co-intestazione formale del deposito titoli possono costituire elementi indiziari, ma non di per sé soli determinanti ai fini della contitolarità del rapporto controverso, da valutarsi in concreto alla luce delle specifiche situazioni giuridiche oggetto del procedimento.</p> <p><u>Osservazioni al comma 2</u></p> <p>Lo Studio B&M propone di apportare alcune modifiche alle lettere <i>a)</i> e <i>b-ter)</i>, in parte di carattere meramente formale, in parte al fine di chiarire meglio quando non si considerano pendenti, ai fini della proponibilità del ricorso</p>	<p>2. Il ricorso può essere proposto quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso:</p> <p>a) non sono pendenti, anche su iniziativa dell'intermediario a cui l'investitore ha aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie ovvero procedimenti arbitrari o giurisdizionali e non risulti la dichiarazione</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	<p style="text-align: center;">NUOVO TESTO</p> <p style="text-align: center;"><i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i></p>
<p>non risulti la dichiarazione di improcedibilità o l'adozione del provvedimento previsto dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;</p> <p>b) è stato preventivamente presentato reclamo all'intermediario al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione, senza che l'intermediario abbia comunicato all'investitore le proprie determinazioni-;</p> <p>b-bis) l'Arbitro non si è già pronunciato con decisione di merito;</p> <p>b-ter) non vi sia una pronuncia di merito, anche non passata in giudicato, assunta all'esito di un procedimento giurisdizionale o una pronuncia di merito assunta all'esito di un procedimento arbitrale.</p> <p>3. Il ricorso all'Arbitro deve essere proposto, secondo le modalità indicate all'articolo 11, comma 1, entro un anno dalla data di</p>	<p>all'ACF, le procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie o i procedimenti arbitrali o giurisdizionali.</p> <p>Il COMI ritiene opportuno eliminare il riferimento specifico ai 'procedimenti arbitrali' di cui alla lettera a) perché già compresi nella locuzione 'altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie'.</p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>Le proposte di modifiche alla lett. a) formulate dai rispondenti non appaiono meritevoli di accoglimento in quanto si ritiene opportuno preservare il parallelismo rispetto all'identica circostanza che, ove sopravvenuta nel corso del procedimento, ne determina l'estinzione ai sensi dell'articolo 13.</p> <p>La proposta di modifica della lettera b-ter) appare invece migliorativa del testo che viene conseguentemente modificato.</p>	<p>di improcedibilità o l'adozione del provvedimento previsto dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;</p> <p>b) è stato preventivamente presentato reclamo all'intermediario al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione, senza che l'intermediario abbia comunicato all'investitore le proprie determinazioni;</p> <p>b-bis) l'Arbitro non si è già pronunciato con decisione di merito;</p> <p>b-ter) non vi sia una pronuncia decisione di merito, anche non passata in giudicato, assunta all'esito di un procedimento giurisdizionale o una pronuncia decisione di merito assunta all'esito di un procedimento arbitrale.</p> <p>3. Il ricorso all'Arbitro deve essere proposto, secondo le modalità indicate all'articolo 11, comma 1, entro un anno dalla data di</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	<p style="text-align: center;">NUOVO TESTO</p> <p style="text-align: center;"><i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i></p>
<p>presentazione del reclamo all'intermediario, ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell'operatività dell'Arbitro, entro un anno da tale data.</p>		<p>presentazione del reclamo all'intermediario.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 11</i> <i>(Avvio e svolgimento del procedimento)</i></p> <p>1. Il ricorso è predisposto e trasmesso all'Arbitro secondo le modalità da quest'ultimo rese note attraverso il proprio sito web ed è corredato della documentazione attestante la condizione di ricevibilità di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b). con la relativa documentazione, ivi compreso quanto richiesto ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera b), è trasmesso attraverso il sito web dell'Arbitro e predisposto utilizzando il relativo modulo, secondo le istruzioni operative disponibili sul medesimo sito. Non sono presi in considerazione ricorsi, compresa la documentazione ad essi pertinente, trasmessi attraverso altre forme.</p> <p>1-bis. Per le fasi procedurali previste dai</p>	<p style="text-align: center;"><u>Osservazioni ai commi 1 e 1-bis</u></p> <p>ABI, Assogestioni, e il Conciliatore B.F., esprimono alcune perplessità circa l'utilizzo esclusivo della modulistica presente sul sito web dell'Arbitro, sia per la compilazione degli atti di parte, sia per la produzione della documentazione che, potrebbe, a loro avviso compromettere l'esercizio del diritto di difesa. In considerazione di ciò:</p> <p>a) Assogestioni chiede di mantenere la possibilità per le parti di svolgere le considerazioni anche su fogli da poter allegare al modulo;</p> <p>b) ABI chiede che non sia previsto un numero massimo di caratteri per la compilazione del modulo, che la ripartizione in sezioni non sia eccessivamente rigida e, infine, che sia</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 11</i> <i>(Avvio e svolgimento del procedimento)</i></p> <p>1. Il ricorso con la relativa documentazione, ivi compreso quanto richiesto ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera b), è trasmesso attraverso il sito <i>web</i> dell'Arbitro e predisposto utilizzando il relativo modulo, secondo le istruzioni operative disponibili sul medesimo sito. Non sono presi in considerazione ricorsi, compresa la documentazione ad essi pertinente, trasmessi attraverso altre forme.</p> <p>1-bis. Per le fasi procedurali previste dai commi 2, 4, 5 e 6 le parti utilizzano esclusivamente la modulistica resa disponibile sul sito <i>web</i> dell'Arbitro e la trasmettono attraverso il medesimo sito.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>commi 2, 4, 5 e 6 le parti utilizzano esclusivamente la modulistica resa disponibile sul sito <i>web</i> dell'Arbitro e la trasmettono attraverso il medesimo sito.</p>	<p>mantenuta la possibilità di integrare il modulo con uno scritto difensivo ulteriore;</p> <p>c) il Conciliatore B.F. chiede di non prevedere limitazioni di natura quantitativa al diritto di enunciazione e allegazione di fatti e di non comprimere la possibilità per gli intermediari di depositare tutta la documentazione probatoria necessaria alla difesa.</p> <p>Lo Studio B&M propone di apportare alcune modifiche al comma 1, di mero coordinamento con le modifiche proposte in consultazione all'articolo 10. In particolare, chiede di sostituire il riferimento all'“<i>articolo 10, comma 2, lettera b)</i>” con il riferimento all'“<i>articolo 10 comma 1</i>”.</p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>Occorre anzitutto ribadire che le nuove disposizioni perseguono lo scopo di incrementare l'operatività del sistema informatico di trattazione dei procedimenti, al fine ultimo di semplificare e di velocizzare il loro svolgimento.</p> <p>Tale intervento sorge dalla necessità di limitare</p>	

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
	<p>la lunghezza e l'indeterminatezza degli atti di parte, mediante la previsione di moduli <i>standard</i>, di lunghezza predefinita ma sufficiente a consentire un pieno esercizio del diritto di difesa. Va precisato che le disposizioni in esame, salve le conseguenze previste al successivo comma 1-ter, non pongono limitazioni alla produzione documentale e quindi il timore espresso non appare fondato</p> <p>In considerazione di ciò, si ritiene di non accogliere la proposta di consentire l'allegazione di un ulteriore scritto difensivo integrativo rispetto al modulo <i>standard</i>. L'accoglimento di tale proposta potrebbe, infatti, vanificare del tutto l'intento semplificatorio della riforma.</p> <p>A sostegno dell'infondatezza della tesi di un eventuale compromissione del diritto di difesa, si segnala che il rispetto di regole redazionali e di limiti dimensionali nella stesura degli atti giudiziari è già prevista nel nostro ordinamento nel rito amministrativo, senza che tale disciplina sia stata ritenuta in contrasto con il diritto di difesa delle parti (<i>cf.</i> articolo 3 del Codice del Processo Amministrativo).</p>	

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>1-ter. Ai fini dell'efficienza ed economicità del procedimento dinanzi all'Arbitro e fermo restando quanto previsto dal comma 4, le parti evitano la produzione di documentazione sovrabbondante, disordinata o inconferente rispetto ai fatti controversi. La produzione di tale documentazione può costituire elemento di valutazione anche ai fini del riconoscimento e della quantificazione del rimborso delle spese di difesa previsto dall'articolo 15, comma 2.</p>	<p>Ad ogni buon conto, si segnala che, in sede di stesura del modulo, si terrà conto dell'esigenza di evitare un'ingiustificata compressione del diritto di difesa prevedendo un numero di caratteri massimo sufficiente a rappresentare compiutamente le difese e un ragionevole margine di elasticità della ripartizione in sezioni.</p> <p>Non si ravvisano le esigenze di coordinamento segnalate dallo Studio B&M alla base della modifica proposte al comma 1.</p> <p><u>Osservazioni al comma 1-ter</u></p> <p>ABI suggerisce di eliminare il comma 1-ter in quanto tale previsione potrebbe costituire un'illegittima compressione del diritto di difesa, confligge con l'inversione dell'onere della prova ex articolo 23, comma 6, del TUF e potrebbe dare adito ad interpretazioni discrezionali da parte dell'Arbitro, nonché porsi in conflitto con la natura documentale del procedimento dinanzi all'ACF.</p> <p><u>Valutazioni</u></p>	<p>1-ter. Ai fini dell'efficienza ed economicità del procedimento dinanzi all'Arbitro e fermo restando quanto previsto dal comma 4, le parti evitano la produzione di documentazione sovrabbondante, disordinata o inconferente rispetto ai fatti controversi. La produzione di tale documentazione può costituire elemento di valutazione anche ai fini del riconoscimento e della quantificazione del rimborso delle spese di difesa previsto dall'articolo 15, comma 2.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
	<p>Come illustrato nel documento di consultazione, l'introduzione del comma 1-ter risponde alla necessità di contenere la documentazione depositata dalle parti a quella effettivamente pertinente all'oggetto del procedimento, nella prospettiva di agevolare sia la trattazione da parte dell'Arbitro, sia le difese delle parti (che potranno concentrare la propria attenzione sulla documentazione rilevante rispetto ai fatti controversi). Per tali motivi, si ritiene opportuno mantenere la formulazione del comma posta in consultazione.</p> <p>Si fa inoltre presente che la norma proposta fa salva l'applicazione del comma 4, il quale prevede che l'intermediario, unitamente alle proprie deduzioni, trasmetta tutta la documentazione afferente al rapporto controverso. Il comma 4 non si riferisce ad una prerogativa difensiva ma ad un onere posto in capo all'intermediario, con la conseguenza che nei limiti in cui la documentazione prodotta attiene al rapporto controverso essa non può essere considerata sovrabbondante o inconferente. L'applicazione della predetta disposizione ridimensiona i timori circa il carattere discrezionale della valutazione da</p>	

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	<p style="text-align: center;">NUOVO TESTO</p> <p style="text-align: center;"><i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i></p>
<p>1-quater. Tutti gli atti e i documenti relativi ai procedimenti svolti dall'Arbitro sono redatti e trasmessi nella lingua italiana.</p>	<p>compiere ai sensi del comma 1-ter e l'esistenza di un potenziale conflitto con la natura documentale del procedimento, nonché il pericolo che la norma possa confliggere con l'inversione dell'onere della prova previsto dall'articolo 23, comma 6, del TUF.</p> <p>Si elimina l'ultimo periodo del comma in linea con la decisione assunta in merito all'articolo 15, comma 2.</p> <p><u>Osservazioni al comma 1-quater</u></p> <p>ABI chiede di specificare che la necessità di presentare gli atti unicamente in lingua italiana non comporta l'obbligo per l'intermediario di farsi asseverare/autenticare le traduzioni di atti originariamente scritti in un'altra lingua.</p> <p>Il Conciliatore B.F. e lo Studio B&M chiedono di prevedere che la parte interessata possa produrre il documento originale in lingua straniera accompagnato da una traduzione informale in lingua italiana.</p> <p><u>Valutazioni</u></p>	<p>1-quater. Tutti gli atti e i documenti di parte relativi ai procedimenti svolti dall'Arbitro sono redatti e trasmessi nella in lingua italiana. Nel caso in cui i documenti a corredo degli atti di parte siano redatti in lingua straniera, essi sono prodotti nella lingua originale e accompagnati da una traduzione integrale in italiano, in forma libera, realizzata a cura della parte che li deposita.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>2. La segreteria tecnica, entro sette dieci giorni dalla ricezione, valutata la ricevibilità e la ammissibilità del ricorso, lo trasmette all'intermediario. Ove necessario ai fini di tale valutazione, la segreteria tecnica invita il ricorrente a trasmettere eventuali integrazioni o chiarimenti entro un termine non superiore a dieci giorni. In tal caso, il termine di dieci giorni entro il quale la segreteria tecnica, valutata la ricevibilità e la ammissibilità del ricorso, deve trasmetterlo all'intermediario decorre dalla scadenza del termine concesso al ricorrente</p>	<p>Le osservazioni espresse dai partecipanti alla consultazione sul nuovo comma 1-<i>quater</i> sono condivisibili. Si modifica pertanto il testo della disposizione al fine di prevedere che:</p> <p><i>a)</i> gli atti di parte (vale a dire il ricorso, le deduzioni dell'intermediario, le deduzioni integrative del ricorrente e le repliche dell'intermediario alle deduzioni integrative del ricorrente) devono essere redatti e trasmessi in lingua italiana;</p> <p><i>b)</i> la documentazione redatta in lingua straniera dev'essere accompagnata da una traduzione semplice in lingua italiana.</p> <p><u>Osservazioni al comma 2</u></p> <p>Lo Studio B&M propone di prevedere un termine espresso per l'esercizio da parte della segreteria tecnica della facoltà di chiedere al ricorrente integrazioni e/o chiarimenti.</p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>L'osservazione è meritevole di accoglimento. Il comma 2 viene conseguentemente modificato.</p>	<p>2. La segreteria tecnica, entro dieci giorni dalla ricezione, valutata la ricevibilità e la ammissibilità del ricorso, lo trasmette all'intermediario. Ove necessario ai fini di tale valutazione, entro il predetto termine, la segreteria tecnica invita il ricorrente a trasmettere eventuali integrazioni o chiarimenti entro un termine non superiore a dieci giorni. In tal caso, il termine di dieci giorni entro il quale la segreteria tecnica, valutata la ricevibilità e la ammissibilità del ricorso, deve trasmetterlo all'intermediario decorre dalla scadenza del termine concesso al ricorrente per</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	<p align="center">NUOVO TESTO</p> <p align="center"><i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i></p>
<p>per la trasmissione di integrazioni o chiarimenti.</p> <p>3. Ove necessario ai fini della valutazione di cui al comma 2, la segreteria tecnica invita il ricorrente, entro un termine non superiore a sette giorni, a eventuali integrazioni o chiarimenti. Decorso inutilmente il termine assegnato, e nei Nei casi in cui ritiene il ricorso manifestamente irricevibile o inammissibile, oppure sia decorso inutilmente il termine concesso al ricorrente per la trasmissione di integrazioni o chiarimenti, la segreteria tecnica trasmette il ricorso al Presidente, con una relazione contenente una sintetica descrizione delle relative ragioni ne informa il Presidente. Il Presidente, se non dichiara la inammissibilità o irricevibilità del ricorso ai sensi dell'articolo 12, rimette gli atti alla segreteria tecnica per tutti i successivi adempimenti il Presidente dà incarico alla segreteria tecnica di proseguire con l'istruttoria del procedimento.</p>	<p><u>Osservazioni al comma 3</u></p> <p>Lo Studio B&M propone di apportare alcune modifiche al comma 3 e, in particolare di:</p> <p>a) eliminare la qualificazione “<i>manifestamente</i>” in relazione all’irricevibilità e inammissibilità del ricorso in quanto la dichiarazione di inammissibilità o irricevibilità del ricorso è comunque (e sempre) pronunciata dal Presidente (e quindi si assume una di lui valutazione) e, pertanto, non sembra necessario qualificare la valutazione preventiva fatta dalla segreteria;</p> <p>b) aggiungere al comma il seguente inciso finale: “<i>trasmettendo il ricorso all’intermediario a norma del comma 2</i>”, al fine di chiarire quale sia l’atto procedimentale che la segreteria tecnica deve compiere e di tipizzare un adempimento procedurale nel caso di mancata dichiarazione di irricevibilità o inammissibilità da parte del Presidente.</p> <p><u>Valutazioni</u></p>	<p>la trasmissione di integrazioni o chiarimenti.</p> <p>3. Nei casi in cui ritiene il ricorso manifestamente irricevibile o inammissibile, oppure sia decorso inutilmente il termine concesso al ricorrente per la trasmissione di integrazioni o chiarimenti, la segreteria tecnica ne informa il Presidente. Se non dichiara la inammissibilità o irricevibilità del ricorso ai sensi dell’articolo 12, il Presidente dà incarico alla segreteria tecnica di proseguire con l’istruttoria del procedimento mediante la trasmissione del ricorso all’intermediario.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>4. L'intermediario, nei entro trenta giorni successivi dalla data in cui ha ricevuto il ricorso, trasmette all'Arbitro, anche per il tramite di un'associazione di categoria ovvero di un un procuratore e con le modalità previste al comma 1-bis rese note sul sito web dell'Arbitro, le proprie deduzioni, corredate di tutta la documentazione afferente al rapporto controverso. Qualora l'intermediario decida di avvalersi di un'associazione di categoria lo comunica all'Arbitro entro il medesimo termine di</p>	<p>L'inserimento dell'avverbio "<i>manifestamente</i>" appare opportuno in quanto, impregiudicata la necessaria valutazione del Presidente, quella che la segreteria tecnica è chiamata ad effettuare in questa fase risponde all'esigenza di intercettare, <i>in limite litis</i>, solo i casi evidenti di inammissibilità e irricevibilità al fine di sottoporli al Presidente che, a sua volta, solo in casi di manifesta inammissibilità o irricevibilità, può assumere il provvedimento "monocratico". In parziale accoglimento del suggerimento proposto in merito all'inciso finale al comma 2, si modifica il secondo periodo del comma in esame.</p> <p><u>Osservazioni al comma 4</u></p> <p>Assogestioni chiede di confermare se è ancora valido quanto esplicitato negli esiti alla consultazione avviata sul regolamento 2016 allorché si ammise la possibilità, per le associazioni medesime, di rimettere gli adempimenti ad esse riferite a soggetti terzi appositamente delegati, anche costituiti in forma associativa.</p> <p>ABI ritiene che il termine di 30 giorni per le</p>	<p>4. L'intermediario, entro trenta giorni dalla data in cui ha ricevuto il ricorso, trasmette all'Arbitro, anche per il tramite di un procuratore e con le modalità previste al comma 1-bis, le proprie deduzioni, corredate di tutta la documentazione afferente al rapporto controverso. Qualora l'intermediario decida di avvalersi di un'associazione di categoria lo comunica all'Arbitro entro il medesimo termine di trenta giorni. Nei successivi quindici giorni dalla scadenza del predetto termine, l'associazione di categoria provvede a</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>trenta giorni. Nei successivi quindici giorni dalla scadenza del predetto termine, l'associazione di categoria provvede a trasmettere le deduzioni e la relativa documentazione all'Arbitro con le modalità previste al comma 1-bis.</p>	<p>controdeduzioni dell'intermediario sia troppo breve, auspicandone un innalzamento a 60 giorni (in linea con quanto previsto per la risposta ai reclami in materia di servizi di investimento, pari a 60 giorni, o almeno a 45 (in considerazione degli ulteriori 15 giorni concessi nel caso di assistenza da parte delle associazioni di categoria).</p> <p>Lo Studio B&M propone di apportare alcune modifiche al fine di ridurre il termine complessivamente riconosciuto all'intermediario che si affida ad una associazione di categoria per la presentazione delle proprie deduzioni, nella prospettiva di evitare un ingiustificato allungamento dei tempi. Nello specifico, propone la seguente modifica: <i>“4. (...) Qualora l'intermediario decida di avvalersi di un'associazione di categoria lo comunica all'Arbitro entro il medesimo termine di trenta quindici giorni dalla data in cui ha ricevuto il ricorso. (...)”</i>.</p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>In relazione alla richiesta formulata da Assogestioni, si conferma la possibilità per le</p>	<p>trasmettere le deduzioni e la relativa documentazione all'Arbitro con le modalità previste al comma 1-bis.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
	<p>associazioni di categoria di avvalersi di soggetti terzi, anche in forma associativa, appositamente delegati per l'esecuzione degli adempimenti ad esse riferiti. Tale chiarimento non necessita di alcuna modifica regolamentare; lo stesso verrà reso nell'ambito del sito <i>web</i> dedicato all'Arbitro.</p> <p>Si ritiene, invece, di non accogliere le altre osservazioni espresse dai partecipanti alla consultazione in merito al comma 4, atteso che il termine previsto per la trasmissione delle proprie deduzioni da parte degli intermediari pare adeguato a contemperare il diritto di difesa di questi ultimi con l'esigenza di assicurare che il procedimento dinanzi all'ACF sia snello e veloce, in conformità al modello dei meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.</p> <p>Rispetto all'istanza di ABI di estendere a 45 o a 60 giorni il termine concesso all'Intermediario per depositare le proprie deduzioni, vanno ricordate le indicazioni espresse dal Tavolo di coordinamento tra le autorità competenti, presieduto dal Ministero dello Sviluppo Economico, in un documento del 22 dicembre 2015, secondo cui <i>“il termine concesso alle</i></p>	

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>5. Il ricorrente può presentare deduzioni integrative, in risposta alle deduzioni dell'intermediario, entro quindici giorni dal ricevimento delle medesime dalla scadenza</p>	<p><i>parti per la formazione del fascicolo completo non può essere in nessun caso superiore a quello previsto per la durata complessivo della procedura ADR” (pari a 90 giorni). Ove venisse accolta la richiesta di ABI, tale indirizzo verrebbe disatteso. Inoltre il parallelismo evidenziato da ABI tra il predetto termine e quello di 60 giorni previsto per la trattazione dei reclami non appare significativo. Anzi, considerato che il ricorso presuppone la presentazione di un preventivo reclamo, per rispondere al quale ed effettuare le relative verifiche e valutazioni l'intermediario ha avuto già 60 giorni, si giustifica ancor meno l'estensione temporale richiesta. Di converso, però, neppure la proposta dello Studio B&M di dimezzare il predetto termine appare condivisibile, rappresentando il termine previsto un equo temperamento tra diritto di difesa dell'intermediario ed esigenze di celerità e speditezza del procedimento. Le disposizioni ABF prevedono lo stesso termine (30+15).</i></p> <p><u>Osservazioni al comma 5</u></p> <p>Il COMI suggerisce di portare il termine per il deposito delle deduzioni integrative da parte del</p>	<p>5. Il ricorrente può presentare deduzioni integrative, in risposta alle deduzioni dell'intermediario, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini previsti dal precedente</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>dei termini previsti dal precedente comma.</p> <p>6. L'intermediario, anche tramite l'associazione di categoria, nei quindici giorni successivi alla scadenza dei termini previsti dal precedente comma, può replicare alle deduzioni integrative del ricorrente.</p>	<p>ricorrente da 15 a 30 giorni al fine di concedere allo stesso il tempo sufficiente per confutare le osservazioni dell'intermediario. La proposta non è condivisa dal Direttore generale dell'ABI.</p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>La proposta non può essere accolta perché contrasterebbe con le succitate indicazioni espresse dal Tavolo di coordinamento tra le autorità competenti, presieduto dal Ministero dello Sviluppo Economico, nel documento del 22 dicembre 2015.</p> <p><u>Osservazioni al comma 6</u></p> <p>ABI e il Conciliatore B.F. suggeriscono l'estensione della previsione che attribuisce all'associazione di categoria un ulteriore termine per la presentazione delle deduzioni (rispetto a quello previsto in via ordinaria per l'intermediario) anche alla successiva fase di scambio delle repliche finali; a tal fine, propongono un'estensione di detto termine di 5 giorni in linea con quanto previsto dalle disposizioni ABF.</p>	<p>comma.</p> <p>6. L'intermediario, anche tramite l'associazione di categoria, nei quindici giorni successivi alla scadenza dei termini previsti dal precedente comma, può replicare alle deduzioni integrative del ricorrente.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>7. La segreteria tecnica, espletati gli adempimenti preliminari previsti dai commi 2 e 3, cura la formazione del fascicolo, completo degli eventuali atti indicati ai commi 5 e 6, e comunica alle parti la data in cui si è completato il fascicolo e redige una relazione</p>	<p><u>Valutazioni</u></p> <p>L'accoglimento della proposta produrrebbe un'ingiustificata sperequazione rispetto alla posizione del ricorrente, che ha 15 giorni per presentare le proprie deduzioni integrative. Peraltro, un'estensione del termine a favore del solo intermediario non appare neanche giustificato dall'eventuale necessità di reperire documentazione, atteso che tutta la documentazione inerente al rapporto deve essere depositata dall'intermediario in sede di prime deduzioni.</p> <p>Infine, in base all'esperienza maturata nei primi tre anni di operatività, i 15 giorni attualmente previsti, come pure – più in generale – i termini di cui ai commi precedenti, appaiono sufficienti pur in presenza di delega all'associazione di categoria.</p> <p><u>Osservazioni al comma 7</u></p> <p>Lo Studio B&M propone di prevedere un termine entro il quale, conclusa l'attività istruttoria, la segreteria deve comunicare alle parti la data di completamento del fascicolo</p>	<p>7. La segreteria tecnica cura la formazione del fascicolo contenente la documentazione istruttoria, che è reso disponibile alle parti attraverso il sito <i>web</i> dell'Arbitro, e ne comunica alle parti la data di completamento.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>per il collegio sui fatti oggetto della controversia. Il fascicolo, contenente il ricorso, le deduzioni e la documentazione prodotta dalle parti nonché le comunicazioni dell'Arbitro, è reso disponibile alle parti medesime attraverso il sito web dell'Arbitro. La segreteria tecnica cura la formazione del fascicolo contenente la documentazione istruttoria, che è reso disponibile alle parti attraverso il sito <i>web</i> dell'Arbitro, e ne comunica alle parti la data di completamento.</p> <p>7-bis. Completato il fascicolo istruttorio, la segreteria tecnica redige una relazione per il collegio sui fatti oggetto della controversia.</p>	<p>(quindici giorni dalla data di scadenza del termine di cui al comma 6).</p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>Non si ravvisa l'esigenza di stabilire un termine entro cui la segreteria deve comunicare il completamento del fascicolo in quanto a ciò provvede, in tempo reale e automaticamente, il sistema informatico.</p> <p><u>Osservazioni al comma 7-bis</u></p> <p>Il COMI ritiene che la relazione tecnica della segreteria, trattandosi di documento estraneo alle parti e non conosciuto né conoscibile dalle medesime, non debba essere disciplinata ovvero debba essere sottoposta al contraddittorio delle parti stesse.</p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>La relazione redatta dalla segreteria tecnica non può essere in alcun modo considerata una componente della decisione perché essa si limita a rappresentare al collegio solo i "fatti oggetto</p>	<p><i>7-bis. Completato il fascicolo istruttorio, la segreteria tecnica redige una relazione per il collegio sui fatti oggetto della controversia.</i></p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>8. Il collegio, ove lo ritenga opportuno, può chiedere, attraverso la segreteria tecnica, che le parti forniscano ulteriori elementi informativi e documenti entro un termine perentorio non inferiore a sette giorni. In tal caso il termine di cui all'articolo 14, comma 1, è prorogato di trenta giorni.</p>	<p>della controversia". In ogni caso non è revocabile in dubbio che la decisione (e la connessa responsabilità) compete esclusivamente al Collegio, a cui viene comunque messa a disposizione tutta la documentazione versata dalle parti nel fascicolo istruttorio e che è chiamato ad effettuare le proprie valutazioni anche in punto di diritto. La segreteria tecnica non è, né formalmente né sostanzialmente, parte del procedimento e la mancata ostensione della sua relazione sui fatti rappresentati dalle parti stesse non limita in alcun modo il diritto al contraddittorio di queste ultime che si esplica compiutamente, nelle forme previste, mediante la loro interlocuzione reciproca.</p> <p>Si rileva infine che analoga previsione è contenuta anche nelle disposizioni ABF.</p> <p><u>Valutazioni al comma 8</u></p> <p>Il comma viene modificato per esigenze di coordinamento normativo.</p>	<p>8. Il collegio, ove lo ritenga opportuno, può chiedere, attraverso la segreteria tecnica, che le parti forniscano ulteriori elementi informativi e documenti entro un termine perentorio non inferiore a sette giorni. In tal caso, il termine di cui all'articolo 14, comma 1, è può essere prorogato di trenta giorni ai sensi del comma 2</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	<p align="center">NUOVO TESTO</p> <p align="center"><i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i></p>
<p>9. In ogni caso il collegio, quando rileva una causa di nullità contrattuale, invita le parti ai sensi del comma 8 a fornire le proprie osservazioni anche al fine di verificare se, nei casi di nullità che può essere fatta valere solo dall'investitore, questi intenda effettivamente valersene.</p> <p>9-bis. Qualora entrambe le parti lo richiedano, anche al fine di trovare un accordo, i termini previsti dai commi 4, 5 e 6 del presente articolo nonché quello previsto dall'articolo 14, comma 1, sono sospesi per un periodo massimo di novanta giorni. La sospensione può essere richiesta una sola volta nel corso del procedimento.</p>		<p>del medesimo articolo.</p> <p>9. In ogni caso il collegio, quando rileva una causa di nullità contrattuale, invita le parti ai sensi del comma 8 a fornire le proprie osservazioni anche al fine di verificare se, nei casi di nullità che può essere fatta valere solo dall'investitore, questi intenda effettivamente valersene.</p> <p>9-bis. Qualora entrambe le parti lo richiedano, anche al fine di trovare un accordo, i termini previsti dai commi 4, 5 e 6 del presente articolo nonché quello previsto dall'articolo 14, comma 1, sono sospesi per un periodo massimo di novanta giorni. La sospensione può essere richiesta una sola volta nel corso del procedimento.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p><i>Articolo 12</i> <i>(Irricevibilità e inammissibilità del ricorso)</i></p> <p>1. Il ricorso è irricevibile quando non sono osservate le condizioni previste dall'articolo 10.</p> <p>2. Il ricorso è inammissibile quando: a) non contiene la determinazione della cosa oggetto della domanda e la esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni; b) la controversia non rientra nell'ambito di operatività dell'Arbitro, come definito dall'articolo 4-;</p> <p>b-bis) l'intermediario non è legittimato passivo nella controversia; b-ter) la qualifica di intermediario ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), non sussiste al momento della presentazione del ricorso.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Osservazioni al comma 2</u></p> <p>Lo Studio B&M propone di modificare la lettera <i>b</i>), sostituendo il riferimento all'ambito di operatività dell'ACF con quello alla sua "competenza" così come proposto in relazione all'articolo 4.</p> <p>Il COMI ritiene che l'ipotesi prevista alla lettera <i>b-bis</i>) sia meramente scolastica, in quanto sarebbe improbabile che il legittimato passivo sia errato già sulla base della prospettazione del ricorrente. Il Comitato propone quindi di non censire alcuna ipotesi di inammissibilità ammettendo in ogni caso il Presidente a rilevare tutti e soli i casi di inammissibilità manifesta. Secondo il Direttore generale dell'ABI, invece, la previsione espressa di tale ipotesi di inammissibilità relativa al difetto di legittimazione passiva dichiarata dal Presidente</p>	<p><i>Articolo 12</i> <i>(Irricevibilità e inammissibilità del ricorso)</i></p> <p>1. Il ricorso è irricevibile quando non sono osservate le condizioni previste dall'articolo 10.</p> <p>2. Il ricorso è inammissibile quando: a) non contiene la determinazione della cosa oggetto della domanda e la esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni; b) la controversia non rientra nell'ambito di operatività dell'Arbitro, come definito dall'articolo 4;</p> <p><i>b-bis) l'intermediario non è legittimato passivo nella controversia;</i> <i>b-ter) la qualifica di intermediario ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), non sussiste al momento della presentazione del ricorso.</i></p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
	<p>ha il pregio di velocizzare il procedimento (evitando che la questione sia sottoposta al Collegio). Inoltre il COMI propone di non aggiungere l'ipotesi prevista dalla lettera <i>b-ter</i>) perché si eliminerebbe la possibilità di usare l'ACF come "filtro" per valutare eventuali indennizzi per banche in liquidazione coatta amministrativa o che comunque hanno perso la licenza. Ad avviso del Direttore generale dell'ABI, invece, tale osservazione non appare condivisibile, atteso che, per i rapporti facenti capo alle banche liquidate, i ricorsi ACF possono essere proposti nei confronti della banca cessionaria, mentre per quelle che hanno perso la licenza nelle more del ricorso, il ricorso stesso non si estingue, giusta quanto disposto dal nuovo comma <i>3-bis</i> dell'articolo 13 del medesimo Regolamento.</p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>In conformità all'approccio assunto in relazione all'articolo 4, si ritiene di non accogliere l'osservazione dello Studio B&M e di confermare l'attuale formulazione della lettera <i>b</i>).</p>	

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
	<p>Quanto all’osservazione del COMI rispetto alla lettera <i>b-bis</i>), si segnala che non è improbabile che il difetto di legittimazione passiva possa emergere già sulla base della prospettazione del ricorrente. Nei primi tre anni di attività dell’ACF, sono infatti pervenuti all’esame del Collegio alcuni ricorsi in cui le contestazioni mosse dal ricorrente, in base alla sua stessa prospettazione, riguardavano obblighi facenti capo a un soggetto diverso da quello nei cui confronti era stato presentato il ricorso. Pertanto, anche alla luce dell’esperienza maturata, si conferma che l’espressa riconduzione del difetto di legittimazione passiva tra le ipotesi di inammissibilità possa produrre vantaggi in termini di economicità e speditezza del procedimento, in quanto consentirebbe al Presidente di dichiarare il ricorso inammissibile così permettendo al ricorrente di riproporre il ricorso nei confronti dell’effettivo legittimato passivo senza dover attendere la decisione nel merito da parte del collegio. Quanto all’osservazione formulata con riferimento alla lettera <i>b-ter</i>), si segnala che tale ipotesi di inammissibilità non impedisce qualcosa che prima era consentito, ma codifica un orientamento consolidato del Collegio secondo</p>	

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>3. Salvo che non vi provveda il Presidente, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, la irricevibilità e la inammissibilità del ricorso sono dichiarate dal collegio.</p>	<p>cui, a seguito della revoca dell'autorizzazione alla prestazione dei servizi e attività di investimento, il soggetto perde lo <i>status</i> di intermediario tenuto all'obbligo di adesione al sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie amministrato dall'ACF. La previsione risulta peraltro in linea con le disposizioni ABF.</p>	<p>3. Salvo che non vi provveda il Presidente, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, la irricevibilità e la inammissibilità del ricorso sono dichiarate dal collegio.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 13</i> <i>(Interruzione ed estinzione del procedimento)</i></p> <p>1. Il procedimento è interrotto quando, sui medesimi fatti oggetto del ricorso, vengono avviate, anche su iniziativa dell'intermediario a cui l'investitore abbia aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale.</p> <p>2. Se la procedura di risoluzione extragiudiziale non definisce la controversia, il procedimento può essere riassunto dal ricorrente entro dodici mesi dalla</p>	<p style="text-align: center;"><u>Osservazioni</u></p> <p>Lo Studio B&M propone alcune modifiche all'articolo nella prospettiva di chiarire la portata di alcune delle cause di interruzione ed estinzione previste. In sintesi, lo Studio: 1) chiede di ricondurre l'ipotesi di estinzione di cui al comma 3, lettera <i>a</i>), ad un'ipotesi di interruzione del procedimento; 2) osserva che la disposizione non sarebbe chiara in quanto fa riferimento all'"avvio" di un procedimento (termine ritenuto troppo generico) e non precisa</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 13</i> <i>(Interruzione ed estinzione del procedimento)</i></p> <p>1. Il procedimento è interrotto quando, sui medesimi fatti oggetto del ricorso, vengono avviate, anche su iniziativa dell'intermediario a cui l'investitore abbia aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale.</p> <p>2. Se la procedura di risoluzione extragiudiziale non definisce la controversia, il procedimento può essere riassunto dal ricorrente entro dodici mesi dalla dichiarazione di interruzione.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>dichiarazione di interruzione.</p> <p>3. Il procedimento si estingue quando: a) sui medesimi fatti oggetto del ricorso vengono avviati procedimenti arbitrali ovvero procedimenti giurisdizionali e non risulti la dichiarazione di improcedibilità e o l'adozione del provvedimento previsto dall'articolo 5, comma 1-<i>bis</i>, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; b) il ricorrente rinuncia al ricorso con atto espresso; b-bis) l'intermediario, prima della decisione sul ricorso, fornisce documentazione attestante il raggiungimento di un accordo ovvero il pieno soddisfacimento della pretesa del ricorrente.</p> <p>3-bis. Il procedimento non si estingue nel caso in cui l'intermediario perda tale qualifica come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera h), nel corso del suo svolgimento.</p> <p>4. L'interruzione e l'estinzione del procedimento sono dichiarate, anche d'ufficio, dal Presidente o dal collegio.</p>	<p>il termine entro cui andrebbe dichiarata l'estinzione del procedimento; 3) propone di modificare la lettera b-<i>bis</i>) del comma 3 al fine di prevedere che l'estinzione del procedimento consegua al raggiungimento di un accordo "<i>a cui si abbia dato integrale esecuzione</i>".</p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>Si osserva che le previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3, lettera a), non sono state oggetto di proposte di modifica in sede di consultazione, non essendo stata ravvisata – anche alla luce dell'esperienza applicativa – la necessità di chiarirle. Ciò posto, si ritiene di non accogliere i suggerimenti formulati in quanto: 1) ricondurre l'ipotesi di cui al comma 3, lettera a), ad una causa di interruzione piuttosto che di estinzione esporrebbe al rischio che il procedimento rimanga interrotto per un tempo molto dilatato (proprio dei procedimenti arbitrali e giurisdizionali), fermo restando che l'estinzione non preclude la possibilità di riproporre il ricorso; 2) il problema relativo al tempo che può intercorrere tra il formale avvio di un procedimento giurisdizionale e la sua dichiarazione di improcedibilità o la fissazione</p>	<p>3. Il procedimento si estingue quando: a) sui medesimi fatti oggetto del ricorso vengono avviati procedimenti arbitrali ovvero procedimenti giurisdizionali e non risulti la dichiarazione di improcedibilità o l'adozione del provvedimento previsto dall'articolo 5, comma 1-<i>bis</i>, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; <i>b) il ricorrente rinuncia al ricorso con atto espresso; b-bis) l'intermediario, prima della decisione sul ricorso, fornisce documentazione attestante il raggiungimento di un accordo ovvero il pieno soddisfacimento della pretesa del ricorrente.</i></p> <p>3-<i>bis</i>. Il procedimento non si estingue nel caso in cui l'intermediario perda tale qualifica come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera h), nel corso del suo svolgimento.</p> <p>4. L'interruzione e l'estinzione del procedimento sono dichiarate, anche d'ufficio, dal Presidente o dal collegio.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
	<p>dell'udienza dopo la scadenza del termine della mediazione già avviata è risolto attraverso un meccanismo rispetto al quale non si ravvisa la necessità di modifiche, risultando la disposizione chiara nel prevedere che la presentazione dell'atto introduttivo di un giudizio rappresenta solo uno dei presupposti indicati dalla norma, dovendosi anche realizzare l'ulteriore condizione che il giudice, non oltre la prima udienza, non rilevi l'improcedibilità e non adotti il provvedimento di cui all'articolo 5, comma 1- bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Fintanto che tale seconda condizione non si realizzi, il procedimento dinanzi all'ACF non si interrompe ma prosegue, potendo continuare ad assolvere anche ad una funzione deflattiva del contenzioso in sede giurisdizionale; 3) ai fini dell'estinzione del procedimento si ritiene sufficiente il solo accordo vincolante e non necessariamente la sua integrale esecuzione, essendo il ricorrente provvisto, in caso di inottemperanza all'accordo di altri rimedi di tutela e risultando la previsione in linea le disposizioni ABF.</p>	
<i>Articolo 14 (Termini per la conclusione del procedimento)</i>		<i>Articolo 14 (Termini per la conclusione del procedimento)</i>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>1. Il collegio pronuncia la decisione nel termine di novanta giorni dal completamento del fascicolo ai sensi dell'articolo 11, comma 7.</p> <p>2. Il termine può essere prorogato dal Presidente o dal collegio prima della sua scadenza, previa comunicazione alle parti, per un periodo non superiore a novanta giorni, quando lo richieda la particolare complessità o</p>	<p><u>Osservazioni al comma 1</u></p> <p>Lo Studio B&M propone la seguente formulazione alternativa: <i>“1. Il collegio pronuncia la decisione, dandone comunicazione alle parti, nel termine di novanta giorni dalla data di completamento del fascicolo, come risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 11, comma 7”;</i></p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>Il comma 1 viene modificato in parziale accoglimento della proposta dello Studio B&M e in linea con le disposizioni ABF.</p> <p>Quanto all’inserimento di un inciso che renda certa la data di completamento del fascicolo istruttorio, si ribadisce che la contestualità tra completamento del fascicolo e comunicazione della data alle parti è assicurata dal sistema informatico.</p>	<p>1. Il collegio pronuncia la decisione L’esito della controversia è comunicato alle parti nel termine di novanta giorni dal completamento del fascicolo. L’esito può essere comunicato mediante il solo invio del dispositivo; in tal caso, la decisione corredata della relativa motivazione è trasmessa alle parti entro i successivi 30 giorni.</p> <p>2. Il termine può essere prorogato dal Presidente o dal collegio prima della sua scadenza, per un periodo non superiore a novanta giorni, quando lo richieda la particolare complessità o novità delle questioni</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	<p style="text-align: center;">NUOVO TESTO</p> <p style="text-align: center;"><i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i></p>
<p>novità delle questioni trattate. La proroga è comunicata alle parti.</p> <p>3. Il termine è in ogni caso prorogato, prima della sua scadenza e per un periodo non superiore a novanta giorni, quando ne fanno richiesta entrambe le parti, anche al fine di tentare la conciliazione della controversia.</p> <p>4. I commi che precedono si applicano anche agli atti con cui il Presidente dichiara viene dichiarata l'interruzione e l'estinzione del procedimento.</p> <p>5. Il Presidente dichiara la irricevibilità e la inammissibilità del ricorso nel termine di ventuno giorni dalla presentazione del ricorso ovvero dalla scadenza del termine concesso al ricorrente ai sensi dell'articolo 11, comma 32.</p>	<p><u>Osservazioni al comma 4</u></p> <p>Lo Studio B&M propone alcune modifiche al fine di dirimere eventuali dubbi interpretativi circa il termine massimo entro cui deve essere dichiarata l'interruzione o l'estinzione del procedimento.</p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>In accoglimento della proposta il comma 4 viene modificato.</p> <p><u>Osservazioni al comma 5</u></p> <p>Lo Studio B&M propone la seguente formulazione del comma: "5. <i>Il Presidente dichiara la irricevibilità e la inammissibilità del</i></p>	<p>trattate. La proroga è comunicata alle parti.</p> <p>3. ... omissis...</p> <p>4. I commi che precedono si applicano anche agli atti con cui viene dichiarata l'interruzione L' interruzione e l'estinzione del procedimento sono dichiarate entro i termini indicati nei commi precedenti.</p> <p>5. Il Presidente dichiara L'a irricevibilità e l'a inammissibilità del ricorso dichiarate dal Presidente sono comunicate alle parti nel termine di ventuno giorni dalla presentazione del ricorso ovvero dalla scadenza del termine</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	<p style="text-align: center;">NUOVO TESTO</p> <p style="text-align: center;"><i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i></p>
	<p><i>ricorso ai sensi dell'articolo 11, comma 3, dandone comunicazione alle parti, nel termine di ventuno giorni dalla presentazione del ricorso ovvero dalla scadenza del termine concesso al ricorrente ai sensi dell'articolo 11, comma 2. Il collegio dichiara la irricevibilità e la inammissibilità del ricorso, dandone comunicazione alle parti, nel termine di ventuno giorni dalla data di completamento del fascicolo</i>".</p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>Il comma 5 viene modificato in coerenza con le modifiche apportate al comma 1 e in parziale accoglimento della proposta dello Studio B&M. Relativamente al primo inciso, il richiamo all'articolo 11, comma 3, non appare necessario.</p> <p>Non si ritiene di accogliere il suggerimento relativo all'aggiunta della seconda frase in quanto i casi in cui il collegio dichiara un ricorso inammissibile o irricevibile sono quelli in cui le questioni di inammissibilità o irricevibilità non sono manifeste, bensì almeno dubbie se non controverse. Differentemente esse sarebbero state sottoposte al Presidente e decise</p>	<p>concesso al ricorrente ai sensi dell'articolo 11, comma 2.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
	nel termine di 21 giorni. Pertanto è necessario che esse siano valutate dal collegio unitamente alle questioni di merito, la cui decisione soggiace al termine di 90 giorni, per evitare un eventuale doppio passaggio in collegio.	<i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 15 (Decisione)</i></p> <p>1. Il collegio definisce il procedimento con pronuncia motivata, adottata applicando le norme giuridiche che disciplinano la materia e tenendo conto degli atti di carattere generale emanati dalla Consob e dall'AESFEM ovvero da altre Autorità di vigilanza nazionali ed europee, delle linee guida delle associazioni di categoria validate dalla Consob, dei codici di condotta delle associazioni di categoria ai quali l'intermediario aderisce.</p> <p>2. Il collegio accoglie la domanda quando, sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle parti, ne ritiene sussistenti i fatti costitutivi, tenuto conto che spetta all'intermediario la prova di avere assolto agli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nei confronti degli</p>	<p style="text-align: center;"><u>Osservazioni al comma 2</u></p> <p>Assoimmobiliare, Assoreti, Assogestioni, e ABI, seppure con talune differenze, evidenziano criticità nell'eventuale riconoscimento, in caso di accoglimento del ricorso, di un rimborso delle spese di difesa sostenute dal ricorrente. Nello</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 15 (Decisione)</i></p> <p>1. Il collegio definisce il procedimento con pronuncia motivata, adottata applicando le norme giuridiche che disciplinano la materia e tenendo conto degli atti di carattere generale emanati dalla Consob e dall'AESFEM ovvero da altre Autorità di vigilanza nazionali ed europee, delle linee guida delle associazioni di categoria validate dalla Consob, dei codici di condotta delle associazioni di categoria ai quali l'intermediario aderisce.</p> <p>2. Il collegio accoglie la domanda quando, sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle parti, ne ritiene sussistenti i fatti costitutivi, tenuto conto che spetta all'intermediario la prova di avere assolto agli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nei confronti degli investitori. It</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>investitori. In caso di accoglimento della domanda il collegio può riconoscere al ricorrente una somma forfettaria, a titolo di rimborso delle eventuali spese di difesa, posta a carico dell'intermediario, valutandone, la spettanza e l'ammontare in relazione alla natura, alla complessità, al valore della controversia, alla misura in cui la domanda è stata accolta nonché al comportamento delle parti nel corso del procedimento.</p>	<p>specifico, viene evidenziato che tale previsione sarebbe in contrasto con il principio di parità delle parti e sarebbe iniqua per gli intermediari, atteso che anch'essi potrebbero sostenere spese di difesa e che già sostengono i costi di funzionamento dell'Arbitro tramite il pagamento del contributo di soccombenza. I rispondenti evidenziano peraltro che il ricorso all'assistenza tecnica costituisce una scelta rimessa alla libera determinazione della parte e non una necessità e che il rimborso in questione non sarebbe contemplato né nella direttiva ADR né nelle disposizioni ABF. Infine, i rispondenti rilevano che, legando l'ammontare del rimborso a valutazioni di proporzionalità rimesse al Collegio e dunque ad un suo giudizio discrezionale, tale previsione costituirebbe violazione dei principi di certezza e prevedibilità che dovrebbero governare qualsivoglia procedimento. In considerazione di ciò chiedono, in via alternativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'eliminazione di tale previsione; b) che la stessa, ove mantenuta, sia resa bilaterale, vale a dire prevista anche in favore degli intermediari; c) in ogni caso, di limitare la discrezionalità del Collegio in materia, eventualmente 	<p>caso di accoglimento della domanda il collegio, può riconoscere al ricorrente una somma forfettaria, a titolo di rimborso delle eventuali spese di difesa, posta a carico dell'intermediario, valutandone, la spettanza e l'ammontare in relazione alla natura, alla complessità, al valore della controversia, alla misura in cui la domanda è stata accolta nonché al comportamento delle parti nel corso del procedimento.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
	<p>anche contenendo l'ammontare del rimborso entro un limite massimo specificato nel Regolamento.</p> <p>Lo Studio B&M propone di apportare modifiche al comma 2 al fine di chiarire che l'accoglimento della domanda del ricorrente può essere anche solamente parziale e che l'ammontare del rimborso delle spese deve essere commisurato al comportamento complessivo tenuto dalle parti nel corso del procedimento.</p> <p>Il COMI propone di <i>“eliminare la qualificazione di “eventuali” date alle spese, il cui ammontare non deve farsi oggetto di rimborso, ma di attribuzione, dato che la prestazione in origine negata dall’intermediario sarebbe comunque diminuita se al suo riconoscimento non seguisse anche quello delle spese purché “necessarie, proporzionate e ragionevoli” per la difesa in giudizio della posizione infine legittimata dalla pronuncia”</i>. Il Comitato propone pertanto di eliminare la discrezionalità del collegio nel riconoscimento di tali spese, chiarendo altresì che analoga possibilità non è in ogni caso riconosciuta</p>	

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
	<p>all'intermediario in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso. Tale proposta non è condivisa dal Direttore generale dell'ABI e dal Segretario generale di Assosim per le ragioni esposte nei distinti contributi forniti autonomamente dalle rispettive associazioni.</p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>I timori espressi dai rispondenti secondo cui la previsione contenuta nell'articolo 15, comma 2, del testo in consultazione determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra le parti del procedimento appaiono alimentati dalla circostanza che, in effetti, tale previsione potrebbe suggerire una qualificazione del ristoro delle spese di difesa come una voce autonoma di rimborso.</p> <p>Per tale ragione si ritiene opportuno non introdurre tale previsione espressa, fermo restando che, anche in sua assenza, tale rimborso può essere riconosciuto, non già come voce autonoma, bensì come componente del danno subito dal ricorrente di cui quest'ultimo abbia fornito prova.</p>	

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
	<p>Del resto, la mancata previsione del rimborso delle spese di difesa nella direttiva ADR e nelle Disposizioni ABF non ha impedito a quest'ultimo di accordare comunque tale rimborso al ricorrente pur in assenza di una specifica previsione normativa (decisione del Collegio di Coordinamento n. 3498 del 26 ottobre 2012).</p> <p>In particolari casi, le spese di difesa - in presenza di determinati presupposti - possono essere considerate conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento e della violazione posta in essere dall'intermediario, in quanto spese che il ricorrente ha dovuto sostenere in considerazione della complessità del caso e del comportamento dell'intermediario.</p> <p>Al loro riconoscimento non risulterebbe d'altronde ostativa neppure la circostanza che dinanzi all'ACF l'assistenza di un difensore è facoltativa e non obbligatoria, ove si consideri che anche la giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cassazione Civile, Sez. III, ordinanza n. 4306 del 14 febbraio 2019), in altre materie in cui l'assistenza legale non è obbligatoria (ad esempio, gestione precontenziosa dei sinistri</p>	

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>3. La decisione di accoglimento, totale o parziale, del ricorso contiene l'indicazione del termine entro il quale l'intermediario deve provvedere alla sua esecuzione. In caso di mancata indicazione del termine l'intermediario si conforma alla decisione entro trenta giorni dalla ricezione della decisione.</p> <p>3-bis. La decisione non può essere oggetto di riesame nel merito da parte del collegio.</p>	<p>stradali) ha ritenuto ristorabile, al ricorrere di particolari condizioni, quanto corrisposto dal danneggiato per l'assistenza tecnica.</p> <p><u>Valutazioni al comma 3</u></p> <p>Il comma 3 è stato modificato per renderlo coerente con le modifiche apportate all'articolo 14, comma 1.</p> <p><u>Osservazioni al comma 3-bis</u></p> <p>Lo Studio B&M, nella prospettiva di chiarire la portata del principio del <i>ne bis in idem</i>, suggerisce la seguente riformulazione del comma: “3-bis. La decisione non può essere formare oggetto di riesame, in tutto o in parte, nel merito da parte del collegio.”.</p> <p>Anche ad avviso del COMI sarebbe inopportuno il chiarimento secondo cui non vi può essere riesame “nel merito” in quanto si rischierebbe a di generare l'idea che il riesame sia possibile per motivi di legittimità o di</p>	<p>3. La decisione di accoglimento, totale o parziale, del ricorso contiene l'indicazione del termine entro il quale l'intermediario deve provvedere alla sua esecuzione. In caso di mancata indicazione del termine l'intermediario si conforma alla decisione entro trenta giorni dalla ricezione della decisione corredata della motivazione.</p> <p>3-bis. La decisione non può essere oggetto di riesame nel merito da parte del collegio.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	<p style="text-align: center;">NUOVO TESTO</p> <p style="text-align: center;"><i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i></p>
	<p>procedura.</p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>Lo scopo della norma è quello di evitare “impugnazioni” delle decisioni dell’ACF e non di disciplinare il fenomeno del “<i>ne bis in idem</i>”, in quanto a ciò provvede l’articolo 10, commi b-bis) e b-ter). Ciò posto, si ritiene di accogliere il suggerimento di eliminare l’espressione “nel merito”, precisando che ciò fa comunque salva la possibilità di chiedere la correzione della decisione ai sensi dell’articolo 17. Non si ritiene invece di aggiungere l’inciso “in tutto o in parte” in quanto pleonastico.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 16</i> <i>(Esecuzione della decisione)</i></p> <p>1. L’intermediario comunica all’Arbitro gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, entro il termine previsto all’articolo 15, comma 3, attraverso il sito web dell’Arbitro.</p>	<p><u>Osservazioni al comma 1</u></p> <p>Lo Studio B&M propone di sostituire la parola “conformarsi” con l’espressione “<i>dare esecuzione</i>”.</p> <p><u>Valutazioni</u></p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 16</i> <i>(Esecuzione della decisione)</i></p> <p>1. L’intermediario, anche attraverso un’associazione di categoria, comunica all’Arbitro gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, entro il termine previsto all’articolo 15, comma 3, attraverso il sito <i>web</i> dell’Arbitro.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>2. Quando vi è il sospetto, anche a seguito delle informazioni ricevute ai sensi del comma 1, che l'intermediario non abbia eseguito la decisione, la segreteria invita le parti a fornire chiarimenti nel termine di trenta giorni, chiedendo anche notizie sull'eventuale avvio di un procedimento giurisdizionale avente ad oggetto i fatti posti a base del ricorso. La segreteria, sulla base delle informazioni e dei documenti acquisiti, redige una apposita relazione per il collegio. comunica i casi di mancato adempimento al Presidente che procede al loro accertamento, dandone informazione periodica al collegio. Tale accertamento è rinviato di sessanta giorni quando le parti comunicano l'avvio di negoziazioni volte a raggiungere un accordo sull'esecuzione della decisione.</p>	<p>La proposta non si ritiene meritevole di accoglimento in quanto la formulazione del comma risulta già sufficientemente chiara.</p> <p>Si ritiene opportuno aggiungere nel comma un inciso per precisare che la comunicazione può essere fatta anche attraverso un'associazione di categoria.</p> <p><u>Osservazioni al comma 2</u></p> <p>Lo Studio B&M propone alcune modifiche al fine di: chiarire che il diritto/dovere della segreteria di chiedere informazioni sullo stato di esecuzione della decisione dovrebbe operare anche in caso di esecuzione parziale; stimolare le parti a trovare una definizione rapida sulla modalità di esecuzione della decisione, riducendo a soli 15 giorni il rinvio dell'accertamento dell'inadempimento in caso di negoziati tra le parti; prevedere termini precisi per la comunicazione della segreteria tecnica al Presidente sui casi di inadempimento rilevati e per l'accertamento dell'inadempimento da parte del Presidente.</p> <p>Il COMI ha evidenziato alcune perplessità circa</p>	<p>2. Quando vi è il sospetto motivo di ritenere, anche a seguito delle informazioni ricevute ai sensi del comma 1, che l'intermediario non abbia eseguito la decisione, la segreteria invita le parti a fornire chiarimenti nel termine di trenta giorni, chiedendo anche notizie sull'eventuale avvio di un procedimento giurisdizionale avente ad oggetto i fatti posti a base del ricorso. La segreteria, sulla base delle informazioni e dei documenti acquisiti, comunica i casi di mancato adempimento al Presidente collegio che procede al loro accertamento, dandone informazione periodica al collegio. Tale accertamento è rinviato di sessanta giorni quando le parti comunicano l'avvio di negoziazioni volte a raggiungere un accordo sull'esecuzione della decisione.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
	<p>l'attribuzione in capo al Presidente del Collegio del potere di accertamento dell'inadempimento dell'intermediario, in quanto tale modifica sarebbe foriera di una confusione tra le funzioni di giurisdizione e di amministrazione della giurisdizione.</p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>In parziale accoglimento delle osservazioni formulate dallo Studio B&M, si modifica la premessa del comma da “<i>quando vi è il sospetto</i>” in “<i>quando vi è motivo di ritenere</i>”.</p> <p>Invece, in linea con le disposizioni ABF, non si ritiene necessario prevedere dei termini specifici rispetto all'attività di accertamento dell'inadempimento in quanto trattasi, per sua natura, di attività che avviene senza dilazioni. Inoltre, il riferimento contenuto nel successivo comma 3 alla mancata esecuzione “anche parziale” rende pleonastico precisare che la richiesta di chiarimenti possa esserci anche in caso di esecuzione parziale. Si ritiene infine congruo il termine di 60 giorni per addivenire ad un accordo, considerato peraltro che esso opera solo nel caso in cui la comunicazione dell'avvio</p>	

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>3. La mancata esecuzione, anche parziale, della decisione da parte dell'intermediario, ove una volta accertata dal Collegio Presidente, è resa nota mediante pubblicazione di apposita notizia sul sito <i>web</i> dell'Arbitro per una durata di cinque anni. È, altresì, resa nota mediante notizia riportata in evidenza sulla pagina iniziale del sito <i>web</i> dell'intermediario, ove disponibile, per una durata di un anno e mediante pubblicazione e, a cura e spese dell'intermediario inadempiente, su due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, e sulla pagina iniziale del sito <i>web</i> dell'intermediario per una durata di sei mesi. Tale pubblicazione è effettuata a cura e a</p>	<p>di negoziazioni è effettuato da entrambe le parti, ciò escludendo che esso possa risolversi in danno al ricorrente.</p> <p>In accoglimento del suggerimento del COMI, si modifica il comma al fine di attribuire l'attività di accertamento dell'inadempimento della decisione al collegio, anziché al Presidente. Così modificata la disposizione risulta altresì in linea con le previsioni dell'ABF in materia.</p> <p><u>Osservazioni al comma 3</u></p> <p>ABI e il Conciliatore B.F. ritengono che <i>a)</i> il termine di cinque anni per la pubblicazione dell'inadempimento sul sito <i>web</i> dell'Arbitro sia eccessivamente lungo e tale da rendere meno efficace il procedimento dinanzi all'ACF e da scoraggiare l'adozione di comportamenti virtuosi da parte dell'intermediario; <i>b)</i> sia opportuno prevedere che la cancellazione per decorso del termine della notizia dal sito dell'Arbitro avvenga in modo automatico, senza che sia necessaria alcuna specifica istanza da parte dell'intermediario; <i>c)</i> inopportuna l'estensione da sei mesi a un anno del periodo di pubblicazione sul sito dell'intermediario della</p>	<p>3. La mancata esecuzione, anche parziale, della decisione da parte dell'intermediario, una volta accertata dal Presidente collegio, è resa nota mediante pubblicazione di apposita notizia sul sito <i>web</i> dell'Arbitro per una durata di cinque anni. È, altresì, resa nota mediante notizia riportata in evidenza sulla pagina iniziale del sito <i>web</i> dell'intermediario, ove disponibile, per una durata di sei mesi un anno e mediante pubblicazione su due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Tale pubblicazione è effettuata a cura e a spese dell'intermediario inadempiente entro 15 giorni dalla comunicazione dell'accertamento dell'inadempimento utilizzando il <i>format</i> disponibile sul sito <i>web</i> dell'Arbitro e</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	<p style="text-align: center;">NUOVO TESTO</p> <p style="text-align: center;"><i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i></p>
<p>spese dell'intermediario inadempiente entro 15 giorni dalla comunicazione dell'accertamento dell'inadempimento utilizzando il <i>format</i> disponibile sul sito <i>web</i> dell'Arbitro e attenendosi alle relative istruzioni operative. L'intermediario comunica all'Arbitro l'avvenuta pubblicazione della mancata esecuzione della decisione attraverso il medesimo sito <i>web</i>. La cancellazione della notizia dal sito <i>web</i> dell'Arbitro è disposta, decorso il predetto termine quinquennale su istanza da parte dell'intermediario. Sul sito <i>web</i> dell'Arbitro viene pubblicata anche la notizia dell'eventuale inadempimento dell'intermediario agli obblighi di cui al presente comma. A margine della pubblicazione viene altresì indicato, sulla base delle informazioni comunicate ai sensi del comma 2, l'eventuale avvio di un procedimento giurisdizionale.</p>	<p>notizia relativa al mancato adempimento.</p> <p>Il Conciliatore B.F. chiede inoltre di precisare che l'intermediario possa procedere autonomamente, nei casi previsti, alla cancellazione della notizia dell'inadempimento dal proprio sito <i>web</i>;</p> <p>Lo Studio B&M propone alcune modifiche al fine di prevedere una comunicazione specifica alle parti dell'accertamento della mancata esecuzione e termini certi per la pubblicazione e la cancellazione della notizia dell'inadempimento dal sito <i>web</i> dell'Arbitro. Lo Studio chiede altresì di precisare che il procedimento giurisdizionale il cui avvio viene indicato a margine della pubblicazione del mancato adempimento abbia <i>“ad oggetto i medesimi fatti posti a base del ricorso”</i>.</p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>Si modifica il comma al fine di accogliere i suggerimenti volti a prevedere che il periodo di pubblicazione della notizia dell'inadempimento sul sito dell'intermediario sia di 6 mesi (invece che di un anno) e a stabilire che la cancellazione dal sito dell'Arbitro, decorsi i cinque anni,</p>	<p>attenendosi alle relative istruzioni operative. L'intermediario, anche attraverso un'associazione di categoria, comunica all'Arbitro l'avvenuta pubblicazione della mancata esecuzione della decisione attraverso il medesimo sito <i>web</i>. La cancellazione della notizia dal sito <i>web</i> dell'Arbitro è disposta, automaticamente decorso il predetto termine quinquennale su istanza da parte dell'intermediario. Sul sito <i>web</i> dell'Arbitro viene pubblicata anche la notizia dell'eventuale inadempimento dell'intermediario agli obblighi di cui al presente comma. A margine della pubblicazione viene altresì indicato, sulla base delle informazioni comunicate ai sensi del comma 2, l'eventuale avvio di un procedimento giurisdizionale. Il regime pubblicitario di cui al presente comma non si applica nel caso in cui il collegio rilevi che l'intermediario, entro il termine per l'adempimento, è stato sottoposto a liquidazione coatta amministrativa.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
	<p>avvenga automaticamente. Ciò anche in linea con le corrispondenti disposizioni ABF.</p> <p>Si coglie inoltre l'occasione per precisare che la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sul sito dell'intermediario può essere fatta anche attraverso un'associazione di categoria e che (come previsto nelle disposizioni ABF e precisato nella FAQ pubblicate sul sito dell'Arbitro) non si dà luogo alla pubblicazione nel caso in cui l'intermediario sia stato posto in liquidazione coatta amministrativa.</p> <p>Non si ritiene meritevole di accoglimento la proposta di ridurre il termine di cinque anni previsto per la pubblicazione della notizia dell'inadempimento sul sito dell'Arbitro in quanto tale termine appare congruo ed è peraltro in linea con le corrispondenti disposizioni ABF.</p> <p>Non si ritiene inoltre necessario prevedere espressamente che anche la cancellazione della notizia dell'inadempimento sul sito dell'intermediario avvenga automaticamente in quanto, essendo tale sito gestito da quest'ultimo, risulta implicito che, trascorso il periodo previsto, lo stesso possa rimuovere la notizia.</p>	

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p><u>3-bis. In caso di eventuale adempimento</u></p>	<p>Inoltre, si rileva che il rinvio della pubblicazione della notizia dell'inadempimento in pendenza delle trattative tra le parti per addivenire ad un accordo transattivo, è già previsto dal precedente comma 2.</p> <p>Quanto alle proposte dello Studio B&M si osserva che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prevedere la comunicazione dell'inadempimento alle parti appare ultroneo atteso che le parti sono senz'altro consapevoli dell'inadempimento e peraltro il sistema informatico ACF invia un messaggio alle parti nel momento della pubblicazione dell'inadempimento sul sito <i>web</i> dell'Arbitro; - prevedere un termine entro cui si debba procedere alla cancellazione della notizia appare inutile alla luce della modifica apportata al comma in esame, volta a sancire l'automatismo della cancellazione; - precisare che il procedimento giurisdizionale deve avere ad oggetto i medesimi fatti appare pleonastica, stante il riferimento al comma 2. <p><u>Osservazioni al comma 3-bis</u></p>	<p><u>3-bis. In caso di eventuale adempimento</u></p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	<p align="center">NUOVO TESTO</p> <p align="center"><i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i></p>
<p>tardivo l'intermediario ne dà notizia all'Arbitro. L'adempimento integrale della decisione, ancorché tardivo, ovvero il raggiungimento di un accordo documentato tra le parti e comunicato all'Arbitro, sono accertati dal Presidente e comportano la rimozione della notizia del mancato adempimento dal sito <i>web</i> dell'Arbitro.</p>	<p>Il Conciliatore B.F. propone di specificare che la rimozione della notizia dell'inadempimento dal sito web dell'Arbitro è eseguita d'ufficio dalla segreteria tecnica, al verificarsi delle condizioni ivi previste, senza che sia necessario che l'intermediario presenti specifica istanza a tal fine.</p> <p>Lo Studio B&M propone alcune modifiche al fine di prevedere che l'eventuale accordo alternativo alla decisione dell'ACF raggiunto tra le parti, oltre che essere documentato, debba aver avuto integrale esecuzione, nonché di prevedere un termine di quindici giorni entro il quale deve aver luogo la rimozione della notizia del mancato adempimento dal sito <i>web</i> dell'Arbitro in caso di adempimento tardivo.</p> <p>Il COMI propone di aggiungere espressamente che la rimozione della pubblicazione possa avvenire, non solo in caso di adempimento integrale, ma anche in qualsiasi caso di accordo fra le parti (su base quindi quantitativamente inferiore rispetto all'adempimento integrale).</p> <p><u>Valutazioni</u></p>	<p>tardivo, l'intermediario ne dà notizia all'Arbitro attraverso il sito <i>web</i> di quest'ultimo. L'adempimento integrale della decisione, ancorché tardivo, ovvero il raggiungimento di un accordo documentato tra le parti e comunicato all'Arbitro, sono accertati dal Presidente collegio e comportano, all'esito del relativo accertamento, la rimozione d'ufficio della notizia del mancato adempimento dal sito <i>web</i> dell'Arbitro. Dopo aver ricevuto la comunicazione dell'accertamento compiuto dal collegio, l'intermediario può rimuovere la notizia del mancato adempimento sul proprio sito <i>web</i>.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>4. L'intermediario può in ogni momento</p>	<p>In accoglimento della proposta del Conciliatore B.F., si modifica il comma al fine di prevedere che la cancellazione della pubblicazione della notizia dell'inadempimento avvenga automaticamente all'esito dell'accertamento dei relativi presupposti. Ciò stante non appare necessario prevedere l'ulteriore termine dilatorio di quindici giorni come proposto dallo Studio B&M.</p> <p>Con l'occasione si apportano talune modifiche di coordinamento al comma.</p> <p>La proposta dello Studio B&M di prevedere l'effettiva esecuzione dell'accordo transattivo e non il semplice raggiungimento di un accordo non può essere accolta [si veda, per la <i>ratio</i>, commento all'articolo 13, comma 3, lett. <i>b-bis</i>)].</p> <p>Relativamente al suggerimento formulato dal COMI, lo stesso non risulta necessario in quanto il comma risulta già chiaro in tal senso (si veda osservazioni a margine dell'articolo 16, comma <i>3-bis</i>, del documento di consultazione).</p> <p>Osservazioni al comma 4</p>	<p>4. L'intermediario può in ogni momento</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>chiedere alla segreteria tecnica che l'Arbitro pubblici sul proprio sito <i>web</i> informazioni circa l'avvio di un procedimento giurisdizionale avente ad oggetto i fatti posti a base del ricorso o sul suo esito. Il Presidente dispone in ogni caso la cancellazione della notizia del mancato adempimento qualora il procedimento giurisdizionale decida la controversia in senso diverso dall'Arbitro e favorevole all'intermediario. In questo caso l'Arbitro provvede a pubblicare sul sito <i>web</i> l'estratto di tale decisione.</p>	<p>ABI chiede che - in caso di esito favorevole all'intermediario dell'eventuale procedura giurisdizionale promossa sulla stessa controversia decisa in senso contrario dall'ACF - sia specificato in modo espresso che il procedimento giurisdizionale ha avuto esito diverso da quello dell'ACF.</p> <p>Il Conciliatore B.F. chiede di: <i>a)</i> specificare che la rimozione della notizia dell'inadempimento dal sito <i>web</i> dell'Arbitro è eseguita d'ufficio dalla segreteria tecnica, al verificarsi delle condizioni ivi previste, senza che sia necessario che l'intermediario presenti specifica istanza a tal fine; <i>b)</i> prevedere che, assieme alla pubblicazione di un <i>link</i> alla decisione giurisprudenziale, sia anche offerta una sintetica spiegazione del pieno riconoscimento delle ragioni dell'intermediario da parte del giudice, al fine di evitare che la mera indicazione di un provvedimento giurisdizionale possa avere, in realtà, effettivi negativi per gli intermediari poiché oggetto di possibili fraintendimenti da parte del pubblico.</p> <p>Lo Studio B&M propone modifiche allo scopo</p>	<p>chiedere alla segreteria tecnica che l'Arbitro pubblici sul proprio sito <i>web</i> informazioni circa l'avvio di un procedimento giurisdizionale avente ad oggetto i fatti posti a base del ricorso o sul suo esito. Il Presidente collegio dispone in ogni caso la cancellazione della notizia del mancato adempimento qualora il procedimento giurisdizionale decida la controversia in senso diverso dall'Arbitro e favorevole all'intermediario. In questo caso, l'Arbitro provvede a pubblicare sul sito <i>web</i> l'estratto di tale decisione, indicando che l'esito del procedimento giurisdizionale è stato diverso da quello del procedimento dinanzi all'Arbitro. Dopo aver ricevuto la comunicazione del provvedimento di cancellazione adottato dal collegio, l'intermediario può rimuovere la notizia del mancato adempimento sul proprio sito <i>web</i>.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
	<p>di fissare un termine di quindici giorni entro il quale la pubblicazione ivi previste devono essere eseguite.</p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>Si ritiene che la cancellazione della notizia dell'inadempimento dal sito <i>web</i> dell'Arbitro, unitamente alla pubblicazione dell'estratto della decisione dell'autorità giudiziaria, eviti il pericolo che si verifichino gli effetti negativi paventati da ABI e dal Conciliatore B.F. Nondimeno, per maggiore chiarezza, si modica il comma prevedendo che, all'estratto della decisione dell'autorità giudiziaria, venga apposta un'annotazione recante l'indicazione che, in sede giudiziaria, la controversia ha avuto un esito diverso rispetto da quanto deciso dall'ACF.</p> <p>Stante l'espressa previsione secondo la quale la cancellazione è disposta dal collegio, non si ritiene necessario precisare ulteriormente che essa avviene d'ufficio (come richiesto dal Conciliatore B.F.) né prescrivere un termine dilatorio per i conseguenti adempimenti (come suggerisce lo Studio B&M).</p>	

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
	Con l'occasione si apportano talune modifiche di coordinamento al comma.	<i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 17 (Correzione della decisione)</i></p> <p>1. Ciascuna parte, entro trenta giorni dalla ricezione della decisione, può chiederne la correzione esclusivamente per errori materiali. Dell'avvenuta presentazione istanza di correzione viene data comunicazione all'altra parte dalla segreteria tecnica.</p> <p>2. La presentazione dell'istanza interrompe il termine per l'adempimento da parte dell'intermediario.</p> <p>3. L'istanza è in via preliminare valutata dal Presidente o, su delega di questo, dal membro</p>	<p><u>Osservazioni al comma 1</u></p> <p>Lo Studio B&M propone di prevedere che la comunicazione da parte della segreteria tecnica relativa alla presentazione di un'istanza di correzione sia effettuata <i>tempestivamente</i>.</p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>L'osservazione pare condivisibile; il comma 1 è stato modificato di conseguenza, nonché per renderlo coerente con le modifiche apportate all'art. 14, comma 1.</p> <p><u>Osservazioni ai commi 3 e 4</u></p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 17 (Correzione della decisione)</i></p> <p>1. Ciascuna parte, entro trenta giorni dalla ricezione della decisione corredata della motivazione, può chiederne la correzione esclusivamente per errori materiali. Dell'avvenuta presentazione dell'istanza di correzione viene data tempestiva comunicazione all'altra parte dalla segreteria tecnica.</p> <p>2. La presentazione dell'istanza interrompe il termine per l'adempimento da parte dell'intermediario.</p> <p>3. L'istanza è in via preliminare valutata dal Presidente o, su delega di questo, dal membro</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>del collegio che ha svolto la funzione di relatore con riguardo alla controversia oggetto dell'istanza. Se dall'esame preliminare emerge la manifesta insussistenza dei motivi di correzione, l'istanza è dichiarata inammissibile dal Presidente e la relativa decisione è comunicata alle parti entro venti giorni dalla ricezione dell'istanza. Dalla ricezione della decisione decorre il nuovo termine per l'adempimento dell'intermediario.</p> <p>4. Fuori del caso previsto dal comma 3, il collegio decide con provvedimento comunicato alle parti entro quarantacinque giorni dalla ricezione dell'istanza di correzione. Si applica il comma 3, ultimo periodo.</p>	<p>Lo Studio B&M in relazione al comma 3, propone di prevedere che, in caso di rigetto dell'istanza di correzione, il termine per l'adempimento della decisione <i>riprenda a decorrere</i>, computando la parte già decorsa prima dell'interruzione (e non decorra dunque un nuovo termine). Inoltre, lo Studio, in relazione al comma 4, propone di prevedere che, in caso di accoglimento dell'istanza di correzione, decorra <i>ex novo</i> il termine per l'adempimento della decisione da parte dell'intermediario.</p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>Le considerazioni poste dallo Studio B&M alla base delle proposte di modifica dei commi 3 e 4 non sono condivisibili. Innanzitutto, non risulta corretta la ricostruzione secondo cui il comma 3 regolerebbe l'ipotesi in cui l'istanza è rigettata e il comma 4 quella in cui l'istanza è accolta, in quanto il comma 3 afferisce all'ipotesi di "manifesta inammissibilità" decisa dal Presidente e il comma 4 quella in cui l'istanza viene esaminata dal collegio (che può tanto accogliere quanto rigettare la stessa). Inoltre, non è improbabile né infrequente che il</p>	<p>del collegio che ha svolto la funzione di relatore con riguardo alla controversia oggetto dell'istanza. Se dall'esame preliminare emerge la manifesta insussistenza dei motivi di correzione, l'istanza è dichiarata inammissibile dal Presidente e la relativa decisione è comunicata alle parti entro venti giorni dalla ricezione dell'istanza. Dalla ricezione della decisione decorre il nuovo termine per l'adempimento dell'intermediario.</p> <p>4. Fuori del caso previsto dal comma 3, il collegio decide con provvedimento comunicato alle parti entro quarantacinque giorni dalla ricezione dell'istanza di correzione. Si applica il comma 3, ultimo periodo.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
	<p>ricorrente presenti un'istanza di correzione manifestamente infondata, per esempio, non lamentando un errore materiale ma chiedendo, sostanzialmente, un riesame della vicenda. Ciò posto, non si ritiene opportuno disciplinare in modo diverso le ipotesi di cui ai commi 3 e 4, essendo preferibile continuare ad attribuire alla presentazione dell'istanza di correzione un effetto interruttivo, e non sospensivo, del termine di adempimento.</p>	<p><i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i></p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 18 (Spese del procedimento)</i></p> <p>1. L'accesso al procedimento è gratuito per il ricorrente. Le spese per l'avvio del procedimento sono poste a carico del fondo di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e successive modificazioni, nei limiti di capienza del medesimo 32-ter.1 del TUF. Nel caso di temporanea incapienza del predetto fondo, la Consob provvede alla copertura delle spese di cui al comma 1 avvio del procedimento con le risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.</p>		<p style="text-align: center;"><i>Articolo 18 (Spese del procedimento)</i></p> <p>1. L'accesso al procedimento è gratuito per il ricorrente. Le spese per l'avvio del procedimento sono poste a carico del fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del TUF. Nel caso di temporanea incapienza del predetto fondo, la Consob provvede alla copertura delle spese di avvio del procedimento con le risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>2. Le spese indicate al comma 1 ammontano a:</p> <p>a) euro cinquanta cento per le controversie in cui l'importo richiesto non superi euro cinquantamila;</p> <p>b) euro cento duecento per le controversie in cui l'importo richiesto sia superiore a euro cinquantamila e fino a euro centomila;</p> <p>c) euro duecento quattrocento per le controversie in cui l'importo richiesto sia superiore a euro centomila.</p> <p>3. Per ciascun ricorso presentato, che sia stato accolto in tutto o in parte Ove il collegio accolga in tutto o in parte il ricorso, l'intermediario è tenuto a versare la somma di:</p> <p>a) euro quattrocento per le controversie in cui non sia riconosciuto alcun importo ovvero l'importo riconosciuto al ricorrente non superi euro cinquantamila;</p> <p>b) euro cinquecento per le controversie in cui l'importo riconosciuto al ricorrente sia superiore a euro cinquantamila e fino a euro centomila;</p> <p>c) euro seicento per le controversie in cui l'importo riconosciuto al ricorrente sia superiore a euro centomila.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Osservazioni al comma 3</u></p> <p>Lo Studio B&M propone di specificare che il soggetto a favore del quale l'intermediario è tenuto a versare, in caso di accoglimento del ricorso, il contributo alle spese del procedimento è il ricorrente.</p> <p style="text-align: center;"><u>Valutazioni</u></p> <p>La proposta non appare meritevole di accoglimento in quanto il soggetto beneficiario delle spese del procedimento disciplinate dal presente comma non è il ricorrente bensì la Consob.</p>	<p>2. Le spese indicate al comma 1 ammontano a:</p> <p>a) euro cento per le controversie in cui l'importo richiesto non superi euro cinquantamila;</p> <p>b) euro duecento per le controversie in cui l'importo richiesto sia superiore a euro cinquantamila e fino a euro centomila;</p> <p>c) euro quattrocento per le controversie in cui l'importo richiesto sia superiore a euro centomila.</p> <p>3. Per ciascun ricorso presentato, che sia stato accolto in tutto o in parte, l'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di:</p> <p>a) euro quattrocento per le controversie in cui non sia riconosciuto alcun importo ovvero l'importo riconosciuto al ricorrente non superi euro cinquantamila;</p> <p>b) euro cinquecento per le controversie in cui l'importo riconosciuto al ricorrente sia superiore a euro cinquantamila e fino a euro centomila;</p> <p>c) euro seicento per le controversie in cui l'importo riconosciuto al ricorrente sia superiore a euro centomila.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	<p style="text-align: center;">NUOVO TESTO</p> <p style="text-align: center;"><i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i></p>
<p>3-bis. L'intermediario non è tenuto al versamento della predetta somma qualora abbia formulato, prima della presentazione del ricorso, una proposta conciliativa al ricorrente, da questi rifiutata, per un importo pari o superiore a quello riconosciuto dall'Arbitro nella decisione. Il versamento è ridotto della metà qualora una proposta conciliativa connotata dalle predette caratteristiche è stata formulata dall'intermediario al ricorrente dopo la presentazione del ricorso ed è stata da quest'ultimo rifiutata.</p>	<p>Il comma 3 viene modificato al fine di precisare che il pagamento delle spese in questione è dovuto alla Consob.</p>	<p>3-bis. L'intermediario non è tenuto al versamento della predetta somma qualora abbia formulato, prima della presentazione del ricorso, una proposta conciliativa al ricorrente, da questi rifiutata, per un importo pari o superiore a quello riconosciuto dall'Arbitro nella decisione. Il versamento è ridotto della metà qualora una proposta conciliativa connotata dalle predette caratteristiche è stata formulata dall'intermediario al ricorrente dopo la presentazione del ricorso ed è stata da quest'ultimo rifiutata.</p>
<p style="text-align: center;">CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 19 (Disposizioni finali)</i></p> <p>1. Tutti i termini previsti dagli articoli 11, 14, 15, 16 e 17 del presente regolamento sono sospesi dal 1° al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio di ciascun anno.</p>	<p><u>Osservazioni</u></p> <p>Il Conciliatore B.F. suggerisce di differire l'entrata in vigore del nuovo Regolamento, o quantomeno delle disposizioni relative alla predisposizione tramite moduli delle difese di parte, di almeno tre mesi dalla pubblicazione della delibera sul sito <i>web</i> dell'Arbitro.</p>	<p style="text-align: center;">CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 19 (Disposizioni finali)</i></p> <p>1. I termini previsti dagli articoli 11, 14, 15, 16 e 17 del presente regolamento sono sospesi dal 1° al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio di ciascun anno.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>2. L'Arbitro, entro il 31 marzo di ciascun anno, pubblica una relazione annuale concernente la propria attività nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 141-<i>quater</i>, comma 2, del codice del consumo.</p> <p>3. Con successive proprie delibere la Consob detta disposizioni organizzative e di funzionamento dell'Arbitro.</p>	<p><u>Valutazioni</u></p> <p>Il suggerimento appare meritevole di accoglimento; la disciplina relativa all'entrata in vigore delle modifiche al presente Regolamento è contenuta nella Delibera di approvazione delle medesime modifiche.</p>	<p>2. L'Arbitro, entro il 31 marzo di ciascun anno, pubblica una relazione annuale concernente la propria attività nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 141-<i>quater</i>, comma 2, del codice del consumo.</p> <p>3. Con proprie delibere la Consob detta disposizioni organizzative e di funzionamento dell'Arbitro.</p>

Delibera n. 21867

Modifiche al regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

VISTO in particolare l'articolo 32-ter, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come da ultimo modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 165, secondo cui *“La Consob determina, con proprio regolamento, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui alla parte V, titolo II-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie di cui al comma 1 nonché i criteri di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati.”*;

VISTA la direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE;

VISTO il decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130, recante la *“Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori)”*;

VISTA la delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, con la quale è stato istituito l'Arbitro per le Controversie Finanziarie ed è stato adottato il Regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;

VISTA la delibera n. 19783 del 23 novembre 2016, concernente l'avvio dell'operatività dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie e l'adozione di disposizioni transitorie;

VISTA la delibera n. 20760 del 20 dicembre 2018, con la quale è stato prorogato il periodo previsto all'articolo 2, comma 2, della delibera n. 19783 del 23 novembre 2016;

VISTA la delibera n. 21666 del 22 dicembre 2020, con la quale è stato ulteriormente prorogato il periodo previsto all'articolo 2, comma 2, della delibera n. 19783 del 23 novembre 2016;

VISTO l'articolo 8 del regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale, adottato con delibera n. 19654 del 5 luglio 2016, secondo cui la Consob sottopone a revisione periodica, almeno ogni tre anni a partire dalla data di adozione, per aree tematiche, le disposizioni contenute negli atti di regolazione generale, valutandone l'idoneità a conseguire le finalità perseguite in relazione all'onerosità complessiva del quadro regolatorio;

RITENUTA sussistente l'opportunità di procedere alla revisione periodica del regolamento concernente l'Arbitro per le Controversie Finanziarie, adottato con la citata delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, in considerazione delle esigenze operative emerse nei primi anni di attività

dell'Arbitro e dei dati relativi ai procedimenti trattati e conclusi;

VALUTATE le osservazioni del Comitato degli Operatori di Mercato e degli Investitori, istituito con delibera Consob del 12 giugno 2018, n. 20477, nonché le osservazioni pervenute in risposta al documento di consultazione pubblicato in data 19 dicembre 2019, relativo alle proposte di modifica al Regolamento concernente l'Arbitro per le Controversie Finanziarie, come rappresentate nella relazione illustrativa che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

DELIBERA

Art. 1

(Modifiche al regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente l'Arbitro per le Controversie Finanziarie)

Nel Titolo, le parole “2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179” sono sostituite dalle seguenti: “32-ter, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

I. Nel Capo I sono apportate le seguenti modifiche:

A. All'articolo 1, comma 1, le parole “2, comma 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e successive modificazioni” sono sostituite dalle seguenti: “32-ter, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

B. All'articolo 2, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo la lettera c) è inserita la seguente lettera:

c-bis) “Regolamento (UE) n. 1286/2014”, il Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati”;

2) alla lettera h), quarto trattino, le parole “start-up innovative e PMI innovative” sono sostituite dalle seguenti: “le piccole e medie imprese e per le imprese sociali di cui all'articolo 50-quinquies del TUF”, e, al quinto trattino, le parole “le imprese di assicurazione limitatamente all'offerta in sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis), del TUF dalle stesse emessi;” sono sostituite dalle seguenti: “i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis) del TUF, limitatamente alla distribuzione di prodotti d'investimento assicurativi;”.

C. All'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Gli intermediari, prima di iniziare l'attività, aderiscono all'Arbitro, anche attraverso le associazioni di categoria a cui partecipano, tramite comunicazione redatta utilizzando la modulistica resa disponibile sul sito *web* dell'Arbitro. Ove non partecipino ad alcuna associazione di categoria, gli intermediari indicano nella comunicazione di adesione l'associazione di categoria a cui fanno riferimento per la designazione dei membri del collegio ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera a).”;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Gli intermediari, anche attraverso le associazioni a cui partecipano, comunicano senza indugio alla Consob ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni contenute nella modulistica relativa alla comunicazione di adesione prevista al comma 1.”;

3) il comma 3 è abrogato;

D. All’articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, dopo le parole “nella parte II del TUF,” sono inserite le seguenti:

“nonché degli obblighi previsti dagli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 1286/2014 e dalle relative disposizioni attuative,”;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-*bis*. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, l’Arbitro conosce di ogni domanda rientrante nell’ambito delle controversie su cui ha competenza. L’Arbitro può conoscere, ancorché in via incidentale e ove necessario ai fini di decidere sulle richieste di natura restitutoria, anche le domande di annullamento, risoluzione e rescissione del contratto, nonché ogni altra azione di impugnativa negoziale.”;

3) al comma 2, le parole “per un importo superiore” sono sostituite dalle seguenti: “comunque superiori”;

4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. In caso di domande risarcitorie, l’Arbitro riconosce all’investitore solo i danni che sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione da parte dell’intermediario degli obblighi di cui al comma 1, con esclusione dei danni non patrimoniali.”;

5) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-*bis*. L’Arbitro conosce esclusivamente di controversie relative a operazioni o a comportamenti posti in essere entro il decimo anno precedente alla data di proposizione del ricorso.”;

6) al comma 4, dopo le parole “extragiudiziale delle controversie,” sono inserite le seguenti: “compresa la sottoscrizione di protocolli di intesa,”;

II. Nel Capo II sono apportate le seguenti modifiche:

A. All’articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-*bis*. Non possono essere nominati componenti coloro che ricoprono cariche politiche.”;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Il Presidente dura in carica cinque anni e gli altri membri tre anni e possono essere confermati una sola volta. Al termine del secondo mandato, i membri supplenti e i membri effettivi possono essere nominati nel ruolo, rispettivamente, di

membro effettivo e di Presidente per un solo ulteriore mandato. Decorsi due anni dal termine del mandato, inclusi gli eventuali rinnovi, il soggetto può essere nuovamente nominato.”;

3) al comma 8, le parole “I componenti del collegio” sono sostituite dalle seguenti: “Il Presidente, imembri effettivi e i membri supplenti”;

B. All’articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 3:

a) nella lettera b) le parole “disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159” sono sostituite dalle seguenti: “o di sicurezza”;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, di valori mobiliari, di antiriciclaggio, di usura e di strumenti di pagamento nonché per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;”;

c) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

“d) aver riportato, nei cinque anni precedenti, un provvedimento di radiazione e cancellazione o di sospensione dagli ordini professionali;”;

d) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti lettere:

“d-bis) essere stati, nei cinque anni precedenti, destinatari di sanzioni o di provvedimenti di rimozione irrogati da Autorità di vigilanza;

d-ter) trovarsi in stato di interdizione o incapacità temporanea o permanente a svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo ovvero trovarsi in stato di perdita temporanea dei requisiti di onorabilità a seguito di provvedimenti adottati dalle Autorità di vigilanza;

d-quater) essere stati condannati in via definitiva per delitti non colposi;

d-quinquies) essere stati condannati in via definitiva a pena detentiva per delitti colposi e contravvenzioni.”;

e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. Il divieto di cui al comma 3 opera anche qualora la pena sia stata applicata su richiesta delle parti ovvero nel caso in cui sia stata comminata una sanzione sostitutiva della pena detentiva.”;

C. All’articolo 7, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“Ove tali circostanze riguardino il Presidente, questi le comunica al membro che lo sostituisce ai sensi dell’articolo 5, comma 7, e alla segreteria tecnica.”;

D. All’articolo 8, comma 1, lettera a), dopo il secondo trattino è inserito il seguente:

“- l’inammissibilità dell’istanza di correzione ai sensi dell’articolo 17;”;

III. Nel Capo III sono apportate le seguenti modifiche:

A. All’articolo 10 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Più soggetti possono presentare il ricorso congiuntamente solo se titolari del medesimo rapporto controverso.”;

2) al comma 2:

a) nella lettera a) dopo le parole “extragiudiziale delle controversie” sono aggiunte le seguenti parole: “ovvero procedimenti arbitrali o giurisdizionali e non risulti la dichiarazione di improcedibilità o l’adozione del provvedimento previsto dall’articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”;

b) nella lettera b) le parole “le proprie determinazioni.” sono sostituite con le seguenti “le proprie determinazioni;”;

c) dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti lettere:

“*b-bis*) l’Arbitro non si è già pronunciato con decisione di merito;

b-ter) non vi sia una decisione di merito, anche non passata in giudicato, assunta all’esito di un procedimento giurisdizionale o una decisione di merito assunta all’esito di un procedimento arbitrale.”;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il ricorso all’Arbitro deve essere proposto, secondo le modalità indicate all’articolo 11, comma 1, entro un anno dalla data di presentazione del reclamo all’intermediario.”;

B. All’articolo 11 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il ricorso con la relativa documentazione, ivi compreso quanto richiesto ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettera b), è trasmesso attraverso il sito *web* dell’Arbitro e predisposto utilizzando il relativo modulo, secondo le istruzioni operative disponibili sul medesimo sito. Non sono presi in considerazione ricorsi, compresa la documentazione ad essi pertinente, trasmessi attraverso altre forme.”;

2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:

“1-*bis*. Per le fasi procedurali previste dai commi 2, 4, 5 e 6 le parti utilizzano esclusivamente la modulistica resa disponibile sul sito *web* dell’Arbitro e la trasmettono attraverso il medesimo sito.

1-*ter*. Ai fini dell’efficienza ed economicità del procedimento dinanzi all’Arbitro e fermo restando quanto previsto dal comma 4, le parti evitano la produzione di documentazione sovrabbondante, disordinata o inconferente rispetto ai fatti controversi.

1-*quater*. Tutti gli atti di parte relativi ai procedimenti svolti dall'Arbitro sono redatti e trasmessi in lingua italiana. Nel caso in cui i documenti a corredo degli atti di parte siano redatti in lingua straniera, essi sono prodotti nella lingua originale e accompagnati da una traduzione integrale in italiano, in forma libera, realizzata a cura della parte che li deposita.”;

3) al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola “sette” è sostituita dalla parola “dieci”;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“Ove necessario ai fini di tale valutazione, entro il predetto termine, la segreteria tecnica invita il ricorrente a trasmettere eventuali integrazioni o chiarimenti entro un termine non superiore a dieci giorni. In tal caso, il termine di dieci giorni entro il quale la segreteria tecnica, valutata la ricevibilità e l'ammissibilità del ricorso, deve trasmetterlo all'intermediario decorre dalla scadenza del termine concesso al ricorrente per la trasmissione di integrazioni o chiarimenti.”;

4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Nei casi in cui ritiene il ricorso manifestamente irricevibile o inammissibile, oppure sia decorso inutilmente il termine concesso al ricorrente per la trasmissione di integrazioni o chiarimenti, la segreteria tecnica ne informa il Presidente. Se non dichiara la inammissibilità o irricevibilità del ricorso ai sensi dell'articolo 12, il Presidente dà incarico alla segreteria tecnica di proseguire con l'istruttoria del procedimento mediante la trasmissione del ricorso all'intermediario.”;

5) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. L'intermediario, entro trenta giorni dalla data in cui ha ricevuto il ricorso, trasmette all'Arbitro, anche per il tramite di un procuratore e con le modalità previste al comma 1-*bis*, le proprie deduzioni, corredate di tutta la documentazione afferente al rapporto controverso. Qualora l'intermediario decida di avvalersi di un'associazione di categoria lo comunica all'Arbitro entro il medesimo termine di trenta giorni. Nei successivi quindici giorni dalla scadenza del predetto termine, l'associazione di categoria provvede a trasmettere le deduzioni e la relativa documentazione all'Arbitro con le modalità previste al comma 1-*bis*.”;

6) al comma 5, le parole “dal ricevimento delle medesime” sono sostituite dalle seguenti: “dalla scadenza dei termini previsti dal precedente comma”;

7) al comma 6, dopo le parole “L'intermediario” sono inserite le seguenti: “, anche tramite l'associazione di categoria,”, e dopo le parole “giorni successivi” sono inserite le seguenti: “alla scadenza dei termini previsti dal precedente comma”;

8) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. La segreteria tecnica cura la formazione del fascicolo contenente la documentazione istruttoria, che è reso disponibile alle parti attraverso il sito *web* dell'Arbitro, e ne comunica alle parti la data di completamento.”;

9) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

“7-bis. Completato il fascicolo istruttorio, la segreteria tecnica redige una relazione per il collegio sui fatti oggetto della controversia.”;

10) al comma 8, dopo le parole “elementi informativi”, sono inserite le seguenti: “e documenti”, e in fine è aggiunto il seguente periodo: “In tal caso, il termine di cui all’articolo 14, comma 1, può essere prorogato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.”;

11) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

“9-bis. Qualora entrambe le parti lo richiedano, anche al fine di trovare un accordo, i termini previsti dai commi 4, 5 e 6 del presente articolo nonché quello previsto dall’articolo 14, comma 1, sono sospesi per un periodo massimo di novanta giorni. La sospensione può essere richiesta una sola volta nel corso del procedimento.”.

C. All’articolo 12, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

1) nella lettera b), le parole “come definito dall’articolo 4.” sono sostituite dalle seguenti: “come definito dall’articolo 4.”;

2) dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti lettere:

“b-bis) l’intermediario non è legittimato passivo nella controversia;

b-ter) la qualifica di intermediario ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera h), non sussiste al momento della presentazione del ricorso.”.

D. All’articolo 13 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 3:

a) nella lettera b) le parole “con atto espresso.” sono sostituite dalle seguenti: “con atto espresso.”;

b) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente lettera:

“b-bis) l’intermediario, prima della decisione sul ricorso, fornisce documentazione attestante il raggiungimento di un accordo ovvero il pieno soddisfacimento della pretesa del ricorrente.”;

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

“3-bis. Il procedimento non si estingue nel caso in cui l’intermediario perda tale qualifica come definita dall’articolo 2, comma 1, lettera h), nel corso del suo svolgimento.”;

3) al comma 4, dopo le parole “sono dichiarate” sono inserite le seguenti: “, anche d’ufficio,” e dopo le parole “dal Presidente” sono aggiunte le seguenti: “o dal collegio”;

E. All’articolo 14 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. L’esito della controversia è comunicato alle parti nel termine di novanta giorni dal completamento del fascicolo. L’esito può essere comunicato mediante il solo invio del dispositivo;

in tal caso, la decisione corredata della relativa motivazione è trasmessa alle parti entro i successivi 30 giorni.”;

2) al comma 2, dopo le parole “essere prorogato” sono inserite le seguenti: “dal Presidente o”, le parole “previa comunicazione alle parti,” sono abrogate e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “La proroga è comunicata alle parti.”;

3) il comma 3 è abrogato;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. L’interruzione e l’estinzione del procedimento sono dichiarate entro i termini indicati nei commi precedenti.”;

5) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“L’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso dichiarate dal Presidente sono comunicate alle parti nel termine di ventuno giorni dalla presentazione del ricorso ovvero dalla scadenza del termine concesso al ricorrente ai sensi dell’articolo 11, comma 2.”.

F. All’articolo 15 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, dopo le parole “dall’AESFEM” sono inserite le seguenti: “ovvero da altre Autorità di vigilanza nazionali ed europee”;

2) al comma 3, dopo le parole “ricezione della decisione” sono aggiunte le seguenti: “corredata della motivazione”;

3) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

“3-bis. La decisione non può essere oggetto di riesame da parte del collegio.”;

G. All’articolo 16 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, dopo le parole “L’intermediario”, sono inserite le seguenti: “, anche attraverso un’associazione di categoria,” e, dopo le parole “all’articolo 15, comma 3”, sono aggiunte le seguenti parole: “, attraverso il sito *web* dell’Arbitro”;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Quando vi è motivo di ritenere, anche a seguito delle informazioni ricevute ai sensi del comma 1, che l’intermediario non abbia eseguito la decisione, la segreteria invita le parti a fornire chiarimenti nel termine di trenta giorni, chiedendo anche notizie sull’eventuale avvio di un procedimento giurisdizionale avente ad oggetto i fatti posti a base del ricorso. La segreteria, sulla base delle informazioni e dei documenti acquisiti, comunica i casi di mancato adempimento al collegio che procede al loro accertamento. Tale accertamento è rinviato di sessanta giorni quando le parti comunicano l’avvio di negoziazioni volte a raggiungere un accordo sull’esecuzione della decisione.”;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. La mancata esecuzione, anche parziale, della decisione da parte dell’intermediario, una volta accertata dal collegio, è resa nota mediante pubblicazione di apposita notizia sul sito *web* dell’Arbitro per una durata di cinque anni. È, altresì, resa nota mediante notizia riportata in evidenza sulla pagina iniziale del sito *web* dell’intermediario, ove disponibile, per una durata di sei mesi e mediante pubblicazione su due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Tale pubblicazione è effettuata a cura e a spese dell’intermediario inadempiente entro 15 giorni dalla comunicazione dell’accertamento dell’inadempimento utilizzando il *format* disponibile sul sito *web* dell’Arbitro e attenendosi alle relative istruzioni operative. L’intermediario, anche attraverso un’associazione di categoria, comunica all’Arbitro l’avvenuta pubblicazione della mancata esecuzione della decisione attraverso il medesimo sito *web*. La cancellazione della notizia dal sito *web* dell’Arbitro è disposta automaticamente decorso il predetto termine quinquennale. Sul sito *web* dell’Arbitro viene pubblicata anche la notizia dell’eventuale inadempimento dell’intermediario agli obblighi di cui al presente comma. A margine della pubblicazione viene altresì indicato, sulla base delle informazioni comunicate ai sensi del comma 2, l’eventuale avvio di un procedimento giurisdizionale. Il regime pubblicitario di cui al presente comma non si applica nel caso in cui il collegio rilevi che l’intermediario, entro il termine per l’adempimento, è stato sottoposto a liquidazione coatta amministrativa.”;

4) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

“3-bis. In caso di eventuale adempimento tardivo, l’intermediario ne dà notizia all’Arbitro attraverso il sito *web* di quest’ultimo. L’adempimento integrale della decisione, ancorché tardivo, ovvero il raggiungimento di un accordo documentato tra le parti e comunicato all’Arbitro, sono accertati dal collegio e comportano, all’esito del relativo accertamento, la rimozione d’ufficio della notizia del mancato adempimento dal sito *web* dell’Arbitro. Dopo aver ricevuto la comunicazione dell’accertamento compiuto dal collegio, l’intermediario può rimuovere la notizia del mancato adempimento sul proprio sito *web*.”;

5) al comma 4, in fine, è aggiunto il seguente periodo:

“Il collegio dispone in ogni caso la cancellazione della notizia del mancato adempimento qualora il procedimento giurisdizionale decida la controversia in senso diverso dall’Arbitro e favorevole all’intermediario. In questo caso, l’Arbitro provvede a pubblicare sul sito *web* l’estratto di tale decisione, indicando che l’esito del procedimento giurisdizionale è stato diverso da quello del procedimento dinanzi all’Arbitro. Dopo aver ricevuto la comunicazione del provvedimento di cancellazione adottato dal collegio, l’intermediario può rimuovere la notizia del mancato adempimento sul proprio sito *web*.”.

H. All’articolo 17 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Ciascuna parte, entro trenta giorni dalla ricezione della decisione corredata della motivazione, può chiederne la correzione esclusivamente per errori materiali. Dell’avvenuta presentazione dell’istanza di correzione viene data tempestiva comunicazione all’altra parte dalla segreteria tecnica.”;

2) al comma 2, dopo le parole “per l’adempimento” sono inserite le seguenti: “da parte”;

I. All’articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, le parole “8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e successive modificazioni, nei limiti di capienza del medesimo” sono sostituite dalle seguenti: “32-ter.1 del TUF”, e le parole “cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “avvio del procedimento”;

2) al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella lettera a) la parola “cinquanta” è sostituita dalla parola “cento”;

b) nella lettera b) la parola “cento” è sostituita dalla parola “duecento”;

c) nella lettera c) la parola “duecento” è sostituita dalla parola “quattrocento”;

3) al comma 3, le parole “Ove il collegio accolga in tutto o in parte il ricorso” sono sostituite dalle seguenti: “Per ciascun ricorso presentato, che sia stato accolto in tutto o in parte”, e dopo le parole “l’intermediario è tenuto a versare” sono inserite le seguenti: “alla Consob”;

4) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

“3-bis. L’intermediario non è tenuto al versamento della predetta somma qualora abbia formulato, prima della presentazione del ricorso, una proposta conciliativa al ricorrente, da questi rifiutata, per un importo pari o superiore a quello riconosciuto dall’Arbitro nella decisione. Il versamento è ridotto della metà qualora una proposta conciliativa connotata dalle predette caratteristiche è stata formulata dall’intermediario al ricorrente dopo la presentazione del ricorso ed è stata da quest’ultimo rifiutata.”.

IV. Nel Capo IV, all’articolo 19, sono apportate le seguenti modifiche:

A. il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. I termini previsti dagli articoli 11, 14, 15, 16 e 17 del presente regolamento sono sospesi dal 1° al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio di ciascun anno.”;

B. al comma 3, la parola “successive” è sostituita dalla parola “proprie”.

Art. 2

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le modifiche apportate dall’articolo 1 della presente delibera sono applicabili ai procedimenti avviati con ricorso proposto a partire dalla data di entrata in vigore della stessa. Ai procedimenti avviati con ricorso proposto prima di tale data continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento adottato con delibera Consob n. 19602, del 4 maggio 2016, nel testo vigente antecedentemente all’entrata in vigore della presente delibera.

2. L’articolo 16 del regolamento adottato con delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016, come modificato dall’articolo 1 della presente delibera, si applica alle decisioni assunte a partire dalla data di entrata in vigore della stessa, ancorché relative a procedimenti avviati con ricorso proposto primadi tale data.

3. Gli articoli 5 e 6 del regolamento adottato con delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016, come modificati dall’articolo 1 della presente delibera, si applicano ai componenti del collegio nominati successivamente alla data di entrata in vigore della stessa.

4. L'articolo 5, comma 3, del regolamento adottato con delibera Consob n. 19602, del 4 maggio 2016, come modificato dall'articolo 1 della presente delibera, si applica anche ai componenti del collegio in carica alla data di entrata in vigore della stessa.

5. La situazione impeditiva prevista dall'articolo 5, comma 2-*bis*, e i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dall'articolo 6 del regolamento adottato con delibera Consob n. 19602, del 4 maggio 2016, come modificato dall'articolo 1 della presente delibera, si applicano anche ai componenti del collegio in carica alla data di entrata in vigore della medesima delibera se verificatisi dopo tale data.

6. Il periodo di cui all'articolo 2, comma 2, della delibera Consob n. 19783 del 23 novembre 2016, già prorogato fino al 1° luglio 2021 dall'articolo 1, comma 1, della delibera Consob n. 21666 del 22 dicembre 2020, è ulteriormente prorogato fino al 30 settembre 2021.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente delibera è pubblicata sul sito *internet* della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il 1° ottobre 2021¹.

26 maggio 2021

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

¹ Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 134 del 7.6.2021.

Modifiche al Regolamento Intermediari in materia di requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari

Documento di Consultazione

23 LUGLIO 2020

Le osservazioni al documento di consultazione dovranno pervenire entro il 21 settembre 2020 *on-line* per il tramite del [SIPE – Sistema Integrato Per l'Esterno](#)

oppure al seguente indirizzo:

C O N S O B
Divisione Strategie Regolamentari
Via G. B. Martini, n. 3
00198 ROMA

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati personali eventualmente forniti partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati dalla CONSOB, Commissione nazionale per le società e la borsa (titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate.

Tali dati saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento delle attività istituzionali.

I commenti pervenuti saranno pubblicati nel sito *internet* della Consob corredati della indicazione del nome e cognome del loro autore, salva espressa richiesta di non divulgarli.

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Responsabili delle Unità Organizzative interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti degli Uffici autorizzati al trattamento.

Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali il diritto di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi in tutto in parte, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento: CONSOB, Commissione nazionale per le società e la borsa, via G.B. Martini n. 3 - 00198 Roma - posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it, email: protocollo@consob.it.

Il Responsabile della Protezione dei Dati per la Consob può essere contattato presso la Consob (email: responsabileprotezionedati@consob.it).

Gli interessati, qualora ritengano che il trattamento che li riguarda sia effettuato in violazione di legge, possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio, n. 121 - Roma.

1. PREMESSA E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Sulla base dell'articolo 25, paragrafo 1, della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) “*gli Stati membri prescrivono alle imprese d’investimento di garantire e dimostrare alle autorità competenti su loro richiesta che le persone fisiche che forniscono consulenza alla clientela in materia di investimenti o informazioni su strumenti finanziari, servizi d’investimento o servizi accessori per conto dell’impresa d’investimento sono in possesso delle conoscenze e competenze necessarie ad adempiere ai loro obblighi ai sensi dell’articolo 24 e del presente articolo. Gli Stati membri pubblicano i criteri da utilizzare per valutare tali conoscenze e competenze*”.

In forza di quanto previsto dall'articolo 25, paragrafo 9, di MiFID II, l'ESMA ha pubblicato gli Orientamenti ESMA/2015/1886 (“Orientamenti”) che precisano i criteri di valutazione delle conoscenze e competenze del personale degli intermediari. I citati Orientamenti contengono numerose indicazioni di principio e talune, limitate, precisazioni di dettaglio.

Gli Orientamenti stabiliscono uno *standard* minimo per la verifica delle conoscenze e competenze del personale e consentono alle autorità di vigilanza nazionali di imporre requisiti più stringenti, al contempo richiedendo espressamente a queste di definire taluni aspetti previsti dai punti 21-23 degli Orientamenti.

In particolare, le autorità sono tenute a pubblicare:

- (i) un elenco delle specifiche qualifiche ritenute idonee a corrispondere ai criteri degli Orientamenti, oppure a pubblicare detti criteri unitamente alle caratteristiche che una qualifica idonea dovrà soddisfare al fine di conformarsi agli stessi;
- (ii) informazioni riguardanti il periodo di tempo necessario per acquisire un'esperienza adeguata, in ogni caso non inferiore a 6 mesi (vedi anche punto n. 4, lettera h), degli Orientamenti);
- (iii) il periodo di tempo massimo durante il quale un membro del personale privo di una qualifica idonea o esperienza adeguata è autorizzato a lavorare sotto supervisione (in ogni caso, non superiore a 4 anni, come stabilito dagli Orientamenti);
- (iv) indicazioni finalizzate a determinare se la revisione delle qualifiche dei membri del personale debba essere effettuata dall'impresa o possa anche essere svolta da un organismo esterno.

La disciplina dettata dalla Consob in materia - in attuazione della delega prevista dall'articolo 6, comma 2, lett. *b-bis*), n. 8), del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) - che ha tenuto conto degli Orientamenti, è attualmente contenuta dal Titolo IX (Requisiti di conoscenza e competenza), della Parte II, del Libro III (articoli da 78 a 82) del Regolamento adottato con delibera Consob n. 20307, del 15 febbraio 2018 (“Regolamento Intermediari”).

Il 5 ottobre 2018 sono state pubblicate le Q&A sui requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari, che costituiscono un ausilio ai fini dell'implementazione delle citate disposizioni regolamentari.

In quella sede, si era dichiarata l'intenzione della Consob di procedere alla verifica dell'impatto della disciplina in argomento, dopo una sua prima applicazione, finalizzata all'eventuale revisione, nell'ottica di valorizzare l'autonomia decisionale dei soggetti abilitati e la salvaguardia della posizione competitiva dell'industria italiana, fermo restando l'obiettivo della tutela degli investitori.

L'attuale disciplina dei requisiti di conoscenza e competenza, nel trasporre in ambito domestico la disciplina europea, ha introdotto una serie di norme di dettaglio, non derogabili, aggiuntive rispetto ai principi generali stabiliti dalla MiFID II, come integrati dagli Orientamenti dell'ESMA¹.

La scelta operata in ambito nazionale in favore di una regolamentazione puntuale ha consentito di indirizzare il mercato nella prima applicazione delle norme, secondo un approccio coerente con quanto previsto in altri settori del mercato finanziario.

Al fine di avviare il processo di revisione della disciplina sui requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari, la Consob ha chiesto il rilascio di un parere preventivo al Comitato degli Operatori di mercato e degli Investitori (COMI)², secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e dell'art. 5, comma 2, del regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale, adottato con delibera n. 19654 del 5 luglio 2016. Con tale parere, il COMI ha espresso la propria posizione con riferimento alle opzioni regolamentari sottoposte alla sua attenzione.

2. L'INTERVENTO REGOLAMENTARE

2.1. Verifica di impatto della regolamentazione

Secondo le verifiche condotte nel corso dei primi due anni di applicazione della disciplina in tema di conoscenza e competenza del personale degli intermediari, si è riscontrato che, in linea generale, gli intermediari si sono adeguati alla nuova disciplina. Nel corso del tempo, tuttavia, questi ultimi hanno evidenziato taluni aspetti di rigidità della regolamentazione nazionale.

In particolare, nel corso del primo periodo di applicazione della disciplina, sono state inoltrate alla Consob richieste di chiarimento, nonché sollecitazioni per una rivisitazione della stessa con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- requisiti minimi di durata riguardanti la formazione nel continuo e le modalità di erogazione dei corsi di aggiornamento;
- requisiti applicabili al personale che opera con clientela professionale;
- coordinamento con la disciplina stabilita in altri Stati europei con riferimento al personale di intermediari che operano *cross-border*;
- operatività sotto supervisione del personale non in possesso dei necessari requisiti.

¹ Si citano, a titolo di esempio, le disposizioni in tema di: bilanciamento tra le qualifiche detenute dal personale e il termine minimo di esperienza professionale richiesta, ove al decrescere delle prime corrisponde un predeterminato aumento del secondo; corsi di formazione iniziale (durata, contenuti, modalità di svolgimento); *test* di verifica all'esito dei corsi di formazione iniziale; corsi di formazione nel continuo (obbligatorietà, durata, soggetti formatori); requisiti del supervisore.

² Con delibera n. 20477 del 12 giugno 2018 è stato istituito presso la Consob il COMI e con delibera n. 20824 del 20 febbraio 2019 la Commissione ha nominato i trenta componenti del Comitato. Attualmente il COMI è composto di 29 partecipanti, tra di essi vi sono rappresentanti degli interessi dei consumatori, degli intermediari, delle società quotate, delle infrastrutture di mercato, nonché docenti universitari.

Nella verifica dell'impatto della nuova disciplina, oltre alle descritte sollecitazioni esterne, si è anche dato spazio a una valutazione comparativa delle esperienze di altri Stati membri, ovvero agli approcci adottati nel conformarsi agli Orientamenti.

Secondo le analisi condotte, l'ordinamento tedesco risulta il più aderente alle prescrizioni minimali previste dagli Orientamenti dell'ESMA, non aggiungendo ulteriori requisiti. La disciplina francese, invece, prevede ulteriori prescrizioni con particolare riferimento ai requisiti iniziali, mentre risulta allineata alle prescrizioni minimali dell'ESMA per quanto riguarda gli altri profili. Nell'ordinamento spagnolo, invece, sono previste numerose norme di dettaglio; tuttavia, sono attribuiti agli intermediari ampi margini per derogarvi.

Da ultimo, si è tenuto conto delle sollecitazioni espresse dall'*High-Level Forum on the Capital Markets Union*, istituito dalla Commissione europea, nel *report* pubblicato in data 10 giugno 2020 contenente diciassette raccomandazioni rivolte alla Commissione europea volte a superare i maggiori ostacoli al completamento della *Capital Markets Union* e, in particolare, del contenuto della raccomandazione n. 13, dedicata alla distribuzione dei prodotti finanziari, alla prestazione del servizio di consulenza e alla *disclosure*³.

L'*High-Level Forum*, con riferimento alle qualifiche professionali dei soggetti che prestano consulenza, invita la Commissione europea a:

- A) - proporre una revisione di IDD e MiFID II, in forza della quale ogni Stato membro debba prevedere l'ottenimento di una specifica certificazione volta a confermare il proficuo svolgimento dei percorsi di formazione e sviluppo professionale;
 - introdurre in IDD e MiFID II previsioni analoghe per l'accesso alla professione di consulente;
 - considerare l'opportunità di introdurre un adeguato periodo transitorio (di non più di due anni) per il passaggio al nuovo modello;
- B) formulare una proposta per l'istituzione di una certificazione di qualità europea per i consulenti, da utilizzarsi su base volontaria dai consulenti e/o dagli Stati membri come strumento per garantire il rispetto dei nuovi requisiti in tema di conoscenza e competenza dei consulenti. Tale meccanismo dovrebbe essere istituito in cooperazione con uno o più enti certificatori.

Nelle intenzioni del gruppo di esperti tale intervento - richiedendo necessariamente il superamento di un test, i cui requisiti potrebbero essere stabiliti a livello nazionale - sarebbe idoneo a incrementare il livello di professionalità dei consulenti.

2.2. Descrizione delle opzioni regolamentari

In via preliminare, sono stati individuati due approcci alternativi per la riformulazione del Titolo IX, della Parte II, del Libro III, del Regolamento Intermediari.

Opzione 0

L'**opzione 0** prevede il mantenimento dell'attuale impostazione che, muovendo dai principi generali sanciti dalla MiFID II e dagli Orientamenti dell'ESMA, si caratterizza per la presenza di una serie

³ https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/growth_and_investment/documents/200610-cmu-high-level-forum-final-report_en.pdf

di norme di dettaglio. Tale approccio alla revisione potrebbe essere completato da interventi mirati su alcune delle attuali disposizioni, con l'obiettivo di ridurne la portata prescrittiva e quindi valorizzare l'autonomia decisionale degli intermediari.

Tale opzione, pur modificando talune prescrizioni in un'ottica di semplificazione, non comporta necessariamente la revisione dei modelli organizzativi attualmente utilizzati. Tuttavia, si manterrebbe nel complesso l'attuale impostazione, che si caratterizza per un più marcato livello di autonomia e tipicità domestica rispetto a quanto previsto in ambito europeo.

Opzione 1

L'**opzione 1**, invece, prevede una più pervasiva rivisitazione del citato Titolo IX del Regolamento Intermediari, in base alla quale - pur mantenendo la statuizione dei principi generali (es. secondo cui i membri del personale degli intermediari, ivi inclusi gli agenti collegati, sono tenuti a possedere idonee conoscenze ed esperienze professionali, quando prestano la consulenza ai clienti in materia di investimenti o forniscono ai clienti informazioni riguardanti strumenti finanziari, servizi di investimento o servizi accessori) - opera, ove necessario, i rinvii ai pertinenti punti degli Orientamenti dell'ESMA, mantenendo nel testo regolamentare la determinazione del periodo minimo di esperienza richiesto parametrato alla tipologia di attività prestata (consulenza o fornitura di informazioni) e alla qualifica detenuta.

L'opzione 1 garantisce un pieno allineamento con quanto previsto dagli Orientamenti dell'ESMA, eliminando dal testo del Regolamento Intermediari le prescrizioni di dettaglio e rimettendo agli intermediari l'onere di identificare le modalità operative idonee a garantire in concreto il rispetto degli standard previsti, fatto salvo quanto previsto per l'accertamento iniziale del possesso degli idonei requisiti di conoscenza e competenze del personale.

In base a tale approccio, la disciplina identifica in ogni caso gli aspetti che competono alle autorità di vigilanza nazionali, in linea con quanto previsto dai punti 21-23 degli Orientamenti (*cf.* sopra).

Per quanto concerne l'esperienza professionale minima richiesta, in ragione della particolare rilevanza che, in un'ottica di tutela degli investitori, assume l'iniziale accertamento del possesso da parte del personale degli intermediari delle idonee competenze e conoscenze e dell'opportunità di garantire un livello minimo di esperienza comune per tutti gli operatori, l'opzione 1 (nel rispetto della summenzionata previsione dell'ESMA secondo la quale le autorità sono tenute a pubblicare informazioni riguardanti il periodo di tempo necessario per acquisire un'esperienza adeguata in ogni caso non inferiore a sei mesi) è volta a mantenere l'attuale modello normativo che identifica a livello regolamentare il bilanciamento richiesto tra qualifiche possedute e periodo di esperienza professionale minima richiesta, seppure adottando delle sostanziali semplificazioni.

In particolare, a fronte della generale riduzione dei periodi minimi di esperienza richiesti rispetto al vigente testo regolamentare, si elimina la possibilità, attualmente sancita dagli artt. 79, comma 4, e 80, comma 3, del Regolamento Intermediari, di dimezzare i citati periodi a fronte del possesso di una certificazione di conoscenze acquisite in ambito economico-finanziario, riconosciuta per finalità di tipo regolatorio in una giurisdizione dell'Unione europea ovvero del superamento di un corso di formazione avente le stringenti caratteristiche indicate dall'art. 79, commi da 5 a 10.

Nel contesto di una tecnica regolamentare *principle-based*, che attribuisce particolare rilevanza all'autonomia organizzativa degli intermediari, la predeterminazione a livello regolamentare del bilanciamento tra qualifiche possedute e esperienza minima richiesta, per le ragioni sopra illustrate, consente di meglio tutelare gli investitori e, al contempo, tiene conto della particolare enfasi

recentemente espressa dall'*High-Level Forum on Capital Markets Union* per quanto concerne la fase di iniziale accertamento del possesso di idonee conoscenze e competenze da parte dei consulenti, pur non accedendo all'ipotesi della certificazione prospettata dall'*High-Level Forum*.

Tale soluzione consente altresì di preservare l'auspicabile allineamento dei requisiti di conoscenza e competenza richiesti ai consulenti finanziari autonomi rispetto a quelli richiesti ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

Al riguardo, si rappresenta che nello schema di decreto ministeriale recante (tra l'altro) i requisiti di esperienza professionale che i consulenti finanziari autonomi devono possedere ai fini dell'iscrizione nella relativa sezione dell'albo⁴ è stato operato un rinvio mobile a quanto stabilito dalla Consob, nel Regolamento Intermediari, avuto riguardo ai requisiti di esperienza professionale dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. Essendo l'esperienza professionale un requisito costitutivo per l'iscrizione dei consulenti finanziari autonomi nella relativa sezione dell'albo, risulta necessaria, per gli stessi, la predeterminazione dei periodi di esperienza richiesti.

Il mantenimento, nel citato Titolo IX, delle previsioni volte a individuare gli specifici periodi di esperienza richiesti in base alle qualifiche acquisite consente di confermare il predetto rinvio, garantendo il coordinamento tra le due discipline (quella del Regolamento Intermediari e quella dell'emanando decreto ministeriale) e la parità di trattamento degli operatori del mercato.

L'opzione 1 demanda alle scelte/procedure dell'intermediario di stabilire se la revisione annuale delle esigenze di sviluppo e formazione dei membri del personale debba essere condotta internamente, da parte del datore di lavoro, o possa anche avvenire per opera di soggetti esterni, nonché le modalità di svolgimento del percorso continuo di formazione e sviluppo, eliminando l'obbligo, attualmente sancito dal Regolamento Intermediari, di svolgimento di un corso annuale della durata di trenta ore, avente le caratteristiche prescritte dal citato regolamento.

Per l'operatività sotto supervisione, pur confermando la durata massima di quattro anni attualmente prevista, in linea con gli Orientamenti ESMA, si rimette agli intermediari di stabilire le caratteristiche del supervisore e le modalità di esercizio del controllo.

In tale mutato contesto, il controllo interno circa il rispetto in concreto della disciplina, attribuito alla funzione di controllo di conformità, sarebbe tenuto a svolgere verifiche e ad accertare il rispetto della disciplina, fornendone relazione all'organo amministrativo.

A fronte di una regolamentazione per principi, che demanda agli intermediari l'individuazione delle misure idonee a rispettare nel concreto il dettato regolamentare (es. per le modalità di aggiornamento professionale nel continuo), l'applicazione su base volontaristica - anche in forza di possibili iniziative associative - delle puntuali regole prescritte in sede di trasposizione della MiFID II potrebbe consentire una più agevole prova della conformità al nuovo dettato regolamentare delle soluzioni organizzative adottate dagli intermediari. In ogni caso, i singoli intermediari rimarrebbero liberi di adottare misure organizzative diverse, purché ugualmente idonee a garantire il rispetto degli obiettivi sanciti dal Regolamento Intermediari.

* * *

⁴ Nello specifico, si fa riferimento allo schema di decreto ministeriale recante i requisiti per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria la cui consultazione si è conclusa il 22 novembre 2019.

Come anticipato, il procedimento di definizione delle opzioni da sottoporre a consultazione ha beneficiato della preliminare consultazione del COMI. In particolare, al COMI sono state sottoposti due approcci alternativi analoghi alle opzioni di intervento sopra illustrate, fatta eccezione per la predeterminazione del bilanciamento tra qualifiche possedute ed esperienza minima richiesta di cui all'opzione 1.

Nel parere rilasciato, il citato comitato – muovendo comunque dal riconosciuto presupposto che la disciplina introdotta in ambito domestico nel 2018 abbia raggiunto lo scopo di assicurare un livello di conoscenze e competenze adeguato e uniformemente applicato sul mercato italiano - ha espresso una motivata preferenza per un'opzione di generale semplificazione della disciplina contenuta nel Regolamento Intermediari, secondo un approccio *principle-based*; ciò sia per conseguire un pieno allineamento agli *standard* previsti negli Orientamenti dell'ESMA, sia per responsabilizzare gli intermediari nel definire procedure e misure adeguate.

In particolare, il COMI ha accolto con favore l'intento di operare un riallineamento ai principi della disciplina europea, e ha evidenziato che il futuro assetto normativo dovrebbe caratterizzarsi anche per la capacità di adattarsi ai continui cambiamenti che l'evoluzione tecnologica e la competizione fra intermediari determinerà sul mercato.

Con riferimento alla responsabilizzazione degli intermediari, il Comitato ha considerato molto positivamente l'indicazione di riconoscere che l'applicazione di regole autonomamente determinate dall'intermediario è idonea ad assicurare il rispetto degli obblighi posti dalla normativa e può ulteriormente favorire una più efficace dimostrazione della conformità agli stessi. In tale contesto, il Comitato è pervenuto ad una positiva valutazione sul ruolo che le associazioni di categoria potrebbero assolvere, anche in collaborazione fra loro, sia nel favorire la transizione al nuovo assetto regolamentare, sia nell'assicurare adeguati ed omogenei livelli di comportamento da parte degli intermediari nell'applicazione della nuova normativa. Infine, il COMI ha auspicato che sia valorizzato il contributo dell'industria nel suo insieme, in una logica di cooperazione fra produttori e intermediari nella consapevolezza che i requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari rappresentano una componente essenziale per adattarsi alla continua evoluzione dei mercati finanziari che caratterizza il panorama italiano ed europeo.

2.3. Analisi preliminare dell'impatto della regolamentazione

Di seguito si rappresenta, attraverso alcuni indicatori, l'efficacia delle opzioni proposte rispetto agli obiettivi dell'intervento di revisione.

Opzione	Onerosità	Tutela degli investitori	Allineamento agli standard europei	Valorizzazione dell'autonomia degli intermediari
0	0	0	0	0
1	+	0	++	++

Dalla tabella emerge che l'opzione 1, a fronte di un marcato allineamento agli *standard* europei e alla conseguente valorizzazione dell'autonomia degli intermediari, comporterebbe vantaggi anche in termini di riduzione dell'onerosità degli adempimenti in capo ai destinatari della disciplina. Al contempo, si ritiene che tale opzione manterrebbe inalterato il livello di tutela degli investitori, in quanto, pur a fronte dell'eliminazione di alcuni specifici adempimenti attualmente stabiliti dalla disciplina nazionale, la predeterminazione del bilanciamento tra qualifiche possedute ed esperienza minima richiesta, nonché la conferma dei principi generali stabiliti dagli Orientamenti ESMA

sarebbe sufficiente, a fronte di una reale e valutabile effettività dei presidi organizzativi autonomamente posti in essere dai destinatari della disciplina, ad assicurare la predetta tutela.

Tutto quanto premesso - considerato sia gli esiti della sopra esposta analisi dei costi e benefici delle due opzioni vagliate, sia l'orientamento espresso dal COMI e le più recenti evoluzioni in ambito internazionale (cfr. sopra) - la restante parte del documento riporta nel dettaglio solo l'intervento conseguente all'Opzione 1, su cui sono sollecitati i contributi dei soggetti consultati.

2.4. Ulteriori proposte di intervento

Le norme di cui al Titolo IX del Regolamento Intermediari, dettate per il personale degli intermediari, sono richiamate interamente, ovvero in parte, anche in altri ambiti del Regolamento Intermediari con riferimento a diverse fattispecie. Pertanto, come evidenziato nel prosieguo, si sottopongono a consultazione anche ulteriori interventi di modifica resi necessari per coordinare le diverse parti del Regolamento Intermediari che regolano i requisiti di conoscenza e competenza del personale.

In particolare, per quanto concerne la disciplina sulla commercializzazione di OICR propri e di terzi da parte dei gestori, in ragione dei richiami - contenuti negli articoli 107 e 109 - agli articoli 78, 79, 81 e 82 si renderebbe necessario operare gli opportuni adattamenti dei citati richiami in ragione della nuova formulazione dell'articolo 78. In caso di commercializzazione di OICR propri e di terzi, in assenza della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, i gestori rimangono tenuti al rispetto dei requisiti stabiliti per il personale che fornisce informazioni.

Analogamente, modifiche connesse al nuovo *drafting* del Titolo IX sarebbero richieste con riferimento alla disciplina sui consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dettata agli articoli 146 (Albo unico dei consulenti finanziari), 154 (Obblighi dei soggetti abilitati e delle società di consulenza finanziaria nei confronti dell'Organismo), 156 (Modalità di aggiornamento professionale) e 159 (Regole di presentazione e comportamento nei confronti dei clienti o dei potenziali clienti).

Un intervento più rilevante sarebbe richiesto per l'articolo 164 in tema di "Aggiornamento professionale" dei consulenti finanziari autonomi (anche operanti per conto di società di consulenza finanziaria). La formulazione attuale di tale norma - nel sancire l'obbligo di aggiornamento in capo ai singoli soggetti - richiama alcuni criteri previsti dall'articolo 81 per l'aggiornamento professionale dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede; ciò al fine di mantenere allineate le due discipline. L'eliminazione della disciplina di dettaglio recata all'articolo 81 e la conseguente responsabilizzazione degli intermediari circa l'aggiornamento professionale dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, determinerebbe, anche per i consulenti finanziari autonomi, il venir meno delle specifiche previsioni in merito all'aggiornamento professionale.

Pertanto, la riformulazione dell'articolo 164 pone in capo agli stessi consulenti finanziari autonomi, e alle società di consulenza finanziaria per conto delle quali questi operano, l'obbligo di adottare idonee procedure al fine di garantire che l'aggiornamento professionale risulti in linea con le previsioni dell'ESMA.

La disciplina del Titolo IX è richiamata anche negli articoli 132 e 134, inclusi nel Libro IX, rispetto ai quali è stata svolta una pubblica consultazione avviata in data 23 settembre 2019 connessa al recepimento della IDD (Direttiva (UE) 2016/97). In attesa della definizione degli interventi regolamentari connessi alla citata consultazione, in questa sede non si propongono interventi al riguardo. Si evidenzia che in ogni caso occorrerà garantire il rispetto di quanto previsto dalla IDD

con riferimento alla formazione e sviluppo professionale dei dipendenti, ivi compresa la durata minima dell'attività di formazione e sviluppo professionale annuale.

* * *

Si riporta nell'Appendice il testo delle proposte di modifica del Regolamento Intermediari. Sono evidenziate in grassetto le proposte di modifica e in barrato le proposte di eliminazione.

Appendice: modifiche al Regolamento Intermediari

...omissis...

LIBRO III

**PRESTAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO E DEI
SERVIZI ACCESSORI**

...omissis...

PARTE II

**TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI/ATTIVITÀ
DI INVESTIMENTO E DEI SERVIZI ACCESSORI**

...omissis...

TITOLO IX

REQUISITI DI CONOSCENZA E COMPETENZA

Art. 78

(Conoscenze e competenze Requisiti di conoscenza e competenza del personale)

1. I membri del personale degli intermediari, ivi inclusi gli agenti collegati di cui all'articolo 1, comma 5-septies.2, del Testo Unico, possiedono idonee **conoscenze** e competenze e ~~conoscenze~~, secondo quanto specificato dalle disposizioni del presente ~~articolo~~**Titolo**, quando prestano la consulenza ai clienti in materia di investimenti o forniscono ai clienti informazioni riguardanti strumenti finanziari, servizi di investimento o servizi accessori.

2. Al fine di fornire informazioni e/o di prestare la consulenza, i membri del personale possiedono almeno uno tra i seguenti requisiti di conoscenza e di esperienza:

- a) iscrizione, anche di diritto, all'albo di cui all'articolo 31 del Testo Unico o superamento dell'esame previsto ai fini di tale iscrizione e, in entrambi i casi, almeno sei mesi di esperienza professionale nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno 9 mesi di esperienza professionale nel caso in cui prestano la consulenza;**
- b) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative, finanziarie, tecniche o scientifiche rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno 6 mesi di esperienza professionale nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno 9 mesi di esperienza professionale nel caso in cui prestano la consulenza;**
- c) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle indicate alla lettera b), rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, integrato da un master *post lauream* in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative o finanziarie, o da una certificazione di conoscenze acquisite in ambito economico-finanziario, riconosciuta in una giurisdizione dell'Unione europea, e almeno sei mesi di esperienza professionale nel**

caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno 9 mesi di esperienza professionale nel caso in cui prestano la consulenza;

- d)* diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle indicate alla lettera *b)*, rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno 9 mesi di esperienza professionale nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno 15 mesi di esperienza professionale nel caso in cui prestano la consulenza;
- e)* diploma di istruzione secondaria superiore e almeno 1 anno di esperienza professionale nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno 18 mesi di esperienza professionale nel caso in cui prestano la consulenza.

L'esperienza professionale di cui al presente comma è maturata nel decennio precedente l'inizio dell'attività. Almeno la metà di tale esperienza deve essere maturata nel triennio precedente l'inizio dell'attività. Ai fini del computo del requisito dell'esperienza professionale si sommano i periodi di esperienza professionale documentati, anche maturati presso più soggetti.

3. I membri del personale devono possedere un'esperienza professionale maturata in aree professionali attinenti alle materie individuate dal punto 17 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886 per coloro che forniscono informazioni e in aree professionali attinenti alle materie individuate dal punto 18 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886 per coloro che prestano la consulenza.

4. I membri del personale che alla data del 2 gennaio 2018 risultavano sprovvisti dei titoli di studio richiesti ai sensi del comma 2, ma almeno in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado, possono continuare a fornire informazioni o prestare consulenza ai clienti degli intermediari se:

- a)* alla data del 2 gennaio 2018 possedevano un'esperienza professionale documentata, pertinente e adeguata rispetto all'attività da svolgere, maturata anche presso più intermediari, pari a dieci anni decorrenti dall'1 novembre 2007;
- b)* in assenza dei requisiti di cui alla lettera *a)*, alla data del 2 gennaio 2018 possedevano un'esperienza professionale documentata, pertinente e adeguata rispetto all'attività da svolgere, maturata anche presso più intermediari, pari ad almeno otto anni nel periodo di tempo compreso tra l'1 novembre 2007 e il 2 gennaio 2018. L'esperienza così maturata dovrà essere integrata da un periodo di supervisione fino al raggiungimento dei dieci anni.

5. Gli intermediari sono tenuti a:

- a)* assicurare che i membri del personale addetti a fornire informazioni o a prestare la consulenza possiedano le conoscenze e le competenze indicate ai commi precedenti;
- b)* assicurare che i membri del personale privi dei requisiti di conoscenza e competenza di cui al presente articolo possano operare unicamente sotto supervisione, in conformità con quanto previsto dal punto 20 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886, per un periodo complessivo di durata massima pari a quattro anni;
- c)* adottare procedure e misure idonee a garantire l'applicazione dei punti da 14 a 20 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886, differenziando le stesse in ragione della specifica attività svolta dal personale, in linea con il punto 13 dei citati Orientamenti;
- d)* dotarsi di procedure per garantire che la formazione e lo sviluppo professionale del personale tengano conto del tipo di servizio prestato, delle caratteristiche della

clientela e dei prodotti di investimento offerti, come definiti al punto 4, lettera i), degli Orientamenti AESFEM/2015/1886. La revisione delle esigenze di sviluppo e formazione dei membri del personale può essere affidata dal datore di lavoro a soggetti terzi appositamente incaricati;

- e) conservare per almeno cinque anni la documentazione relativa alle procedure e alle misure poste in essere ai sensi delle lettere c) e d) e all'effettiva applicazione delle stesse, nonché alle conoscenze e competenze del personale, al fine di consentire la valutazione e la verifica della conformità ai requisiti dettati dal presente articolo e dagli Orientamenti AESFEM/2015/1886.

Art. 79

(Requisiti necessari per fornire informazioni)

~~1. I membri del personale di cui all'articolo 78 forniscono informazioni quando, nel contesto della prestazione al cliente di un servizio o di un'attività elencati nelle sezioni A e B dell'Allegato I del Testo Unico, trasmettono direttamente al cliente le informazioni riguardanti strumenti finanziari, servizi di investimento o servizi accessori, su richiesta del cliente stesso o su iniziativa dell'intermediario.~~

~~2. Al fine di fornire informazioni, i membri del personale di cui all'articolo 78 possiedono almeno uno tra i seguenti requisiti di conoscenza e di esperienza:~~

~~a) iscrizione, anche di diritto, all'albo di cui all'articolo 31 del Testo Unico o superamento dell'esame previsto ai fini di tale iscrizione e, in entrambi i casi, almeno sei mesi di esperienza professionale;~~

~~b) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative o finanziarie, rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno sei mesi di esperienza professionale;~~

~~c) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle indicate alla lettera b), rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, integrato da un master *post lauream* in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative o finanziarie, o da una certificazione di conoscenze acquisite in ambito economico finanziario, riconosciuta per finalità di tipo regolatorio in una giurisdizione dell'Unione europea, e almeno sei mesi di esperienza professionale;~~

~~d) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle indicate alla lettera b), rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno 1 anno di esperienza professionale;~~

~~e) diploma di istruzione secondaria superiore e almeno due anni di esperienza professionale.~~

~~3. L'esperienza professionale richiesta ai sensi del comma 2 deve essere maturata in aree professionali attinenti alle materie individuate dal punto 17 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886.~~

~~4. Nei casi indicati alle lettere d) ed e) del comma 2, il requisito dell'esperienza professionale può essere dimezzato qualora l'interessato possieda una certificazione di conoscenze acquisite in ambito economico finanziario, riconosciuta per finalità di tipo regolatorio in una giurisdizione dell'Unione~~

~~europea oppure attestati di avere acquisito, mediante una formazione professionale specifica, conoscenze teorico-pratiche nelle materie individuate al punto 17 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886.~~

~~5. La formazione professionale:~~

~~a) è pertinente e adeguata rispetto all'attività da svolgere e, in particolare, ai contratti oggetto di intermediazione;~~

~~b) è mirata al conseguimento di idonei livelli di conoscenze teoriche aggiornate, di capacità e competenze tecnico-operative e di efficace e corretta comunicazione con la clientela;~~

~~c) consiste nella partecipazione, nei dodici mesi antecedenti l'inizio dell'attività oppure durante il periodo di supervisione previsto dall'articolo 81, comma 1, lettera c), a corsi di durata non inferiore a sessanta ore, svolti in aula o con le modalità equivalenti indicate nel comma 7.~~

~~6. I corsi in aula non possono avere una durata inferiore a tre ore giornaliere né superiore a otto ore giornaliere e prevedono un numero di partecipanti adeguato a garantire l'effettività dell'apprendimento, tenuto conto della natura e delle caratteristiche del soggetto formatore e delle tematiche oggetto di formazione.~~

~~7. Ai fini del presente regolamento, si considerano equivalenti all'aula i corsi di formazione svolti esclusivamente attraverso le seguenti modalità: videoconferenza, *webinar* e *e-learning*.~~

~~I soggetti che effettuano i corsi di formazione a distanza garantiscono l'identificazione dei partecipanti, l'effettiva interattività dell'attività didattica, la tracciabilità dei tempi di erogazione e di fruizione della formazione e assicurano, anche attraverso adeguati controlli, l'effettiva e continua presenza dei partecipanti.~~

~~8. I corsi di formazione professionale di cui ai commi 6 e 7 si concludono con lo svolgimento di un *test* di verifica delle conoscenze acquisite, all'esito positivo del quale è rilasciato al partecipante un attestato da cui risulti il soggetto formatore e i nominativi dei docenti, il numero di ore di partecipazione al corso, gli argomenti trattati e l'esito positivo dello stesso.~~

~~9. Il *test* di verifica:~~

~~a) è effettuato esclusivamente in aula ed è composto da domande che, per numero e complessità, rispondono a criteri di adeguatezza, pertinenza e proporzionalità ai contenuti e alla durata del corso di formazione o di aggiornamento;~~

~~b) si intende superato dai candidati che abbiano risposto correttamente almeno al sessanta per cento (60%) dei quesiti proposti.~~

~~10. I corsi di formazione professionale possono essere organizzati direttamente dal datore di lavoro, nonché da un diverso intermediario di cui all'articolo 78 o da un ente appositamente costituito, purché appartengano al medesimo gruppo del datore di lavoro. Qualora non vi provvedano direttamente, essi possono avvalersi:~~

~~a) delle associazioni di categoria degli intermediari assicurativi, creditizi e finanziari, costituite da almeno due anni;~~

~~b) degli enti appartenenti a una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;~~

~~e) degli enti in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 settore EA37, UNI ISO 29990:11, UNI 9001:2015 o di altri sistemi di accreditamento riconosciuti a livello europeo o internazionale;~~

~~d) dei Consigli Nazionali degli Ordini professionali vigilati dal Ministero della Giustizia, che abbiano comprovata esperienza formativa nelle materie di cui ai punti 17 e 18 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886.~~

~~11. L'esperienza lavorativa idonea a dimostrare la capacità di fornire informazioni ai clienti è maturata nel decennio precedente l'inizio di tale attività. Almeno la metà di tale esperienza lavorativa deve essere maturata nel triennio precedente l'inizio dell'attività.~~

~~Ai fini del computo del requisito dell'esperienza professionale si sommano i periodi di esperienza professionale documentati, anche maturati presso più intermediari.~~

Art. 80

(Requisiti necessari per prestare la consulenza)

~~1. Al fine di prestare la consulenza, i membri del personale di cui all'articolo 78 possiedono almeno uno tra i seguenti requisiti di conoscenza ed esperienza:~~

~~a) iscrizione, anche di diritto, all'albo di cui all'articolo 31 del Testo Unico o superamento dell'esame previsto ai fini di tale iscrizione e, in entrambi i casi, almeno dodici mesi di esperienza professionale;~~

~~b) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative o finanziarie, rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno dodici mesi di esperienza professionale;~~

~~c) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle indicate alla lettera b), rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, integrato da un master *post-lauream* in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative o finanziarie o da una certificazione di conoscenze acquisite in ambito economico finanziario, riconosciuta per finalità di tipo regolatorio in una giurisdizione dell'Unione europea, e almeno dodici mesi di esperienza professionale;~~

~~d) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle indicate alla lettera b), rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno due anni di esperienza professionale;~~

~~e) diploma di istruzione secondaria superiore e almeno quattro anni di esperienza professionale.~~

~~2. L'esperienza professionale richiesta ai sensi del comma precedente deve essere maturata in aree professionali attinenti alle materie individuate dal punto 18 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886.~~

~~3. Nei casi indicati alle lettere a), b), d) ed e), il requisito dell'esperienza professionale può essere dimezzato qualora l'interessato possieda una certificazione di conoscenze acquisite in ambito economico-finanziario, riconosciuta per finalità di tipo regolatorio in una giurisdizione dell'Unione europea; nei casi indicati alle lettere d) ed e), il requisito dell'esperienza professionale può essere anche dimezzato qualora l'interessato attesti di avere acquisito, mediante una formazione professionale specifica, conoscenze teorico-pratiche nelle materie individuate al punto 18 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886. Si applicano i requisiti relativi alla formazione professionale specifica di cui ai commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 79.~~

~~4. L'esperienza lavorativa idonea a dimostrare la capacità di prestare la consulenza ai clienti è computata conformemente ai criteri indicati all'articolo 79, comma 11.~~

Art. 81

(Altri requisiti)

1. Gli intermediari sono tenuti a:

~~a) definire chiaramente le responsabilità dei membri del personale e assicurare che vi sia una chiara distinzione nella descrizione delle responsabilità delle figure addette a fornire informazioni e alla prestazione della consulenza;~~

~~b) assicurare che i membri del personale addetti a fornire informazioni o a prestare la consulenza ai clienti possiedano le conoscenze e competenze indicate negli articoli 79 o 80;~~

~~c) assicurare che i membri del personale privi dei requisiti di conoscenza ed esperienza di cui agli articoli 79 o 80 possano operare unicamente sotto la supervisione di un altro membro del personale. Il periodo di supervisione ha la durata massima di quattro anni ed è computato ai fini della determinazione dell'esperienza idonea a fornire le informazioni o la consulenza ai clienti;~~

~~d) assicurare che il membro del personale addetto alla supervisione possieda, da almeno tre anni, le conoscenze e competenze idonee, ai sensi degli articoli 79 o 80, e le abilità e le risorse necessarie per fungere da supervisore competente e non abbia subito, nello stesso periodo, provvedimenti disciplinari o sanzionatori nello svolgimento dell'attività;~~

~~e) assicurare che il supervisore si assuma la responsabilità delle informazioni rese e della consulenza prestata ai clienti dal soggetto supervisionato, ivi inclusa l'approvazione della dichiarazione di adeguatezza fornita ai sensi dell'articolo 41;~~

~~f) nei casi di cui alla lettera c), assicurare che i clienti siano adeguatamente informati che i membri del personale operano sotto supervisione nonché sull'identità e le responsabilità dei soggetti che effettuano la supervisione di cui alla lettera e);~~

~~g) effettuare, con frequenza almeno annuale, una revisione delle esigenze di sviluppo e formazione dei membri del personale, direttamente o avvalendosi di un soggetto esterno;~~

~~h) garantire che i membri del personale mantengano qualifiche idonee e aggiornino le proprie conoscenze e competenze attraverso un percorso continuo di formazione o sviluppo personale pertinente alla propria qualifica che preveda, almeno ogni dodici mesi, la partecipazione a un corso della durata di almeno trenta ore. I corsi devono avere una durata non inferiore a tre ore giornaliere né superiore a otto ore giornaliere e devono concludersi con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite, conformemente a quanto disposto dall'articolo 79, commi 8 e 9;~~

~~i) effettuare, in occasione di cambiamenti e modifiche del ruolo del personale addetto alla prestazione dei servizi pertinenti o dei modelli di servizio o della normativa di riferimento, una specifica formazione che preveda la partecipazione a un corso della durata di almeno trenta ore. I corsi devono avere una durata non inferiore a tre ore giornaliere né superiore a otto ore giornaliere e devono concludersi con lo svolgimento di un *test* di verifica delle conoscenze acquisite, conformemente a quanto disposto dall'articolo 79, commi 8 e 9;~~

~~l) sottoporre il personale addetto alla prestazione dei servizi pertinenti, in previsione dell'offerta di eventuali nuovi prodotti di investimento, a una specifica formazione che, secondo modalità e tempistiche commisurate al grado di innovazione e di complessità dei prodotti, può essere erogata anche dagli intermediari produttori ovvero dai gestori. L'offerta dei nuovi prodotti può essere effettuata soltanto dopo aver erogato tale specifica formazione;~~

~~m) tenere traccia e documentare i periodi di esperienza, rilasciando altresì idonea attestazione al membro del personale che ne faccia richiesta;~~

~~n) trasmettere, su richiesta, alla Consob o, con riferimento agli agenti collegati, all'Organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del Testo Unico, la documentazione attestante le conoscenze e competenze dei membri del personale addetti a prestare la consulenza o fornire informazioni ai clienti.~~

2. Gli obblighi di aggiornamento professionale di cui al comma 1, lettere *h)*, *i)* e *l)*, sono sospesi qualora ricorra una delle seguenti cause:

~~a) gravidanza, dall'inizio del terzo mese precedente la data prevista per il parto, sino a un anno successivo alla data del parto stesso, salvi esoneri ulteriori per comprovate ragioni di salute, nonché per l'adempimento dei doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;~~

~~b) grave malattia o infortunio, limitatamente alla durata dell'impedimento;~~

~~c) assenza continuativa per oltre sei mesi, per cause diverse da quelle indicate alle lettere *a)* e *b)*.~~

3. La funzione di controllo di conformità svolge verifiche e accerta il rispetto delle presenti disposizioni e ne riferisce all'organo con funzione di supervisione strategica nella relazione sull'attuazione e l'efficacia dei controlli per le attività e i servizi di investimento. Verifiche mirate dovranno essere effettuate dalla funzione di controllo di conformità con riferimento all'erogazione della formazione di cui al comma 1, lettere *h)*, *i)* e *l)*, nonché con riguardo al corretto e adeguato svolgimento dei *test* di verifica previsti nel presente Titolo.

Art. 82

(Disposizioni finali)

1. I membri del personale che alla data del 2 gennaio 2018 risultavano sprovvisti dei titoli di studio richiesti ai sensi degli articoli 79 o 80, ma almeno in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado, possono continuare a fornire informazioni o prestare consulenza ai clienti degli intermediari se:

~~a) alla data del 2 gennaio 2018 possedevano un'esperienza professionale documentata, pertinente e adeguata rispetto all'attività da svolgere, maturata anche presso più intermediari, pari a dieci anni decorrenti dall'1 novembre 2007;~~

~~b) in assenza dei requisiti di cui alla lettera a), alla data del 2 gennaio 2018 possedevano un'esperienza professionale documentata, pertinente e adeguata rispetto all'attività da svolgere, maturata anche presso più intermediari, pari ad almeno otto anni nel periodo di tempo compreso tra l'1 novembre 2007 e il 2 gennaio 2018. L'esperienza così maturata dovrà essere integrata da un periodo di supervisione fino al raggiungimento dei dieci anni.~~

~~2. Fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 81, gli intermediari verificano e assicurano che i membri del personale che si trovano nelle condizioni specificate al comma 1 abbiano un adeguato livello di conoscenza teorico-pratica delle materie individuate ai punti 17 e 18 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886.~~

...omissis...

...omissis...

LIBRO V - PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO E COMMERCIALIZZAZIONE DI OICR

...omissis...

PARTE III - TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DI OICR

Art. 107

(Commercializzazione di OICR propri)

1. Ai gestori che procedono alla commercializzazione di quote o azioni di OICR propri si applicano gli articoli 35, 36, 42, 43, 51, commi 1, 2 e 4, 62, comma 1, lettera b), 71, 72, 73, 75, 77, 78, ~~79, 81 e 82~~. Ai fini del presente comma, non si applicano gli articoli 68 e 69 del regolamento (UE) 2017/565.

...omissis...

Art. 109

(Commercializzazione di OICR di terzi)

...omissis...

2. Alle società di gestione del risparmio che procedono alla commercializzazione di quote o azioni di OICR di terzi si applicano gli articoli 35, 36, 37, 42, 43, 51, commi 1, 2 e 4, 52, 53, 60, 62, comma 1, lettera b), 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, ~~79, 81, 82~~ e 94. Ai fini del presente comma, non si applicano gli articoli 68 e 69 del regolamento (UE) 2017/565.

LIBRO XI - ALBO E ATTIVITÀ DEI CONSULENTI FINANZIARI

...omissis...

PARTE III - DISCIPLINA DELL'ALBO

Art. 146

(Albo unico dei consulenti finanziari)

...omissis...

2. Per ciascuna persona fisica sono indicati nell'albo:

...omissis...

h) la circostanza che il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede opera sotto supervisione ai sensi dell'articolo ~~81, comma 1, lettera e)~~ **78, comma 5, lettera b)**;

...omissis...

...omissis...

Art. 154

(Obblighi dei soggetti abilitati e delle società di consulenza finanziaria nei confronti dell'Organismo)

...omissis...

2. I soggetti abilitati comunicano entro trenta giorni all'Organismo i nominativi dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede operanti sotto supervisione ai sensi dell'articolo ~~81 comma 1, lettera e)~~ **78, comma 5, lettera b)**, nonché ogni successiva variazione.

...omissis...

...omissis...

Art. 156

(Modalità di aggiornamento professionale)

1. Fermo restando quanto previsto ~~dagli articoli da~~ **dall'articolo 78 a 82**, i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede sono tenuti all'aggiornamento professionale ~~mediante partecipazione a corsi su base periodica, a conclusione dei quali sono rilasciati attestati di frequenza.~~ **secondo le procedure adottate dall'intermediario per conto del quale operano. I medesimi consulenti sono tenuti a conservare, per almeno cinque anni, la documentazione attestante l'aggiornamento professionale svolto.**

Art. 159

(Regole di presentazione e comportamento nei confronti dei clienti o dei potenziali clienti)

...omissis...

~~8. Per gli iscritti all'albo operanti sotto supervisione, si applicano gli obblighi informativi previsti dall'articolo 81, comma 1, lettera f).~~

...omissis...

Art. 164

(Aggiornamento professionale)

1. I consulenti finanziari autonomi sono tenuti all'aggiornamento professionale ~~coerentemente con la natura e le caratteristiche dell'attività prestata ai clienti,~~ **in conformità con quanto previsto dal punto 20, lettera b), degli Orientamenti AESFEM/2015/1886, e a tal fine si dotano di procedure per garantire che tale aggiornamento tenga conto anche delle caratteristiche della clientela, degli strumenti finanziari raccomandati e dei servizi accessori eventualmente prestati.**

~~2. I consulenti finanziari autonomi partecipano, almeno ogni dodici mesi, a corsi di formazione della durata di almeno trenta ore, tenuti da soggetti con esperienza almeno quinquennale nel settore della formazione in materie economiche, finanziarie, tecniche e giuridiche, rilevanti nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti. La revisione delle esigenze di aggiornamento professionale dei consulenti finanziari autonomi può essere svolta dai medesimi consulenti, dalle società di consulenza finanziaria per conto delle quali questi operano o da soggetti terzi.~~

~~3. A tal fine~~ Le società di consulenza finanziaria si dotano di idonee procedure per garantire ~~l'adeguata formazione e~~ l'aggiornamento professionale dei consulenti finanziari autonomi operanti per loro conto **secondo quanto indicato ai commi 1 e 2.**

~~4. Si applicano le ipotesi di sospensione dall'obbligo di aggiornamento previste dall'articolo 81, comma 2.~~

4-bis I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria conservano, per almeno cinque anni, la documentazione relativa alle procedure poste in essere ai sensi dei commi 1 e 3 e all'effettiva applicazione delle stesse.

5. L'Organismo vigila sul rispetto del dovere di aggiornamento professionale richiedendo la trasmissione, **anche periodica, della copia degli attestati rilasciati all'esito dei corsi di formazione della documentazione prevista al comma 4-bis.**

~~6. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 81, comma 1, lettera h), i corsi di aggiornamento professionale devono concludersi con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite.~~



**MODIFICHE AL REGOLAMENTO INTERMEDIARI IN MATERIA DI REQUISITI DI CONOSCENZA E COMPETENZA DEL PERSONALE
DEGLI INTERMEDIARI**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI ESITI DELLA CONSULTAZIONE, DELLE CONSEGUENZE SULLA REGOLAMENTAZIONE, SULL'ATTIVITÀ DELLE
IMPRESE E DEGLI OPERATORI E SUGLI INTERESSI DEGLI INVESTITORI E DEI RISPARMIATORI**

11 marzo 2021

1. MOTIVAZIONE E OBIETTIVI DEL PROVVEDIMENTO

Sulla base dell'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE (“MiFID II”) “*gli Stati membri prescrivono alle imprese d’investimento di garantire e dimostrare alle autorità competenti su loro richiesta che le persone fisiche che forniscono consulenza alla clientela in materia di investimenti o informazioni su strumenti finanziari, servizi d’investimento o servizi accessori per conto dell’impresa d’investimento sono in possesso delle conoscenze e competenze necessarie ad adempiere ai loro obblighi ai sensi dell’articolo 24 e del presente articolo. Gli Stati membri pubblicano i criteri da utilizzare per valutare tali conoscenze e competenze*”.

In forza di quanto previsto dall'articolo 25, paragrafo 9, di MiFID II, l'ESMA ha pubblicato gli Orientamenti ESMA/2015/1886 (“Orientamenti”) che precisano i criteri di valutazione delle conoscenze e competenze del personale degli intermediari. I citati Orientamenti contengono numerose indicazioni di principio e talune, limitate, precisazioni di dettaglio.

La corrispondente disciplina dettata dalla Consob, che ha tenuto conto degli Orientamenti, è attualmente contenuta dal Titolo IX (Requisiti di conoscenza e competenza), della Parte II, del Libro III (articoli da 78 a 82), del Regolamento adottato con delibera Consob n. 20307, del 15 febbraio 2018 (“Regolamento Intermediari”).

Il 5 ottobre 2018 sono state pubblicate le Q&A sui requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari, che costituiscono un ausilio ai fini dell'implementazione delle citate disposizioni regolamentari.

In quella sede, la Consob ha manifestato l'intenzione di procedere alla verifica dell'impatto della disciplina in argomento, dopo una sua prima applicazione, finalizzata all'eventuale revisione, nell'ottica di valorizzare l'autonomia decisionale dei soggetti abilitati e la salvaguardia della posizione competitiva dell'industria italiana, fermo restando l'obiettivo della tutela degli investitori.

Al fine di avviare il processo di revisione della disciplina in esame, la Consob ha svolto una valutazione comparativa delle esperienze di altri Stati membri, ovvero degli approcci adottati nel conformarsi agli Orientamenti. Si è inoltre tenuto conto delle sollecitazioni espresse dall'*High-Level Forum on the Capital Markets Union*, istituito dalla Commissione europea, nel *report* pubblicato in data 10 giugno 2020, contenente diciassette raccomandazioni rivolte alla Commissione europea volte a superare i maggiori ostacoli al completamento della *Capital Markets Union* e, in particolare, del contenuto della raccomandazione n. 13, dedicata alla distribuzione dei prodotti finanziari, alla prestazione del servizio di consulenza e alla *disclosure*¹. Infine è stato chiesto il rilascio di un parere preventivo al Comitato degli Operatori di mercato e degli Investitori (“COMI”).

¹ Tale raccomandazione è stata incorporata dalla Commissione Europea nel nuovo piano sulla *Capital Markets Union*, articolato in 16 azioni relative ad altrettante aree tematiche, pubblicato il 24 settembre 2020 [*cfr.* la “Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni” del 24 settembre 2020, ed il connesso allegato - COM(2020) 590 *final*]. In particolare, l'azione n. 8 C, prevede, *inter alia*, che la Commissione Europea “cercherà infine di migliorare il livello delle qualifiche professionali per i consulenti nell'UE e valutare la fattibilità dell'istituzione di un'etichetta applicabile in tutta l'UE per i consulenti finanziari”. Nell'allegato alla citata comunicazione, si specifica che tale iniziativa è subordinata allo svolgimento della valutazione di impatto condotta nel contesto dei riesami della IDD (entro il primo trimestre 2023) e della MiFID II (quarto trimestre 2021).

Considerati sia gli esiti della preliminare analisi dei costi e benefici svolta, l'orientamento espresso dal COMI nonché le più recenti evoluzioni in ambito internazionale (*cfr.* sopra), è stato sottoposto a pubblica consultazione (*cfr.* “documento di consultazione” pubblicato il 23 luglio 2020) un possibile intervento di modifica della disciplina del citato Titolo IX del Regolamento Intermediari, in base al quale, nel garantire il maggiore allineamento agli Orientamenti dell'ESMA, sono state eliminate dal testo regolamentare le prescrizioni di dettaglio, rimettendo agli intermediari la scelta delle modalità operative più idonee a consentire in concreto il rispetto degli *standard* previsti. Tale intervento fa comunque salve le precise indicazioni da seguire per l'accertamento iniziale del possesso degli idonei requisiti di conoscenza e competenza del personale (*cfr.* “opzione 1” nel documento di consultazione) per potere fornire informazioni ai clienti o la consulenza sugli investimenti.

Sono stati inoltre sottoposti a pubblica consultazione ulteriori interventi di modifica, resi necessari per coordinare le diverse parti del Regolamento Intermediari che regolano i requisiti di conoscenza e competenza del personale, con particolare riferimento alla disciplina applicabile alla commercializzazione di OICR, ai consulenti finanziari abilitati e ai consulenti finanziari autonomi.

Stante il richiamo al citato Titolo IX contenuto nel Libro IX relativo alla distribuzione di prodotti d'investimento assicurativi², già nel documento di consultazione si erano altresì illustrati i profili di impatto che le proposte modifiche regolamentari avrebbero avuto anche sulla disciplina in tema di distribuzione di IBIP. A tale riguardo, si era altresì chiarito che le eventuali modifiche alla regolamentazione di cui al citato Libro IX, avrebbero in ogni caso garantito il rispetto di quanto previsto dalla disciplina assicurativa di livello 1. Pertanto, nell'allegata tabella si illustrano, altresì, gli interventi adottati in tema di conoscenza e competenza del personale che distribuisce IBIP, per quanto di competenza della Consob.

2. ESITI DELLA CONSULTAZIONE E ANALISI DI IMPATTO DELL'INTERVENTO

2.1. STAKEHOLDER MAPPING

La consultazione si è conclusa il 21 settembre 2020. In risposta al Documento di consultazione sono pervenuti n. 12 contributi.

Soggetto	Categoria	Settore
ABI (Associazione Bancaria Italiana)	Associazione di categoria	<i>Banche</i>

² Si rammenta, che la disciplina contenuta nel citato Libro è stata sottoposta a una pubblica consultazione (avviata in data 23 settembre 2019 e conclusasi con l'adozione della delibera Consob n. 21466 del 29 luglio 2020) volta a adeguare la disciplina regolamentare dettata dalla Consob alle prescrizioni contenute nella IDD, come trasposta nell'ordinamento nazionale.

Soggetto	Categoria	Settore
AIBE (Associazione Italiana Banche Estere)	Associazione di categoria	<i>Banche estere</i>
AIFI (Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt)	Associazione di categoria	<i>Private equity</i>
AIPB (Associazione Italiana Private Banking)	Associazione di categoria	<i>Private banking</i>
ANASF (Associazione nazionale consulenti finanziari)	Associazione di categoria	<i>Consulenza finanziaria</i>
ASCOFIND (Associazione per la Consulenza Finanziaria Indipendente)	Associazione di categoria	<i>Consulenza finanziaria</i>
ASSOGESTIONI (Associazione del Risparmio Gestito)	Associazione di categoria	<i>Asset Management</i>
ASSORETI (Associazione delle Società per la Consulenza agli Investimenti)	Associazione di categoria	<i>Consulenza finanziaria</i>
ASSOSIM (Associazione Intermediari Mercati Finanziari)	Associazione di categoria	<i>Intermediari finanziari</i>
IAMA sales professionals s.r.l.	Società	<i>Consulenza</i>
Konsumer Italia	Associazione	<i>Consumatori</i>
OCF (Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari)	Organo di vigilanza	<i>Consulenza finanziaria</i>

I contributi pervenuti sono pubblicati sul sito *internet* della Consob.

2.2. ESITI DELLA CONSULTAZIONE

In questo paragrafo si procede ad una sintetica ricognizione delle principali osservazioni formulate dai rispondenti alla consultazione e delle relative valutazioni effettuate dall'Istituto, rinviando alla tabella allegata per una disamina completa delle stesse (cfr. **Tabella 1**).

Si rammenta che in sede di pubblica consultazione si erano illustrate le due opzioni regolamentari vagliate dalla Consob prima dell'avvio della consultazione stessa. In particolare, l'opzione 0 prevedeva il mantenimento dell'attuale impostazione adottata dal Regolamento Intermediari che, muovendo dai principi generali sanciti dalla MiFID II e dagli Orientamenti dell'ESMA, si caratterizzava per la presenza di una serie di norme di dettaglio con particolare riguardo ai requisiti di aggiornamento professionale. Tale approccio contemplava altresì la possibilità di effettuare interventi mirati su alcune delle citate disposizioni di dettaglio, con l'obiettivo di ridurre la portata prescrittiva e quindi valorizzare l'autonomia decisionale degli intermediari.

L'opzione 1, invece, prevedeva una pervasiva rivisitazione del citato Titolo IX del Regolamento Intermediari che – sulla base di un approccio *principle-based* – avrebbe comportato la sostituzione delle prescrizioni regolamentari di dettaglio con la previsione – ove necessario – di rinvii ai pertinenti punti degli Orientamenti dell'ESMA in materia. Secondo tale impostazione, sarebbe stata rimessa agli intermediari la scelta delle modalità operative più idonee a consentire in concreto il rispetto degli *standard* previsti a livello europeo, facendo comunque salve le precise indicazioni da seguire per l'accertamento iniziale del possesso degli idonei requisiti di conoscenza e competenza del personale per potere fornire informazioni ai clienti o la consulenza sugli investimenti.

In via generale, la maggior parte dei rispondenti ha manifestato una preferenza per l'opzione 1 posta in consultazione (ABI, AIBE, AIFI, AIPB, ASCOFIND, ASSOGESTIONI, ASSORETI, ASSOSIM).

ABI rileva che l'approccio *principle-based* adottato con l'opzione 1 consentirebbe di raggiungere i seguenti importanti risultati:

- il superamento dell'approccio prescrittivo della vigente disciplina nazionale di recepimento della MiFID II e degli Orientamenti ESMA in materia, che non si attaglia in modo efficace alle diverse realtà organizzative, né tanto meno a cogliere appieno le opportunità offerte dalle forme più evolute di formazione;
- una maggiore flessibilità nello sviluppo efficace ed efficiente dei presidi organizzativi di ciascun intermediario, in base al principio di proporzionalità, anche al fine di meglio rispondere agli interessi della clientela;
- l'allineamento della normativa nazionale con quella degli altri Paesi, con ciò consentendo l'applicazione di regole omogenee nell'ambito di gruppi internazionali operanti in diversi Stati e parità competitiva nel contesto europeo, in coerenza anche con gli obiettivi del progetto di Unione del Mercato dei Capitali.

AIBE, ritiene che l'impostazione adottata con l'opzione 1 consenta:

- una maggiore considerazione anche delle realtà estere e, in particolare, europee, operanti sul territorio nazionale nonché, in linea di principio, coerenza con gli obiettivi del progetto di *Capital Market Union*;
- una maggiore flessibilità a disposizione degli intermediari, in particolare esteri, nel definire modalità operative di *compliance* (alla disciplina) anche in funzione della complessità delle attività svolte, dell'organizzazione tra "Casa Madre" e relativa *branch* italiana, della tipologia di clientela servita, della portata e del livello dei servizi prestati, oltre al grado di capillarità della rete operativa.

AIPB ritiene che il margine di discrezionalità attribuito agli intermediari con l'opzione 1 garantisca l'equivalenza a quanto sinora previsto dalla normativa e che possa assicurare un miglior grado di proporzionalità delle procedure alle aspettative della clientela *target*, al diverso grado di articolazione del servizio prestato dagli operatori e alla gamma di prodotti di investimento offerti.

ASCOFIND, nel suggerire l'adozione dell'opzione 1, ritiene indispensabile che sia garantito l'allineamento dei requisiti di conoscenza e competenza richiesti ai consulenti finanziari autonomi rispetto a quelli richiesti ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

ASSOGESTIONI apprezza l'allineamento sia rispetto agli Orientamenti ESMA sia alle esperienze di altri Stati Membri. Secondo quanto rappresentato dall'Associazione, infatti, tale impostazione favorirebbe, innanzitutto, una parità competitiva in ambito europeo e, inoltre, responsabilizzerebbe gli intermediari, consentendo loro di meglio adattarsi ai continui cambiamenti determinati dall'evoluzione tecnologica e dalla competizione sul mercato. In tale contesto, ha manifestato particolare apprezzamento per la scelta di mantenere la predeterminazione a livello regolamentare del bilanciamento tra qualifiche possedute ed esperienza da maturare.

ASSOSIM ritiene che l'opzione 1 sia più idonea a garantire una più ampia autonomia agli intermediari nella valutazione delle necessità formative per il personale coinvolto e nell'organizzazione delle relative attività a soddisfacimento delle necessità individuate.

Altri rispondenti (ANASF e IAMA sales professional s.r.l) hanno rilevato criticità nella disciplina dell'aggiornamento professionale come delineata nell'opzione 1, suggerendone un ripensamento soprattutto al fine di preservare l'omogeneità, attualmente esistente, tra la disciplina sancita per gli operatori del settore finanziario (di derivazione MiFID II) e quella sancita per quelli del settore assicurativo (derivante dalla IDD). Per tale motivo, ANASF suggerisce di riconsiderare la disciplina dell'aggiornamento professionale come delineata nell'opzione 1 e IAMA sales professional s.r.l. preferisce l'opzione 0.

KONSUMER ritiene l'opzione 1, come proposta, non adeguata ad assicurare gli *standard minimi* necessari a tutelare l'interesse del consumatore e, a tal fine, propone talune modifiche volte a prescrivere una forma minimale di obblighi per gli intermediari.

L'OCF formula taluni rilievi nell'ottica di coordinare e perfezionare il testo proposto con l'opzione 1.

Pertanto, ad esito delle preferenze espresse dai rispondenti e tenuto conto del parere preliminare formulato dal COMI, si conferma l'approccio *principle-based* adottato con l'opzione 1.

Rispetto al testo posto in consultazione, sulla base dei suggerimenti formulati dai rispondenti, sono state apportate talune modifiche volte principalmente a:

- chiarire taluni termini utilizzati nel Regolamento e garantire un maggior allineamento rispetto alle indicazioni fornite dagli Orientamenti ESMA;
- innalzare, in un'ottica di maggior tutela degli investitori, il periodo minimo di esperienza richiesto in caso di prestazione del servizio di consulenza da parte del personale dotato di diploma di istruzione secondaria superiore (da 18 mesi a due anni);
- integrare la disciplina degli obblighi di documentazione previsti in capo agli intermediari, prevedendo che gli stessi siano tenuti a rilasciare al membro del personale che ne faccia richiesta idonea attestazione sui periodi di esperienza acquisiti e sull'attività di formazione e di sviluppo professionale svolta;
- prevedere un *set* minimo di regole specifiche in tema di aggiornamento per i consulenti finanziari autonomi;
- completare la disciplina dei poteri di vigilanza attribuita all'OCF.

Si rappresenta, infine, che taluni rispondenti hanno fondato le proprie osservazioni sulla base delle Q&A del 5 ottobre 2018 e chiesto, in particolare, di specificare quali, tra le stesse, debbano considerarsi ancora vigenti. Al riguardo, si evidenzia che il testo delle citate Q&A sarà opportunamente modificato al fine di adeguare le stesse alla nuova versione del Regolamento Intermediari.

3. ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Nella delibera della Consob di approvazione delle presenti modifiche al Regolamento Intermediari viene inoltre previsto:

- i. che le modifiche apportate al Regolamento Intermediari entrino in vigore il 31 marzo 2021 (atteso che, in pari data, entra in vigore la delibera n. 21466/2020 che ha introdotto nel regolamento l'articolo 135-*vicies semel*);
- ii. che la nuova disciplina relativa ai requisiti iniziali di conoscenza e competenza trovi applicazione esclusivamente con riguardo ai membri del personale che iniziano a operare successivamente all'entrata in vigore della delibera e che, pertanto, per i membri del personale che hanno iniziato a operare prima dell'entrata in vigore della medesima delibera continuino a trovare applicazione i requisiti precedentemente previsti;
- iii. che i nuovi obblighi in materia di conservazione della documentazione relativa all'effettivo adempimento dell'aggiornamento professionale dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria siano da intendersi riferiti alle attività di aggiornamento professionale svolte successivamente alla data di entrata in vigore della delibera;

iv. in favore dei consulenti finanziari autonomi, un periodo di 90 giorni dall'entrata in vigore della delibera per comunicare all'OCF la sussistenza di una causa di sospensione degli obblighi di aggiornamento professionale.

4. INDICATORI CHE SARANNO UTILIZZATI AI FINI DELLA SUCCESSIVA REVISIONE DELL'ATTO

Ai fini della successiva revisione dell'atto, la disciplina in tema di conoscenza e competenza del personale degli intermediari verrà analizzata tenuto conto delle prospettive evolutive della normativa europea, anche con riferimento alle possibili iniziative di riforma della MiFID II e della IDD prospettate nell'ambito della *Capital Markets Union*, nonché dello sviluppo delle prassi di mercato e alla loro idoneità a garantire un elevato livello di tutela degli investitori.

La Consob sottoporrà a revisione le disposizioni adottate in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale ai sensi dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni, adottato con delibera n. 19654.

5. ARTICOLATO FINALE DEL REGOLAMENTO INTERMEDIARI

Nell'articolato allegato alla presente Relazione illustrativa è riportato il confronto tra il testo del Regolamento Intermediari posto in consultazione e quello definitivamente adottato, accompagnato da una descrizione delle modifiche apportate (*cf. Tabella 1*). Inoltre, in calce alla tabella è riportato il confronto tra il testo del Regolamento Intermediari come modificato in questa sede e la precedente versione (*cf. Appendice*).

Per i temi che non sono oggetto di specifica trattazione nella presente relazione, con particolare riguardo all'analisi preliminare di impatto posta alla base delle scelte di regolazione, si rinvia al documento di consultazione pubblicato il 23 luglio 2020 e disponibile sul sito *internet* della Consob.

Tabella 1

Regolamento Intermediari

Articolato sottoposto a consultazione	Osservazioni / valutazioni	Nuovo articolato
<p>LIBRO III</p> <p>PRESTAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO E DEI SERVIZI ACCESSORI</p> <p><i>...omissis...</i></p> <p>PARTE II</p> <p>TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI/ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO E DEI SERVIZI ACCESSORI</p> <p><i>...omissis...</i></p> <p>TITOLO IX</p> <p>REQUISITI DI CONOSCENZA E COMPETENZA</p>	<p style="text-align: center;"><u>Osservazioni di carattere generale</u></p> <p><u>Osservazioni</u></p> <p>ASSOSIM chiede di specificare quali tra le Q&A pubblicate il 5 ottobre 2018 debbano considerarsi ancora vigenti.</p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>Ad esito della presente consultazione, sarà valutata anche la conformità degli Orientamenti applicativi contenuti nelle Q&A del 5 ottobre 2018 rispetto alla nuova versione del Regolamento Intermediari al fine di apportare alle stesse le modifiche necessarie per renderle conformi al nuovo assetto regolamentare.</p> <p><u>Osservazioni</u></p> <p>ABI e AIBE sottolineano l'importanza di implementare l'anzidetta opzione 1, nei termini proposti dalla Consob, in tempi compatibili con la programmazione delle attività interessate dalla normativa per il 2021. ASSOSIM chiede di specificare che il nuovo regime entrerà in vigore già dal 1° gennaio</p>	

	<p>2021.</p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>La disciplina concernente l'entrata in vigore e il regime transitorio è recata nella delibera di adozione delle presenti modifiche regolamentari alla quale si rinvia.</p>	
<p style="text-align: center;"><u>Art. 78</u> <i>(Requisiti di conoscenza e competenza del personale)</i></p> <p>1. I membri del personale degli intermediari, ivi inclusi gli agenti collegati di cui all'articolo 1, comma 5-<i>septies</i>.2, del Testo Unico, possiedono idonee conoscenze e competenze, secondo quanto specificato dalle disposizioni del presente articolo, quando prestano la consulenza ai clienti in materia di investimenti o forniscono ai clienti informazioni riguardanti strumenti finanziari, servizi di investimento o servizi accessori.</p>	<p><u>Osservazioni al comma 1</u></p> <p>AIFI e ASSOSIM chiedono di specificare la nozione di “<i>giving information</i>”. A tale riguardo, AIFI suggerisce di valutare l'opportunità di istituire un tavolo di confronto tra l'industria e l'autorità di vigilanza.</p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>Sulla base di quanto evidenziato dai rispondenti, si provvede a richiamare, nel comma 1, la definizione di “fornitura di informazioni” recata dagli Orientamenti ESMA. Ulteriori specificazioni della nozione in esame potranno essere eventualmente fornite dall'ESMA.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 78</u> <i>(Requisiti di conoscenza e competenza del personale)</i></p> <p>1. I membri del personale degli intermediari, ivi inclusi gli agenti collegati di cui all'articolo 1, comma 5-<i>septies</i>.2, del Testo Unico, possiedono idonee conoscenze e competenze, secondo quanto specificato dalle disposizioni del presente articolo, quando prestano la consulenza ai clienti in materia di investimenti o quando, secondo quanto definito al punto 4, lettera e), degli Orientamenti AESFEM/2015/1886, forniscono ai clienti informazioni riguardanti strumenti finanziari, servizi di investimento o servizi accessori.</p>

2. Al fine di fornire informazioni e/o di prestare la consulenza, i membri del personale possiedono almeno uno tra i seguenti requisiti di conoscenza e di esperienza:

- a) iscrizione, anche di diritto, all'albo di cui all'articolo 31 del Testo Unico o superamento dell'esame previsto ai fini di tale iscrizione e, in entrambi i casi, almeno sei mesi di esperienza professionale nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno 9 mesi di esperienza professionale nel caso in cui prestano la consulenza;
- b) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative, finanziarie, tecniche o scientifiche rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno 6 mesi di esperienza professionale nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno 9 mesi di esperienza professionale nel caso in cui prestano la consulenza;
- c) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle indicate alla lettera b), rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, integrato da un master *post lauream* in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative o finanziarie, o da una

Osservazioni al comma 2

ANASF non condivide la proposta volta a ridimensionare in modo significativo, in proporzione alle qualifiche possedute, l'esperienza richiesta per la prestazione del servizio di consulenza e, pertanto, invita la Commissione a non ridurre i periodi di esperienza finora stabiliti, mantenendo un periodo minimo di esperienza di 12 mesi per la prestazione del servizio di consulenza. In particolare, ANASF chiede di stabilire l'esperienza professionale minima richiesta per prestare il servizio di consulenza in:

- per i casi di cui all'art. 78, comma 2, lett. a), 12 mesi;
- per i casi di cui all'art. 78, comma 2, lett. b), 12 mesi;
- per i casi di cui all'art. 78, comma 2, lett. c), 12 mesi;
- per i casi di cui all'art. 78, comma 2, lett. d), 18 mesi;
- per i casi di cui all'art. 78, comma 2, lett. e), 4 anni.

Valutazioni

Si osserva che - per un pieno raffronto dei periodi di esperienza richiesti dal Regolamento attualmente vigente rispetto a quelli sanciti dal testo posto in consultazione - è necessario considerare il complessivo sistema delineato da quest'ultimo, che non

2. Al fine di fornire informazioni e/o di prestare la consulenza, i membri del personale possiedono almeno uno tra i seguenti requisiti di conoscenza e di esperienza:

- a) iscrizione, anche di diritto, all'albo di cui all'articolo 31 del Testo Unico o superamento dell'esame previsto ai fini di tale iscrizione e, in entrambi i casi, almeno sei 6 mesi di esperienza professionale nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno 9 mesi di esperienza professionale nel caso in cui prestano la consulenza;
- b) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative, finanziarie, tecniche o scientifiche rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno 6 mesi di esperienza professionale nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno 9 mesi di esperienza professionale nel caso in cui prestano la consulenza;
- c) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle indicate alla lettera b), rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, integrato da un master *post lauream* in discipline economiche, giuridiche, bancarie,

<p>certificazione di conoscenze acquisite in ambito economico-finanziario, riconosciuta in una giurisdizione dell'Unione europea, e almeno sei mesi di esperienza professionale nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno 9 mesi di esperienza professionale nel caso in cui prestano la consulenza;</p> <p>d) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle indicate alla lettera b), rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno 9 mesi di esperienza professionale nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno 15 mesi di esperienza professionale nel caso in cui prestano la consulenza;</p> <p>e) diploma di istruzione secondaria superiore e almeno 1 anno di esperienza professionale nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno 18 mesi di esperienza professionale nel caso in cui prestano la consulenza.</p> <p>L'esperienza professionale di cui al presente comma è maturata nel decennio precedente l'inizio dell'attività. Almeno la metà di tale esperienza deve essere maturata nel triennio precedente l'inizio dell'attività. Ai fini del computo del requisito dell'esperienza professionale si sommano i periodi di</p>	<p>prevede la possibilità di dimezzamento dei medesimi periodi nel caso di svolgimento di uno specifico corso di formazione.</p> <p>Infatti, nel definire i nuovi periodi minimi di esperienza richiesti, si è tenuto conto del venir meno della possibilità di dimezzamento e, in taluni casi, si è operato un innalzamento dei periodi di esperienza da maturare rispetto ai corrispondenti periodi "base", eventualmente dimezzati, stabiliti dal testo regolamentare vigente. Segnatamente, per la prestazione del servizio di consulenza:</p> <p>i. nel caso in cui il soggetto abbia superato l'esame previsto ai fini dell'iscrizione all'albo e nel caso di possesso del diploma di laurea triennale in discipline "pertinenti", si prevedeva un periodo minimo di 12 mesi, dimezzabili a 6 mesi, mentre il testo posto in consultazione prevede un periodo minimo di 9 mesi;</p> <p>ii. nel caso di possesso del diploma di laurea triennale in discipline "non pertinenti" si prevedeva un periodo minimo di 2 anni, dimezzabile a 1 anno, mentre il testo posto in consultazione prevede un periodo minimo di 15 mesi.</p> <p>Ove si accogliesse integralmente quanto proposto da ANASF, si determinerebbe un sensibile inasprimento dei periodi di esperienza minimi richiesti. Si ritiene, pertanto, di confermare l'articolato posto in</p>	<p>assicurative o finanziarie, o da una certificazione di conoscenze acquisite in ambito economico-finanziario, riconosciuta in una giurisdizione dell'Unione europea, e almeno sei 6 mesi di esperienza professionale nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno 9 mesi di esperienza professionale nel caso in cui prestano la consulenza;</p> <p>d) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle indicate alla lettera b), rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno 9 mesi di esperienza professionale nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno 15 mesi di esperienza professionale nel caso in cui prestano la consulenza;</p> <p>e) diploma di istruzione secondaria superiore e almeno 1 anno di esperienza professionale nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno 18 mesi 2 anni di esperienza professionale nel caso in cui prestano la consulenza.</p> <p>L'esperienza professionale di cui al presente comma è maturata nel decennio precedente l'inizio dell'attività ed è effettuata sulla base dell'equivalente a tempo pieno. Almeno la metà di tale esperienza deve essere maturata nel triennio precedente l'inizio dell'attività. Ai</p>
--	---	---

<p>esperienza professionale documentati, anche maturati presso più soggetti.</p> <p>3. I membri del personale devono possedere un'esperienza professionale maturata in aree professionali attinenti alle materie individuate dal punto 17 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886 per coloro che forniscono informazioni e in aree professionali attinenti alle materie individuate dal punto 18 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886 per coloro che prestano la consulenza.</p>	<p>consultazione, pur modificando, in parziale accoglimento del rilievo formulato dall'associazione, il testo dell'art. 78, comma 2, lett. e), per richiedere un periodo di esperienza minimo pari a 2 anni nel caso di personale dotato di diploma di istruzione secondaria superiore che presti il servizio di consulenza.</p> <p>Inoltre, si modifica il periodo finale del comma 2, in materia di calcolo dell'esperienza professionale sulla base dell'equivalente a tempo pieno, al fine di meglio allineare le disposizioni sul computo dell'esperienza professionale alle indicazioni fornite dagli Orientamenti ESMA.</p> <p><u>Osservazioni al comma 3</u></p> <p>KONSUMER propone di prevedere un obbligo di formazione iniziale minimo di 30 ore con un programma <i>standard</i> basato specificamente sugli articoli del TUF che regolano l'attività di offerta di prodotti di investimento in particolare sugli obblighi di informazione e trasparenza.</p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>Non si ritiene di accogliere la proposta di KONSUMER in quanto, determinando un minor grado di autonomia degli intermediari</p>	<p>fini del computo del requisito dell'esperienza professionale si sommano i periodi di esperienza professionale documentati, anche maturati presso più soggetti.</p> <p style="text-align: center;"><i>invariato</i></p>
---	--	---

<p>4. I membri del personale che alla data del 2 gennaio 2018 risultavano sprovvisti dei titoli di studio richiesti ai sensi del comma 2, ma almeno in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado, possono continuare a fornire informazioni o prestare consulenza ai clienti degli intermediari se:</p> <p>a) alla data del 2 gennaio 2018 possedevano un'esperienza professionale documentata, pertinente e adeguata rispetto all'attività da svolgere, maturata anche presso più intermediari, pari a dieci anni decorrenti dall'1 novembre 2007;</p> <p>b) in assenza dei requisiti di cui alla lettera a), alla data del 2 gennaio 2018 possedevano un'esperienza professionale documentata, pertinente e adeguata rispetto all'attività da svolgere, maturata anche presso più intermediari, pari ad almeno otto anni nel periodo di tempo compreso tra l'1 novembre 2007 e il 2 gennaio 2018. L'esperienza così maturata dovrà essere integrata da un periodo di supervisione fino al raggiungimento dei dieci anni.</p> <p>5. Gli intermediari sono tenuti a:</p>	<p>rispetto a quello previsto dalle disposizioni attualmente in vigore, allontanerebbe ulteriormente la disciplina domestica rispetto a quella degli altri Stati europei.</p>	<p><i>invariato</i></p>
---	---	-------------------------

<p><i>a)</i> assicurare che i membri del personale addetti a fornire informazioni o a prestare la consulenza possiedano le conoscenze e le competenze indicate ai commi precedenti;</p> <p><i>b)</i> assicurare che i membri del personale privi dei requisiti di conoscenza e competenza di cui al presente articolo possano operare unicamente sotto supervisione, in conformità con quanto previsto dal punto 20 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886, per un periodo complessivo di durata massima pari a quattro anni;</p>	<p><u>Osservazioni al comma 5</u></p> <p>- Con riferimento alla lettera b) del comma 5, ASSOSIM rileva che il richiamo ivi contenuto al punto 20 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886:</p> <p>i) comporterebbe l'eliminazione dell'obbligo di comunicazione della supervisione al cliente;</p> <p>ii) determinerebbe l'eliminazione dell'obbligo che il tutor possieda conoscenze e competenze da almeno 3 anni;</p> <p>iii) rende opportuno che venga riproposta nel nuovo articolato la possibilità - oggi prevista all'art. 81, comma 1, lett. c) - di computare il periodo trascorso sotto supervisione ai fini della determinazione dell'esperienza idonea a fornire informazioni o consulenza alla clientela.</p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>In ordine ai rilievi formulati da ASSOSIM:</p> <p>i) si conferma che nel nuovo assetto non è prescritto, a livello regolamentare, l'obbligo di comunicazione della supervisione al cliente, né sono dettate regole specifiche per quanto</p>	<p>5. Gli intermediari sono tenuti a:</p> <p><i>a)</i> assicurare che i membri del personale addetti a fornire informazioni o a prestare la consulenza possiedano le conoscenze e le competenze indicate ai commi precedenti;</p> <p><i>b)</i> assicurare che i membri del personale privi dei requisiti di conoscenza e competenza di cui al presente articolo possano operare unicamente sotto supervisione, in conformità con quanto previsto dal punto 20 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886, per un periodo complessivo di durata massima pari a quattro anni;</p>
--	---	--

concerne l'esperienza minima richiesta per svolgere l'incarico di supervisore, ulteriori rispetto a quelle sancite dall'ESMA.

In ogni caso, si evidenzia che le procedure aziendali dovranno prevedere le misure da adottare per garantire il rispetto di quanto previsto dal punto 20 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886. *Inter alia*, esso stabilisce che *“Il livello e l'intensità della supervisione dovrebbero rispecchiare le qualifiche e l'esperienza pertinenti del membro del personale soggetto a supervisione; quest'ultima potrebbe essere esercitata, se del caso, durante le riunioni con i clienti e su altre forme di comunicazione, quali le conversazioni telefoniche e i messaggi di posta elettronica”*. Sempre in forza dei citati Orientamenti, l'intermediario è tenuto ad *“assicurare che il supervisore si assuma la responsabilità della prestazione dei servizi pertinenti laddove questi siano forniti a un cliente dal membro del personale soggetto a supervisione, come se il supervisore prestasse personalmente tali servizi al cliente, e che si faccia carico, tra l'altro, dell'approvazione della relazione di adeguatezza in caso di prestazione di servizio di consulenza”*.

Per quanto concerne l'esperienza minima richiesta si evidenzia che, secondo quanto previsto dai citati Orientamenti, l'intermediario è tenuto a garantire che *“il membro del personale addetto alla*

supervisione di un altro membro possieda le conoscenze e competenze richieste dai presenti orientamenti e le abilità e le risorse necessarie per fungere da supervisore competente". Pertanto, nel nuovo assetto regolamentare, in forza delle richiamate disposizioni è compito del singolo intermediario identificare le modalità operative più idonee per garantire il rispetto dei requisiti sanciti dalla disciplina;

ii) si conferma l'eliminazione dell'obbligo che il supervisore possieda conoscenze e competenze da almeno 3 anni. In linea con le indicazioni fornite al punto 20, lettera e), degli Orientamenti ESMA, si chiarisce che il membro del personale addetto alla supervisione deve possedere le conoscenze e competenze richieste dai medesimi Orientamenti e le abilità e le risorse necessarie per fungere da supervisore competente. Resta fermo che le singole procedure adottate dagli intermediari possono stabilire un periodo minimo di conoscenze e competenze per svolgere l'attività di supervisore;

iii) in ultimo, non si ritiene di accogliere la richiesta di specificare nel nuovo articolato quanto previsto dal vigente art. 81, comma 1, lett. c), in ordine al computo del periodo svolto sotto supervisione al fine della determinazione dell'esperienza idonea, in quanto tale circostanza è già desumibile dal testo

<p>c) adottare procedure e misure idonee a garantire l'applicazione dei punti da 14 a 20 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886, differenziando le stesse in ragione della specifica attività svolta dal personale, in linea con il punto 13 dei citati Orientamenti;</p>	<p>proposto. Infatti, essendo l'operatività sotto supervisione un'esperienza necessariamente maturata in aree professionali attinenti alle materie individuate dal punto 17 o 18 degli Orientamenti ESMA, la relativa ricomprensione nel computo dell'esperienza richiesta risulta già chiara alla luce della precisazione contenuta nel comma 3 dell'articolo in esame.</p> <p>- Con riferimento alla lettera c) del comma 5, ABI chiede di confermare e di chiarire:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. cosa si intende per "<i>appropriate certification</i>", ritenendo che le attività di <i>training</i> (eventualmente corredate da <i>test</i> di verifica) svolte dagli intermediari – secondo un principio di proporzionalità – possano essere considerate idonee ad assicurare la <i>compliance</i> a tale previsione (analoga richiesta è stata formulata da AIBE); 2. in caso di trasferimento del personale tra intermediari, la possibilità di considerare valida per l'anno di ingresso l'"<i>appropriate qualification</i>" ottenuta presso il precedente intermediario, a fronte di una dichiarazione che l'intermediario di origine sarebbe tenuto a rilasciare (analoga richiesta è stata formulata da AIBE e da ASSOSIM); 3. che per le succursali di banche europee, la <i>compliance</i> alle norme richiamate dalla Consob sia assicurata qualora la Casa Madre adotti, anche per il personale operante presso le succursali site in Italia, soluzioni in linea al 	<p>c) adottare procedure e misure idonee a garantire l'applicazione dei punti da 14 a 20 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886, differenziando le stesse in ragione della specifica attività svolta dal personale, in linea con il punto 13 dei citati Orientamenti;</p>
--	--	--

testo AESFEM/2015/1886 (analoga richiesta è stata formulata da **ASSOSIM** e **AIBE**. Quest'ultima, in particolare, chiede di confermare la possibilità di adottare, nel rispetto del principio di proporzionalità, le procedure e i piani formativi disposti dalla propria Casa Madre laddove in linea con gli Orientamenti ESMA, oltretutto con la normativa italiana, e ritenuti dalle succursali medesime adeguati al “tipo di servizio prestato” e alle “caratteristiche della clientela e dei prodotti di investimento offerti”);

4. che i soggetti esteri operanti in Italia in regime di libera prestazione dei servizi – e pertanto anche con “personale viaggiante” in Italia – non siano sottoposti alle previsioni di conoscenza e competenza che saranno stabilite dalla Consob (analoga richiesta è stata formulata da **AIBE** e da **ASSOSIM**).

Valutazioni

1. Quanto alla prima richiesta di chiarimento, si evidenzia che in ambito domestico, sin dall'adozione del Regolamento 20307 del 15 febbraio 2018, con scelta confermata dal testo posto in consultazione, si è optato per un sistema che stabilisce una serie di titoli di studio e/o di abilitazioni [*cfr.* art. 78, comma 2, lett. a)-e)] che, unitamente al possesso di un adeguato periodo di esperienza professionale, consentono di prestare il servizio di consulenza o l'attività di fornitura di

informazioni. Per quanto concerne la fase iniziale di verifica dei requisiti di conoscenza e competenza non sono previsti corsi di formazioni che suppliscano alla carenza del possesso di tali titoli e/o abilitazioni. Tali corsi, invece, possono essere utilizzati per garantire nel continuo il mantenimento e l'incremento delle conoscenze e competenze del personale.

2. Quanto alla richiesta concernente il trattamento del personale in caso di trasferimento, si ritiene di accogliere il suggerimento di ASSORETI, AIBE, ASSOSIM in ordine alla necessità di prevedere un obbligo di attestazione da parte dell'intermediario di origine sull'attività di formazione e di sviluppo professionale svolta; a tal fine, è stata introdotta al comma 5, la nuova lettera f). A fronte di tale attestazione, l'intermediario di destinazione sarà tenuto a valutare se la formazione ricevuta sia adeguata rispetto a quanto previsto dalle proprie procedure aziendali.

3. Nel caso di personale di una succursale di un soggetto operante in Italia trova applicazione la disciplina italiana. Pertanto, la conformità delle procedure adottate dalla Casa Madre e fatte proprie dalla succursale andrà valutata alla luce del presente Regolamento, oltre che degli Orientamenti dell'ESMA. Di fatto, in considerazione della flessibilità

<p><i>d)</i> dotarsi di procedure per garantire che la formazione e lo sviluppo professionale del personale tengano conto del tipo di servizio prestato, delle caratteristiche della clientela e dei prodotti di investimento offerti, come definiti al punto 4, lettera <i>i)</i>, degli Orientamenti AESFEM/2015/1886. La revisione delle esigenze di sviluppo e formazione dei membri del personale può essere affidata dal datore di lavoro a soggetti terzi appositamente incaricati;</p>	<p>concessa dal nuovo testo del Regolamento, i piani di formazione stabiliti dalla Casa Madre dovrebbero risultare idonei rispetto alla disciplina domestica. Per quanto riguarda i requisiti di conoscenza e di esperienza stabiliti dall'art. 78, comma 2, invece, potrebbero rilevarsi dei disallineamenti rispetto alla disciplina dello Stato membro di origine dell'intermediario. In tal caso, le procedure della succursale e le conseguenti misure intraprese dovranno garantire il rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.</p> <p>4. Da ultimo, con riferimento alla richiesta riguardante il "personale viaggiante" di intermediari autorizzati ad operare in Italia sia con succursale che in libera prestazione di servizi si evidenzia che le modifiche introdotte al testo del regolamento non hanno inciso su tale aspetto.</p> <p>- Relativamente alla disciplina in materia di aggiornamento professionale stabilita dalla lettera <i>d)</i>, del comma 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ANASF, con un'osservazione che pare innanzitutto riguardare la disciplina sui consulenti finanziari, chiede una definitiva armonizzazione degli obblighi per i professionisti in tema di aggiornamento professionale di cui alla disciplina del settore finanziario e di quello assicurativo. A tale riguardo 	<p><i>d)</i> dotarsi di procedure per garantire che la formazione e lo sviluppo professionale del personale tengano conto del tipo di servizio prestato, delle caratteristiche della clientela e dei prodotti di investimento offerti, come definiti al punto 4, lettera <i>i)</i>, degli Orientamenti AESFEM/2015/1886. La revisione delle esigenze di sviluppo e formazione dei membri del personale può essere affidata dal datore di lavoro a soggetti terzi appositamente incaricati;</p>
--	---	--

	<p>propone di prevedere un obbligo annuale di formazione di quindici ore con valore comune, in subordine alla proposta, più volte formulata, di eliminazione della duplicazione di obblighi gravanti sui consulenti finanziari, prima di procedere ad ulteriori modifiche della disciplina regolamentare vigente.</p> <ul style="list-style-type: none">- KONSUMER chiede di mantenere un obbligo di formazione nel continuo che preveda lo svolgimento di un corso annuale della durata di almeno 15 ore, escludendo la formazione sui prodotti (da non considerare valida ai fini del computo). KONSUMER chiede che i corsi prevedano la trattazione di argomenti su “tecniche di mercato, Trasparenza e regole di comportamento con la clientela, il Codice del Consumo e gli orientamenti dell’ACF in materia”. Da ultimo, KONSUMER chiede che la verifica delle conoscenze avvenga tramite una procedura condotta da un ente terzo con somministrazione di un test.- ASSOGESTIONI ritiene opportuno confermare che la revisione delle esigenze di formazione e sviluppo del personale faccia riferimento all’aggiornamento annuale in	
--	---	--

	<p>conformità con quanto previsto dal punto 20 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886 e che le SGR, anche non appartenenti al medesimo gruppo dell'intermediario, possono erogare ad altri intermediari la specifica formazione di cui all'art. 78, come integrato dagli Orientamenti AESFEM/2015/1886.</p> <p>- ASSOSIM osserva come la formulazione apra definitivamente alla possibilità per l'intermediario di valutare il personale e predisporre piani formativi differenziando in rapporto al tipo di clientela cui il personale si rivolge e al tipo di servizio prestato o prodotto offerto; ciò in un'ottica di maggior proporzionalità e autonomia per l'intermediario.</p> <p>Ulteriormente ASSOSIM ritiene che, laddove la revisione annuale delle esigenze formative e di sviluppo del personale evidenzia necessità di prendere misure, l'acquisizione della "qualifica idonea" ai sensi della disciplina nazionale debba avvenire esclusivamente con le modalità previste al punto 20 degli Orientamenti ESMA.</p> <p>Infine, ASSOSIM propone di</p>	
--	--	--

ripristinare i casi di sospensione degli obblighi di aggiornamento professionale, oggi previsti dall'art. 81, comma 2, al fine di consentire la sospensione dell'obbligo annuale di valutazione nei confronti del personale che si trovi in una delle condizioni ivi descritte.

Valutazioni

Il testo posto in consultazione ha adottato una regolamentazione per principi che, nel prescrivere agli intermediari di adeguarsi a quanto previsto dagli Orientamenti ESMA, demanda a questi ultimi il compito di dare concretezza nel proprio contesto aziendale agli obblighi ivi sanciti.

Per quanto concerne il percorso di formazione e sviluppo professionale nel continuo, ciò ha comportato la proposta di eliminare le previsioni riguardanti il numero minimo di ore di formazione annuale, nonché le prescrizioni sulle modalità di svolgimento dei corsi.

In forza di tale impostazione, come rilevato da ASSOSIM, gli intermediari possono predisporre procedure che meglio si adattano agli obblighi di formazione e alle caratteristiche del proprio personale, differenziando anche al suo interno, pur dovendo garantire per tutto il personale un

percorso di formazione e sviluppo nel continuo. Nell'esercizio della discrezionalità loro attribuita, gli intermediari devono agire in modo da poter razionalmente giustificare le eventuali differenziazioni predisposte nell'ambito del personale.

Fermo l'obbligo di revisione annuale delle esigenze di formazione e sviluppo, nella definizione delle misure da attuare gli intermediari sono liberi di scegliere, in conformità a quanto previsto dagli Orientamenti ESMA. Ad esempio, per quanto concerne l'erogazione di corsi, gli intermediari identificano le modalità di svolgimento di detti corsi, garantendo che essi siano appropriati a supplire alle esigenze di formazione rilevate. Gli eventuali corsi potranno essere tenuti dai soggetti ritenuti idonei dall'intermediario stesso. Come richiesto da ASSOGESTIONI, si conferma che, tra i soggetti eroganti, potranno esserci le SGR, anche non appartenenti al medesimo gruppo dell'intermediario, purché ciò sia previsto dalle procedure dell'intermediario.

La richiesta di introdurre un obbligo di formazione annuale pari a 15 ore avanzata da ANASF e KONSUMER comporterebbe un ritorno all'impostazione originaria del Regolamento Intermediari contenente puntuali regole prescrittive, senza al contempo garantire una piena uniformità con la

disciplina del settore assicurativo. Tale scelta implicherebbe anche per gli intermediari che non distribuiscono IBIP l'obbligo di allinearsi alla disciplina di matrice assicurativa, pur non avendo l'esigenza di prevedere nelle proprie procedure aziendali regole omogenee per i servizi aventi ad oggetto strumenti finanziari e IBIP. Si è pertanto deciso di confermare il testo posto in consultazione. Si evidenzia, inoltre, che il parziale disallineamento tra la disciplina in tema di distribuzioni di strumenti finanziari e quella riguardante gli IBIP discende dalla diversa impostazione adottata dal legislatore europeo, nonché dalla circostanza che i requisiti di formazione professionale previsti dalla disciplina IDD non sono riferiti ai soli prodotti di investimento assicurativi, ma alla generalità dei prodotti assicurativi.

Si osserva, peraltro, che, come già enunciato nel documento di consultazione, si è provveduto a integrare la disciplina per la distribuzione di prodotti assicurativi al fine di specificare i requisiti di conoscenza e competenza ivi sanciti, così da garantire il rispetto di quanto previsto dalla IDD e dal Codice delle Assicurazioni Private, con specifico riferimento alla formazione annuale.

Infine, quanto alla richiesta di ASSOSIM di ripristinare la puntuale disciplina attualmente vigente delle ipotesi di sospensione

<p>e) conservare per almeno cinque anni la documentazione relativa alle procedure e alle misure poste in essere ai sensi delle lettere c) e d) e all'effettiva applicazione delle stesse, nonché alle conoscenze e competenze del personale, al fine di consentire la valutazione e la verifica della conformità ai requisiti dettati dal presente articolo e dagli Orientamenti AESFEM/2015/1886.</p>	<p>dall'obbligo annuale di formazione, si ritiene che l'impostazione del testo in consultazione consenta alle singole procedure di valorizzare i casi di sospensione già previsti dall'art. 81, comma 2, del vigente Regolamento Intermediari nella declinazione del percorso di formazione e sviluppo dei membri del personale.</p> <p>- Con riferimento alla disciplina in materia di documentazione prevista dalla lettera e) del comma 5, ASSORETI chiede di far sopravvivere la previsione contenuta nell'art. 81, comma 1, lett. m), del vigente Regolamento Intermediari ai sensi della quale gli intermediari devono "tenere traccia e documentare i periodi di esperienza, rilasciando altresì idonea attestazione al membro del personale che ne faccia richiesta".</p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>Si ritiene di accogliere il suggerimento di ASSORETI; a tal fine, è stata introdotta al comma 5, la nuova lett. f). Tale previsione appare utile anche in caso di trasferimento del personale ad altro intermediario, a vantaggio anche del membro del personale e dell'intermediario di destinazione. Alla luce della pluralità di interessi coinvolti, non si ritiene che il mero affidamento all'autonomia organizzativa dei singoli intermediari sia</p>	<p>e) conservare per almeno cinque anni la documentazione relativa alle procedure e alle misure poste in essere ai sensi delle lettere c) e d) e all'effettiva applicazione delle stesse, nonché alle conoscenze e competenze del personale, al fine di consentire la valutazione e la verifica della conformità ai requisiti dettati dal presente articolo e dagli Orientamenti AESFEM/2015/1886-;</p> <p>f) rilasciare al membro del personale che ne faccia richiesta idonea attestazione sui periodi di esperienza acquisiti e sull'attività di formazione e di sviluppo professionale svolta.</p>
--	---	---

	idoneo a garantire il raggiungimento dello scopo perseguito dalla norma.	
<p style="text-align: center;"><u>Art. 79</u> <i>(Requisiti necessari per fornire informazioni)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>articolo abrogato</i></p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 80</u> <i>(Requisiti necessari per prestare la consulenza)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>articolo abrogato</i></p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 81</u> <i>(Altri requisiti)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>articolo abrogato</i></p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 82</u> <i>(Disposizioni finali)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>articolo abrogato</i></p>		<i>invariato</i>
LIBRO V		LIBRO V
PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO E COMMERCIALIZZAZIONE DI OICR		PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO E COMMERCIALIZZAZIONE DI OICR

<p style="text-align: center;"><i>...omissis...</i></p> <p style="text-align: center;">PARTE III TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DI OICR</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 107</u> (Commercializzazione di OICR propri)</p> <p>1. Ai gestori che procedono alla commercializzazione di quote o azioni di OICR propri si applicano gli articoli 35, 36, 42, 43, 51, commi 1, 2 e 4, 62, comma 1, lettera <i>b</i>), 71, 72, 73, 75, 77, 78. Ai fini del presente comma, non si applicano gli articoli 68 e 69 del regolamento (UE) 2017/565.</p> <p style="text-align: center;"><i>...omissis...</i></p>		<p style="text-align: center;"><i>...omissis...</i></p> <p style="text-align: center;">PARTE III TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DI OICR</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 107</u> (Commercializzazione di OICR propri)</p> <p style="text-align: center;"><i>invariato</i></p>
<p style="text-align: center;"><i>...omissis...</i></p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 109</u> (Commercializzazione di OICR di terzi)</p> <p style="text-align: center;"><i>...omissis...</i></p> <p>2. Alle società di gestione del risparmio che procedono alla commercializzazione di quote o</p>		<p style="text-align: center;"><i>...omissis...</i></p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 109</u> (Commercializzazione di OICR di terzi)</p> <p style="text-align: center;"><i>invariato</i></p>

<p>azioni di OICR di terzi si applicano gli articoli 35, 36, 37, 42, 43, 51, commi 1, 2 e 4, 52, 53, 60, 62, comma 1, lettera b), 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 e 94. Ai fini del presente comma, non si applicano gli articoli 68 e 69 del regolamento (UE) 2017/565.</p>		
	<p>La delibera n. 21466 del 29 luglio 2020 ha integralmente sostituito il Libro IX recante “Realizzazione, offerta e consulenza di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione” del Regolamento Intermediari con il nuovo Libro IX rubricato “Obblighi di informazione e norme di comportamento per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi”.</p> <p>Le modifiche anzidette entrano in vigore dal 31 marzo 2021, fino a tale data continuano ad essere applicabili le previsioni di cui al Libro IX recante “Realizzazione, offerta e consulenza di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione”.</p> <p>In entrambi i casi le disposizioni dettate dal Libro IX in tema di conoscenza e competenza del personale sono costruite per rinvio alla disciplina di cui al Titolo IX, della Parte II, del Libro III, del Regolamento Intermediari, pur con delle specificazioni introdotte dalla delibera n. 21466 del 29 luglio 2020 per quanto concerne i requisiti minimi di</p>	<p style="text-align: center;">LIBRO IX</p> <p style="text-align: center;">OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E NORME DI COMPORTAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI</p> <p style="text-align: center;"><i>...omissis...</i></p> <p style="text-align: center;">PARTE II</p> <p style="text-align: center;">TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI</p> <p style="text-align: center;"><i>...omissis...</i></p> <p style="text-align: center;">TITOLO VI</p> <p style="text-align: center;">REQUISITI DI CONOSCENZA E COMPETENZA</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 135-vicies semel</u></p>

	<p>conoscenza e competenza professionale stabiliti dall'IDD, nonché il mutuo riconoscimento con le attività di formazione e aggiornamento professionale svolte dai consulenti abilitati all'offerta fuori sede, o ai fini dell'iscrizione e della permanenza nel Registro degli Intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui all'articolo 109 del CAP o negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi di cui all'articolo 128-<i>undecies</i> del TUB.</p> <p>La riscrittura della disciplina in tema di conoscenza e competenza del personale degli intermediari di cui al Titolo IX, della Parte II, del Libro III, nell'allinearsi a quanto previsto dall'ESMA e all'esperienza di altri Stati europei, quali la Germania, che hanno privilegiato una regolamentazione per <i>standard</i>, in luogo di una per <i>rules</i>, comporta la possibilità di mantenere nel Libro IX il rinvio al Titolo IX, della Parte II, del Libro III, imponendo, tuttavia, ai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa di garantire che i membri del personale che operano all'interno dei locali mantengano qualifiche idonee e aggiornino le proprie conoscenze e competenze attraverso un percorso continuo di formazione o sviluppo personale pertinente alla propria qualifica che preveda, almeno ogni dodici mesi, la partecipazione a un corso di formazione, che si conclude con lo</p>	<p style="text-align: center;"><i>(Conoscenze e competenze)</i></p> <p>1. Nella distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa rispettano le disposizioni di cui al Titolo IX della Parte II del Libro III con riferimento ai membri del personale che operano all'interno dei locali. I requisiti di conoscenza e competenza sono integrati da quanto previsto dall'Allegato I, punto II, della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa. In ogni caso, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa garantiscono che i membri del personale che operano all'interno dei locali mantengano qualifiche idonee e aggiornino le proprie conoscenze e competenze attraverso un percorso continuo di formazione o sviluppo personale pertinente alla propria qualifica che preveda, almeno ogni dodici mesi, la partecipazione a un corso della durata di almeno trenta ore. I corsi devono concludersi con lo svolgimento di un <i>test</i> di verifica delle conoscenze acquisite all'esito positivo del quale è rilasciato al partecipante un attestato da cui risulti il soggetto formatore e i nominativi dei docenti, il numero di ore di partecipazione al corso, gli argomenti trattati e l'esito positivo dello stesso.</p> <p>2. Le ore di formazione e di aggiornamento professionale svolte ai sensi dell'articolo 156 o ai fini dell'iscrizione e della permanenza nel</p>
--	--	---

	<p>svolgimento di un <i>test</i> di verifica e il rilascio di un attestato. Nel definire la durata di tale corso è possibile confermare la durata attualmente prevista, pari a 30 ore, garantendo così, sotto tale profilo, l'allineamento con quanto previsto da IVASS.</p>	<p>Registro degli Intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui all'articolo 109 del CAP o negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi di cui all'articolo 128-<i>undecies</i> del TUB, se svolte nelle materie indicate nel Titolo IX della Parte II del Libro III individuate dai punti 17 e 18 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886, possono essere fatte valere anche ai fini del rispetto dei requisiti previsti dal comma 1.</p>
<p style="text-align: center;">LIBRO XI ALBO E ATTIVITÀ DEI CONSULENTI FINANZIARI</p> <p style="text-align: center;"><i>...omissis...</i></p> <p style="text-align: center;">PARTE III DISCIPLINA DELL'ALBO</p> <p style="text-align: center;"><i>...omissis...</i></p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 146</u> (<i>Albo unico dei consulenti finanziari</i>)</p> <p style="text-align: center;"><i>...omissis...</i></p> <p>2. Per ciascuna persona fisica sono indicati nell'albo:</p>		<p style="text-align: center;">LIBRO XI ALBO E ATTIVITÀ DEI CONSULENTI FINANZIARI</p> <p style="text-align: center;"><i>...omissis...</i></p> <p style="text-align: center;">PARTE III DISCIPLINA DELL'ALBO</p> <p style="text-align: center;"><i>...omissis...</i></p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 146</u> (<i>Albo unico dei consulenti finanziari</i>)</p> <p style="text-align: center;"><i>invariato</i></p>

<p style="text-align: center;"><i>...omissis...</i></p> <p><i>h) la circostanza che il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede opera sotto supervisione ai sensi dell'articolo 78, comma 5, lettera b);</i></p> <p style="text-align: center;"><i>...omissis...</i></p>		
<p style="text-align: center;"><i>...omissis...</i></p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 154</u> <i>(Obblighi dei soggetti abilitati e delle società di consulenza finanziaria nei confronti dell'Organismo)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>...omissis...</i></p> <p>2. I soggetti abilitati comunicano entro trenta giorni all'Organismo i nominativi dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede operanti sotto supervisione ai sensi dell'articolo 78, comma 5, lettera b), nonché ogni successiva variazione.</p> <p style="text-align: center;"><i>...omissis...</i></p>		<p style="text-align: center;"><i>...omissis...</i></p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 154</u> <i>(Obblighi dei soggetti abilitati e delle società di consulenza finanziaria nei confronti dell'Organismo)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>invariato</i></p>
<p style="text-align: center;">LIBRO XI ALBO E ATTIVITÀ DEI CONSULENTI FINANZIARI</p>		<p style="text-align: center;">LIBRO XI ALBO E ATTIVITÀ DEI CONSULENTI FINANZIARI</p>

<p style="text-align: center;">...omissis...</p> <p style="text-align: center;">PARTE IV ATTIVITÀ DEI CONSULENTI FINANZIARI ABILITATI ALL'OFFERTA FUORI SEDE</p> <p style="text-align: center;">...omissis...</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 156</u> <i>(Modalità di aggiornamento professionale)</i></p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 78, i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede sono tenuti all'aggiornamento professionale secondo le procedure adottate dall'intermediario per conto del quale operano. I medesimi consulenti sono tenuti a conservare, per almeno cinque anni, la documentazione attestante l'aggiornamento professionale svolto.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Osservazioni</u></p> <p>ANASF, in linea generale, chiede una definitiva armonizzazione degli obblighi per i professionisti che parta da un livello minimo, che si propone in quindici ore all'anno con valore comune. A sostegno della proposta l'associazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da un lato, sottolinea che, qualora un consulente finanziario si trovasse a cambiare l'intermediario presso cui opera, la mancata armonizzazione dei percorsi d'aggiornamento professionale tra differenti intermediari, derivante dall'eliminazione delle norme di dettaglio ora previste, potrebbe avere come conseguenza il mancato riconoscimento dei percorsi formativi pregressi sostenuti dal consulente finanziario, ponendo il consulente stesso in una situazione di inadempienza rispetto agli obblighi di aggiornamento previsti; - dall'altro lato (con un'osservazione che pare possibile riferire anche ai consulenti finanziari autonomi) rileva che la modifica al Regolamento Intermediari, qualora confermata, creerà nuovamente una 	<p style="text-align: center;">...omissis...</p> <p style="text-align: center;">PARTE IV ATTIVITÀ DEI CONSULENTI FINANZIARI ABILITATI ALL'OFFERTA FUORI SEDE</p> <p style="text-align: center;">...omissis...</p> <p style="text-align: center;"><u>156</u> <i>(Modalità di aggiornamento professionale)</i></p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 78, i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede sono tenuti all'aggiornamento professionale secondo le procedure adottate dall'intermediario per conto del quale operano. I medesimi consulenti sono tenuti a conservare, per almeno cinque anni, la documentazione attestante l'aggiornamento professionale svolto.</p>
---	---	---

divergenza di disciplina rispetto all'aggiornamento professionale degli operatori tra il settore finanziario che recepisce le disposizioni MiFID e il settore assicurativo che segue la disciplina dettata dalla IDD, creando oneri ulteriori per i consulenti finanziari, proprio nel momento in cui, anche a seguito del recepimento della disciplina sugli IBIP, si era raggiunto tra i due settori un buon livello di armonizzazione, sia in termini di ore di formazione che di modalità di svolgimento dell'aggiornamento professionale, oltre al mutuo riconoscimento da parte delle due Autorità di vigilanza delle ore formative svolte nei due ambiti succedanei. L'associazione si sofferma altresì sull'imminente revisione della Direttiva MiFID che, come indicato nel documento in consultazione potrebbe prevedere ulteriori regole rispetto all'aggiornamento professionale introducendo anche possibili certificazioni riconosciute a livello europeo.

Valutazioni

Quanto alla richiesta di introdurre un obbligo di aggiornamento annuale pari a 15 ore avanzata da ANASF, si richiamano integralmente le valutazioni espresse in risposta ad analogo rilievo formulato dall'associazione con riferimento all'art. 78, comma 5, lett. *d*).

Osservazioni

ANASF, sempre con riferimento alle modalità di aggiornamento professionale dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, rileva quanto segue:

i) l'art. 156 del Regolamento Intermediari in consultazione prevede che i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede seguano le procedure di aggiornamento professionale adottate dal proprio intermediario, senza la possibilità di poter effettuare scelte personalizzate pur a fronte di un sistema sanzionatorio [art. 180, comma 3, lett. b), n. 2)] che responsabilizza il consulente. Nell'ipotesi in cui l'intermediario preponente non provveda a erogare la formazione, ferma la responsabilità di quest'ultimo, secondo l'associazione, permarrebbe in capo al consulente finanziario l'obbligo di partecipare a corsi di aggiornamento professionale pena la sospensione dall'attività, ai sensi dell'art. 180, RI;

ii) pertanto, alla luce di quanto sopra, considerando che dal testo regolamentare sembra emergere la sola possibilità che il consulente finanziario si attenga alle procedure dell'intermediario per il quale opera, ANASF domanda cosa avverrebbe se

l'intermediario in questione dovesse essere inadempiente e non dovesse provvedere all'aggiornamento professionale dei consulenti che operano per suo conto. L'associazione ritiene pertanto che dovrebbe essere garantita al consulente finanziario la possibilità di provvedere autonomamente all'aggiornamento professionale necessario per poter svolgere la propria attività, avvalendosi della formazione erogata da soggetti terzi riconosciuti, quali ad esempio le associazioni di categoria che li rappresentano, enti formativi e di certificazione riconosciuti e di valenza europea.

Alla luce di quanto sopra, l'associazione ritiene, dunque, che dovrebbe essere riconosciuta al consulente finanziario, come avviene per le professioni ordinistiche, considerando viepiù la responsabilità che viene attribuita al consulente ai sensi dell'art. 156 del RI, la possibilità di valutare, implementare e completare il percorso formativo da seguire per curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, al fine di assicurare la qualità della consulenza prestata e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse degli investitori. L'associazione suggerisce, ad esempio, di valutare l'introduzione anche per il consulente finanziario di un sistema di aggiornamento attraverso l'acquisizione di crediti formativi

conseguibili attraverso la partecipazione a corsi organizzati sia dal proprio intermediario, ma anche, come detto, da soggetti terzi in grado di fornirne una idonea certificazione.

Valutazioni

In primo luogo, va segnalato che il sistema sanzionatorio delineato dall'art. 180, comma 3, lett. b), n. 2), del Regolamento Intermediari risulta coerente con l'ambito delle responsabilità attribuite al consulente dall'articolo 156 in consultazione; quest'ultimo prevede che i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede *“sono tenuti all'aggiornamento professionale secondo le procedure adottate dall'intermediario per conto del quale operano”*; coerentemente, la sanzione prevista dall'art. 180, comma 3, lett. b), n. 2), del medesimo regolamento interviene in caso di *“violazione delle disposizioni di cui all'articolo 156”* ossia esclusivamente nell'ipotesi in cui il consulente non effettui l'aggiornamento professionale *“secondo le procedure adottate dall'intermediario”*.

Occorre inoltre attestare che nulla vieta al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede di implementare e completare il percorso formativo individuato dall'intermediario preponente mandante, al fine di curare il continuo e costante aggiornamento della

	<p>propria competenza professionale.</p> <p>Tanto chiarito, si ritiene di confermare il testo come posto in consultazione, prevedendo che i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, in quanto parte integrante del personale degli intermediari, ricevano la formazione a opera dell'intermediario mandante e che gli stessi siano tenuti all'aggiornamento professionale secondo le procedure da questi stabilite.</p> <p>La soluzione proposta risulta coerente con l'accresciuto affidamento all'autonomia organizzativa degli intermediari.</p> <p>Nel nuovo assetto regolamentare, fermo il rispetto dei principi sanciti dagli Orientamenti dell'ESMA, gli intermediari sono tenuti a predisporre apposite procedure per garantire che il proprio personale disponga e mantenga adeguate conoscenze e competenze, ivi comprese le modalità di svolgimento delle attività di aggiornamento professionale.</p> <p>Tale dovere di conformarsi alle indicazioni dell'intermediario mandante rileva non solo nei rapporti interni tra i due soggetti, bensì anche nei confronti dell'autorità di vigilanza.</p> <p>Infatti, nel nuovo assetto regolamentare la condotta che implicherà una violazione dell'art. 156 sanzionata dall'art. 180, comma</p>	
--	--	--

3, lett. b), n. 2, del Regolamento Intermediari sarà l'inosservanza dell'obbligo di conformarsi alle indicazioni dell'intermediario mandante in tema di aggiornamento professionale, essendo, invece, decaduto l'obbligo autonomo e suppletivo in capo al consulente abilitato.

In linea con tale assetto, si precisa che i consulenti abilitati all'offerta fuori sede sono tenuti a rispettare le procedure degli intermediari anche avuto riguardo alle indicazioni fornite in tema di sospensione degli obblighi di aggiornamento professionale e di modalità di ripresa dell'attività dopo un periodo di sua interruzione.

Si evidenzia che non sussistono obblighi di aggiornamento professionale per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede che pur essendo iscritti all'albo risultano inoperativi in quanto privi di mandato da parte di un intermediario.

Osservazioni

Con riferimento all'obbligo di conservazione della documentazione attestante l'aggiornamento professionale svolto:

- ANASF rileva che l'art. 156 del

Regolamento Intermediari in consultazione prevede che il consulente dimostri il percorso di aggiornamento professionale svolto attraverso una documentazione che attesti l'avvenuto svolgimento dello stesso e che conservi tale documentazione per 5 anni e che, contestualmente, viene eliminato il comma 1, lett. *m*), dell'art. 81 del vigente Regolamento Intermediari che prevede che gli intermediari sono tenuti a tenere traccia e documentare i periodi di esperienza, rilasciando idonea attestazione al consulente finanziario che ne faccia richiesta. Secondo l'associazione l'eliminazione di tale disposizione può causare un serio pregiudizio al consulente finanziario che si trovi ad operare per un intermediario inadempiente in materia di aggiornamento professionale o che non voglia fornire l'opportuna documentazione richiesta, determinando una paradossale inversione di responsabilità. Secondo l'ANASF dovrebbe essere l'intermediario, visto l'impianto normativo combinato derivante dal TUF e dal RI, ad essere primo obbligato alla conservazione documentale. L'obbligo succedaneo del consulente finanziario dovrebbe dare a quest'ultimo sia il diritto d'azione verso l'eventuale intermediario inadempiente, sia la previsione integrata di una registrazione della formazione svolta a corredo della propria posizione nell'Albo professionale, rispondendo così agli obiettivi della Autorità in merito;

- l'**OCF** chiede di rivalutare, in ossequio al principio di proporzionalità, l'introduzione per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di un (nuovo) obbligo di conservazione, di durata quinquennale, della documentazione attestante l'aggiornamento professionale, tenuto conto anche della circostanza che l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari esercita l'azione di vigilanza in ambito attraverso le richieste di informazioni ai soggetti abilitati ai sensi dell'art. 31, comma 7, TUF, anche nel caso di modifica del soggetto per conto del quale operano.

Valutazioni

In primo luogo, si evidenzia che ai sensi dell'art. 78, comma 5, lett. e), permane in capo all'intermediario l'obbligo di conservare la documentazione relativa alle procedure e alle misure adottate per garantire il rispetto di quanto previsto dal testo regolamentare e alla loro effettiva applicazione, nonché quella relativa alle conoscenze e competenze del personale. Ciò posto, in accoglimento del suggerimento di ANASF, all'art. 78, comma 5, è stata aggiunta la lettera f), che impone all'intermediario di rilasciare al membro del personale che ne faccia richiesta idonea attestazione sui periodi di esperienza acquisiti e sull'attività di formazione e di sviluppo

	<p>professionale svolta.</p> <p>Da ultimo, in ragione della decadenza dell'obbligo autonomo e suppletivo di formazione in capo ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, si ritiene di accogliere l'osservazione formulata dall'OCF riguardante l'obbligo di conservazione della documentazione attestante l'adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>...omissis...</i></p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 159</u> <i>(Regole di presentazione e comportamento nei confronti dei clienti o dei potenziali clienti)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>...omissis...</i></p> <p>8. <i>...comma abrogato</i></p>		<p style="text-align: center;"><i>...omissis...</i></p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 159</u> <i>(Regole di presentazione e comportamento nei confronti dei clienti o dei potenziali clienti)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>invariato</i></p>

<p style="text-align: center;">PARTE V ATTIVITÀ DEI CONSULENTI FINANZIARI AUTONOMI E DELLE SOCIETÀ DI CONSULENZA FINANZIARIA</p> <p style="text-align: center;">Titolo I Disposizioni generali</p> <p style="text-align: center;"><i>...omissis...</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 164 <i>(Aggiornamento professionale)</i></p> <p>1. I consulenti finanziari autonomi sono tenuti all'aggiornamento professionale, in conformità con quanto previsto dal punto 20, lettera <i>b</i>), degli Orientamenti AESFEM/2015/1886, e a tal fine si dotano di procedure per garantire che tale aggiornamento tenga conto anche delle caratteristiche della clientela, degli strumenti finanziari raccomandati e dei servizi accessori eventualmente prestati.</p>	<p style="text-align: center;">PARTE V ATTIVITÀ DEI CONSULENTI FINANZIARI AUTONOMI E DELLE SOCIETÀ DI CONSULENZA FINANZIARIA</p> <p style="text-align: center;">Titolo I Disposizioni generali</p> <p style="text-align: center;"><i>...omissis...</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 164 <i>(Aggiornamento professionale)</i></p> <p style="text-align: center;"><u>Osservazioni di carattere generale</u></p> <p>Secondo ANASF l'eliminazione della quasi totalità delle norme di dettaglio sull'aggiornamento professionale comporterà per i consulenti autonomi che non operano per conto di una società di consulenza finanziaria, un'ampia discrezionalità nell'applicazione delle disposizioni derivanti dagli Orientamenti AESFEM/2015/1886, che potrebbe tradursi in una difficoltà oggettiva per l'OCF nel dover verificare la rispondenza agli Orientamenti ESMA di ogni singolo consulente finanziario autonomo, in assenza di uno <i>standard</i> minimo. Inoltre, secondo ANASF, in assenza di accoglimento delle osservazioni formulate con</p>	<p style="text-align: center;">PARTE V ATTIVITÀ DEI CONSULENTI FINANZIARI AUTONOMI E DELLE SOCIETÀ DI CONSULENZA FINANZIARIA</p> <p style="text-align: center;">Titolo I Disposizioni generali</p> <p style="text-align: center;"><i>...omissis...</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 164 <i>(Aggiornamento professionale)</i></p> <p>1. I consulenti finanziari autonomi iscritti all'albo, a prescindere dall'esercizio effettivo dell'attività e ferme restando le ipotesi di sospensione di cui al comma 2-bis, sono tenuti all'aggiornamento professionale coerentemente con la natura e le caratteristiche dell'attività prestata ai clienti; in conformità con quanto previsto dal punto 20, lettera <i>b</i>), degli Orientamenti AESFEM/2015/1886, e a tal fine si dotano di procedure per garantire che tale aggiornamento tenga conto anche delle caratteristiche della clientela, degli strumenti finanziari raccomandati e dei servizi accessori eventualmente prestati.</p>
--	---	--

riferimento ai consulenti abilitati all'offerta fuori sede, si creerebbe una obiettiva disomogeneità tra soggetti analogamente regolamentati e vigilati.

Valutazioni

In accoglimento del rilievo formulato da ANASF, e in continuità con il testo del Regolamento Intermediari attualmente vigente, si prevede per i consulenti finanziari autonomi (operanti sia in proprio sia per conto di società di consulenza finanziaria), oltre al rispetto delle pertinenti disposizioni degli Orientamenti ESMA, anche un *set* minimo di regole (in materia di durata dei corsi, loro frequenza, soggetti formatori e *test* finale) attinenti all'aggiornamento professionale.

In tale contesto, si ritiene di confermare l'attuale previsione del comma 3, dell'art. 164, che impone alle società di consulenza finanziaria di adottare procedure per garantire il rispetto degli obblighi di aggiornamento dei consulenti finanziari autonomi operanti per loro conto.

Ciò posto, per i consulenti finanziari autonomi si prevede l'obbligo di provvedere al proprio aggiornamento professionale in conformità alle pertinenti disposizioni degli Orientamenti ESMA (non si demanda più al consulente finanziario autonomo operante in proprio

l'obbligo di adottare a tal fine "procedure"; comma 1) e - in linea di continuità con il testo del Regolamento Intermediari vigente (art. 164, commi 2 e 6) - si stabilisce altresì un *set* minimo di regole (in materia di durata dei corsi, loro frequenza, soggetti formatori e *test* finale) attinenti all'aggiornamento professionale (comma 2).

Si è previsto il medesimo *set* minimo di regole in tema di aggiornamento professionale tanto per i consulenti finanziari autonomi che operano in proprio quanto per i consulenti finanziari autonomi che operano per conto di società di consulenza finanziaria poiché si è ritenuto prioritario mantenere omogeneità delle regole all'interno della categoria dei consulenti finanziari autonomi. Ciò comporta un parziale disallineamento con quanto previsto per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, per i quali si è preferita una regolamentazione *principle-based*. Tale differenziazione risulta giustificabile alla luce dell'esigenza di fornire indicazioni più puntuali per questa categoria di operatori, anche nell'ottica di consentire un'efficace attività di vigilanza, come evidenziato anche dall'ANASF.

A tale riguardo, non si ritiene che lo svolgimento dell'attività del consulente autonomo nell'ambito di un'organizzazione societaria sia pienamente idonea a consentire

una sua equiparazione allo svolgimento dell'attività di consulente abilitato all'offerta fuori sede in favore di un soggetto abilitato. L'assetto organizzativo delle società di consulenza finanziaria (la maggior parte delle quali sono costituite in forma di S.r.l. - 35 su 41 società iscritte all'albo - talora anche unipersonali) non risulta, infatti, totalmente equiparabile (quanto a *governance* e a funzioni di controllo interno) a quello dei soggetti abilitati.

Osservazioni al comma 1

L'OCF propone di modificare il comma 1 stabilendo che: "I consulenti finanziari autonomi **che operano** sono tenuti all'aggiornamento professionale". In tal modo si potrebbe chiarire che l'obbligo di aggiornamento professionale riguarda unicamente i consulenti finanziari autonomi operativi (sia quando operano in proprio, sia quando operano per società di consulenza finanziaria operative). La precisazione realizzerebbe altresì un allineamento con la disciplina dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, per i quali la nuova formulazione dell'art. 156 in consultazione – prevedendo che i medesimi consulenti sono tenuti all'aggiornamento professionale secondo le procedure adottate dall'intermediario per conto del quale operano – limita l'applicabilità dell'obbligo in capo ai

soli iscritti con mandato.

Valutazioni

Il rilievo formulato dall'OCF non può essere accolto; si ritiene, infatti, di riformulare il comma 1 al fine di specificare che gli obblighi di aggiornamento professionale sussistono per i consulenti finanziari autonomi a prescindere dall'effettivo esercizio dell'attività, fermo restando le ipotesi di sospensione previste al nuovo comma 2-bis (tra le quali è ricompresa anche l'assenza continuativa per oltre sei mesi per cause diverse dalla malattia o grave infortunio, maternità e doveri connessi alla maternità e paternità). Al riguardo, si rappresenta che anche da un confronto con la disciplina dell'aggiornamento professionale - cd. obbligo di formazione continua - riguardante le professioni "ordinistiche" (introdotto dall'art. 7, comma 1, DPR 7 agosto 2012, n. 137), si ritiene opportuno precisare che l'obbligo di formazione sussiste per coloro che siano iscritti all'albo in forza della sola iscrizione ossia indipendentemente dall'effettivo esercizio dell'attività.

Tanto premesso, si ritiene di dover estendere tale obbligo di formazione continua anche ai consulenti finanziari autonomi; pertanto l'art. 164 viene riformulato precisando che sono tenuti all'aggiornamento professionale tutti gli iscritti nella relativa sezione dell'albo,

<p>2. La revisione delle esigenze di aggiornamento professionale dei consulenti finanziari autonomi può essere svolta dai medesimi consulenti, dalle società di consulenza finanziaria per conto delle quali questi operano o da soggetti terzi.</p>	<p>independentemente dalla circostanza dell'esercizio o meno dell'attività.</p> <p>In linea con la nuova impostazione volta a prevedere un <i>set</i> minimo di regole per i consulenti finanziari autonomi, il comma 2 viene riformulato nel senso sopra indicato.</p> <p>In considerazione dell'abrogazione dell'articolo 81, comma 2, del vigente Regolamento Intermediari (disciplinante le ipotesi di sospensione dall'obbligo di</p>	<p>2. La revisione delle esigenze di aggiornamento professionale dei consulenti finanziari autonomi può essere svolta dai medesimi consulenti, dalle società di consulenza finanziaria per conto delle quali questi operano o da soggetti terzi. A tal fine, i consulenti finanziari autonomi di cui al comma 1 partecipano, almeno ogni dodici mesi, a corsi di formazione della durata complessiva di almeno trenta ore, tenuti da soggetti con esperienza almeno quinquennale nel settore della formazione in materie economiche, finanziarie, tecniche e giuridiche, rilevanti nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti. I corsi di aggiornamento professionale devono concludersi con lo svolgimento di un <i>test</i> di verifica delle conoscenze acquisite all'esito positivo del quale è rilasciato un attestato comprovante il conseguimento dell'aggiornamento professionale.</p> <p>2-bis. Gli obblighi di aggiornamento professionale sono sospesi qualora ricorra una delle seguenti cause:</p>
--	--	--

	<p>aggiornamento professionale) e del mantenimento della previsione di obblighi annuali di partecipazione a un corso di formazione (<i>cf.</i> comma 2), è opportuno, per i consulenti finanziari autonomi, riproporre esplicitamente, al comma <i>2-bis</i>, i casi di sospensione di detto obbligo. Pertanto, la disciplina della sospensione degli obblighi di aggiornamento professionale prevista al comma 4 del Regolamento Intermediari vigente è stata spostata al comma <i>2-bis</i>. Al fine di agevolare il compiuto espletamento delle funzioni di vigilanza assegnate all'OCF, si ritiene inoltre opportuno prevedere che il consulente finanziario autonomo, anche tramite la società di consulenza finanziaria per conto della quale opera, dia tempestiva comunicazione all'Organismo della sussistenza delle cause di sospensione nonché della loro cessazione.</p> <p>Il nuovo comma <i>2-ter</i> disciplina le modalità di aggiornamento professionale nel caso di sospensione dell'attività da parte dei consulenti finanziari autonomi (tale disposizione può trovare rilevanza anche nei casi di avvio dell'attività non contestuale all'iscrizione nell'albo potendo gli stessi ricadere nell'ipotesi di sospensione di cui alla lettera <i>c</i>), del precedente comma <i>2-bis</i>). In</p>	<p>a) gravidanza, dall'inizio del terzo mese precedente la data prevista per il parto, sino a un anno successivo alla data del parto stesso, salvi esoneri ulteriori per comprovate ragioni di salute, nonché per l'adempimento dei doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;</p> <p>b) grave malattia o infortunio, limitatamente alla durata dell'impedimento;</p> <p>c) assenza continuativa per oltre sei mesi, per cause diverse da quelle indicate alle lettere a) e b).</p> <p>Il consulente finanziario autonomo - anche tramite la società di consulenza finanziaria per conto della quale opera - deve dare tempestiva comunicazione all'Organismo della sussistenza delle cause di sospensione nonché della loro cessazione.</p> <p><i>2-ter.</i> Prima della ripresa dell'attività nei casi di cui al comma <i>2-bis</i>, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di aggiornamento professionale, i soggetti di cui al comma 1 effettuano un aggiornamento professionale non inferiore a 30 ore. Se</p>
--	---	---

<p>3. Le società di consulenza finanziaria si dotano di idonee procedure per garantire l'aggiornamento professionale dei consulenti finanziari autonomi operanti per loro conto secondo quanto indicato ai commi 1 e 2.</p>	<p>linea con le disposizioni dettate dall'IVASS in materia (<i>cf.</i> art. 89, comma 7, del Regolamento n. 40/2018), in caso di ripresa dell'attività dopo una ipotesi di sospensione si prevede un obbligo di aggiornamento professionale che deve essere svolto precedentemente all'avvio dell'attività.</p> <p>Il comma 3 disciplina gli obblighi di aggiornamento professionale gravanti sulle società di consulenza finanziaria. Come sopra detto, si ritiene di confermare l'attuale previsione del comma 3, dell'art. 164, che impone alle società di consulenza finanziaria di adottare procedure per garantire il rispetto degli obblighi di aggiornamento dei consulenti finanziari autonomi operanti per loro conto. In un assetto regolamentare che grava anzitutto il singolo consulente finanziario autonomo, tale norma richiede che, nel caso in cui esso operi in un contesto societario, le società predispongano procedure e misure atte a garantire l'assolvimento dell'obbligo gravante sui propri consulenti finanziari autonomi, svolgendo anche la necessaria attività di verifica. In tale frangente, in linea di continuità con quanto precedentemente</p>	<p>l'attività riprende nello stesso anno, ovvero nell'anno successivo alla sospensione, restano valide le ore eventualmente effettuate prima della sospensione. I nuovi obblighi di aggiornamento professionale decorrono a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di ripresa dell'attività.</p> <p>3. Le società di consulenza finanziaria si dotano di idonee procedure per garantire l'aggiornamento professionale dei consulenti finanziari autonomi operanti per loro conto in conformità con quanto previsto dai commi precedenti secondo quanto indicato ai commi 1 e 2.</p>
---	---	--

<p><i>4. comma abrogato</i></p> <p><i>4-bis.</i> I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria conservano, per almeno cinque anni, la documentazione relativa alle procedure poste in essere ai sensi dei commi 1 2 e 3 e all'effettiva applicazione delle stesse.</p>	<p>stabilito dall'art. 164, le attività di aggiornamento professionale per i consulenti finanziari autonomi operanti per conto di società di consulenza possono essere predisposte dalle società medesime avvalendosi dei soggetti dotati dei requisiti stabiliti dalla norma per i formatori.</p> <p>Il vigente comma 4, volto a disciplinare le cause di sospensione dall'obbligo di aggiornamento professionale, è stato spostato al comma 2-<i>bis</i>.</p> <p><u>Osservazioni al comma 4-bis</u></p> <p>L'OCF propone la seguente riformulazione del comma 4-<i>bis</i>: "I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria conservano, per almeno cinque anni, la documentazione relativa alle procedure poste in essere ai sensi dei commi 1 2 e 3 e all'effettiva adempimento applicazione delle stesse dell'obbligo di aggiornamento professionale." La modifica sarebbe volta a chiarire che tutte le procedure, comprese quelle in tema di aggiornamento professionale,</p>	<p style="text-align: center;"><i>invariato</i></p> <p><i>4-bis.</i> I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria conservano, per almeno cinque anni, la documentazione relativa alle procedure poste in essere ai sensi dei commi 1 2 e 3 e all'effettiva adempimento applicazione delle stesse dell'obbligo di aggiornamento professionale.</p>
--	---	--

<p>5. L'Organismo vigila sul rispetto del dovere di aggiornamento professionale richiedendo la trasmissione, anche periodica, della copia della documentazione prevista al comma 4-<i>bis</i>.</p>	<p>sono sottoposte all'applicazione dell'art. 178 sull'obbligo di tenuta delle registrazioni e alle ulteriori disposizioni definite dall'Organismo ai sensi del comma 6 della citata disposizione. L'OCF rileva che la formulazione proposta in consultazione, considerato il richiamo al comma in commento contenuto nel successivo comma 5, ingenera il dubbio che le procedure sull'aggiornamento professionale debbano essere trasmesse all'Organismo con cadenza periodica e non solo ove intervenga una modifica delle stesse. Secondo l'OCF l'accoglimento della proposta di modifica, consentirebbe di chiarire che oggetto della trasmissione periodica dovrà essere solo la documentazione attinente all'effettivo svolgimento dell'aggiornamento professionale.</p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>In accoglimento dei rilievi formulati dall'OCF, si modifica il comma 4-<i>bis</i>.</p> <p><u>Osservazioni al comma 5</u></p> <p>L'OCF propone la seguente riformulazione del comma 5: "L'Organismo vigila sul rispetto del dovere di aggiornamento professionale richiedendo la trasmissione, anche periodica, della copia della documentazione relativa all'effettivo adempimento dell'obbligo di aggiornamento professionale prevista al</p>	<p style="text-align: center;"><i>invariato</i></p>
--	---	---

<p>6. comma abrogato</p>	<p>comma 4 bis.”.</p> <p>La modifica sarebbe volta a ribadire che i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria non dovranno trasmettere periodicamente le procedure, trasmissione necessaria solo in caso di variazione (rif. art. 153 RI).</p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>Il suggerimento formulato si ritiene superato dall'accoglimento delle modifiche proposte dall'OCF al comma 4-<i>bis</i>.</p> <p><u>Osservazioni ulteriori</u></p> <p>Nel condividere la tecnica regolamentare <i>principle-based</i> che attribuisce autonomia organizzativa al mercato, l'OCF chiede l'introduzione di un nuovo comma 6 che, analogamente a quanto già previsto in tema di registrazioni (art. 178, comma 6) conferisca un potere dispositivo all'Organismo per l'adozione di prescrizioni di maggiore dettaglio in considerazione delle specifiche esigenze che potrebbero essere manifestate dal settore. L'Organismo suggerisce pertanto la seguente implementazione: “6. L'Organismo può dettare disposizioni ulteriori sulle</p>	<p><i>invariato</i></p>
--------------------------	--	-------------------------

modalità e i termini per l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento professionale.”.

Valutazioni

In ragione di quanto previsto dall'art. 31, comma 6, del TUF, in relazione al potere regolamentare della Consob in tema di aggiornamento professionale dei consulenti, non si ritiene possibile dare riscontro positivo a quanto richiesto dall'OCF, demandando allo stesso il compito di introdurre una disciplina di maggiore dettaglio rispetto a quanto previsto dal Regolamento Intermediari.

Appendice

Testo del Regolamento Intermediari risultante dalle modifiche apportate ad esito della consultazione con indicazione in **grassetto** e ~~barrato~~ delle variazioni rispetto alla precedente versione

LIBRO III

PRESTAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO E DEI SERVIZI ACCESSORI

...omissis...

PARTE II

TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI/ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO E DEI SERVIZI ACCESSORI

...omissis...

TITOLO IX

REQUISITI DI CONOSCENZA E COMPETENZA

Art. 78

(Requisiti di conoscenza e competenza del personale ~~Conoscenze e competenze~~)

1. I membri del personale degli intermediari, ivi inclusi gli agenti collegati di cui all'articolo 1, comma 5-~~septies~~.2, del Testo Unico, possiedono idonee ~~competenze~~ e conoscenze e **competenze**, secondo quanto specificato dalle disposizioni del presente ~~articolo~~**TITOLO**, quando prestano la consulenza ai clienti in materia di investimenti o **quando, secondo quanto definito al punto 4, lettera e), degli Orientamenti AESFEM/2015/1886**, forniscono ai clienti informazioni riguardanti strumenti finanziari, servizi di investimento o servizi accessori.

2. Al fine di fornire informazioni e/o di prestare la consulenza, i membri del personale possiedono almeno uno tra i seguenti requisiti di conoscenza e di esperienza:

a) iscrizione, anche di diritto, all'albo di cui all'articolo 31 del Testo Unico o superamento dell'esame previsto ai fini di tale iscrizione e, in entrambi i casi, almeno 6 mesi di esperienza professionale nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno 9 mesi di esperienza professionale nel caso in cui prestano la consulenza;

b) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative, finanziarie, tecniche o scientifiche rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno 6 mesi di esperienza professionale nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno 9 mesi di esperienza professionale nel caso in cui prestano la consulenza;

c) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle indicate alla lettera b), rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, integrato da un master *post lauream* in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative o finanziarie, o da una certificazione di conoscenze acquisite in ambito economico-finanziario, riconosciuta in una giurisdizione

dell'Unione europea, e almeno 6 mesi di esperienza professionale nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno 9 mesi di esperienza professionale nel caso in cui prestano la consulenza;

d) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle indicate alla lettera *b)*, rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno 9 mesi di esperienza professionale nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno 15 mesi di esperienza professionale nel caso in cui prestano la consulenza;

e) diploma di istruzione secondaria superiore e almeno 1 anno di esperienza professionale nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno 2 anni di esperienza professionale nel caso in cui prestano la consulenza.

L'esperienza professionale di cui al presente comma è maturata nel decennio precedente l'inizio dell'attività ed è effettuata sulla base dell'equivalente a tempo pieno. Almeno la metà di tale esperienza deve essere maturata nel triennio precedente l'inizio dell'attività. Ai fini del computo del requisito dell'esperienza professionale si sommano i periodi di esperienza professionale documentati, anche maturati presso più soggetti.

3. I membri del personale devono possedere un'esperienza professionale maturata in aree professionali attinenti alle materie individuate dal punto 17 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886 per coloro che forniscono informazioni e in aree professionali attinenti alle materie individuate dal punto 18 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886 per coloro che prestano la consulenza.

4. I membri del personale che alla data del 2 gennaio 2018 risultavano sprovvisti dei titoli di studio richiesti ai sensi del comma 2, ma almeno in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado, possono continuare a fornire informazioni o prestare consulenza ai clienti degli intermediari se:

a) alla data del 2 gennaio 2018 possedevano un'esperienza professionale documentata, pertinente e adeguata rispetto all'attività da svolgere, maturata anche presso più intermediari, pari a dieci anni decorrenti dall'1 novembre 2007;

b) in assenza dei requisiti di cui alla lettera *a)*, alla data del 2 gennaio 2018 possedevano un'esperienza professionale documentata, pertinente e adeguata rispetto all'attività da svolgere, maturata anche presso più intermediari, pari ad almeno otto anni nel periodo di tempo compreso tra l'1 novembre 2007 e il 2 gennaio 2018. L'esperienza così maturata dovrà essere integrata da un periodo di supervisione fino al raggiungimento dei dieci anni.

5. Gli intermediari sono tenuti a:

a) assicurare che i membri del personale addetti a fornire informazioni o a prestare la consulenza possiedano le conoscenze e le competenze indicate ai commi precedenti;

b) assicurare che i membri del personale privi dei requisiti di conoscenza e competenza di cui al presente articolo possano operare unicamente sotto supervisione, in conformità con quanto previsto dal punto 20 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886, per un periodo complessivo di durata massima pari a quattro anni;

c) adottare procedure e misure idonee a garantire l'applicazione dei punti da 14 a 20 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886, differenziando le stesse in ragione della specifica attività svolta dal personale, in linea con il punto 13 dei citati Orientamenti;

d) dotarsi di procedure per garantire che la formazione e lo sviluppo professionale del personale tengano conto del tipo di servizio prestato, delle caratteristiche della clientela e dei prodotti di investimento offerti, come definiti al punto 4, lettera i), degli Orientamenti AESFEM/2015/1886. La revisione delle esigenze di sviluppo e formazione dei membri del personale può essere affidata dal datore di lavoro a soggetti terzi appositamente incaricati;

e) conservare per almeno cinque anni la documentazione relativa alle procedure e alle misure poste in essere ai sensi delle lettere c) e d) e all'effettiva applicazione delle stesse, nonché alle conoscenze e competenze del personale, al fine di consentire la valutazione e la verifica della conformità ai requisiti dettati dal presente articolo e dagli Orientamenti AESFEM/2015/1886;

f) rilasciare al membro del personale che ne faccia richiesta idonea attestazione sui periodi di esperienza acquisiti e sull'attività di formazione e di sviluppo professionale svolta.

Art. 79

(Requisiti necessari per fornire informazioni)

~~1. I membri del personale di cui all'articolo 78 forniscono informazioni quando, nel contesto della prestazione al cliente di un servizio o di un'attività elencati nelle sezioni A e B dell'Allegato I del Testo Unico, trasmettono direttamente al cliente le informazioni riguardanti strumenti finanziari, servizi di investimento o servizi accessori, su richiesta del cliente stesso o su iniziativa dell'intermediario.~~

~~2. Al fine di fornire informazioni, i membri del personale di cui all'articolo 78 possiedono almeno uno tra i seguenti requisiti di conoscenza e di esperienza:~~

~~a) iscrizione, anche di diritto, all'albo di cui all'articolo 31 del Testo Unico o superamento dell'esame previsto ai fini di tale iscrizione e, in entrambi i casi, almeno sei mesi di esperienza professionale;~~

~~b) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative o finanziarie, rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno sei mesi di esperienza professionale;~~

~~c) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle indicate alla lettera b), rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, integrato da un master *post lauream* in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative o finanziarie, o da una certificazione di conoscenze acquisite in ambito economico-finanziario, riconosciuta per finalità di tipo regolatorio in una giurisdizione dell'Unione europea, e almeno sei mesi di esperienza professionale;~~

~~d) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle indicate alla lettera b), rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno 1 anno di esperienza professionale;~~

~~e) diploma di istruzione secondaria superiore e almeno due anni di esperienza professionale.~~

~~3. L'esperienza professionale richiesta ai sensi del comma 2 deve essere maturata in aree professionali attinenti alle materie individuate dal punto 17 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886.~~

~~4. Nei casi indicati alle lettere *d)* ed *e)* del comma 2, il requisito dell'esperienza professionale può essere dimezzato qualora l'interessato possieda una certificazione di conoscenze acquisite in ambito economico-finanziario, riconosciuta per finalità di tipo regolatorio in una giurisdizione dell'Unione europea oppure attestati di avere acquisito, mediante una formazione professionale specifica, conoscenze teorico-pratiche nelle materie individuate al punto 17 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886.~~

~~5. La formazione professionale:~~

~~*a)* è pertinente e adeguata rispetto all'attività da svolgere e, in particolare, ai contratti oggetto di intermediazione;~~

~~*b)* è mirata al conseguimento di idonei livelli di conoscenze teoriche aggiornate, di capacità e competenze tecnico-operative e di efficace e corretta comunicazione con la clientela;~~

~~*c)* consiste nella partecipazione, nei dodici mesi antecedenti l'inizio dell'attività oppure durante il periodo di supervisione previsto dall'articolo 81, comma 1, lettera *c)*, a corsi di durata non inferiore a sessanta ore, svolti in aula o con le modalità equivalenti indicate nel comma 7.~~

~~6. I corsi in aula non possono avere una durata inferiore a tre ore giornaliere né superiore a otto ore giornaliere e prevedono un numero di partecipanti adeguato a garantire l'effettività dell'apprendimento, tenuto conto della natura e delle caratteristiche del soggetto formatore e delle tematiche oggetto di formazione.~~

~~7. Ai fini del presente regolamento, si considerano equivalenti all'aula i corsi di formazione svolti esclusivamente attraverso le seguenti modalità: videoconferenza, *webinar* e *e-learning*.~~

~~I soggetti che effettuano i corsi di formazione a distanza garantiscono l'identificazione dei partecipanti, l'effettiva interattività dell'attività didattica, la tracciabilità dei tempi di erogazione e di fruizione della formazione e assicurano, anche attraverso adeguati controlli, l'effettiva e continua presenza dei partecipanti.~~

~~8. I corsi di formazione professionale di cui ai commi 6 e 7 si concludono con lo svolgimento di un *test* di verifica delle conoscenze acquisite, all'esito positivo del quale è rilasciato al partecipante un attestato da cui risulti il soggetto formatore e i nominativi dei docenti, il numero di ore di partecipazione al corso, gli argomenti trattati e l'esito positivo dello stesso.~~

~~9. Il *test* di verifica:~~

~~*a)* è effettuato esclusivamente in aula ed è composto da domande che, per numero e complessità, rispondono a criteri di adeguatezza, pertinenza e proporzionalità ai contenuti e alla durata del corso di formazione o di aggiornamento;~~

~~*b)* si intende superato dai candidati che abbiano risposto correttamente almeno al sessanta per cento (60%) dei quesiti proposti.~~

~~10. I corsi di formazione professionale possono essere organizzati direttamente dal datore di lavoro, nonché da un diverso intermediario di cui all'articolo 78 o da un ente appositamente costituito, purché appartengano al medesimo gruppo del datore di lavoro. Qualora non vi provvedano direttamente, essi possono avvalersi:~~

~~a) delle associazioni di categoria degli intermediari assicurativi, creditizi e finanziari, costituite da almeno due anni;~~

~~b) degli enti appartenenti a una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;~~

~~c) degli enti in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 settore EA37, UNI ISO 29990:11, UNI 9001:2015 o di altri sistemi di accreditamento riconosciuti a livello europeo o internazionale;~~

~~d) dei Consigli Nazionali degli Ordini professionali vigilati dal Ministero della Giustizia, che abbiano comprovata esperienza formativa nelle materie di cui ai punti 17 e 18 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886.~~

~~11. L'esperienza lavorativa idonea a dimostrare la capacità di fornire informazioni ai clienti è maturata nel decennio precedente l'inizio di tale attività. Almeno la metà di tale esperienza lavorativa deve essere maturata nel triennio precedente l'inizio dell'attività.~~

~~Ai fini del computo del requisito dell'esperienza professionale si sommano i periodi di esperienza professionale documentati, anche maturati presso più intermediari.~~

Art. 80

(Requisiti necessari per prestare la consulenza)

~~1. Al fine di prestare la consulenza, i membri del personale di cui all'articolo 78 possiedono almeno uno tra i seguenti requisiti di conoscenza ed esperienza:~~

~~a) iscrizione, anche di diritto, all'albo di cui all'articolo 31 del Testo Unico o superamento dell'esame previsto ai fini di tale iscrizione e, in entrambi i casi, almeno dodici mesi di esperienza professionale;~~

~~b) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative o finanziarie, rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno dodici mesi di esperienza professionale;~~

~~c) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle indicate alla lettera b), rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, integrato da un master *post-lauream* in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative o finanziarie o da una certificazione di conoscenze acquisite in ambito economico finanziario, riconosciuta per finalità di tipo regolatorio in una giurisdizione dell'Unione europea, e almeno dodici mesi di esperienza professionale;~~

~~d) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle indicate alla lettera b), rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno due anni di esperienza professionale;~~

~~e) diploma di istruzione secondaria superiore e almeno quattro anni di esperienza professionale.~~

~~2. L'esperienza professionale richiesta ai sensi del comma precedente deve essere maturata in aree professionali attinenti alle materie individuate dal punto 18 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886.~~

~~3. Nei casi indicati alle lettere a), b), d) ed e), il requisito dell'esperienza professionale può essere dimezzato qualora l'interessato possieda una certificazione di conoscenze acquisite in ambito economico finanziario, riconosciuta per finalità di tipo regolatorio in una giurisdizione dell'Unione europea; nei casi indicati alle lettere d) ed e), il requisito dell'esperienza professionale può essere anche dimezzato qualora l'interessato attesti di avere acquisito, mediante una formazione professionale specifica, conoscenze teorico pratiche nelle materie individuate al punto 18 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886. Si applicano i requisiti relativi alla formazione professionale specifica di cui ai commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 79.~~

~~4. L'esperienza lavorativa idonea a dimostrare la capacità di prestare la consulenza ai clienti è computata conformemente ai criteri indicati all'articolo 79, comma 11.~~

Art. 81 (Altri requisiti)

1. Gli intermediari sono tenuti a:

~~a) definire chiaramente le responsabilità dei membri del personale e assicurare che vi sia una chiara distinzione nella descrizione delle responsabilità delle figure addette a fornire informazioni e alla prestazione della consulenza;~~

~~b) assicurare che i membri del personale addetti a fornire informazioni o a prestare la consulenza ai clienti possiedano le conoscenze e competenze indicate negli articoli 79 o 80;~~

~~c) assicurare che i membri del personale privi dei requisiti di conoscenza ed esperienza di cui agli articoli 79 o 80 possano operare unicamente sotto la supervisione di un altro membro del personale. Il periodo di supervisione ha la durata massima di quattro anni ed è computato ai fini della determinazione dell'esperienza idonea a fornire le informazioni o la consulenza ai clienti;~~

~~d) assicurare che il membro del personale addetto alla supervisione possieda, da almeno tre anni, le conoscenze e competenze idonee, ai sensi degli articoli 79 o 80, e le abilità e le risorse necessarie per fungere da supervisore competente e non abbia subito, nello stesso periodo, provvedimenti disciplinari o sanzionatori nello svolgimento dell'attività;~~

~~e) assicurare che il supervisore si assuma la responsabilità delle informazioni rese e della consulenza prestata ai clienti dal soggetto supervisionato, ivi inclusa l'approvazione della dichiarazione di adeguatezza fornita ai sensi dell'articolo 41;~~

~~f) nei casi di cui alla lettera c), assicurare che i clienti siano adeguatamente informati che i membri del personale operano sotto supervisione nonché sull'identità e le responsabilità dei soggetti che effettuano la supervisione di cui alla lettera e);~~

~~g) effettuare, con frequenza almeno annuale, una revisione delle esigenze di sviluppo e formazione dei membri del personale, direttamente o avvalendosi di un soggetto esterno;~~

~~h) garantire che i membri del personale mantengano qualifiche idonee e aggiornino le proprie conoscenze e competenze attraverso un percorso continuo di formazione o sviluppo personale pertinente alla propria qualifica che preveda, almeno ogni dodici mesi, la partecipazione a un corso della durata di almeno trenta ore. I corsi devono avere una durata non inferiore a tre ore giornaliere né superiore a otto ore giornaliere e devono concludersi con lo svolgimento di un *test* di verifica delle conoscenze acquisite, conformemente a quanto disposto dall'articolo 79, commi 8 e 9;~~

~~i) effettuare, in occasione di cambiamenti e modifiche del ruolo del personale addetto alla prestazione dei servizi pertinenti o dei modelli di servizio o della normativa di riferimento, una specifica formazione che preveda la partecipazione a un corso della durata di almeno trenta ore. I corsi devono avere una durata non inferiore a tre ore giornaliere né superiore a otto ore giornaliere e devono concludersi con lo svolgimento di un *test* di verifica delle conoscenze acquisite, conformemente a quanto disposto dall'articolo 79, commi 8 e 9;~~

~~l) sottoporre il personale addetto alla prestazione dei servizi pertinenti, in previsione dell'offerta di eventuali nuovi prodotti di investimento, a una specifica formazione che, secondo modalità e tempistiche commisurate al grado di innovazione e di complessità dei prodotti, può essere erogata anche dagli intermediari produttori ovvero dai gestori. L'offerta dei nuovi prodotti può essere effettuata soltanto dopo aver erogato tale specifica formazione;~~

~~m) tenere traccia e documentare i periodi di esperienza, rilasciando altresì idonea attestazione al membro del personale che ne faccia richiesta;~~

~~n) trasmettere, su richiesta, alla Consob o, con riferimento agli agenti collegati, all'Organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del Testo Unico, la documentazione attestante le conoscenze e competenze dei membri del personale addetti a prestare la consulenza o fornire informazioni ai clienti.~~

~~2. Gli obblighi di aggiornamento professionale di cui al comma 1, lettere h), i) e l), sono sospesi qualora ricorra una delle seguenti cause:~~

~~a) gravidanza, dall'inizio del terzo mese precedente la data prevista per il parto, sino a un anno successivo alla data del parto stesso, salvi esoneri ulteriori per comprovate ragioni di salute, nonché per l'adempimento dei doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;~~

~~b) grave malattia o infortunio, limitatamente alla durata dell'impedimento;~~

~~c) assenza continuativa per oltre sei mesi, per cause diverse da quelle indicate alle lettere a) e b).~~

~~3. La funzione di controllo di conformità svolge verifiche e accerta il rispetto delle presenti disposizioni e ne riferisce all'organo con funzione di supervisione strategica nella relazione sull'attuazione e l'efficacia dei controlli per le attività e i servizi di investimento. Verifiche mirate dovranno essere effettuate dalla funzione di controllo di conformità con riferimento all'erogazione della formazione di cui al comma 1, lettere h), i) e l), nonché con riguardo al corretto e adeguato svolgimento dei *test* di verifica previsti nel presente Titolo.~~

Art. 82

(Disposizioni finali)

~~1. I membri del personale che alla data del 2 gennaio 2018 risultavano sprovvisti dei titoli di studio richiesti ai sensi degli articoli 79 o 80, ma almeno in possesso del diploma di scuola secondaria di~~

~~primo grado, possono continuare a fornire informazioni o prestare consulenza ai clienti degli intermediari se:~~

~~a) alla data del 2 gennaio 2018 possedevano un'esperienza professionale documentata, pertinente e adeguata rispetto all'attività da svolgere, maturata anche presso più intermediari, pari a dieci anni decorrenti dall'1 novembre 2007;~~

~~b) in assenza dei requisiti di cui alla lettera a), alla data del 2 gennaio 2018 possedevano un'esperienza professionale documentata, pertinente e adeguata rispetto all'attività da svolgere, maturata anche presso più intermediari, pari ad almeno otto anni nel periodo di tempo compreso tra l'1 novembre 2007 e il 2 gennaio 2018. L'esperienza così maturata dovrà essere integrata da un periodo di supervisione fino al raggiungimento dei dieci anni.~~

~~2. Fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 81, gli intermediari verificano e assicurano che i membri del personale che si trovano nelle condizioni specificate al comma 1 abbiano un adeguato livello di conoscenza teorico-pratica delle materie individuate ai punti 17 e 18 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886.~~

...omissis...

LIBRO V

PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO E COMMERCIALIZZAZIONE DI OICR

...omissis...

PARTE III

TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DI OICR

Art. 107

(Commercializzazione di OICR propri)

1. Ai gestori che procedono alla commercializzazione di quote o azioni di OICR propri si applicano gli articoli 35, 36, 42, 43, 51, commi 1, 2 e 4, 62, comma 1, lettera b), 71, 72, 73, 75, 77, 78, ~~79, 81 e 82~~. Ai fini del presente comma, non si applicano gli articoli 68 e 69 del regolamento (UE) 2017/565.

2. Alla commercializzazione di quote o azioni di OICVM propri da parte di società di gestione del risparmio e di SICAV si applicano gli articoli 52 e 53.

3. Ai gestori che procedono alla commercializzazione di quote o azioni di OICR propri nei confronti dei soggetti richiamati dall'articolo 61, commi 1 e 2, si applicano i commi 3 e 4 del medesimo articolo.

4. Resta ferma la possibilità per i soggetti richiamati dall'articolo 61, commi 1 e 2, di chiedere, in via generale o per singola operazione, di essere trattati come clienti professionali ovvero, in via espressa, come clienti al dettaglio.

...omissis...

Art. 109

(Commercializzazione di OICR di terzi)

1. Le società di gestione del risparmio che procedono alla commercializzazione di quote o azioni di OICR di terzi osservano i principi e le regole generali del Testo Unico in tema di distribuzione di strumenti finanziari.

2. Alle società di gestione del risparmio che procedono alla commercializzazione di quote o azioni di OICR di terzi si applicano gli articoli 35, 36, 37, 42, 43, 51, commi 1, 2 e 4, 52, 53, 60, 62, comma 1, lettera *b*), 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, ~~79, 81, 82~~ e 94. Ai fini del presente comma, non si applicano gli articoli 68 e 69 del regolamento (UE) 2017/565.

...omissis...

LIBRO IX³

**OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E NORME DI COMPORTAMENTO PER LA
DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI**

...omissis...

PARTE II

**TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI
INVESTIMENTO ASSICURATIVI**

...omissis...

TITOLO VI

REQUISITI DI CONOSCENZA E COMPETENZA

Art. 135-vicies semel

(Conoscenze e competenze)

1. Nella distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa rispettano le disposizioni di cui al Titolo IX della Parte II del Libro III con riferimento ai membri del personale che operano all'interno dei locali. I requisiti di conoscenza e competenza

³ Testo in vigore dal 31 marzo 2021.

sono integrati da quanto previsto dall'Allegato I, punto II, della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa. **In ogni caso, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa garantiscono che i membri del personale che operano all'interno dei locali mantengono qualifiche idonee e aggiornino le proprie conoscenze e competenze attraverso un percorso continuo di formazione o sviluppo personale pertinente alla propria qualifica che preveda, almeno ogni dodici mesi, la partecipazione a un corso della durata di almeno trenta ore. I corsi devono concludersi con lo svolgimento di un *test* di verifica delle conoscenze acquisite all'esito positivo del quale è rilasciato al partecipante un attestato da cui risulti il soggetto formatore e i nominativi dei docenti, il numero di ore di partecipazione al corso, gli argomenti trattati e l'esito positivo dello stesso.**

2. Le ore di formazione e di aggiornamento professionale svolte ai sensi dell'articolo 156 o ai fini dell'iscrizione e della permanenza nel Registro degli Intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui all'articolo 109 del CAP o negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi di cui all'articolo 128-*undecies* del TUB, se svolte nelle materie indicate nel Titolo IX della Parte II del Libro III individuate dai punti 17 e 18 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886, possono essere fatte valere anche ai fini del rispetto dei requisiti previsti dal comma 1.

...omissis...

LIBRO XI ALBO E ATTIVITÀ DEI CONSULENTI FINANZIARI

...omissis...

PARTE III DISCIPLINA DELL'ALBO

...omissis...

Art. 146

(Albo unico dei consulenti finanziari)

1. Sono iscritti all'albo, in tre distinte sezioni, i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria in possesso dei requisiti indicati all'articolo 148. Nelle sezioni dell'albo sono altresì indicati i soggetti cancellati.

2. Per ciascuna persona fisica sono indicati nell'albo:

- a) cognome e nome;
- b) luogo e data di nascita;
- c) domicilio eletto in Italia e relativo indirizzo;
- d) gli estremi del provvedimento di iscrizione all'albo;

e) denominazione dei soggetti abilitati per conto dei quali il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede opera e ha operato, con l'indicazione dei relativi periodi di operatività ovvero denominazione della società di consulenza finanziaria per conto della quale il consulente finanziario autonomo svolge o ha svolto l'attività di consulenza finanziaria, con l'indicazione dei relativi periodi di operatività;

f) estremi degli eventuali provvedimenti di radiazione o di sospensione cautelare o sanzionatoria in essere nei confronti degli iscritti nonché ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio della loro attività;

g) luogo di conservazione della documentazione comunicato all'Organismo ai sensi dell'articolo 153;

h) la circostanza che il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede opera sotto supervisione ai sensi dell'articolo **78, comma 5, lettera b)**~~81, comma 1, lettera e)~~;

i) la condizione di “impossibilità ad operare” per intervenuta perdita dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 2, lettere f) e g), a seguito dell'interruzione del rapporto professionale con una società di consulenza finanziaria.

3. Per ciascuna società di consulenza finanziaria sono indicati nell'albo:

a) denominazione sociale;

b) data di costituzione;

c) sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale;

d) estremi del provvedimento di iscrizione all'albo;

e) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare o sanzionatoria in essere nei confronti della società, nonché ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attività sociale;

f) luogo di conservazione della documentazione comunicato all'Organismo ai sensi dell'articolo 153;

g) i nominativi dei consulenti finanziari autonomi di cui la società si avvale.

4. Per i soggetti che sono stati cancellati dall'albo, oltre agli elementi indicati ai commi 2 e 3, è indicata la data di cancellazione.

5. Non è possibile la contemporanea iscrizione delle persone fisiche nelle due sezioni dell'albo dedicate ai consulenti finanziari autonomi e ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

...omissis...

Art. 154

(Obblighi dei soggetti abilitati e delle società di consulenza finanziaria nei confronti dell'Organismo)

1. I soggetti abilitati comunicano all'Organismo il venir meno in capo ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo.
2. I soggetti abilitati comunicano entro trenta giorni all'Organismo i nominativi dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede operanti sotto supervisione ai sensi dell'articolo **78, comma 5, lettera b)**~~81, comma 1, lettera c)~~, nonché ogni successiva variazione.
3. I soggetti abilitati trasmettono all'Organismo i nominativi dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente.
4. I soggetti abilitati collaborano con l'Organismo al fine di consentire a quest'ultimo lo svolgimento delle proprie funzioni e, in particolare, il compimento degli atti previsti dall'articolo 31, comma 7, del Testo Unico, nonché l'accertamento dei requisiti di onorabilità e professionalità dei richiedenti l'iscrizione e degli iscritti.
5. Il presente articolo si applica anche alle società di consulenza finanziaria.

...omissis...

PARTE IV

ATTIVITÀ DEI CONSULENTI FINANZIARI ABILITATI ALL'OFFERTA FUORI SEDE

...omissis...

156

(Modalità di aggiornamento professionale)

1. Fermo restando quanto previsto **dall'articolo 78**~~dagli articoli da 78 a 82~~, i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede sono tenuti all'aggiornamento professionale **secondo le procedure adottate dall'intermediario per conto del quale operano.** ~~mediante partecipazione a corsi su base periodica, a conclusione dei quali sono rilasciati attestati di frequenza.~~

...omissis...

Art. 159

(Regole di presentazione e comportamento nei confronti dei clienti o dei potenziali clienti)

1. Al momento del primo contatto, il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede:
 - a) consegna al cliente o al potenziale cliente copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato, da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico;

b) consegna al cliente o al potenziale cliente copia di una comunicazione conforme al modello di cui all'Allegato n. 4.

2. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede consegna al cliente o al potenziale cliente la dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), anche in caso di variazione dei dati in essa riportati.

3. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede assolve gli obblighi informativi nei confronti del cliente o del potenziale cliente in modo chiaro ed esauriente e verifica che lo stesso abbia compreso le caratteristiche essenziali dell'operazione proposta.

4. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede verifica l'identità del cliente o del potenziale cliente, prima di raccoglierne le sottoscrizioni o le disposizioni. Il consulente rilascia al cliente o al potenziale cliente copia dei contratti, delle disposizioni e di ogni altro atto o documento da questo sottoscritto.

5. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede può ricevere dal cliente o dal potenziale cliente, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:

a) assegni bancari o postali, assegni circolari o vaglia postali intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;

b) ordini di bonifico e documenti simili che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente;

c) strumenti finanziari nominativi o all'ordine, intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio e attività di investimento oggetto di offerta.

6. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede non può ricevere dal cliente o dal potenziale cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento.

7. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede non può utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente o del potenziale cliente o comunque al medesimo collegati, salvo che il contratto stipulato dall'intermediario con il cliente lo preveda e sempre che:

a) vi sia il preventivo, espresso e specifico consenso scritto del cliente all'utilizzo dei codici da parte del consulente stesso;

b) l'utilizzo avvenga con modalità tali da far constatare all'intermediario l'impiego dei codici da parte del consulente stesso;

c) l'utilizzo da parte del consulente comporti l'automatica disabilitazione dei codici stessi.

~~8. Per gli iscritti all'albo operanti sotto supervisione, si applicano gli obblighi informativi previsti dall'articolo 81, comma 1, lettera f).~~

...omissis...

PARTE V

**ATTIVITÀ DEI CONSULENTI FINANZIARI AUTONOMI E DELLE SOCIETÀ DI
CONSULENZA FINANZIARIA**

**Titolo I
Disposizioni generali**

...omissis...

Art. 164

(Aggiornamento professionale)

1. I consulenti finanziari autonomi **iscritti all'albo, a prescindere dall'esercizio effettivo dell'attività e ferme restando le ipotesi di sospensione di cui al comma 2-bis**, sono tenuti all'aggiornamento professionale coerentemente con la natura e le caratteristiche dell'attività prestata ai clienti **in conformità con quanto previsto dal punto 20, lettera b), degli Orientamenti AESFEM/2015/1886.**

2. **A tal fine, il consulenti finanziari autonomi di cui al comma 1** partecipano, almeno ogni dodici mesi, a corsi di formazione della durata **complessiva** di almeno trenta ore, tenuti da soggetti con esperienza almeno quinquennale nel settore della formazione in materie economiche, finanziarie, tecniche e giuridiche, rilevanti nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti. **I corsi di aggiornamento professionale devono concludersi con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite all'esito positivo del quale è rilasciato un attestato comprovante il conseguimento dell'aggiornamento professionale.**

2-bis. Gli obblighi di aggiornamento professionale sono sospesi qualora ricorra una delle seguenti cause:

a) **gravidanza, dall'inizio del terzo mese precedente la data prevista per il parto, sino a un anno successivo alla data del parto stesso, salvi esoneri ulteriori per comprovate ragioni di salute, nonché per l'adempimento dei doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;**

b) **grave malattia o infortunio, limitatamente alla durata dell'impedimento;**

c) **assenza continuativa per oltre sei mesi, per cause diverse da quelle indicate alle lettere a) e b).**

Il consulente finanziario autonomo - anche tramite la società di consulenza finanziaria per conto della quale opera - deve dare tempestiva comunicazione all'Organismo della sussistenza delle cause di sospensione nonché della loro cessazione.

2-ter. Prima della ripresa dell'attività nei casi di cui al comma 2-bis, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di aggiornamento professionale, i soggetti di cui al comma 1 effettuano un aggiornamento professionale non inferiore a 30 ore. Se l'attività riprende nello stesso anno, ovvero nell'anno successivo alla sospensione, restano valide le ore eventualmente effettuate

prima della sospensione. I nuovi obblighi di aggiornamento professionale decorrono a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di ripresa dell'attività.

~~3. A tal fine~~ Le società di consulenza finanziaria si dotano di idonee procedure per garantire l'adeguata formazione e l'aggiornamento professionale dei consulenti finanziari autonomi operanti per loro conto, **in conformità con quanto previsto dai commi precedenti.**

~~4. Si applicano le ipotesi di sospensione dall'obbligo di aggiornamento previste dall'articolo 81, comma 2.~~

4-bis. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria conservano, per almeno cinque anni, la documentazione relativa all'effettivo adempimento dell'obbligo di aggiornamento professionale.

5. L'Organismo vigila sul rispetto del dovere di aggiornamento professionale richiedendo la trasmissione, **anche periodica**, ~~periodica~~ della copia **della documentazione prevista al comma 4-bis** degli attestati rilasciati all'esito dei corsi di formazione.

~~6. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 81, comma 1, lettera h), i corsi di aggiornamento professionale devono concludersi con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite.~~

Delibera n. 21755

Modifiche del regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari, in tema di requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, con il quale è stato emanato il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (di seguito, “TUF”);

VISTI in particolare gli articoli 6, comma 2, lettera *b-bis*), nn. 2 e 8, *25-ter*, comma 2 e 31, comma 6, lettera *l*), del TUF;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private (di seguito, “CAP”) e successive modificazioni;

VISTA la Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE e successive modificazioni;

VISTA la Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa e successive modificazioni;

VISTO il regolamento della Consob adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, recante norme di attuazione del TUF in materia di intermediari (di seguito, “Regolamento Intermediari”) e successive modificazioni;

VISTA, in particolare, la delibera del 29 luglio 2020, n. 21466, recante modifiche al Regolamento Intermediari;

VISTI gli Orientamenti ESMA sulla valutazione delle conoscenze e competenze (AESFEM/2015/1886) (di seguito, “Orientamenti ESMA”);

VISTA la delibera del 5 luglio 2016, n. 19654, con la quale è stato adottato il regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale, ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;

VISTO il Protocollo d'intesa tra la Banca d'Italia e la Consob in materia di servizi e attività di investimento e di gestione collettiva del risparmio, adottato in data 5 novembre 2019;

CONSIDERATO che è opportuno procedere a una modifica della disciplina in materia di conoscenza e competenza del personale degli intermediari contenuta nel Titolo IX, della Parte II, del Libro III, del Regolamento Intermediari, volta a valorizzare l'autonomia decisionale dei soggetti abilitati,

secondo quanto previsto dagli Orientamenti ESMA, fermo restando l'obiettivo della tutela degli investitori;

CONSIDERATO che è, altresì, opportuno mantenere nel testo regolamentare la determinazione del periodo minimo di esperienza richiesto parametrato alla tipologia di attività prestata (consulenza o fornitura di informazioni) e alla qualifica detenuta;

CONSIDERATO che è opportuno coordinare le diverse parti del Regolamento Intermediari che regolano i requisiti di conoscenza e competenza del personale richiamando, in tutto o in parte, il Titolo IX, della Parte II, del Libro III, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATI i vincoli riguardanti la disciplina in tema di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi discendenti dalla pertinente normativa europea, dal CAP e dal TUF;

CONSIDERATO che è opportuno prevedere una disciplina transitoria funzionale a salvaguardare l'operatività dei soggetti che alla data di entrata in vigore della presente delibera operano nel rispetto della previgente regolamentazione;

CONSIDERATE le osservazioni pervenute in risposta al documento di consultazione sulle proposte di modifica del Regolamento Intermediari, pubblicato in data 23 luglio 2020, come rappresentate nella relazione illustrativa che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

SENTITA la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera *b-bis*), nn. 2) e 8), del TUF;

SENTITA l'IVASS, ai sensi dell'articolo 25-ter, comma 2-bis, del TUF;

DELIBERA:

Art. 1

(Modifiche al regolamento adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari)

1. Nel Titolo IX, della Parte II, del Libro III, del Regolamento Intermediari, sono apportate le seguenti modifiche:

A. l'articolo 78 rubricato "Conoscenze e competenze" è sostituito dal seguente:

"Art. 78

(Requisiti di conoscenza e competenza del personale)

1. I membri del personale degli intermediari, ivi inclusi gli agenti collegati di cui all'articolo 1, comma 5-septies.2, del Testo Unico, possiedono idonee conoscenze e competenze, secondo quanto specificato dalle disposizioni del presente articolo, quando prestano la consulenza ai clienti in materia di investimenti o quando, secondo quanto definito al punto 4, lettera *e*), degli Orientamenti AESFEM/2015/1886, forniscono ai clienti informazioni riguardanti strumenti finanziari, servizi di investimento o servizi accessori.

2. Al fine di fornire informazioni e/o di prestare la consulenza, i membri del personale possiedono almeno uno tra i seguenti requisiti di conoscenza e di esperienza:

a) iscrizione, anche di diritto, all'albo di cui all'articolo 31 del Testo Unico o superamento dell'esame previsto ai fini di tale iscrizione e, in entrambi i casi, almeno 6 mesi di esperienza professionale nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno 9 mesi di esperienza professionale nel caso in cui prestano la consulenza;

b) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative, finanziarie, tecniche o scientifiche rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno 6 mesi di esperienza professionale nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno 9 mesi di esperienza professionale nel caso in cui prestano la consulenza;

c) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle indicate alla lettera b), rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, integrato da un master *post lauream* in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative o finanziarie, o da una certificazione di conoscenze acquisite in ambito economico-finanziario, riconosciuta in una giurisdizione dell'Unione europea, e almeno 6 mesi di esperienza professionale nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno 9 mesi di esperienza professionale nel caso in cui prestano la consulenza;

d) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle indicate alla lettera b), rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno 9 mesi di esperienza professionale nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno 15 mesi di esperienza professionale nel caso in cui prestano la consulenza;

e) diploma di istruzione secondaria superiore e almeno 1 anno di esperienza professionale nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno 2 anni di esperienza professionale nel caso in cui prestano la consulenza.

L'esperienza professionale di cui al presente comma è maturata nel decennio precedente l'inizio dell'attività ed è effettuata sulla base dell'equivalente a tempo pieno. Almeno la metà di tale esperienza deve essere maturata nel triennio precedente l'inizio dell'attività. Ai fini del computo del requisito dell'esperienza professionale si sommano i periodi di esperienza professionale documentati, anche maturati presso più soggetti.

3. I membri del personale devono possedere un'esperienza professionale maturata in aree professionali attinenti alle materie individuate dal punto 17 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886 per coloro che forniscono informazioni e in aree professionali attinenti alle materie individuate dal punto 18 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886 per coloro che prestano la consulenza.

4. I membri del personale che alla data del 2 gennaio 2018 risultavano sprovvisti dei titoli di studio richiesti ai sensi del comma 2, ma almeno in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado, possono continuare a fornire informazioni o prestare consulenza ai clienti degli intermediari se:

a) alla data del 2 gennaio 2018 possedevano un'esperienza professionale documentata, pertinente e adeguata rispetto all'attività da svolgere, maturata anche presso più intermediari, pari a dieci anni decorrenti dall'1 novembre 2007;

b) in assenza dei requisiti di cui alla lettera a), alla data del 2 gennaio 2018 possedevano un'esperienza professionale documentata, pertinente e adeguata rispetto all'attività da svolgere, maturata anche presso più intermediari, pari ad almeno otto anni nel periodo di tempo compreso tra l'1 novembre 2007 e il 2 gennaio 2018. L'esperienza così maturata dovrà essere integrata da un periodo di supervisione fino al raggiungimento dei dieci anni.

5. Gli intermediari sono tenuti a:

a) assicurare che i membri del personale addetti a fornire informazioni o a prestare la consulenza possiedano le conoscenze e le competenze indicate ai commi precedenti;

b) assicurare che i membri del personale privi dei requisiti di conoscenza e competenza di cui al presente articolo possano operare unicamente sotto supervisione, in conformità con quanto previsto dal punto 20 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886, per un periodo complessivo di durata massima pari a quattro anni;

c) adottare procedure e misure idonee a garantire l'applicazione dei punti da 14 a 20 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886, differenziando le stesse in ragione della specifica attività svolta dal personale, in linea con il punto 13 dei citati Orientamenti;

d) dotarsi di procedure per garantire che la formazione e lo sviluppo professionale del personale tengano conto del tipo di servizio prestato, delle caratteristiche della clientela e dei prodotti di investimento offerti, come definiti al punto 4, lettera i), degli Orientamenti AESFEM/2015/1886. La revisione delle esigenze di sviluppo e formazione dei membri del personale può essere affidata dal datore di lavoro a soggetti terzi appositamente incaricati;

e) conservare per almeno cinque anni la documentazione relativa alle procedure e alle misure poste in essere ai sensi delle lettere c) e d) e all'effettiva applicazione delle stesse, nonché alle conoscenze e competenze del personale, al fine di consentire la valutazione e la verifica della conformità ai requisiti dettati dal presente articolo e dagli Orientamenti AESFEM/2015/1886;

f) rilasciare al membro del personale che ne faccia richiesta idonea attestazione sui periodi di esperienza acquisiti e sull'attività di formazione e di sviluppo professionale svolta.”;

B. gli articoli 79, 80, 81 e 82 sono abrogati;

2. nella Parte III, del Libro V, del Regolamento Intermediari, sono apportate le seguenti modifiche:

A. all'articolo 107, comma 1, le parole “, 78, 79, 81 e 82” sono sostituite dalle parole “e 78”;

B. all'articolo 109, comma 2, dopo la parola “78”, le parole “, 79, 81, 82” sono eliminate;

3. nel Titolo VI, della Parte II, del Libro IX, del Regolamento Intermediari, come modificato dalla delibera 29 luglio 2020, n. 21466, all'articolo 135-*vicies semel*:

A. al comma 1, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “In ogni caso, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa garantiscono che i membri del personale che operano all'interno dei locali mantengano qualifiche idonee e aggiornino le proprie conoscenze e competenze attraverso un percorso continuo di formazione o sviluppo personale pertinente alla propria qualifica che preveda, almeno ogni dodici mesi, la partecipazione a un corso della durata di almeno trenta ore. I corsi devono concludersi con lo svolgimento di un *test* di verifica delle conoscenze acquisite all'esito positivo del quale è rilasciato al partecipante un attestato da cui risulti il soggetto

formatore e i nominativi dei docenti, il numero di ore di partecipazione al corso, gli argomenti trattati e l'esito positivo dello stesso.”;

- B. al comma 2, le parole “indicate nel Titolo IX della Parte II del Libro III” sono sostituite dalle parole “individuate dai punti 17 e 18 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886”;

4. nella Parte III, del Libro XI, del Regolamento Intermediari, sono apportate le seguenti modifiche:

- A. all'articolo 146, comma 2, lettera *h*), le parole “81, comma 1, lettera *c*)” sono sostituite dalle parole “78, comma 5, lettera *b*)”;
- B. all'articolo 154, comma 2, le parole “81, comma 1, lettera *c*)” sono sostituite dalle parole “78, comma 5, lettera *b*)”;

5. nella Parte IV, del Libro XI, del Regolamento Intermediari, sono apportate le seguenti modifiche:

- A. all'articolo 156, comma 1, le parole “dagli articoli da 78 a 82” sono sostituite dalle parole “dall'articolo 78”; le parole “mediante partecipazione a corsi su base periodica, a conclusione dei quali sono rilasciati attestati di frequenza” sono sostituite dalle parole “secondo le procedure adottate dall'intermediario per conto del quale operano”;
- B. all'articolo 159, il comma 8 è abrogato;

6. nel Titolo I, della Parte V, del Libro XI, del Regolamento Intermediari, all'articolo 164 sono apportate le seguenti modifiche:

- A. il comma 1 è sostituito dal seguente comma:
“1. I consulenti finanziari autonomi iscritti all'albo, a prescindere dall'esercizio effettivo dell'attività e ferme restando le ipotesi di sospensione di cui al comma 2-*bis*, sono tenuti all'aggiornamento professionale coerentemente con la natura e le caratteristiche dell'attività prestata ai clienti in conformità con quanto previsto dal punto 20, lettera *b*), degli Orientamenti AESFEM/2015/1886.”;
- B. il comma 2 è sostituito dal seguente comma:
“2. A tal fine, i consulenti finanziari autonomi di cui al comma 1 partecipano, almeno ogni dodici mesi, a corsi di formazione della durata complessiva di almeno trenta ore, tenuti da soggetti con esperienza almeno quinquennale nel settore della formazione in materie economiche, finanziarie, tecniche e giuridiche, rilevanti nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti. I corsi di aggiornamento professionale devono concludersi con lo svolgimento di un *test* di verifica delle conoscenze acquisite all'esito positivo del quale è rilasciato un attestato comprovante il conseguimento dell'aggiornamento professionale.”;
- C. dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi 2-*bis* e 2-*ter*:
“2-*bis*. Gli obblighi di aggiornamento professionale sono sospesi qualora ricorra una delle seguenti cause:

a) gravidanza, dall'inizio del terzo mese precedente la data prevista per il parto, sino a un anno successivo alla data del parto stesso, salvi esoneri ulteriori per comprovate ragioni di salute, nonché per l'adempimento dei doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;

b) grave malattia o infortunio, limitatamente alla durata dell'impedimento;

c) assenza continuativa per oltre sei mesi, per cause diverse da quelle indicate alle lettere *a*) e *b*).

Il consulente finanziario autonomo - anche tramite la società di consulenza finanziaria per conto della quale opera - deve dare tempestiva comunicazione all'Organismo della sussistenza delle cause di sospensione nonché della loro cessazione.

2-ter. Prima della ripresa dell'attività nei casi di cui al comma 2-bis, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di aggiornamento professionale, i soggetti di cui al comma 1 effettuano un aggiornamento professionale non inferiore a 30 ore. Se l'attività riprende nello stesso anno, ovvero nell'anno successivo alla sospensione, restano valide le ore eventualmente effettuate prima della sospensione. I nuovi obblighi di aggiornamento professionale decorrono a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di ripresa dell'attività.”;

D. il comma 3 è sostituito dal seguente comma:

“3. Le società di consulenza finanziaria si dotano di idonee procedure per garantire l'aggiornamento professionale dei consulenti finanziari autonomi operanti per loro conto, in conformità con quanto previsto dai commi precedenti.”;

E. il comma 4 è abrogato;

F. dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:

“4-bis. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria conservano, per almeno cinque anni, la documentazione relativa all'effettivo adempimento dell'obbligo di aggiornamento professionale.”;

G. al comma 5, le parole “periodica della copia degli attestati rilasciati all'esito dei corsi di formazione” sono sostituite dalle parole “, anche periodica, della copia della documentazione prevista al comma 4-bis”;

H. il comma 6 è abrogato.

Art. 2

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le modifiche all'articolo 78, comma 2, del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari, adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, apportate dalla presente delibera sono applicabili ai membri del personale che iniziano a operare successivamente all'entrata in vigore della presente delibera. Per i membri del personale che hanno iniziato a operare prima dell'entrata in vigore della presente delibera continuano ad applicarsi le previsioni di cui agli articoli 79, commi da 2 a 11 e 80, del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari, adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, nella versione precedente all'entrata in vigore della presente delibera.

2. Gli obblighi di conservazione della documentazione relativa all'effettivo adempimento dell'aggiornamento professionale previsti dall' articolo 164, comma 4-bis, del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari, adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, come modificato dalla presente delibera sono riferiti alle attività di aggiornamento professionale svolte successivamente alla data di entrata in vigore della presente delibera.

3. I consulenti finanziari autonomi comunicano – anche tramite la società di consulenza finanziaria per conto della quale opera – all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente delibera la sussistenza di cause di sospensione ai sensi dell'articolo 164, comma 2-bis, del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari, adottato con delibera n. 20307 del 15

febbraio 2018, come modificato dalla presente delibera, intervenute prima dell'entrata in vigore della presente delibera e che a tale data continuano a produrre effetto.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente delibera è pubblicata nel sito *internet* della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Essa entra in vigore il 31 marzo 2021¹.

10 marzo 2021

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

¹ Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 71 del 23.3.2021.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI PER L'ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROSPETTO ALLE NUOVE NORME INTRODOTTE DAL REGOLAMENTO (UE) 2019/2115, IN MATERIA DI PROMOZIONE E USO DEI MERCATI DI CRESCITA PER LE PMI, DAL REGOLAMENTO (UE) 2021/337, CHE INTRODUCE IL PROSPETTO UE DELLA RIPRESA, E DAL DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 2021, N. 17, DI ATTUAZIONE NELL'ORDINAMENTO NAZIONALE DEL REGOLAMENTO PROSPETTO.

Documento per la consultazione

8 ottobre 2021

Le osservazioni al documento di consultazione dovranno pervenire entro l'8 novembre 2021 al seguente indirizzo:

C O N S O B

Divisione Strategie Regolamentari

Via G. B. Martini, n. 3

00198 ROMA

oppure *on-line* per il tramite del [SIPE – Sistema Integrato Per l'Esterno](#)

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati personali eventualmente forniti partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati dalla CONSOB, Commissione nazionale per le società e la borsa (titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per adottare gli atti di sua competenza ai sensi del d.lgs. n. 58/1998 e della l. n. 262/2005 e relative disposizioni di attuazione in materia, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate.

Tali dati saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento delle attività istituzionali.

I commenti pervenuti saranno pubblicati nel sito *internet* della Consob corredati della indicazione del nome e cognome del loro autore, salva espressa richiesta di non divulgarli.

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Responsabili delle Unità Organizzative interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti degli Uffici autorizzati al trattamento. Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali il diritto di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi in tutto in parte, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento: CONSOB, Commissione nazionale per le società e la borsa, via G.B. Martini n. 3 - 00198 Roma – posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it, mail: protocollo@consob.it.

Il Responsabile della Protezione dei Dati per la Consob può essere contattato presso la Consob (*e-mail*: responsabileprotezione.dati@consob.it).

Gli interessati, qualora ritengano che il trattamento che li riguarda sia effettuato in violazione di legge, possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali – Piazza di Monte Citorio, n. 121 – Roma.

1. PREMESSA

La disciplina europea in materia di prospetto è stata recentemente interessata da alcuni interventi normativi volti, da un lato, a dare attuazione a talune disposizioni del Regolamento (UE) 2017/1129, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato (di seguito "Regolamento Prospetto") e, dall'altro, consentire, in connessione con la crisi pandemica in atto, alle imprese, ivi incluse le PMI, di raccogliere capitali in tempi ristretti e con costi contenuti. In particolare:

- 1) in data 26 marzo 2021 è stato pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2021/528, di attuazione del Regolamento Prospetto, così come modificato dal Regolamento (UE) 2019/2115, in materia di promozione e uso dei mercati di crescita per le PMI (c.d. regolamento "SME Listing");
- 2) in data 26 febbraio 2021 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2021/337, che modifica il Regolamento Prospetto per quanto riguarda il Prospetto UE della ripresa e introduce adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari.

Il primo atto normativo disciplina il contenuto del documento di esenzione da pubblicare, in luogo del prospetto, per le offerte e le ammissioni a quotazione di titoli emessi in occasione di operazioni di fusione, scissione e offerte pubbliche di scambio. Il secondo, che rientra nell'ambito delle misure volte a favorire la ripresa dell'economia reale dopo la crisi innescata dalla pandemia Covid-19 (c.d. *Capital Market Recovery Package*), ha introdotto, seppur in via transitoria, un nuovo schema di prospetto semplificato (Prospetto UE della ripresa o *Recovery Prospectus*), utilizzabile dalle imprese già quotate in mercati regolamentati o mercati di crescita per le PMI, al fine di ridurre i tempi ed i costi collegati all'emissione di titoli.

Per altro verso, il 24 febbraio 2021 è stato pubblicato il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 17, recante le norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento Prospetto. Il Decreto ha apportato delle modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ("TUF"), volte ad abrogare le norme che si sovrapponevano alle disposizioni europee ed a mantenere le disposizioni concernenti le offerte pubbliche di prodotti finanziari non rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento Prospetto. Inoltre, il Decreto ha adeguato le norme relative ai poteri della Consob e al sistema della responsabilità civile e amministrativa prevista per reprimere le condotte illecite.

L'emanazione di tali atti normativi richiede taluni interventi di modifica delle disposizioni contenute nel regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, concernente la disciplina degli emittenti (di seguito "Regolamento Emittenti"), che si sottopongono alla consultazione al fine di adeguare la normativa di rango secondario in materia di offerta al pubblico di titoli e ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato al nuovo regime normativo delineatosi in ambito europeo e nazionale.

Per una descrizione analitica delle proposte di modifica si rinvia all'articolato riportato nella **Tabella 1** in calce al presente documento.

2. MODIFICHE IN TEMA DI DOCUMENTO DI ESENZIONE IN CASO DI FUSIONI SCISSIONI E OFFERTE PUBBLICHE DI SCAMBIO

Il Regolamento Prospetto, come già la precedente Direttiva Prospetto, prevede alcuni casi di esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto per le offerte e le ammissioni a quotazione di titoli emessi in occasione di operazioni di fusione, scissione e offerte pubbliche di scambio (OPSC). In tali circostanze, tuttavia, il Regolamento prevede che, per l'applicazione dell'esenzione da prospetto, in luogo del documento contenente informazioni considerate dall'autorità competente equivalenti a quelle del prospetto (come prevedeva la Direttiva Prospetto), venga pubblicato un documento di esenzione contenente informazioni sull'operazione e sul suo impatto sull'emittente, redatto dall'emittente/offerente in conformità agli schemi adottati dalla Commissione europea nell'ambito del citato Regolamento Delegato (UE) 2021/528.

La versione iniziale del Regolamento Prospetto è stata modificata dal Regolamento (UE) 2019/2115, in materia di promozione e uso dei mercati di crescita per le PMI (c.d. regolamento "SME Listing"), il quale ha ristretto l'ambito di applicazione delle esenzioni nel caso di OPSC, fusione e scissione (nuovi parr. 6-bis e 6-ter, art.1, del Regolamento Prospetto riportati in Tabella 3).

In seguito a tali modifiche, per le offerte pubbliche e l'ammissione alle negoziazioni di titoli in occasione di un'acquisizione mediante offerta pubblica di scambio [art. 1, par. 4, lett f), e par. 5, lett. e), del Regolamento Prospetto], la possibilità di pubblicare il documento di esenzione, in luogo del prospetto, sussiste solo allorché vengano offerti in scambio **titoli di capitale** e a condizione che:

- a) i titoli di capitale offerti siano fungibili con titoli esistenti già ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato prima dell'acquisizione e dell'operazione correlata e l'acquisizione non sia considerata un'acquisizione inversa ai sensi dell'IFRS 3, paragrafo B19, oppure
- b) l'autorità competente ad esaminare il documento di offerta ai sensi della direttiva OPA abbia rilasciato un'approvazione preventiva del documento di esenzione.

Per quanto riguarda le offerte pubbliche e l'ammissione alle negoziazioni di titoli in occasione di una fusione o scissione [art. 1, par. 4, lett g), e par. 5, lett. f), del Regolamento Prospetto], si prevede che l'esenzione sia limitata all'offerta/quotazione di titoli di capitale già ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e sempre che l'operazione non integri un'ipotesi di acquisizione inversa. In tal caso non è prevista un'ipotesi di preventiva approvazione del documento di esenzione da parte dell'Autorità.

Pertanto, se l'operazione non rientra nelle fattispecie sopra descritte, si applicherà l'obbligo di pubblicazione di un prospetto (previamente approvato dall'autorità competente) ai sensi del Regolamento Prospetto.

Tali modifiche mitigano i rischi dell'applicazione elusiva della norma, escludendo dal campo di applicazione dell'esenzione possibili operazioni di ammissione a quotazione di nuove realtà aziendali senza il previo percorso di *initial public offering* e dei relativi adempimenti, tra i quali l'approvazione di un prospetto di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato da parte dell'autorità nazionale competente (c.d. "*backdoor IPO*").

Come anticipato, in data 26 marzo u.s. è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE il Regolamento Delegato (UE) 2021/528 (di seguito il "Regolamento Delegato") che contiene la disciplina del documento di esenzione ivi inclusi gli schemi contenenti le informazioni minime da inserire in detto documento.

Tale Regolamento consente di graduare la profondità dell'informativa da fornire al pubblico sulla base delle caratteristiche della transazione sottostante, individuando sostanzialmente tre diversi schemi tipici del documento di esenzione¹.

Inoltre, il Regolamento Delegato (UE) 2021/528 ha esteso l'applicabilità dell'istituto dell'*incorporation by reference* anche al documento di esenzione, consentendo così, da un lato, la razionalizzazione dell'informativa prodotta e, dall'altro, una riduzione dei costi di redazione del documento².

Con riguardo all'approvazione preventiva del documento di esenzione, il Regolamento Prospetto e il Regolamento Delegato non stabiliscono la procedura che l'Autorità è tenuta a seguire per l'approvazione del documento di esenzione né i termini di pubblicazione del documento nel caso in cui lo stesso non debba essere approvato. Peraltro, la normativa europea non ha previsto, né a livello primario né a livello secondario, un obbligo di pubblicazione di un supplemento al documento di esenzione in caso di evento *trigger*³.

¹ Il primo schema, previsto dall'Allegato I del Regolamento Delegato, contiene le informazioni minime che i soggetti responsabili della redazione del documento dovranno fornire in occasione di fusioni/scissioni, aventi ad oggetto titoli di capitale già ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, e di OPSC nelle quali vengano offerti in scambio titoli di capitale fungibili con titoli già ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Tenuto conto dell'impatto che alcune operazioni possono avere sull'investitore, è stato poi previsto un secondo schema di documento di esenzione (Allegato II al Regolamento Delegato) da predisporre nel caso di OPSC nelle quali i titoli di capitale offerti non sono fungibili con titoli già ammessi alle negoziazioni o nel caso in cui la transazione è considerata acquisizione inversa. In tali fattispecie, stante la peculiarità della transazione ed al fine di fornire all'investitore un livello informativo adeguato, il contenuto dello schema dell'Allegato II è composto da alcune informazioni previste nell'Allegato I e negli schemi di prospetto allegati al Regolamento 2019/980. Il documento di esenzione redatto secondo tale schema deve essere sottoposto ad approvazione preventiva da parte dell'Autorità.

Da ultimo, al fine di limitare i costi di redazione del documento nel caso di transazioni di minore entità, è stato previsto un documento di esenzione semplificato da predisporre nel caso in cui i titoli di capitale offerti al pubblico o oggetto di ammissione alle negoziazioni siano fungibili con titoli già ammessi alla negoziazione e rappresentino non più del 10% di questi ultimi. In tal caso, dovranno essere fornite solo una parte delle informazioni previste all'Allegato I.

² Il Regolamento Delegato oltre a prevedere il ricorso a tale istituto, in linea con le disposizioni del Regolamento Prospetto (*cf.* art. 19), individua i documenti che potranno essere incorporati *by reference*.

³ Ovvero, al verificarsi di qualunque fatto nuovo significativo, errore o imprecisione rilevanti relativi alle informazioni contenute nel documento di esenzione che possano influire sulla valutazione dei titoli, sulla falsariga di quanto prevede per il prospetto l'art. 23 del Regolamento Prospetto.

2.1 Modifiche al Regolamento Emittenti relative al documento di esenzione concernente un'offerta pubblica di scambio

Disciplina dei documenti di esenzione sottoposti ad approvazione

La proposta regolamentare prevede che, in caso di offerte pubbliche di scambio, il documento di esenzione da sottoporre ad approvazione preventiva sia trasmesso all'Istituto entro la data di presentazione del documento OPA [cfr. articolo 34-ter, comma 02, lett. b)]. Tale termine, infatti, appare funzionale a consentire all'Istituto di svolgere un'istruttoria parallela dei due documenti nell'ottica di un allineamento dei termini di pubblicazione degli stessi a beneficio della completezza del quadro informativo da offrire agli investitori.

La suddetta modifica è stata, peraltro, già sottoposta a consultazione pubblica in occasione delle modifiche di adeguamento del Regolamento Emittenti al Regolamento Prospetto⁴ (la modifica non è poi confluita nel testo adottato in quanto il regolamento *SME listing* e i relativi atti di livello 2 sono stati pubblicati successivamente all'adozione delle modifiche regolamentari avvenuta il 24 luglio 2019).

In risposta alla citata consultazione era stato richiesto di precisare se in caso di OPSC il documento di esenzione debba necessariamente essere un documento separato, ovvero, se le informazioni che devono essere contenute nel documento di esenzione possano anche essere inserite direttamente nell'ambito del (unico) documento di offerta.

Sotto questo profilo deve rilevarsi come, sia il tenore letterale delle pertinenti disposizioni del Regolamento Prospetto, sia la struttura del Regolamento delegato (UE) 2021/528, che prevede uno schema tipico per la redazione del documento di esenzione, determinano la necessità di mantenere distinti il documento di esenzione e il documento di offerta, fermo restando che il documento di esenzione può costituire un allegato del documento OPA. Inoltre come ricordato, l'offerente ha la possibilità di incorporare *by reference* nel documento di esenzione le informazioni già contenute nel documento di offerta⁵, evitando duplicazioni in un corpus informativo organico seppur suddiviso in due distinti documenti.

Disciplina dei documenti di esenzione non sottoposti ad approvazione

Il Regolamento *SME Listing* ha previsto che, nei casi di OPSC di titoli di capitale fungibili con esistenti titoli già quotati in un mercato regolamentato (e a condizione che l'OPSC non sia un'acquisizione inversa), sia possibile beneficiare dell'esenzione dal prospetto mediante la sola pubblicazione del documento di esenzione. Per tali casi, dunque, il Legislatore non ha previsto un'approvazione preventiva delle NCA.

⁴ Cfr. Documento di consultazione 20 giugno 2019.

⁵ In tal senso si esprime il paragrafo 1, dell'articolo 3, del Regolamento delegato ai sensi del quale "Information may be incorporated by reference in an exemption document where it has been previously or simultaneously published electronically, drawn up in a language fulfilling the requirements of Article 5 and where it is contained in one of the following documents: [...] (b) documents required by national law transposing Directive 2004/25/EC".

Con riguardo ai documenti di esenzione da non sottoporre ad approvazione preventiva, la proposta regolamentare prevede che la pubblicazione avvenga entro e non oltre la data di pubblicazione del documento d'offerta ai sensi dell'art. 38 del RE [*cf.* articolo 34-*ter*, comma 02, lett. *a*)]. Tale modifica dell'attuale disposizione (che prevede una pubblicazione anticipata coincidente con il termine per la presentazione della bozza di documento OPA) consente infatti all'emittente d'incorporare mediante riferimento nel documento di esenzione le informazioni contenute nel documento d'offerta.

Si segnala, altresì, che le proposte di modifica di cui sopra trovano applicazione anche con riguardo alla trasmissione e pubblicazione del documento di esenzione in occasione di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato per via del rinvio operato dall'art. 57, co. 1, del Regolamento Emittenti all'art. 34-*ter*, comma 02 (*cf.* Tabella 1).

Da ultimo, sono state aggiornati i riferimenti normativi presenti nell'Allegato 2A, che contiene gli schemi di redazione dei documenti OPA.

2.2 Modifiche al Regolamento Emittenti relative al documento di esenzione relativo fusioni o scissioni

In relazione alle operazioni di fusione/scissione l'attuale formulazione dell'art. 34-*ter*, co. 03, del RE - recante disposizioni in materia di esenzioni dall'obbligo di pubblicazione del prospetto in caso di offerta al pubblico - prevede che il documento di esenzione venga pubblicato non oltre quindici giorni antecedenti la data di assegnazione dei titoli. Tuttavia, anche in questo caso il Regolamento Prospetto, così come modificato ed integrato dal Regolamento *SME Listing* e dal Regolamento delegato (UE) 2021/528, non fornisce alcuna indicazione sui termini entro i quali detto documento debba essere reso disponibile al pubblico.

Pertanto, al fine di prevedere una maggiore flessibilità per gli emittenti circa i tempi di pubblicazione del documento di esenzione, nel testo posto in consultazione si propone di sostituire l'attuale obbligo con una previsione che individui come termine ultimo di pubblicazione del documento di esenzione il giorno antecedente alla data di assegnazione dei titoli, in coerenza con la previsione di cui alla lett. *g*), par. 4, art. 1, del Regolamento Prospetto, che accorda l'esenzione da prospetto ai titoli offerti, assegnati o da assegnare in occasione di una fusione o scissione a condizione che *“sia reso disponibile al pubblico un documento [...] contenente informazioni che descrivono l'operazione e il suo impatto sull'emittente”*.

Alla luce delle argomentazioni di cui sopra, nel testo posto in consultazione si è altresì provveduto ad adeguare l'art. 57, comma 2, del Regolamento Emittenti - recante disposizioni in materia di esenzione da prospetto per l'ammissione a negoziazione - prevedendo che, ai fini dell'esenzione da prospetto, nel caso di operazioni di fusione/scissione il documento di esenzione è pubblicato non oltre la data di avvio della negoziazione dei titoli.

3. LE DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PROSPETTO UE DELLA RIPRESA

Il 26 febbraio 2021 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2021/337, che modifica il Regolamento Prospetto al fine di favorire la raccolta da parte delle istituzioni creditizie per il finanziamento delle imprese che hanno subito perdite dalla pandemia e l'accesso delle società, con un'attenzione

particolare alle PMI, a nuovi canali di finanziamento in tempi ristretti. Il nuovo regolamento, adottato nell'ambito del pacchetto di misure volte a favorire la ripresa dell'economia reale dopo la crisi innescata dalla pandemia Covid-19 (c.d. *Capital Market Recovery Package*), ha introdotto, tra gli altri, il Prospetto UE della ripresa (*Recovery Prospectus*).

Il nuovo schema di prospetto può essere adottato dagli emittenti azioni già ammesse su un mercato regolamentato o un mercato di crescita per le PMI da almeno 18 mesi, per le offerte al pubblico di azioni o ammissione alle negoziazioni, promosse fino al 31 dicembre 2022. Gli emittenti possono redigere tale prospetto soltanto se il numero di azioni che intendono offrire rappresenta, insieme al numero di azioni eventualmente già offerte attraverso un Prospetto UE della ripresa in un periodo di 12 mesi, non più del 150% del numero di azioni già ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un mercato di crescita per le PMI, a seconda del caso, alla data di approvazione del Prospetto UE della ripresa.

L'obiettivo del Legislatore europeo è quello di fornire al mercato una nuova forma di Prospetto dal contenuto semplificato, di agevole produzione da parte degli emittenti e facilmente comprensibile per gli investitori - in particolare per gli investitori al dettaglio - che al contempo dovrebbe richiedere una rapida verifica da parte delle autorità competenti⁶.

Muovendo dal medesimo principio che ha ispirato la previsione nel Regolamento Prospetto di un prospetto semplificato per le emissioni secondarie⁷, ossia quello della riduzione delle informazioni contenute nei prospetti di emittenti già sottoposti a obblighi di trasparenza previsti da altri regimi settoriali (*Transparency e Market Abuse*)⁸, la normativa europea sul Prospetto UE della ripresa presenta delle specificità di disciplina introdotte nell'ottica di una maggiore semplificazione come risposta ad una situazione di emergenza causata dalla pandemia di Covid-19, stabilendo riduzioni informative rispetto al prospetto per le emissioni secondarie, ma anche l'aggiunta di informazioni specifiche, tra cui quelle relative agli impatti della pandemia.

In tale ottica, il Regolamento (UE) 2021/337 prevede che il prospetto UE della ripresa deve avere una lunghezza massima di 30 facciate (in formato A4), sebbene, ai fini del calcolo della lunghezza massima, non vengano prese in considerazione né la nota di sintesi né le informazioni incluse mediante riferimento.

Inoltre, con riguardo ai termini per la procedura di approvazione, il Regolamento (UE) 2021/337 ha modificato il Regolamento Prospetto, prevedendo un termine di 7 giorni lavorativi (anziché di 10 giorni lavorativi come previsto per le altre forme di prospetto, ivi incluso quello semplificato per le emissioni secondarie), decorrenti dalla data di ricezione della domanda di approvazione, entro il quale l'Autorità competente deve approvare il citato Prospetto UE della ripresa o comunque informare l'istante (emittente od offerente) circa la necessità di modifiche o informazioni

⁶ Cfr. il Considerando 5 del Regolamento (UE) 2021/337.

⁷ Disciplinato dall'art. 14 del Regolamento Prospetto.

⁸ Si precisa che per il Prospetto UE della ripresa il legislatore ha previsto che debba tenersi conto anche delle informazioni di cui al regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, ove applicabile (ossia il regolamento di livello 2 adottato in ambito MiFID sui mercati di crescita).

supplementari ai sensi dell'art. 20 del Regolamento Prospetto (come per tutte le altre forme di prospetto)⁹.

A fronte di tali ristretti termini previsti per l'approvazione del *Recovery Prospectus* il Regolamento europeo pone un obbligo in capo all'emittente d'informare l'autorità competente almeno cinque giorni lavorativi prima della data prevista per la presentazione della domanda di approvazione di un Prospetto EU della ripresa (*cf.* art. 20, co. 6-bis, del Regolamento Prospetto).

Le ulteriori modifiche introdotte dal predetto Regolamento riguardano:

- la disciplina dei supplementi al prospetto, con particolare riferimento alla proroga (da due) a tre giorni lavorativi del termine per consentire agli investitori di revocare la propria adesione all'offerta, nonché l'obbligo degli intermediari finanziari di informare gli investitori in merito alla redazione del supplemento entro un giorno lavorativo dalla sua pubblicazione;
- la specifica esenzione dall'obbligo di prospetto per le offerte o le ammissioni alle negoziazioni aventi ad oggetto titoli diversi dai titoli di capitale, emessi in modo continuo o ripetuto da enti creditizi, qualora il corrispettivo aggregato totale nell'Unione dei titoli offerti sia inferiore a 150 milioni di euro per ente creditizio calcolati su un periodo di 12 mesi ed a condizione che tali titoli non siano subordinati, convertibili o scambiabili, non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di titoli e non siano collegati ad uno strumento derivato.

Anche in questo caso, le nuove disposizioni sono introdotte in via transitoria con validità fino al 31 dicembre 2022.

Trattandosi di una fonte normativa di rango primario e direttamente applicabile, le nuove disposizioni europee contenute nel Regolamento (UE) 2021/337 non richiedono un intervento specifico di recepimento da parte del legislatore nazionale. In assenza di un intervento regolamentare *ad hoc*, tale tipologia di prospetto, pertanto, trova compiuta disciplina nelle disposizioni contenute nel citato Regolamento europeo¹⁰, anche con riferimento al procedimento di approvazione (*cf.* art. 20 RP). Ciò anche tenuto conto del carattere temporaneo (fino al 31 dicembre 2022) della normativa del *EU Recovery Prospectus*.

4. COORDINAMENTO DEL REGOLAMENTO EMITTENTI ALLE NUOVE NORME DEL TUF A SEGUITO DEL D.LGS. N. 17/2021 E ALTRE MODIFICHE IN MATERIA DI OFFERTE PUBBLICHE

In data 24 febbraio 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 17, recante le norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del

⁹ In merito al termine di approvazione, si rammenta che il Regolamento europeo pone un obbligo in capo all'emittente d'informare l'autorità competente, ai sensi dell'art. 20, co. 6-bis, del Regolamento Prospetto, almeno cinque giorni lavorativi prima della data prevista per la presentazione della domanda di approvazione di un Prospetto EU della ripresa. In caso d'inosservanza del termine di preavviso, la domanda di approvazione non potrà che prendere data dal giorno in cui siano decorsi i termini minimi di preavviso stabiliti dalla citata disposizione del Regolamento Prospetto.

¹⁰ Ne consegue che non saranno applicabili a tale tipologia di prospetto le ulteriori disposizioni procedurali previste dall'art. 8, co. 4-*bis* e 5, del Regolamento Emittenti, concernenti rispettivamente il termine per trasmettere alla Consob le informazioni supplementari e la durata complessiva del procedimento.

Regolamento Prospetto, nonché del regolamento (UE) 2017/1131 del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari.

Come anticipato, il d.lgs. n. 17/2021 ha attuato nell'ordinamento interno il Regolamento Prospetto, apportando alcune modifiche al TUF volte ad abrogare le norme che si sovrapponevano alle disposizioni europee, a mantenere le disposizioni concernenti le offerte pubbliche di prodotti finanziari non rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento Prospetto, e ad adeguare quelle riferite ai poteri della Consob e al sistema della responsabilità civile e amministrativa prevista per reprimere le condotte illecite.

Il Regolamento Emittenti risulta già sostanzialmente allineato alle nuove disposizioni in materia, per effetto della revisione già effettuata con la delibera n. 21016 del 24 luglio 2019¹¹.

Si pone tuttavia la necessità di apportare nuove modifiche di mero coordinamento normativo (*cf.* al riguardo la Tabella 1) e di esercitare la delega in materia di vigilanza sull'attività pubblicitaria relativa ad un'offerta al pubblico contenuta nell'art. 101, comma 1, del TUF, secondo cui *“La Consob individua con proprio regolamento, tenendo conto dell'esigenza di contenimento degli oneri per i soggetti vigilati, le modalità e i termini per l'acquisizione della documentazione relativa a qualsiasi tipo di pubblicità effettuata in Italia concernente un'offerta”*.

In tale contesto, tenuto conto che la delega alla Consob, nel mantenere fermo l'obbligo di trasmissione del materiale pubblicitario, prevede che vengano disciplinate sia le “modalità” che i “termini” per l'acquisizione delle comunicazioni pubblicitarie, nel testo posto in consultazione è stato introdotto il nuovo comma 01, all'articolo 34-*octies* del Regolamento Emittenti ai sensi del quale *“Coloro che intendono effettuare qualsiasi tipo di pubblicità sul territorio nazionale concernente un'offerta trasmettono alla Consob la relativa documentazione pubblicitaria contestualmente alla sua diffusione, secondo le modalità stabilite in apposite istruzioni pubblicate sul sito internet della Consob”* (*cf.* Tabella 1).

Nel definire tali istruzioni l'Istituto deve tener conto, così come disposto dalla normativa primaria, dell'esigenza di contenimento degli oneri per i soggetti vigilati. In tale contesto, si propone di adottare un sistema che preveda la trasmissione del materiale pubblicitario secondo due canali alternativi: *i)* una interfaccia *web*; *ii)* un server SFTP in analogia con quanto previsto dalle istruzioni operative per l'acquisizione dei KID previsti dal Regolamento PRIIPs. Il primo canale, che permetterebbe il caricamento manuale della documentazione pubblicitaria, sarebbe principalmente rivolto agli emittenti\offerenti che sono tenuti a trasmettere il materiale pubblicitario con poca frequenza. Invece, il secondo canale di trasmissione, che consentirebbe l'invio di una ingente mole di dati, sarebbe rivolto agli emittenti\offerenti che sono tenuti a trasmettere\integrare la documentazione pubblicitaria con una maggiore frequenza.

A tal riguardo, si propongono di seguito alcuni quesiti volti ad ottenere indicazioni e osservazioni sulle modalità di acquisizione del materiale pubblicitario idonee a contemperare l'esigenza di

¹¹ Delibera avente ad oggetto: *“Modifiche del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti per l'attuazione del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato”*

riduzione dei costi per gli operatori con quella di garantire alla Consob l'esercizio delle attività di vigilanza.

Quesiti

- n.1 Si ritiene che l'eventuale implementazione di un'interfaccia web e/o la messa a disposizione di un server appositamente dedicato all'acquisizione del materiale pubblicitario possano rappresentare strumenti efficaci per la trasmissione dei documenti pubblicitari e, al contempo, utili a contenere gli oneri di trasmissione per gli emittenti/offerenti?*
- n.2 Quali ulteriori meccanismi di trasmissione della documentazione pubblicitaria alternativi alla trasmissione alla Consob attraverso i canali ordinari di comunicazione con l'Istituto (email istituzionale – PEC) possono contribuire a ridurre gli oneri per gli emittenti/offerenti?*

Nelle more della definizione di tali modalità continuano ad applicarsi le vigenti modalità di trasmissione dei citati annunci pubblicitari. Pertanto, la documentazione pubblicitaria dovrà essere trasmessa contestualmente alla sua diffusione, attraverso i canali ordinari di comunicazione con l'Istituto (email istituzionale, PEC, posta ordinaria).

5. ULTERIORI MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI

Nell'ottica di realizzare un miglior coordinamento con le disposizioni del Regolamento Prospetto e al fine di eliminare un onere per gli emittenti, si è proceduto ad abrogare il comma 3, dell'art. 34-ter, del Regolamento Emittenti il quale prevedeva che, nei casi di offerte rivolte ai dipendenti da parte di società non avente valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, dovessero essere comunicati alla Consob i dati sull'esito dell'offerta ed in particolare sul numero dei dipendenti assegnatari e sul quantitativo assegnato.

Ai sensi del Regolamento Prospetto¹², tali tipologie di offerte non sono soggette all'obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo preventivamente approvato dalla Consob, proprio in quanto i *manager* ed i dipendenti di un emittente dispongono in genere di informazioni più accurate circa le reali condizioni della società in cui lavorano rispetto alla generalità degli investitori. Vi è inoltre un *favor* nell'ordinamento per le operazioni che incentivano l'azionariato dei dipendenti e la loro partecipazione agli utili ed ai risultati dell'impresa. Per altro verso, con riferimento alle società quotate e agli emittenti diffusi, altre disposizioni del TUF (art. 114-*bis*) e del Regolamento Emittenti (art. 84-*bis*) prevedono già un regime di trasparenza sulle operazioni di assegnazione di strumenti finanziari ai dipendenti. Si ritiene pertanto possibile, con riferimento alle società con valori mobiliari non ammessi in un mercato regolamentato, eliminare l'onere di trasmissione alla Consob dei risultati dell'offerta, posto che la stessa si svolge, come detto al di fuori della vigilanza della Consob.

¹² Cfr. lett. i), par. 4, art. 1 del Regolamento Prospetto.

Tabella 1 – Modifiche al Regolamento Emittenti in materia di prospetto a seguito dell’emanazione del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 17, del Regolamento (UE) 2021/337 e del Regolamento delegato (UE) 2021/528.

Articolato	Note
<p>PARTE I FONTI NORMATIVE E DEFINIZIONI</p> <p>Art. 1 <i>(Fonti normative)</i></p> <p>1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera <i>w-quater.1)</i>, dell'articolo 42, commi 1 e 3, dell'articolo 43, commi 6 e 8, dell'articolo 44, commi 4 e 6, dell'articolo 45, comma 5, dell'articolo 46, commi 1 e 4, dell'articolo 91-<i>bis</i>, dell'articolo 95, commi 1 e 2, dell'articolo 97, comma 2, dell'articolo 98-<i>ter</i>, commi 1 e 3, dell'articolo 98-<i>quater</i>, comma 1, dell'articolo 98-<i>quinqies</i>, comma 2, dell'articolo 100, commi 13 e 24, dell'articolo 101, comma 13, dell'articolo 101-<i>bis</i>, commi <i>3-bis</i> e <i>4-ter</i>, dell'articolo 101-<i>ter</i>, commi 3 e 5, dell'articolo 102, comma 1, dell'articolo 103, comma 4, dell'articolo 104-<i>ter</i>, comma 3, dell'articolo 105, commi 3 e <i>3-bis</i>, dell'articolo 106, commi 3, <i>3-bis</i>, e 5, dell'articolo 107, comma 2, dell'articolo 108, comma 7, dell'articolo 112, dell'articolo 113, dell'articolo 113-<i>bis</i>, dell'articolo 113-<i>ter</i>, commi 3 e 5, dell'articolo 114, commi 1, 3, 5, 7, 9 e 10, dell'articolo 114-<i>bis</i>, comma 3, dell'articolo 115, dell'articolo 116, commi 1 e <i>1-bis</i>, dell'articolo 117-<i>bis</i>, comma 2, dell'articolo 118-<i>bis</i>, dell'articolo 120, comma 4, dell'articolo 122, comma 2, dell'articolo 124, dell'articolo 124-<i>ter</i>, dell'articolo 125-<i>bis</i>, comma 1, dell'articolo 125-<i>ter</i>, comma 2, dell'articolo 127, dell'articolo 127-<i>quinqies</i>, comma 2, dell'articolo 132, dell'articolo 133, dell'articolo 135-<i>ter</i>, dell'articolo 135-<i>sexies</i>, dell'articolo 135-<i>undecies</i>, commi 2 e 5, dell'articolo 144, comma 1, dell'articolo 147-<i>ter</i>, commi 1 e <i>1-ter</i>, dell'articolo 148, commi <i>1-bis</i> e 2, dell'articolo 148-<i>bis</i>, commi 1 e 2, dell'articolo 154-<i>bis</i>, comma <i>5-bis</i>, dell'articolo 154-<i>ter</i>, comma 6, dell'articolo 155, comma 3, dell'articolo 159, comma 7, dell'articolo 160, dell'articolo 165, comma 2, dell'articolo 165-<i>bis</i>, comma 3, dell'articolo 183, dell'articolo 205 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell'articolo 11, comma 2, lettera <i>b</i>), della legge n. 262 del 28 dicembre 2005.</p>	<p>All'art. 1 del RE si propone di aggiornare i riferimenti alle disposizioni del TUF che attribuiscono specifiche deleghe regolamentari alla Consob, a seguito delle modifiche apportate dal Decreto n. 17/2021.</p>

Articolato	Note
<p style="text-align: center;">Art. 2 <i>(Definizioni)</i></p> <p>(...)</p> <p>6. Non costituiscono altresì offerta al pubblico di strumenti finanziari né offerta pubblica di acquisto o di scambio ai sensi della Parte IV, Titolo II, del Testo unico le quotazioni di prezzi effettuate da internalizzatori sistematici aventi ad oggetto gli strumenti finanziari indicati nell'articolo 100-bis, comma 4, del Testo unico all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 nonché gli strumenti finanziari, emessi da soggetti italiani o esteri:</p> <p>(...)</p> <p>1) ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione italiani o di un altro paese dell'Unione Europea;</p> <p>2) già diffusi tra il pubblico in Italia ai sensi dell'articolo 2-bis o già distribuiti presso il pubblico in un paese dell'Unione Europea a condizione che, in questo secondo caso, l'emittente o l'eventuale garante o la società controllante abbia strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati dell'Unione Europea o in sistemi multilaterali di negoziazione di un paese dell'Unione Europea e comunque fornisca informativa periodica.</p> <p>7. Alle offerte di vendita di strumenti finanziari effettuate da internalizzatori sistematici diverse da quelle indicate nei commi 4 e 6, numero 1, si applica, ove ne ricorrano i presupposti, l'articolo 100-bis, commi 12 e 23, del Testo unico.</p>	<p>L'art. 100-bis, comma 4, del TUF, escludeva l'applicazione della rivendita successiva (e dunque la possibilità di far valere i rimedi di cui al 3° co., ossia la nullità del contratto e il risarcimento del danno nei confronti dei soggetti abilitati), per le offerte di <i>“titoli di debito emessi da Stati membri dell'OCSE con classamento creditizio di qualità bancaria [...] assegnato da almeno due agenzie di rating del credito, registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009 o i cui rating sono avallati da agenzie di rating registrate ai sensi del regolamento anzidetto</i>).</p> <p>Tale previsione è stata abrogata dal Decreto 17/2021, in quanto non trova riscontro nel RP che si limita a esentare dalla disciplina del prospetto le offerte al pubblico aventi ad oggetto i titoli diversi dai titoli di capitale emessi, tra l'altro, da uno Stato membro o da organismi internazionali a carattere pubblico o dalle banche centrali.</p> <p>In ragione di quanto sopra, si propone di aggiornare il richiamato riferimento normativo nell'art. 2, in modo da prevedere che le quotazioni di prezzi effettuate da internalizzatori sistematici aventi ad oggetto i citati titoli <i>non equity</i> (esclusi dall'ambito di applicazione del RP) non costituiscono un'offerta pubblica.</p> <p>Inoltre, occorre aggiornare i riferimenti normativi al comma 7.</p>

Articolato	Note
<p style="text-align: center;">Art. 2-bis <i>(Definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante)</i></p> <p>(...)</p> <p>2. I limiti quantitativi di cui al comma precedente si considerano superati soltanto se le azioni alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nei ventiquattro mesi antecedenti la data di superamento dei limiti di cui al comma 1, abbiano costituito oggetto di un'offerta al pubblico di sottoscrizione o vendita o corrispettivo di un'offerta pubblica di scambio, divenuta efficace, a prescindere dal numero di adesioni, per la quale sia stato pubblicato il prospetto di offerta ai sensi dell'articolo 94 del Testo unico o altro documento previsto dall'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 34-ter, comma 1, o di un collocamento, in qualsiasi forma realizzato e a prescindere dal relativo esito, anche rivolto a soli investitori qualificati come definiti ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 1, lettera b); - in presenza delle condizioni stabilite nel comma 1, costituiscano oggetto di un'offerta al pubblico di sottoscrizione o vendita o corrispettivo di un'offerta pubblica di scambio, che divenga efficace, a prescindere dal numero di adesioni, per la quale sia stato pubblicato il prospetto di offerta ai sensi dell'articolo 94 del Testo unico o altro documento previsto dall'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 34-ter, comma 1, o di un collocamento, in qualsiasi forma realizzato e a prescindere dal relativo esito, anche rivolto a soli investitori qualificati come definiti ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 1, lettera b); <p>(...)</p>	<p>Si propone di sostituire il richiamo all'art. 34-ter, co. 1, del RE, concernente i casi di esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto per le offerte di prodotti finanziari, con la richiamata disposizione del regolamento prospetto concernente i casi di esenzione per le offerte al pubblico di titoli (in cui appunto rientrano le azioni).</p>

Articolato	Note
<p style="text-align: center;">PARTE II APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO</p> <p style="text-align: center;">TITOLO I OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E VENDITA DI PRODOTTI FINANZIARI</p> <p style="text-align: center;">Capo I Disposizioni generali</p> <p style="text-align: center;">Art. 3 <i>(Definizioni e normativa applicabile)</i></p> <p>1. Nel presente Titolo si intendono per:</p> <p>(...)</p> <p>f) “domanda di approvazione”: la comunicazione con cui si chiede l’approvazione del prospetto ai sensi dell’articolo 94, comma 3, dell’articolo 94-bis, comma 1, e dell’articolo 113, comma 1, del Testo unico.</p> <p>(...)</p> <p>3. Le offerte al pubblico di titoli sono disciplinate dal regolamento prospetto e dalle disposizioni attuative, nonché dal presente regolamento.</p>	<p>Si propone di aggiornare la definizione di domanda di approvazione, di cui alla lettera f), in modo da riferirla alle offerte al pubblico e/o ammissione alle negoziazioni aventi ad oggetto titoli e alle offerte al pubblico aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli. Per entrambe le offerte, pertanto, la comunicazione segue la disciplina dettata dall’art. 4 del RE, e, con riferimento ai titoli, ai modelli contenuti nell’Allegato 1A.</p> <p>Resta fermo che per le offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli, ai sensi del vigente art. 5 del RE, l’emittente o l’offerente può richiedere alla Consob di stabilire il contenuto del prospetto, laddove questo non sia stato definito in via generale.</p> <p>Infine, si propone di abrogare il comma 3 in quanto analoga disposizione è adesso contenuta nell’articolo 94, comma 1, del TUF.</p>

Articolato	Note
<p>Capo II</p> <p>Disposizioni riguardanti i titoli e gli altri prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR aperti</p> <p>Art. 4 <i>(Comunicazione alla Consob)</i></p> <p>1. La domanda di approvazione è redatta in formato elettronico ricercabile in conformità al modello in Allegato 1A, ovvero con altre modalità informatiche indicate dalla Consob con apposite istruzioni. Essa contiene l'indicazione dei soggetti che promuovono l'offerta, attesta l'esistenza dei presupposti necessari per lo svolgimento dell'offerta, è corredata delle informazioni e dei documenti indicati nell'Allegato 1A ed è sottoscritta da coloro che in qualità di offerente ed emittente intendono effettuare l'offerta al pubblico.</p> <p>(...)</p>	<p>Con la modifica al comma 1 si precisa che la domanda di approvazione deve essere trasmessa alla Consob in un formato elettronico che permetta la ricerca al suo interno, conformemente a quanto previsto dall'art. 42 del regolamento delegato 980/2019.</p>
<p>(...)</p> <p>Art. 8 <i>(Approvazione del prospetto e del supplemento)</i></p> <p>(...)</p> <p>6. Per l'offerta di prodotti finanziari diversi dai titoli, il supplemento previsto dall'articolo 94-<i>bis</i>, comma 74, del Testo unico è trasmesso alla Consob che lo approva entro un massimo di sette giorni lavorativi dalla sua ricezione.</p>	<p>Si propone di aggiornare il rinvio operato al comma 6 ai supplementi al prospetto relativo all'offerta di prodotti finanziari diversi dai titoli, adesso disciplinati dall'articolo 94-<i>bis</i>, comma 4 del TUF.</p>

Articolato	Note
<p style="text-align: center;">Art. 9 <i>(Deposito e pubblicazione del prospetto e del supplemento)</i></p> <p>(...)</p> <p>8. Per le offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli, il supplemento, previsto dall'articolo 94-<i>bis</i>, comma 74, del Testo unico, è pubblicato utilizzando almeno le modalità già adottate per il prospetto e corrisponde sempre alla versione approvata dall'autorità competente.</p>	<p>Si propone di aggiornare il rinvio alle disposizioni del TUF relative alle informazioni supplementari al prospetto relativo ad offerte di prodotti finanziari diversi dai titoli.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 10 <i>(Validità del prospetto di offerta di prodotti finanziari diversi dai titoli)</i></p> <p>1. Il prospetto d'offerta è valido per dodici mesi a decorrere dalla sua approvazione, purché venga completato con i supplementi eventualmente prescritti ai sensi dell'articolo 94-<i>bis</i>, comma 74, del Testo unico.</p>	<p>Vedi commento all'art. 9.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 13 <i>(Obblighi informativi)</i></p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 97, comma 1, del Testo unico, dalla data della domanda di approvazione, a coloro che si trovano in rapporto di controllo con gli offerenti, gli emittenti e con chi colloca i prodotti finanziari, nonché a coloro che svolgono servizi connessi all'emissione o al collocamento, si applicano gli articoli 114, commi 5 e 6, e 115 del Testo unico.</p> <p>(...)</p>	<p>Al comma 1 si propone di eliminare il riferimento temporale (cfr. “<i>dalla data della domanda di approvazione</i>”) a partire dal quale possono essere esercitati i poteri previsti dagli articoli 114, commi 5 e 6, e 115 del Testo unico, in modo coerente con la analoga modifica apportata dal Decreto all'art. 97, co. 1, del TUF.</p>

Articolato	Note
<p style="text-align: center;">Capo III</p> <p style="text-align: center;">Disposizioni riguardanti la commercializzazione di quote o azioni di OICR (...)</p> <p style="text-align: center;">Sezione V-quater</p> <p style="text-align: center;">Procedure per la commercializzazione al dettaglio di FIA in Italia</p> <p style="text-align: center;">Art. 28-quinquies (Commercializzazione in Italia di FIA italiani chiusi)</p> <p>(...)</p> <p>8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9894, comma 1, ultima parte, del Testo unico, la Consob, entro i termini previsti dall'articolo 8, trasmette alla Sgr il provvedimento di approvazione del prospetto di offerta con il quale consente, altresì, l'avvio della commercializzazione di cui al comma 1. Detto provvedimento è trasmesso contestualmente alla Banca d'Italia.</p>	<p>L'art. 94, co. 1, ult. parte, del TUF prevedeva che “<i>nel caso di offerta al pubblico di quote o azioni di Oicr chiusi per le quali l'Italia è lo Stato membro d'origine, il prospetto è pubblicato quando si è conclusa la procedura prevista dall'articolo 43 o dall'articolo 44 e dalle relative disposizioni di attuazione</i>”.</p> <p>Tale inciso è stato trasposto dal Decreto nel nuovo comma 1 dell'art. 98 del TUF.</p> <p>Si propone pertanto di aggiornare il richiamo alla disposizione del TUF contenuto nell'articolo in commento.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 28-septies (Commercializzazione in Italia di FIA italiani da parte di GEFIA UE)</p> <p>(...)</p> <p>3. Quando la commercializzazione ha ad oggetto:</p> <p>a) FIA chiusi, si applica l'articolo 28-quinquies, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9894, comma 1, del Testo unico;</p> <p>(...)</p>	<p>Cfr. modifica all'art. 28-quinquies.</p>

Articolato	Note
<p>Art. 28-octies (Commercializzazione in Italia di FIA UE)</p> <p>(...)</p> <p>2. All'istanza di autorizzazione è allegata:</p> <p>(...)</p> <p>c) la comunicazione redatta ai sensi dell'articolo 9894, comma 1, del Testo unico, in caso di FIA UE chiusi, ovvero redatta ai sensi dell'articolo 98-ter, comma 1, del Testo unico, in caso di FIA UE aperti;</p> <p>(...)</p>	<p>Cfr. modifica all'art. 28-quinquies.</p>
<p>Capo V Disposizioni comuni</p> <p>Sezione I Disciplina delle esenzioni</p> <p>Art. 34-ter (Casi di inapplicabilità ed esenzioni)</p> <p>01. Le offerte al pubblico aventi ad oggetto titoli il cui corrispettivo totale di ciascuna offerta nell'Unione Europea, calcolato su un periodo di 12 mesi, è compreso tra 1.000.000 di euro e 8.000.000 di euro, sono esenti dall'obbligo di pubblicazione del prospetto.</p> <p>02. Ai fini dell'esenzione prevista dall'articolo 1, paragrafo 4, lettera <i>f</i>), del regolamento prospetto;: a) nel caso previsto dall'articolo 1, paragrafo 6-bis, lettera a), del predetto</p>	<p>Il comma 02 è stato modificato al fine di indicare i termini entro i quali l'emittente (o l'offerente) deve adempiere agli obblighi di pubblicazione [cfr. lett. a)] o trasmissione per l'approvazione [cfr. lett. b)] del documento di esenzione previsto dal Regolamento Prospetto e redatto in occasione di una OPSC.</p> <p>Tale modifica chiarisce che nel caso di documento da non sottoporre ad approvazione, lo stesso dovrà essere pubblicato contestualmente al documento d'offerta (art. 38 del RE).</p> <p>Per altro verso, nel caso di documento da approvare, viene stabilito che lo stesso debba essere trasmesso alla Consob entro la data di presentazione del documento di offerta. Ciò dovrebbe consentire all'Istituto l'istruttoria parallela dei due documenti nell'ottica di un allineamento dei termini di pubblicazione degli stessi a beneficio della completezza del quadro informativo da offrire agli investitori.</p> <p>Al comma 03, coerentemente con la modifica proposta al comma 02 in materia</p>

Articolato	Note
<p>regolamento, il documento di esenzione è pubblicato non oltre la data di pubblicazione del documento di offerta del documento di offerta ai sensi dell'art. 102, comma 3, del Testo unico;</p> <p>b) nel caso previsto dall'articolo 1, paragrafo 6-bis, lettera b), del predetto regolamento, il documento di esenzione è trasmesso alla Consob ai fini dell'approvazione non oltre la data di presentazione del documento d'offerta ai sensi dell'art. 102, comma 3, del Testo unico.</p> <p>03. Ai fini dell'esenzione prevista dall'articolo 1, paragrafo 4, lettera g), del regolamento prospetto, il documento di esenzione è pubblicato non oltre quindici giorni antecedenti entro il giorno antecedente alla data di assegnazione dei titoli.</p> <p>04. Il documento di esenzione è redatto secondo quanto previsto dall'articolo 12.</p> <p>(...)</p> <p>3. Alle offerte rivolte ad amministratori o ex amministratori, ai dipendenti o ex dipendenti o consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di una società non avente valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, o da un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo non si applica l'articolo 13, commi 2 e 3. Entro trenta giorni dalla conclusione dell'offerta l'emittente comunica alla Consob il numero degli assegnatari e il quantitativo assegnato e le trasmette copia di tale comunicazione riprodotta anche su supporto informatico.</p>	<p>di pubblicazione del documento di esenzione in caso di OPSC, si propone di sostituire l'attuale obbligo con una previsione che individui come termine ultimo di pubblicazione del documento di esenzione il giorno antecedente alla data di assegnazione dei titoli.</p> <p>Tale termine chiarisce che per beneficiare dell'esenzione il documento deve essere pubblicato entro il giorno antecedente alla data di assegnazione dei titoli. L'eventuale pubblicazione del documento dopo tale data contrasterebbe, infatti, con la <i>ratio</i> della previsione di cui alla lett. g), par. 4, art. 1, del Regolamento Prospetto, che concede l'esenzione da prospetto a condizione che <i>"sia reso disponibile al pubblico un documento [...] contenente informazioni che descrivono l'operazione e il suo impatto sull'emittente"</i>.</p> <p>È stato inserito il nuovo comma 04, il quale specifica che al documento di esenzione si applica il medesimo regime linguistico previsto per il prospetto (<i>cfr.</i> articolo 12, RE). Ciò tenuto conto che l'art. 5 del Regolamento delegato (UE) 2021/528, prevede che il documento di esenzione è redatto in una lingua accettata dall'Autorità competente.</p> <p>Si propone di abrogare il comma 3 in quanto le disposizioni in esso contenute non appaiono in linea con le previsioni del Regolamento Prospetto, che ricomprendono tali offerte tra quelle esentate dalla pubblicazione del prospetto.</p>

Articolato	Note
<p>(...)</p> <p style="text-align: center;">Sezione III Attività pubblicitaria</p> <p style="text-align: center;">Art. 34-octies <i>(Criteri generali per lo svolgimento di attività pubblicitaria)</i></p> <p>01. Coloro che intendono effettuare qualsiasi tipo di pubblicità sul territorio nazionale concernente un'offerta trasmettono alla Consob la relativa documentazione pubblicitaria contestualmente alla sua diffusione, secondo le modalità stabilite in apposite istruzioni pubblicate sul sito internet della Consob.</p> <p>1. Per le offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli:</p> <p>a) la pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile in quanto tale. Le informazioni contenute nell'annuncio non devono essere imprecise o tali da indurre in errore circa le caratteristiche, la natura e i rischi dei prodotti finanziari offerti e del relativo investimento;</p> <p>b) il messaggio pubblicitario trasmesso con l'annuncio è coerente con le informazioni contenute nel prospetto pubblicato;</p> <p>c) ogni annuncio pubblicitario reca, con modalità tali da garantire un'immediata e agevole percezione, la seguente avvertenza: "prima dell'adesione leggere il prospetto". Nel caso di utilizzazione di strumenti audiovisivi, l'avvertenza è riprodotta almeno in audio;</p> <p>d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 101, comma 2, del Testo unico, ogni annuncio pubblicitario indica che un prospetto è stato o sarà pubblicato e il luogo in cui il pubblico può o potrà procurarselo nonché gli altri eventuali mezzi attraverso i quali può o potrà consultarlo.</p> <p>2. Gli annunci pubblicitari relativi a un OICR feeder recano l'indicazione che esso investe a titolo permanente l'85 per cento o più del proprio patrimonio in quote o azioni di un OICR master.</p>	<p>L'introduzione del comma 01 è volta a dare attuazione alla delega regolamentare contenuta nell'art. 101, comma 1, del TUF, secondo cui <i>"La Consob individua con proprio regolamento, tenendo conto dell'esigenza di contenimento degli oneri per i soggetti vigilati, le modalità e i termini per l'acquisizione della documentazione relativa a qualsiasi tipo di pubblicità effettuata in Italia concernente un'offerta"</i>.</p> <p>L'ambito di applicazione della disposizione del TUF è riferito alle offerte di prodotti finanziari, come definiti, rispettivamente, all'articolo 1, comma 1, lett. t) e lett. u), del TUF, incluse quelle aventi ad oggetto gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento finanziario, nonché le ammissioni alle negoziazioni di titoli e di quote o azioni di OICR (per effetto del richiamo alla disposizione in esame contenuto rispettivamente nell'art. 53 e nell'art. 59 del RE).</p> <p>In tale contesto, traendo ispirazione del sistema recentemente implementato per l'acquisizione dei KID dei PRIIPs, l'Istituto intende realizzare due canali alternativi di trasmissione della documentazione pubblicitaria: <i>i)</i> una interfaccia <i>web</i>; <i>ii)</i> un server SFTP. Il primo canale, che permette il caricamento manuale della documentazione pubblicitaria, sarebbe principalmente rivolto agli emittenti\offerenti che sono tenuti a trasmettere il materiale pubblicitario con poca frequenza. Invece, il secondo canale di trasmissione, che permette l'invio massivo di materiale informatico, sarebbe rivolto agli emittenti\offerenti che sono tenuti a trasmettere\integrare la documentazione pubblicitaria con una certa frequenza.</p> <p>Nelle more della definizione di tali modalità <u>continuano ad applicarsi</u> le vigenti modalità di trasmissione dei citati annunci pubblicitari. Pertanto, la documentazione pubblicitaria dovrà essere trasmessa contestualmente alla sua diffusione, attraverso i canali ordinari di comunicazione con l'Istituto (email istituzionale, PEC, posta ordinaria).</p>

Articolato	Note
<p>TITOLO II OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO O DI SCAMBIO</p> <p>Capo I Disposizioni generali</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;">Art. 35-ter <i>(Offerte pubbliche di scambio finalizzate all'acquisizione di titoli di debito)</i></p> <p>(...)</p> <p>2. Fermo quanto previsto dal comma 1, in caso di offerte pubbliche di scambio svolte contestualmente in più Stati membri dell'Unione europea, l'offerente può utilizzare, in luogo del documento di offerta previsto dall'articolo 38, il prospetto di offerta o di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, purché tale prospetto sia approvato, conformemente al regolamento prospetto alla direttiva 2003/71/CE, dall'autorità competente dello Stato membro di origine. In tali casi, la bozza del prospetto trasmessa all'autorità competente è allegata all'istanza motivata e la nota di sintesi è integrata almeno dalle seguenti informazioni:</p> <p>(...)</p>	<p>Al comma 2 si propone di aggiornare il riferimento alla normativa europea.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 38-bis <i>(Riconoscimento in Italia del documento di offerta approvato dall'autorità di vigilanza di altri Stati membri della Unione europea)</i></p> <p>1. Il documento di offerta, approvato dall'autorità di vigilanza di un altro Stato membro della Unione europea, è riconosciuto in Italia previo invio dello stesso alla Consob tradotto in lingua italiana, unitamente al provvedimento di approvazione del documento reso dall'autorità dello Stato membro di origine.</p>	<p>Al comma 1 si intende apportare una mera modifica di <i>editing</i>.</p> <p>Inoltre, si propone di riformulare il comma 7, indicando esplicitamente i soggetti responsabili delle traduzioni del documento di offerta, a seguito dell'abrogazione dell'articolo 11 del Regolamento Emittenti (alle cui disposizioni il comma vigente rinvia).</p>

Articolato	Note
<p>(...)</p> <p>7. L'emittente, l'offerente o altra persona responsabile della redazione del documento d'offerta, si assume la responsabilità delle traduzioni previste dal presente articolo con apposita dichiarazione Alle traduzioni previste dal presente articolo si applica l'articolo 11, comma 1, lettera c), ultimo periodo.</p>	<p>Inoltre, il comma 7 è stato riformulato, indicando esplicitamente i soggetti responsabili delle traduzioni del documento di offerta, tenuto conto dell'abrogazione dell'art. 11.</p>
<p style="text-align: center;">PARTE III EMITTENTI</p> <p style="text-align: center;">TITOLO I</p> <p style="text-align: center;">AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO DI TITOLI STRUMENTI FINANZIARI COMUNITARI E DI QUOTE O AZIONI DI OICR</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;">Capo II</p> <p style="text-align: center;">Disposizioni riguardanti l'ammissione alle negoziazioni di valori mobiliari</p> <p style="text-align: center;">Art. 52</p> <p style="text-align: center;"><i>(Disposizioni riguardanti l'ammissione alle negoziazioni di titoli)</i></p> <p>1. Ai fini della pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di titoli, l'emittente o il soggetto che chiede l'ammissione trasmette alla Consob, ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Testo unico, la domanda di approvazione prevista dall'articolo 94, comma 13, del Testo unico, sottoscritta dal soggetto che chiede l'ammissione; essa è redatta in conformità all'Allegato 1C ed è corredata del prospetto medesimo e delle informazioni e documenti ivi indicati.</p>	<p>Si propone di aggiornare il riferimento alla domanda di approvazione, adesso prevista al comma 3, dell'articolo 94, del TUF.</p>

Articolato	Note
<p style="text-align: center;">Art. 53 (<i>Prospetto di ammissione alle negoziazioni</i>)</p> <p>1. Il prospetto di ammissione alle negoziazioni di titoli in un mercato regolamentato, la sua procedura di approvazione e di diffusione sono disciplinati dal regolamento prospetto e dalle disposizioni attuative e dalle norme del presente Capo.</p> <p>2. Al prospetto di ammissione alle negoziazioni di titoli in un mercato regolamentato si applicano, ove compatibili, gli articoli 8, commi 1, 4-<i>bis</i> e 5, 9, comma 1, 12, 13-<i>bis</i>, 34-<i>sexies</i>, 34-<i>octies</i> e 34-<i>novies</i>.</p> <p>3. In caso di prospetto costituito da documenti distinti, ove trovi applicazione l'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1129 e il soggetto che presenta la domanda di approvazione del documento di registrazione chieda l'ammissione alla quotazione al gestore del mercato in una data successiva a quella in cui prende data la domanda di approvazione dello stesso documento, il termine indicato dall'articolo 8, comma 5, decorre dalla ricezione della notizia dell'avvenuta presentazione della domanda di ammissione alla quotazione al gestore del mercato.</p>	<p>Si propone di abrogare il comma 1 in quanto analoga disposizione è adesso contenuta nell'articolo 113, comma 1, del TUF.</p> <p>Al comma 2, si propone di inserire un richiamo all'art. 34-<i>sexies</i>, recante le norme di correttezza da osservare nell'ambito di un'offerta pubblica, atteso che il nuovo art. 113, comma 1, del TUF, prevede che all'ammissione dei titoli alla negoziazione si applichino, tra le altre, le disposizioni dell'art. 95, comma 2, concernente il potere della Consob di individuare con proprio regolamento le norme di correttezza che i soggetti ivi indicati sono tenuti ad osservare.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 57 (Esenzioni dall'obbligo di pubblicare un prospetto)</p> <p>1. Ai fini dell'esenzione prevista dall'articolo 1, paragrafo 5, lettera <i>e</i>), del regolamento prospetto, si applicano il comma 02 e 04 dell'articolo 34-<i>ter</i>.</p> <p>2. Ai fini dell'esenzione prevista dall'articolo 1, paragrafo 5, lettera <i>f</i>), del regolamento prospetto, il documento di esenzione è pubblicato non oltre quindici giorni antecedenti non oltre la data di avvio della negoziazione dei titoli.</p>	<p>Il rinvio ai commi 02 e 04 dell'articolo 34-<i>ter</i>, ha lo scopo di richiamare nel contesto dell'ammissione alle negoziazioni i termini previsti nel caso di OPSC nell'ambito della disciplina dell'offerta al pubblico.</p> <p>Al fine di allineare la disciplina del documento di esenzione da pubblicare in caso di offerta (<i>cf.</i> co. 03, art. 34-<i>ter</i>) con la disciplina dall'ammissione alle negoziazioni, al comma 2, si propone di chiarire che ai fini dell'esenzione da prospetto, nel caso di operazioni di fusione\scissioni il documento di esenzione è pubblicato non oltre la data di avvio della negoziazione dei titoli.</p> <p>A seguito dell'introduzione della specifica disciplina sul contenuto e la forma del documento di esenzione recata dal Regolamento (UE) 2021/528, è stata eliminata la previsione del comma 2, contenente un termine di pubblicazione del documento di esenzione relativo alle fusioni/scissioni.</p>

Tabella 2 - Modifiche all'Allegato 2 del Regolamento Emittenti in materia di offerte pubbliche di acquisto e/o scambio a seguito dell'emanazione del Regolamento delegato (UE) 2021/528.

Regolamento Emittenti – Allegati	Note
<p style="text-align: center;">ALLEGATO 2A</p> <p style="text-align: center;">Modalità di redazione del documento d'offerta</p> <p>Parte prima: Informazioni da fornire in relazione alle diverse tipologie di strumenti finanziari oggetto dell'offerta e di soggetti offerenti - Rinvio agli schemi</p> <p>I - Strumenti finanziari negoziati su un mercato regolamentato dell'Unione Europea</p> <p>1. Nel caso di offerta pubblica di acquisto (OPA), il documento d'offerta deve contenere le informazioni previste dallo schema 1. Le informazioni relative all'Offerente (par. b.1.1, b.1.2 e N) o all'Emittente gli strumenti finanziari oggetto dell'offerta (par. b.2 e N), potranno essere incorporate mediante riferimento ad un prospetto, purché valido ai sensi dell'articolo 12 del regolamento prospetto 10 del Regolamento Emittenti;</p> <p>2. nel caso di offerta pubblica di scambio (OPSC) e di offerta pubblica di acquisto e scambio (OPASC), il documento d'offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto deve essere opportunamente integrato, anche mediante incorporazione per riferimento, con le informazioni relative agli emittenti e agli strumenti finanziari offerti in scambio, previste dai corrispondenti allegati del regolamento n. 809/2004/CE, necessarie ai fini del rilascio del giudizio di equivalenza ai sensi dell'articolo 34 ter, comma 1, lettera j), del Regolamento Emittenti.</p> <p>Nel caso in cui ai fini dell'OPSC o dell'OPASC il documento di offerta incorpori per riferimento un prospetto relativo all'offerta o all'ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari offerti in scambio, purché valido ai sensi dell'articolo 12 del</p>	<p><u>Allegato 2A</u></p> <p>La modifica al punto 1 della Sezione I e II si limita ad aggiornare il riferimento normativo. Alla luce di ciò si è ritenuto di fare riferimento all'articolo 12 del Regolamento Prospetto contenente disposizioni in materia di validità del prospetto, del documento di registrazione e del documento di registrazione universale.</p> <p>Al punto 2 delle Sezioni I e II si propone di eliminare il giudizio di equivalenza dell'autorità competente, non essendo più previsto dalla normativa vigente. Si propone di eliminare la previsione dell'integrazione del documento di offerta con informazioni non previste dello schema OPA (ipotesi originariamente stabilita per il giudizio di equivalenza), mantenendo invece la possibilità di sostituzione di alcune informazioni dello schema OPA attraverso l'incorporazione mediante riferimento alle informazioni del prospetto o, come aggiunto nella proposta in consultazione, del documento di esenzione.</p>

Regolamento Emittenti – Allegati	Note
<p>regolamento prospetto o un documento di esenzione ai sensi dell'articolo 34-ter 10 del Regolamento Emittenti, potranno essere omesse le informazioni relative all'emittente e, se coincidente, all'offerente previste rispettivamente dai par. B2 e B1, nonché dal par. N dello schema 1.</p> <p>II - Strumenti finanziari non negoziati su un mercato regolamentato dell'Unione Europea</p> <p>1. Nel caso di offerta pubblica di acquisto (OPA), il documento d'offerta deve contenere le informazioni previste dallo schema 2. Le informazioni relative all'Offerente (par. b.1.1, b.1.2 e N) o all'Emittente gli strumenti finanziari oggetto dell'offerta (par. b.2 e N), potranno essere incorporate mediante riferimento ad un prospetto, purché valido ai sensi dell'articolo 12 del regolamento prospetto 10 del Regolamento Emittenti;</p> <p>2. nel caso di offerta pubblica di scambio (OPSC) e di offerta pubblica di acquisto e scambio (OPASC), il documento d'offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto deve essere opportunamente integrato, anche mediante incorporazione per riferimento, con le informazioni relative agli emittenti e agli strumenti finanziari offerti in scambio previste dai corrispondenti allegati del regolamento n. 809/2004/CE, necessarie ai fini del rilascio del giudizio di equivalenza ai sensi dell'articolo 34 ter, comma 1, lettera j), del Regolamento Emittenti.</p> <p>Nel caso in cui ai fini dell'OPSC o dell'OPASC il documento di offerta incorpori per riferimento un prospetto relativo all'offerta o all'ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari offerti in scambio, purché valido ai sensi dell'articolo 12 del regolamento prospetto o un documento di esenzione ai sensi dell'articolo 34-ter 10 del Regolamento Emittenti, potranno essere omesse le informazioni relative all'emittente e, se coincidente, all'offerente previste rispettivamente dai par. B2 e B1, nonché dal par. N dello schema 2.</p> <p>(...)</p>	

Tabella 3 – Modifiche apportate al Regolamento Prospetto dal Regolamento 2019/2115 (in grassetto le modifiche)

Regolamento Prospetto
<p style="text-align: center;">CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p style="text-align: center;">Articolo 1 Oggetto, ambito d'applicazione ed esenzioni</p> <p>(...)</p> <p>4. L'obbligo di pubblicare il prospetto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, non si applica ai seguenti tipi di offerta pubblica di titoli:</p> <p>(...)</p> <p>f) i titoli offerti in occasione di un'acquisizione mediante offerta pubblica di scambio, a condizione che sia reso disponibile al pubblico un documento secondo le modalità di cui all'articolo 21, paragrafo 2, contenente informazioni che descrivono l'operazione e il suo impatto sull'emittente;</p> <p>g) i titoli offerti, assegnati o da assegnare in occasione di una fusione o scissione, a condizione che sia reso disponibile al pubblico un documento secondo le modalità di cui all'articolo 21, paragrafo 2, contenente informazioni che descrivono l'operazione e il suo impatto sull'emittente;</p> <p>(...)</p> <p>5. L'obbligo di pubblicare il prospetto di cui all'articolo 3, paragrafo 3, non si applica all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato dei tipi di titoli seguenti:</p> <p>(...)</p> <p>e) i titoli offerti in occasione di un'acquisizione mediante offerta pubblica di scambio, a condizione che sia reso disponibile al pubblico un documento secondo le modalità di cui all'articolo 21, paragrafo 2, contenente informazioni che descrivono l'operazione e il suo impatto sull'emittente;</p> <p>f) i titoli offerti, assegnati o da assegnare in occasione di una fusione o scissione, a condizione che sia reso disponibile al pubblico un documento secondo le modalità di cui all'articolo 21, paragrafo 2, contenente informazioni che descrivono l'operazione e il suo impatto sull'emittente;</p>

(...)

6. Le esenzioni dall'obbligo di pubblicare il prospetto di cui ai paragrafi 4 e 5 possono essere applicate congiuntamente. Tuttavia, le esenzioni di cui al paragrafo 5, primo comma, lettere a) e b), non sono applicate congiuntamente qualora la loro combinazione possa rischiare di portare all'ammissione immediata o differita alla negoziazione in un mercato regolamentato, su un periodo di 12 mesi, più del 20 % del numero delle azioni della stessa classe già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato, senza che sia stato pubblicato un prospetto.

6 bis. Le esenzioni di cui al paragrafo 4, lettera f), e al paragrafo 5, lettera e), si applicano solo ai titoli di capitale e solo nei casi seguenti:

a) i titoli di capitale offerti sono fungibili con titoli esistenti già ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato prima dell'acquisizione e dell'operazione correlata e l'acquisizione non è considerata un'acquisizione inversa ai sensi del paragrafo B19 del Principio internazionale d'informativa finanziaria (*international financial reporting standard* — IFRS) 3, Aggregazioni aziendali, adottato dal regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione; oppure

b) l'autorità di sorveglianza competente, ove applicabile, a rivedere il documento di offerta ai sensi della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ha rilasciato un'approvazione preventiva del documento di cui al paragrafo 4, lettera f), o al paragrafo 5, lettera e), del presente articolo.

6 ter. Le esenzioni di cui al paragrafo 4, lettera g), e al paragrafo 5, lettera f), si applicano solo ai titoli di capitale in relazione ai quali l'operazione non è considerata come acquisizione inversa nel senso del paragrafo B19 dell'IFRS 3, Aggregazioni aziendali, e solo nei casi seguenti:

a) i titoli di capitale oggetto dell'entità di acquisizione sono già stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato prima dell'operazione;

b) i titoli di capitale delle entità oggetto della scissione sono già stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato prima dell'operazione.

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità con l'articolo 44 per integrare il presente regolamento stabilendo le informazioni minime contenute nei documenti di cui al paragrafo 4, lettere f) e g), e al paragrafo 5, primo comma, lettere e) ed f), del presente articolo.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI ESITI DELLA CONSULTAZIONE, DELLE CONSEGUENZE SULLA REGOLAMENTAZIONE, SULL'ATTIVITÀ DELLE IMPRESE E DEGLI OPERATORI E SUGLI INTERESSI DEGLI INVESTITORI E DEI RISPARMIATORI

Adeguamento delle disposizioni in materia di prospetto alle nuove norme introdotte dal Regolamento (UE) 2019/2115, in materia di promozione e uso dei mercati di crescita per le PMI, e dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 17, di attuazione nell'ordinamento nazionale del Regolamento Prospetto

23 dicembre 2021

1. MOTIVAZIONI E OBIETTIVI DEL PROVVEDIMENTO

La disciplina europea in materia di prospetto è stata recentemente interessata da alcuni interventi normativi volti, da un lato, a dare attuazione a talune disposizioni del Regolamento (UE) 2017/1129, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato (di seguito "Regolamento Prospetto") e, dall'altro, consentire, in connessione con la crisi pandemica in atto, alle imprese, ivi incluse le PMI, di raccogliere capitali in tempi ristretti e con costi contenuti.

1. In particolare, il nuovo *corpus* normativo in materia di prospetto, come risultante dal Regolamento (UE) 2019/2115, in materia di promozione e uso dei mercati di crescita per le PMI (che ha modificato il Regolamento Prospetto), nonché dal Regolamento delegato (UE) 2021/528 (pubblicato nel mese di marzo 2021), prevede che nei casi di esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto per le offerte e le ammissioni a quotazione di titoli emessi in occasione di operazioni di fusione, scissione e offerte pubbliche di scambio (OPSC), venga pubblicato - in luogo del prospetto - un documento di esenzione.

In particolare, per le offerte pubbliche e l'ammissione alle negoziazioni di titoli in occasione di un'acquisizione mediante offerta pubblica di scambio [art. 1, par. 4, lett *f*), e par. 5, lett. *e*), del Regolamento Prospetto], la possibilità di pubblicare il documento di esenzione, in luogo del prospetto, sussiste solo allorché vengano offerti in scambio titoli di capitale e a condizione che:

a) i titoli di capitale offerti siano fungibili con titoli esistenti già ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato prima dell'acquisizione e dell'operazione correlata e l'acquisizione non sia considerata un'acquisizione inversa ai sensi dell'IFRS 3, paragrafo B19, oppure

b) l'autorità competente ad esaminare il documento di offerta ai sensi della direttiva OPA abbia rilasciato un'approvazione preventiva del documento di esenzione.

Per quanto riguarda le offerte pubbliche e l'ammissione alle negoziazioni di titoli in occasione di una fusione o scissione [art. 1, par. 4, lett. g), e par. 5, lett. f), del Regolamento Prospetto], si prevede che l'esenzione sia limitata all'offerta/quotazione di titoli di capitale già ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e sempre che l'operazione non integri un'ipotesi di acquisizione inversa. In tal caso non è prevista un'ipotesi di preventiva approvazione del documento di esenzione da parte dell'Autorità.

Con riguardo all'approvazione preventiva del documento di esenzione, il Regolamento Prospetto e il Regolamento Delegato (recante gli schemi contenenti le informazioni minime da inserire in detto documento) non stabiliscono la procedura che l'Autorità è tenuta a seguire per l'approvazione del documento di esenzione, né i termini di pubblicazione del documento nel caso in cui lo stesso non debba essere approvato. Peraltro, la normativa europea non ha previsto, né a livello primario né a livello secondario, un obbligo di pubblicazione di un supplemento al documento di esenzione in caso di evento *trigger*.

Ciò ha posto l'esigenza di intervenire in via regolamentare, con il documento di consultazione pubblicato in data 8 ottobre 2021, prevedendo che:

- il documento di esenzione da sottoporre ad approvazione preventiva sia trasmesso all'Istituto entro la data di presentazione del documento OPA [cfr. articolo 34-ter, comma 02, lett. b), del RE]. Tale termine, infatti, appare funzionale a consentire all'Istituto di svolgere un'istruttoria parallela dei due documenti¹ nell'ottica di un allineamento dei termini di pubblicazione degli stessi a beneficio della completezza del quadro informativo da offrire agli investitori;
- il documento di esenzione da non sottoporre ad approvazione preventiva debba essere pubblicato entro e non oltre la data di pubblicazione del documento d'offerta ai sensi dell'art. 38 del RE [cfr. articolo 34-ter, comma 02, lett. a), del RE];
- in relazione alle operazioni di fusione/scissione, il documento di esenzione debba essere pubblicato entro il giorno antecedente alla data di assegnazione dei titoli (art. 34-ter, co. 03, del RE)²;

¹ Sotto questo profilo si rileva che, come evidenziato nel documento di consultazione, sia il tenore letterale delle pertinenti disposizioni del Regolamento Prospetto, sia la struttura del Regolamento delegato (UE) 2021/528 - che prevede uno schema tipico per la redazione del documento di esenzione - determinano la necessità di mantenere distinti il documento di esenzione e il documento di offerta, fermo restando che il documento di esenzione può costituire un allegato del documento OPA. Inoltre, come ricordato, l'offerente ha la possibilità di incorporare *by reference* nel documento di esenzione le informazioni già contenute nel documento di offerta.

² Ciò in coerenza con la previsione di cui all'art. 1, par. 4, lett. g), del Regolamento Prospetto, che accorda l'esenzione da prospetto ai titoli offerti, assegnati o da assegnare in occasione di una fusione o scissione a condizione che “*sia reso disponibile al pubblico un documento [...] contenente informazioni che descrivono l'operazione e il suo impatto sull'emittente*”.

- in caso di ammissione alle negoziazioni nel contesto di operazioni di fusione/scissioni, il documento di esenzione debba essere pubblicato non oltre la data di avvio della negoziazione dei titoli (cfr. art. 57, comma 2, del RE).

2. In data 26 febbraio u.s. è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2021/337 che modifica il Regolamento Prospetto, introducendo, tra l'altro, il "Prospetto UE della ripresa" (o "*EU Recovery Prospectus*").

Tale regolamento, che fa parte del *Capital Market Recovery Package* ("CMRP"), è volto a favorire la raccolta da parte delle istituzioni creditizie per il finanziamento delle imprese che hanno subito perdite dalla pandemia da Covid-19 e l'accesso delle società (già quotate in un mercato regolamentato o in un mercato di crescita per le PMI) a nuovi canali di finanziamento in tempi ristretti in modo da aiutare la ripresa economica. In ordine al contenuto del prospetto la nuova disciplina europea prevede una lunghezza massima di 30 pagine (in formato A4), con un breve *summary* di due pagine, secondo uno specifico schema allegato al Regolamento. È comunque consentito il ricorso al meccanismo dell'*incorporation by reference* (come definito nell'art. 19 del Regolamento Prospetto) per le informazioni che sono già state rese pubbliche ai sensi della normativa di settore.

Come già evidenziato nel documento di consultazione pubblicato in data 8 ottobre 2021, le nuove disposizioni europee, contenute nel Regolamento (UE) 2021/337, non richiedono un intervento specifico di recepimento da parte del legislatore nazionale. In assenza di un intervento regolamentare *ad hoc*, tale tipologia di prospetto, pertanto, trova compiuta disciplina nelle disposizioni contenute nel citato Regolamento europeo, anche con riferimento al procedimento di approvazione (cfr. art. 20 RP). Ciò anche tenuto conto del carattere temporaneo (fino al 31 dicembre 2022) della normativa del "*EU Recovery Prospectus*".

3. In data 24 febbraio u.s. è stato pubblicato nella G.U. il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 17, recante le norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento Prospetto, nonché del regolamento (UE) 2017/1131 del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari. Il citato decreto è in vigore dall'11 marzo u.s. e ha apportato una serie di modifiche al TUF che hanno reso necessario l'intervento regolamentare per garantire il coordinamento delle disposizioni contenute nel Regolamento Emittenti alle nuove previsioni nazionali.

Inoltre, in tema di attività pubblicitaria relativa alle offerte svolte nel territorio nazionale, il nuovo articolo 101, comma 1, del TUF, come modificato dall'articolo 3, comma 10, del citato d.lgs. n.17/2021, prevede che "*La Consob individua con proprio regolamento, tenendo conto dell'esigenza di contenimento degli oneri per i soggetti vigilati, le modalità e i termini per l'acquisizione della documentazione relativa a qualsiasi tipo di pubblicità effettuata in Italia concernente un'offerta.*"³.

³ In data 30 novembre u.s. è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale il d.lgs. 5 novembre 2021, n.191, recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e

In particolare, il nuovo primo comma della norma ha attribuito alla Consob il potere di determinare con regolamento le modalità e i termini per l'acquisizione della documentazione relativa alla pubblicità concernente un'offerta, disponendo che l'attività regolamentare in questione debba tenere conto dell'esigenza di contenimento degli oneri per i soggetti vigilati.

In considerazione di ciò nel documento di consultazione è stata introdotta una proposta di modifica dell'art. 34-*octies* del RE, volta a dare attuazione alla delega regolamentare contenuta nel citato articolo del TUF e sono state, altresì, illustrate le modalità che si propone di adottare per l'acquisizione da parte della Consob del materiale pubblicitario, rappresentate da due canali alternativi: *i*) una interfaccia *web*; *ii*) un *server* SFTP. Il primo canale, che permette il caricamento manuale della documentazione pubblicitaria, sarebbe principalmente rivolto agli emittenti\offerenti che sono tenuti a trasmettere il materiale pubblicitario con poca frequenza. Invece, il secondo canale di trasmissione, che permette l'invio massivo di materiale informatico, sarebbe rivolto agli emittenti\offerenti che sono tenuti a trasmettere\integrare la documentazione pubblicitaria con una certa frequenza.

Infine, è stato inserito nel documento di consultazione un questionario specifico al fine di valutare l'efficacia dei canali di trasmissione sopra rappresentati anche in un'ottica di contenimento degli oneri per gli emittenti/offerenti.

4. Da ultimo, nell'ottica di realizzare un miglior coordinamento con le disposizioni del Regolamento Prospetto e al fine di eliminare un onere per gli emittenti, nel documento di consultazione è stato proposto di abrogare il comma 3 dell'art. 34-*ter*, del Regolamento Emittenti. Il quale prevede che, nei casi di offerte rivolte ai dipendenti da parte di società non avente valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (in regime di esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto), dovessero essere comunicati alla Consob i dati sull'esito dell'offerta ed in particolare sul numero dei dipendenti assegnatari e sul quantitativo assegnato.

* * * * *

del Consiglio del 20 giugno 2019, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo. Il nuovo regolamento europeo prevede regole armonizzate in materia di comunicazioni di marketing destinate agli investitori in FIA e OICVM, demandando alle autorità competenti, all'art. 7, il potere di esigerne la comunicazione preventiva.

Il citato decreto ha modificato l'art. 101, comma 1, del TUF, prevedendo che la Consob, nell'individuazione con proprio regolamento delle modalità e dei termini per l'acquisizione della documentazione relativa a qualsiasi tipo di pubblicità effettuata in Italia concernente un'offerta, tenga conto (oltre all'esigenza di contenimento degli oneri per i soggetti vigilati) anche delle disposizioni contenute nell'art. 7 del regolamento europeo.

2. ESITI DELLA CONSULTAZIONE E ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

2.1 Stakeholder mapping

La consultazione si è conclusa l'8 novembre 2021. In risposta al documento di consultazione sono pervenuti n. 5 contributi.

Soggetto	Categoria	Settore
ACEPI	Associazione	Certificati & Prodotti d'Investimento
ABI	Associazione	Banche
Assogestioni	Associazione	Gestori del risparmio
Borsa Italiana	Società	Gestore del mercato
DLA Piper	Studio legale	Consulenza legale

Inoltre, in data 11 novembre 2021 è stato adottato il parere dello *Stakeholders Group* della Consob (Comitato degli Operatori di Mercato e degli Investitori - COMI) in merito alle proposte regolamentari descritte nel documento di consultazione.

I citati contributi sono pubblicati sul sito internet della Consob.

2.2 Esiti della consultazione

Le osservazioni pervenute in risposta al documento di consultazione si sono ampiamente focalizzate sulla tematica concernente le modalità di acquisizione da parte della Consob della documentazione pubblicitaria concernente le offerte svolte in Italia, ai sensi del nuovo art. 101, comma 1, del TUF, e del testo dell'art. 34-*octies* del RE di cui è stato proposto l'inserimento.

Nel presente paragrafo si riportano le osservazioni pervenute in risposta al questionario formulato nel documento di consultazione. Le altre osservazioni pervenute concernenti il testo delle modifiche regolamentari e le relative valutazioni sono state riportate nell'articolato allegato al presente documento.

a) Risposte al quesito n. 1 e relative valutazioni

È stato sottoposto al mercato il seguente quesito: “*Si ritiene che l'eventuale implementazione di un'interfaccia web e/o la messa a disposizione di un server appositamente dedicato all'acquisizione del materiale pubblicitario possano rappresentare strumenti efficaci per la trasmissione dei documenti pubblicitari e, al contempo, utili a contenere gli oneri di trasmissione per gli emittenti/offerenti?*”.

I contributi di **Assogestioni** e **ACEPI** hanno evidenziato come entrambe le modalità di invio richiamate nel quesito (*interfaccia web* e *server* dedicato) possano realizzare efficacemente gli

obiettivi sottesi dalla nuova disposizione del TUF. In senso contrario si registra il contributo di **DLA Piper** il quale ha evidenziato che tali modalità potrebbero determinare in concreto un aggravio degli oneri per i soggetti interessati.

Più nello specifico, nel contributo di **Assogestioni** per entrambe le modalità sono stati suggeriti taluni accorgimenti operativi essenzialmente concernenti le modalità di *upload* della documentazione, anche qualora questa presenti grandi dimensioni (ad es. contenuti audio/video), nonché la possibilità per l'operatore di tracciare in modo ordinato i depositi effettuati nel corso del tempo. Anche nel contributo di **DLA Piper** si evidenzia l'opportunità che l'eventuale modalità di invio tramite interfaccia *web* venga implementata in modo tale da evitare troppi passaggi e soprattutto l'inserimento di eccessivi dettagli e informazioni.

Con particolare riferimento all'eventuale utilizzo di un server SFTP, analogamente a quanto previsto per l'invio dei KID, larga parte dei rispondenti ha espresso la preoccupazione che l'invio del materiale pubblicitario possa risultare oneroso in termini di implementazione (*cfr.* contributi **ABI, ACEPI, Assogestioni, DLA Piper** e nel medesimo senso il parere del **COMI**), atteso che una richiesta di informazioni eccessive costituirebbe un ingiustificato aggravio di costi a carico degli emittenti.

In particolare, i rispondenti suggeriscono di prevedere che:

- l'adempimento sia assolto mediante l'invio, con un unico caricamento (*c.d. upload*), della documentazione pubblicitaria accompagnata dall'indicazione del codice ISIN dei titoli a cui il materiale si riferisce, senza dover compilare ulteriori campi, come previsto per il KID dei PRIIPs, dei cui dati peraltro la Consob sarebbe già in possesso qualora lo strumento finanziario oggetto di pubblicità fosse un PRIIP. Si propone altresì di valutare, nei casi in cui sia possibile, che il codice ISIN sia indicato direttamente nella denominazione del file oggetto di trasmissione invece di imputarlo nel sistema di trasmissione. Nel caso in cui lo stesso materiale pubblicitario si riferisca a più prodotti della stessa categoria, potrebbe essere inoltre previsto che sia sufficiente un'unica trasmissione del materiale stesso;
- sia eliminata la lettera di accompagnamento prevista per la corrente trasmissione tramite PEC del materiale che descrive, tra l'altro, la documentazione pubblicitaria trasmessa, il numero del Prospetto a cui si riferisce il materiale pubblicitario;
- sia previsto un meccanismo di conferma della corretta acquisizione del materiale dal *server* SFTP (mail di conferma).

Ciò in quanto, nel caso in cui l'utilizzo del *server* SFTP dovesse comportare - in linea con le istruzioni operative al momento previste per l'invio dei KID - la compilazione da parte degli intermediari di numerosi campi con informazioni e dati strutturati sull'emittente e sullo strumento finanziario, secondo i rispondenti si determinerebbe un evidente aggravio di oneri e costi a carico degli intermediari che dovranno anche predisporre, al proprio interno, sistemi per adempiere ai nuovi obblighi di trasmissione alla Consob.

- *Valutazioni*

In merito alle risposte pervenute, si osserva quanto segue.

Con particolare riguardo agli OICR, l'implementazione di ambedue i sistemi menzionati (interfaccia *web* ovvero *server* SFTP), secondo modalità rispondenti alle esigenze di contenimento degli oneri amministrativi manifestate da **Assogestioni** e supportate dal **COMI**, potrà essere efficacemente realizzata ove tale implementazione sia posta in essere nell'ambito del sistema DEPROF (sistema per la trasmissione della documentazione d'offerta degli OICR).

Ciò in considerazione della circostanza che il DEPROF già include, in formato strutturato, i dati anagrafici dei gestori e degli OICR, nonché le caratteristiche chiave di questi ultimi e prevede un meccanismo di conferma della corretta acquisizione del materiale. L'acquisizione del materiale pubblicitario sugli OICR potrà essere implementata secondo una modalità che preveda, all'atto della trasmissione, la semplice individuazione – tramite la selezione del relativo codice ISIN – dell'OICR cui l'annuncio si riferisce senza che sia necessaria l'alimentazione di nessun altro campo.

In aggiunta, le esigenze manifestate dall'Associazione circa l'opportunità di avere credenziali dedicate per la trasmissione degli annunci “*al fine di evitare una “commistione di responsabilità”*” soprattutto nell'ipotesi in cui la trasmissione della documentazione sia stata esternalizzata a terzi, sarà tenuta in considerazione nella fase di implementazione operativa del sistema.

Per quanto riguarda gli annunci pubblicitari relativi agli altri prodotti, la Consob provvederà all'implementazione dell'interfaccia *web* e del *server* SFTP ai fini dell'acquisizione del materiale pubblicitario. Entrambi i canali saranno resi disponibili a tutti gli operatori, i quali potranno alternativamente avvalersene, a seconda della quantità e frequenza del materiale pubblicitario da trasmettere all'Autorità (l'interfaccia *web* permette il caricamento manuale della documentazione pubblicitaria ed è, pertanto, un canale principalmente rivolto agli operatori che sono tenuti a trasmettere il materiale pubblicitario con poca frequenza; diversamente, il *server* SFTP permette l'invio massivo di materiale informativo ed è, pertanto, rivolto agli operatori che sono tenuti a trasmettere il materiale pubblicitario con maggiore frequenza).

Attraverso i suddetti canali, sarà richiesto di compilare appositi campi relativi alle sole informazioni essenziali per l'esercizio da parte della Consob della vigilanza sulle pubblicità concernenti un'offerta. Pertanto, saranno richiesti, a titolo esemplificativo, la denominazione del soggetto emittente e il suo codice LEI, il tipo e il nome commerciale del prodotto a cui la pubblicità è riferita, il relativo codice ISIN, ove disponibile. Non saranno, invece, richiesti gli ulteriori dati strutturati sull'emittente e sullo strumento finanziario richiesti con riguardo ai KID PRIIPs.

Nella realizzazione dei già citati strumenti di acquisizione della documentazione pubblicitaria, ove l'implementazione sul piano tecnico informatico lo consenta, si terranno in debita considerazione le indicazioni formulate dai rispondenti alla consultazione (ABI e ACEPI) in merito:

- alla possibilità per l'emittente/offerente di effettuare un unico upload della documentazione pubblicitaria;
- alla possibilità di prevedere l'invio in un'unica soluzione di materiale pubblicitario riferito a più prodotti della stessa categoria fornendo il dettaglio dei codici ISIN dei singoli prodotti cui il materiale si riferisce;
- alla possibilità di prevedere un meccanismo di conferma della corretta acquisizione del materiale sul server (quale, a titolo esemplificativo, un messaggio di conferma del buon fine della trasmissione documentale);
- all'eliminazione della lettera di accompagnamento correntemente in uso;
- al rilascio dei nuovi sistemi in tempo utile prima della relativa messa in funzione al fine di effettuare eventuali test di funzionamento.

Le modalità per l'utilizzo dei due canali sopra citati saranno rese note al mercato attraverso apposite istruzioni operative di prossima pubblicazione. Fintanto che l'interfaccia web e il server SFTP non saranno rilasciati, continueranno a trovare applicazione le modalità di trasmissione attuali (posta elettronica, PEC, consegna fisica), in relazione alle quali si ritiene opportuno fornire indicazioni operative di natura provvisoria, ai sensi dell'art. 34-*octies* del RE, pubblicate sul sito *web* della Consob.

b) Risposte al quesito n. 2 e relative valutazioni

È stato sottoposto al mercato il seguente quesito: *“Quali ulteriori meccanismi di trasmissione della documentazione pubblicitaria alternativi alla trasmissione alla Consob attraverso i canali ordinari di comunicazione con l'Istituto (email istituzionale – PEC) possono contribuire a ridurre gli oneri per gli emittenti/offerenti?”*.

I contributi pervenuti in risposta al quesito hanno evidenziato che l'invio tramite email istituzionale e la PEC possono essere considerati un meccanismo di trasmissione efficace che comporta oneri limitati a carico degli emittenti, peraltro maggiormente in linea con l'esperienza di altri Paesi europei (cfr. contributi di **ABI**, **DLA Piper** e nel medesimo senso il contributo di **ACEPI** e il parere del **COMI**).

- Valutazioni

Al riguardo, si osserva che l'invio del materiale pubblicitario mediante gli ordinari canali di

comunicazione (posta cartacea, posta elettronica ordinaria e PEC) presenta importanti limitazioni per quanto concerne la tipologia e dimensione dei file trasmissibili all'Autorità⁴.

Pertanto, si ritiene preferibile sostituire i canali di trasmissione istituzionali attualmente in uso con l'interfaccia *web* e il *server* SFTP sopra menzionati, una volta che questi ultimi saranno resi disponibili, in quanto tali sistemi non presentano le limitazioni tecniche sopra riferite e conferiscono maggiore certezza in ordine all'avvenuta ricezione della documentazione trasmessa. Come sopra rappresentato, fino a quando l'interfaccia *web* e il *server* SFTP non saranno rilasciati, continueranno a trovare applicazione le modalità di trasmissione attualmente in atto.

3. ARTICOLATO

Per un'analisi dettagliata delle proposte regolamentari si rinvia all'esame dell'articolato allegato al presente documento.

4. INDICATORI CHE SARANNO UTILIZZATI AI FINI DELLA SUCCESSIVA REVISIONE DELL'ATTO

La Consob sottoporrà a revisione le disposizioni adottate in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del Regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni, adottato con delibera n. 19654.

Ai fini della successiva revisione dell'intervento regolamentare, sarà oggetto di analisi, alla luce dei riscontri di vigilanza:

- a) l'impatto sul mercato domestico della disciplina in tema di esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto nei casi previsti dalla normativa europea, come modificata dal Regolamento (UE) 2019/2115, in materia di promozione e uso dei mercati di crescita per le PMI;
- b) le eventuali problematiche che dovessero emergere dalle attività di approvazione e controllo sui documenti di esenzione;
- c) le modalità operative di trasmissione alla Consob del materiale pubblicitario.

⁴ In considerazione dei vari supporti attraverso cui sono veicolati i messaggi pubblicitari (cartacei, video, audio ecc.), occorre tener conto della dimensione che potenzialmente gli allegati alla PEC possono assumere. Si rammenta, al riguardo che attualmente è previsto un limite massimo alla dimensione degli allegati da trasmettere alla Consob tramite PEC pari a circa 35-40 MiB (megabyte binari).

Articolato delle modifiche al Regolamento Emittenti in materia di prospetto a seguito dell'emanazione del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 17, del Regolamento (UE) 2021/337 e del Regolamento delegato (UE) 2021/528.

Modifiche proposte	Osservazioni e valutazioni	Esito
<p style="text-align: center;">PARTE I FONTI NORMATIVE E DEFINIZIONI</p> <p style="text-align: center;">Art. 1 <i>(Fonti normative)</i></p> <p>1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera <i>w-quater.1</i>), dell'articolo 42, commi 1 e 3, dell'articolo 43, commi 6 e 8, dell'articolo 44, commi 4 e 6, dell'articolo 45, comma 5, dell'articolo 46, commi 1 e 4, dell'articolo 91-bis, dell'articolo 95, commi 1 e 2, dell'articolo 97, comma 2, dell'articolo 98-ter, commi 1 e 3, dell'articolo 98-quater, comma 1, dell'articolo 98-quinquies, comma 2, dell'articolo 100, commi 13 e 24, dell'articolo 101, commi 1 e 3, dell'articolo 101-bis, commi <i>3-bis</i> e <i>4-ter</i>, dell'articolo 101-ter, commi 3 e 5, dell'articolo 102, comma 1, dell'articolo 103, comma 4, dell'articolo 104-ter, comma 3, dell'articolo 105, commi 3 e <i>3-bis</i>, dell'articolo 106, commi 3, <i>3-bis</i>, e 5, dell'articolo 107, comma 2, dell'articolo 108, comma 7, dell'articolo 112, dell'articolo 113, dell'articolo <i>113-bis</i>, dell'articolo <i>113-ter</i>,</p>	<p>Non sono pervenute osservazioni.</p>	<p>Si conferma la modifica proposta.</p>

Modifiche proposte	Osservazioni e valutazioni	Esito
<p>commi 3 e 5, dell'articolo 114, commi 1, 3, 5, 7, 9 e 10, dell'articolo 114-<i>bis</i>, comma 3, dell'articolo 115, dell'articolo 116, commi 1 e 1-<i>bis</i>, dell'articolo 117-<i>bis</i>, comma 2, dell'articolo 118-<i>bis</i>, dell'articolo 120, comma 4, dell'articolo 122, comma 2, dell'articolo 124, dell'articolo 124-<i>ter</i>, dell'articolo 125-<i>bis</i>, comma 1, dell'articolo 125-<i>ter</i>, comma 2, dell'articolo 127, dell'articolo 127-<i>quinquies</i>, comma 2, dell'articolo 132, dell'articolo 133, dell'articolo 135-<i>ter</i>, dell'articolo 135-<i>sexies</i>, dell'articolo 135-<i>undecies</i>, commi 2 e 5, dell'articolo 144, comma 1, dell'articolo 147-<i>ter</i>, commi 1 e 1-<i>ter</i>, dell'articolo 148, commi 1-<i>bis</i> e 2, dell'articolo 148-<i>bis</i>, commi 1 e 2, dell'articolo 154-<i>bis</i>, comma 5-<i>bis</i>, dell'articolo 154-<i>ter</i>, comma 6, dell'articolo 155, comma 3, dell'articolo 159, comma 7, dell'articolo 160, dell'articolo 165, comma 2, dell'articolo 165-<i>bis</i>, comma 3, dell'articolo 183, dell'articolo 205 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell'articolo 11, comma 2, lettera <i>b</i>), della legge n. 262 del 28 dicembre 2005.</p>		
<p>Art. 2 <i>(Definizioni)</i></p> <p>(...)</p> <p>6. Non costituiscono altresì offerta al pubblico di</p>	<p>Non sono pervenute osservazioni.</p>	<p>Si conferma la modifica proposta.</p>

Modifiche proposte	Osservazioni e valutazioni	Esito
<p>strumenti finanziari né offerta pubblica di acquisto o di scambio ai sensi della Parte IV, Titolo II, del Testo unico le quotazioni di prezzi effettuate da internalizzatori sistematici aventi ad oggetto gli strumenti finanziari indicati nell'articolo 100-bis, comma 4, del Testo unico all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 nonché gli strumenti finanziari, emessi da soggetti italiani o esteri:</p> <p>(...)</p> <p>1) ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione italiani o di un altro paese dell'Unione Europea;</p> <p>2) già diffusi tra il pubblico in Italia ai sensi dell'articolo 2-bis o già distribuiti presso il pubblico in un paese dell'Unione Europea a condizione che, in questo secondo caso, l'emittente o l'eventuale garante o la società controllante abbia strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati dell'Unione Europea o in sistemi multilaterali di negoziazione di un paese dell'Unione Europea e comunque fornisca informativa periodica.</p> <p>7. Alle offerte di vendita di strumenti finanziari effettuate da internalizzatori sistematici diverse</p>		

Modifiche proposte	Osservazioni e valutazioni	Esito
<p>da quelle indicate nei commi 4 e 6, numero 1, si applica, ove ne ricorrano i presupposti, l'articolo 100-bis, commi 12 e 23, del Testo unico.</p>		
<p>Art. 2-bis <i>(Definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante)</i></p> <p>(...)</p> <p>2. I limiti quantitativi di cui al comma precedente si considerano superati soltanto se le azioni alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nei ventiquattro mesi antecedenti la data di superamento dei limiti di cui al comma 1, abbiano costituito oggetto di un'offerta al pubblico di sottoscrizione o vendita o corrispettivo di un'offerta pubblica di scambio, divenuta efficace, a prescindere dal numero di adesioni, per la quale sia stato pubblicato il prospetto di offerta ai sensi dell'articolo 94 del Testo unico o altro documento previsto dall'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 34-ter, comma 1, o di un collocamento, in qualsiasi forma realizzato e a prescindere dal relativo esito, anche rivolto a soli investitori qualificati come definiti ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 1, 	<p>Non sono pervenute osservazioni.</p>	<p>Si conferma la modifica proposta.</p>

Modifiche proposte	Osservazioni e valutazioni	Esito
<p>lettera b); - in presenza delle condizioni stabilite nel comma 1, costituiscano oggetto di un'offerta al pubblico di sottoscrizione o vendita o corrispettivo di un'offerta pubblica di scambio, che divenga efficace, a prescindere dal numero di adesioni, per la quale sia stato pubblicato il prospetto di offerta ai sensi dell'articolo 94 del Testo unico o altro documento previsto dall'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 34-ter, comma 1, o di un collocamento, in qualsiasi forma realizzato e a prescindere dal relativo esito, anche rivolto a soli investitori qualificati come definiti ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 1, lettera b); (...)</p>		
<p>PARTE II APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO</p> <p>TITOLO I OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E VENDITA DI PRODOTTI FINANZIARI</p> <p>Capo I Disposizioni generali</p>	<p>Non sono pervenute osservazioni.</p>	<p>Si conferma la modifica proposta.</p>

Modifiche proposte	Osservazioni e valutazioni	Esito
<p style="text-align: center;">Art. 3 <i>(Definizioni e normativa applicabile)</i></p> <p>1. Nel presente Titolo si intendono per:</p> <p>(...)</p> <p>f) “domanda di approvazione”: la comunicazione con cui si chiede l’approvazione del prospetto ai sensi dell’articolo 94, comma 3, dell’articolo 94-bis, comma 1, e dell’articolo 113, comma 1, del Testo unico.</p> <p>(...)</p> <p>3. Le offerte al pubblico di titoli sono disciplinate dal regolamento prospetto e dalle disposizioni attuative, nonché dal presente regolamento.</p>		
<p style="text-align: center;">Capo II Disposizioni riguardanti i titoli e gli altri prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR aperti</p> <p style="text-align: center;">Art. 4 <i>(Comunicazione alla Consob)</i></p> <p>1. La domanda di approvazione è redatta in</p>	<p>Non sono pervenute osservazioni.</p>	<p>Si conferma la modifica proposta.</p>

Modifiche proposte	Osservazioni e valutazioni	Esito
<p>formato elettronico ricercabile in conformità al modello in Allegato 1A, ovvero con altre modalità informatiche indicate dalla Consob con apposite istruzioni. Essa contiene l'indicazione dei soggetti che promuovono l'offerta, attesta l'esistenza dei presupposti necessari per lo svolgimento dell'offerta, è corredata delle informazioni e dei documenti indicati nell'Allegato 1A ed è sottoscritta da coloro che in qualità di offerente ed emittente intendono effettuare l'offerta al pubblico.</p> <p>(...)</p>		
<p>(...)</p> <p style="text-align: center;">Art. 8</p> <p><i>(Approvazione del prospetto e del supplemento)</i></p> <p>(...)</p> <p>6. Per l'offerta di prodotti finanziari diversi dai titoli, il supplemento previsto dall'articolo 94-bis, comma 74, del Testo unico è trasmesso alla Consob che lo approva entro un massimo di sette giorni lavorativi dalla sua ricezione.</p>	<p>Non sono pervenute osservazioni.</p>	<p>Si conferma la modifica proposta.</p>

Modifiche proposte	Osservazioni e valutazioni	Esito
<p style="text-align: center;">Art. 9 <i>(Deposito e pubblicazione del prospetto e del supplemento)</i></p> <p>(...)</p> <p>8. Per le offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli, il supplemento, previsto dall'articolo 94-<i>bis</i>, comma 74, del Testo unico, è pubblicato utilizzando almeno le modalità già adottate per il prospetto e corrisponde sempre alla versione approvata dall'autorità competente.</p>	<p>Non sono pervenute osservazioni.</p>	<p>Si conferma la modifica proposta.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 10 <i>(Validità del prospetto di offerta di prodotti finanziari diversi dai titoli)</i></p> <p>1. Il prospetto d'offerta è valido per dodici mesi a decorrere dalla sua approvazione, purché venga completato con i supplementi eventualmente prescritti ai sensi dell'articolo 94-<i>bis</i>, comma 74, del Testo unico.</p>	<p>Non sono pervenute osservazioni.</p>	<p>Si conferma la modifica proposta.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 13 <i>(Obblighi informativi)</i></p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 97, comma 1, del Testo unico, dalla data della domanda di approvazione, a coloro che si trovano in rapporto di controllo con gli offerenti,</p>	<p>Non sono pervenute osservazioni.</p>	<p>Si conferma la modifica proposta.</p>

Modifiche proposte	Osservazioni e valutazioni	Esito
<p>gli emittenti e con chi colloca i prodotti finanziari, nonché a coloro che svolgono servizi connessi all'emissione o al collocamento, si applicano gli articoli 114, commi 5 e 6, e 115 del Testo unico.</p> <p>(...)</p>		
<p style="text-align: center;">Capo III</p> <p>Disposizioni riguardanti la commercializzazione di quote o azioni di OICR</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;">Sezione V-<i>quater</i></p> <p style="text-align: center;">Procedure per la commercializzazione al dettaglio di FIA in Italia</p> <p style="text-align: center;">Art. 28-<i>quinqüies</i> (<i>Commercializzazione in Italia di FIA italiani chiusi</i>)</p> <p>(...)</p> <p>8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9894, comma 1, ultima parte, del Testo unico, la Consob, entro i termini previsti dall'articolo 8, trasmette alla Sgr il provvedimento di approvazione del prospetto di offerta con il quale consente, altresì, l'avvio della commercializzazione di cui al comma 1. Detto provvedimento è trasmesso contestualmente alla Banca d'Italia.</p>	<p style="text-align: center;">- <i>Osservazioni</i></p> <p>Nel contributo di DLA Piper è stato chiesto di verificare se il rinvio all'articolo 94, comma 1, del TUF, presente all'articolo 28-<i>quinqüies</i>, comma 6, del Regolamento Emittenti sia tuttora puntuale:</p> <p>“6. La Sgr effettua una sola notifica alla Consob ai sensi dell'articolo 44, comma 8, del Testo unico che contiene la documentazione prevista dall'articolo 44, comma 2, del Testo unico nonché la comunicazione redatta ai sensi dell'articolo 94, comma 1, del Testo unico”.</p> <p style="text-align: center;">- <i>Valutazioni</i></p> <p>Al comma 6, si è provveduto a modificare il richiamo all'art. 94, comma 3, che, a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 17/2021, prevede la domanda di approvazione del prospetto.</p>	<p style="text-align: center;">Capo III</p> <p>Disposizioni riguardanti la commercializzazione di quote o azioni di OICR</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;">Sezione V-<i>quater</i></p> <p style="text-align: center;">Procedure per la commercializzazione al dettaglio di FIA in Italia</p> <p style="text-align: center;">Art. 28-<i>quinqüies</i> (<i>Commercializzazione in Italia di FIA italiani chiusi</i>)</p> <p>(...)</p> <p>6. La Sgr effettua una sola notifica alla Consob ai sensi dell'articolo 44, comma 8, del Testo unico che contiene la documentazione prevista dall'articolo 44, comma 2, del Testo unico nonché la comunicazione redatta ai sensi dell'articolo 94, comma 34, del Testo unico.</p> <p>(...)</p> <p>8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 98, comma 1, del Testo unico, la Consob, entro i termini previsti dall'articolo 8, trasmette alla Sgr il</p>

Modifiche proposte	Osservazioni e valutazioni	Esito
	Sono confermate le modifiche al comma 8.	provvedimento di approvazione del prospetto di offerta con il quale consente, altresì, l'avvio della commercializzazione di cui al comma 1. Detto provvedimento è trasmesso contestualmente alla Banca d'Italia.
<p>Art. 28-septies (Commercializzazione in Italia di FIA italiani da parte di GEFIA UE)</p> <p>(...)</p> <p>3. Quando la commercializzazione ha ad oggetto:</p> <p>a) FIA chiusi, si applica l'articolo 28-quinquies, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9894, comma 1, del Testo unico;</p> <p>(...)</p>	Non sono pervenute osservazioni.	Si conferma la modifica proposta.
<p>Art. 28-octies (Commercializzazione in Italia di FIA UE)</p> <p>(...)</p> <p>2. All'istanza di autorizzazione è allegata:</p> <p>(...)</p> <p>c) la comunicazione redatta ai sensi dell'articolo 9894, comma 1, del Testo unico, in caso di FIA</p>	Non sono pervenute osservazioni.	Si conferma la modifica proposta.

Modifiche proposte	Osservazioni e valutazioni	Esito
<p>UE chiusi, ovvero redatta ai sensi dell'articolo 98-ter, comma 1, del Testo unico, in caso di FIA UE aperti; (...)</p>		
<p>Capo V Disposizioni comuni</p> <p>Sezione I Disciplina delle esenzioni</p> <p>Art. 34-ter <i>(Casi di inapplicabilità ed esenzioni)</i></p> <p>01. Le offerte al pubblico aventi ad oggetto titoli il cui corrispettivo totale di ciascuna offerta nell'Unione Europea, calcolato su un periodo di 12 mesi, è compreso tra 1.000.000 di euro e 8.000.000 di euro, sono esenti dall'obbligo di pubblicazione del prospetto.</p> <p>02. Ai fini dell'esenzione prevista dall'articolo 1, paragrafo 4, lettera f), del regolamento <i>prospetto</i>;</p> <p>a) nel caso previsto dall'articolo 1, paragrafo 6-bis, lettera a), del predetto regolamento, il documento di esenzione è pubblicato non oltre la data di pubblicazione del documento di offerta del documento di offerta ai sensi dell'art.</p>	<p>Il contributo di Borsa Italiana si è espresso favorevolmente in merito alla proposta, contenuta al comma 03 dell'articolo 34-ter del Regolamento Emittenti (recante le esenzioni in caso di offerta al pubblico), con cui si sostituisce l'attuale obbligo di pubblicazione (non oltre quindici giorni antecedenti la data di assegnazione dei titoli) con il termine massimo pari al giorno antecedente l'assegnazione dei titoli. In particolare, tale modifica, oltre ad attribuire un maggiore grado di flessibilità circa i tempi di pubblicazione del documento di esenzione, si pone altresì in coerenza con la previsione di cui articolo 1, comma 4 lettera g) del Regolamento Prospetti, che accorda l'esenzione da prospetto ai titoli offerti, assegnati o da assegnare in occasione di una fusione o scissione a condizione che <i>“sia reso disponibile al pubblico un documento contenente informazioni che descrivono l'operazione e il suo impatto sull'emittente”</i>.</p> <p>In merito alle altre modifiche non sono pervenute osservazioni.</p>	<p>Si conferma la modifica proposta.</p>

Modifiche proposte	Osservazioni e valutazioni	Esito
<p>102, comma 3, del Testo unico; b) nel caso previsto dall'articolo 1, paragrafo 6-bis, lettera b), del predetto regolamento, il documento di esenzione è trasmesso alla Consob ai fini dell'approvazione non oltre la data di presentazione del documento d'offerta ai sensi dell'art. 102, comma 3, del Testo unico.</p> <p>03. Ai fini dell'esenzione prevista dall'articolo 1, paragrafo 4, lettera g), del regolamento prospetto, il documento di esenzione è pubblicato non oltre quindici giorni antecedenti entro il giorno antecedente alla la data di assegnazione dei titoli.</p> <p>04. Il documento di esenzione è redatto secondo quanto previsto dall'articolo 12. (...)</p> <p>3. Alle offerte rivolte ad amministratori o ex amministratori, ai dipendenti o ex dipendenti o consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di una società non avente valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, o da un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo non si applica l'articolo 13, commi 2 e 3. Entro trenta giorni dalla conclusione dell'offerta l'emittente</p>		

Modifiche proposte	Osservazioni e valutazioni	Esito
<p>comunica alla Consob il numero degli assegnatari e il quantitativo assegnato e le trasmette copia di tale comunicazione riprodotta anche su supporto informatico.</p>		
<p>(...)</p> <p>Sezione III Attività pubblicitaria</p> <p>Art. 34-octies <i>(Criteri generali per lo svolgimento di attività pubblicitaria)</i></p> <p>01. Coloro che intendono effettuare qualsiasi tipo di pubblicità sul territorio nazionale concernente un'offerta trasmettono alla Consob la relativa documentazione pubblicitaria contestualmente alla sua diffusione, secondo le modalità stabilite in apposite istruzioni pubblicate sul sito internet della Consob.</p> <p>1. Per le offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli:</p> <p>a) la pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile in quanto tale. Le informazioni contenute nell'annuncio non devono essere imprecise o tali da indurre in errore circa le caratteristiche, la natura e i rischi dei prodotti finanziari offerti e del relativo investimento;</p> <p>b) il messaggio pubblicitario trasmesso con</p>	<p>Non sono pervenute osservazioni specifiche in merito alla modifica proposta.</p> <p>Nelle more della definizione di tali modalità <u>continuano ad applicarsi</u> le vigenti modalità di trasmissione dei citati annunci pubblicitari. Pertanto, la documentazione pubblicitaria dovrà essere trasmessa contestualmente alla sua diffusione, attraverso i canali ordinari di comunicazione con l'Istituto (email istituzionale, PEC, posta ordinaria), secondo quanto indicato sul sito <i>web</i> della Consob.</p>	<p>Si conferma la modifica proposta.</p>

Modifiche proposte	Osservazioni e valutazioni	Esito
<p>l'annuncio è coerente con le informazioni contenute nel prospetto pubblicato;</p> <p>c) ogni annuncio pubblicitario reca, con modalità tali da garantire un'immediata e agevole percezione, la seguente avvertenza: "prima dell'adesione leggere il prospetto". Nel caso di utilizzazione di strumenti audiovisivi, l'avvertenza è riprodotta almeno in audio;</p> <p>d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 101, comma 2, del Testo unico, ogni annuncio pubblicitario indica che un prospetto è stato o sarà pubblicato e il luogo in cui il pubblico può o potrà procurarselo nonché gli altri eventuali mezzi attraverso i quali può o potrà consultarlo.</p> <p>2. Gli annunci pubblicitari relativi a un OICR feeder recano l'indicazione che esso investe a titolo permanente l'85 per cento o più del proprio patrimonio in quote o azioni di un OICR master.</p>		
<p style="text-align: center;">TITOLO II OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO O DI SCAMBIO</p> <p style="text-align: center;">Capo I Disposizioni generali</p> <p>(...)</p>	<p>Non sono pervenute osservazioni.</p>	<p>Si conferma la modifica proposta.</p>

Modifiche proposte	Osservazioni e valutazioni	Esito
<p>Art. 35-ter <i>(Offerte pubbliche di scambio finalizzate all'acquisizione di titoli di debito)</i></p> <p>(...)</p> <p>2. Fermo quanto previsto dal comma 1, in caso di offerte pubbliche di scambio svolte contestualmente in più Stati membri dell'Unione europea, l'offerente può utilizzare, in luogo del documento di offerta previsto dall'articolo 38, il prospetto di offerta o di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, purché tale prospetto sia approvato, conformemente al regolamento prospetto alla direttiva 2003/71/CE, dall'autorità competente dello Stato membro di origine. In tali casi, la bozza del prospetto trasmessa all'autorità competente è allegata all'istanza motivata e la nota di sintesi è integrata almeno dalle seguenti informazioni:</p> <p>(...)</p>		
<p>Art. 38-bis <i>(Riconoscimento in Italia del documento di offerta approvato dall'autorità di vigilanza di altri Stati membri della Unione europea)</i></p> <p>1. Il documento di offerta, approvato dall'autorità di vigilanza di un altro Stato</p>	<p>Non sono pervenute osservazioni.</p>	<p>Si conferma la modifica proposta.</p>

Modifiche proposte	Osservazioni e valutazioni	Esito
<p>membro della Unione europea, è riconosciuto in Italia previo invio dello stesso alla Consob tradotto in lingua italiana, unitamente al provvedimento di approvazione del documento reso dall' autorità dello Stato membro di origine.</p> <p>(...)</p> <p>7. L'emittente, l'offerente o altra persona responsabile della redazione del documento d'offerta, si assume la responsabilità delle traduzioni previste dal presente articolo con apposita dichiarazione Alle traduzioni previste dal presente articolo si applica l'articolo 11, comma 1, lettera c), ultimo periodo.</p>		
<p>PARTE III EMITTENTI</p> <p>TITOLO I AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO DI TITOLI STRUMENTI FINANZIARI COMUNITARI E DI QUOTE O AZIONI DI OICR</p> <p>(...)</p> <p>Capo II Disposizioni riguardanti l'ammissione alle negoziazioni di valori mobiliari</p>	<p>Non sono pervenute osservazioni.</p>	<p>Si conferma la modifica proposta.</p>

Modifiche proposte	Osservazioni e valutazioni	Esito
<p>Art. 52 <i>(Disposizioni riguardanti l'ammissione alle negoziazioni di titoli)</i></p> <p>1. Ai fini della pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di titoli, l'emittente o il soggetto che chiede l'ammissione trasmette alla Consob, ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Testo unico, la domanda di approvazione prevista dall'articolo 94, comma 13, del Testo unico, sottoscritta dal soggetto che chiede l'ammissione; essa è redatta in conformità all'Allegato 1C ed è corredata del prospetto medesimo e delle informazioni e documenti ivi indicati.</p>		
<p>Art. 53 <i>(Prospetto di ammissione alle negoziazioni)</i></p> <p>1. Il prospetto di ammissione alle negoziazioni di titoli in un mercato regolamentato, la sua procedura di approvazione e di diffusione sono disciplinati dal regolamento prospetto e dalle disposizioni attuative e dalle norme del presente Capo.</p> <p>2. Al prospetto di ammissione alle negoziazioni di titoli in un mercato regolamentato si applicano, ove compatibili, gli articoli 8, commi 1, <i>4-bis</i> e 5, 9, comma 1, 12,</p>	<p>Non sono pervenute osservazioni.</p>	<p>Si conferma la modifica proposta.</p>

Modifiche proposte	Osservazioni e valutazioni	Esito
<p>13-bis, 34-sexies, 34-octies e 34-novies.</p> <p>3. In caso di prospetto costituito da documenti distinti, ove trovi applicazione l'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1129 e il soggetto che presenta la domanda di approvazione del documento di registrazione chieda l'ammissione alla quotazione al gestore del mercato in una data successiva a quella in cui prende data la domanda di approvazione dello stesso documento, il termine indicato dall'articolo 8, comma 5, decorre dalla ricezione della notizia dell'avvenuta presentazione della domanda di ammissione alla quotazione al gestore del mercato.</p>		
<p>Art. 57 (Esenzioni dall'obbligo di pubblicare un prospetto)</p> <p>1. Ai fini dell'esenzione prevista dall'articolo 1, paragrafo 5, lettera e), del regolamento prospetto, si applicano i commi 02 e 04 dell'articolo 34-ter.</p> <p>2. Ai fini dell'esenzione prevista dall'articolo 1, paragrafo 5, lettera f), del regolamento prospetto, il documento di esenzione è</p>	<p>Con riferimento al comma 03, al fine di allineare la disciplina del documento di esenzione da pubblicare in caso di offerta con la disciplina dall'ammissione alle negoziazioni, al comma 2, è stato proposto di chiarire che ai fini dell'esenzione da prospetto, nel caso di operazioni di fusione/scissioni il documento di esenzione è pubblicato non oltre la data di avvio della negoziazione dei titoli.</p> <p>- Osservazioni</p> <p>Il contributo di Borsa Italiana in relazione alla modifica apportata dell'art. 57, comma 2, del</p>	<p>Art. 57 (Esenzioni dall'obbligo di pubblicare un prospetto)</p> <p>1. Ai fini dell'esenzione prevista dall'articolo 1, paragrafo 5, lettera e), del regolamento prospetto, si applicano i commi 02 e 04 dell'articolo 34-ter.</p> <p>2. Ai fini dell'esenzione prevista dall'articolo 1, paragrafo 5, lettera f), del regolamento prospetto, il documento di esenzione è pubblicato non oltre quindici giorni antecedenti entro il giorno antecedente alla data di avvio della negoziazione dei titoli.</p>

Modifiche proposte	Osservazioni e valutazioni	Esito
<p>pubblicato non oltre quindici giorni antecedenti non oltre la data di avvio della negoziazione dei titoli.</p>	<p>Regolamento Emittenti recante le disposizioni in materia di esenzione da prospetto per l'ammissione a negoziazione, ha suggerito di prevedere che la pubblicazione del documento di esenzione debba avvenire quantomeno il giorno prima dell'inizio delle negoziazioni delle nuove azioni in luogo del termine proposto ("<i>non oltre la data di avvio della negoziazione dei titoli</i>"). Ciò tenuto conto della rilevanza del presidio informativo offerto dal documento di esenzione per gli investitori, i quali, ad esito dell'ammissione alle negoziazioni delle azioni emesse al servizio della fusione o della scissione decidano di acquistare sul mercato azioni della società quotata.</p> <p>- <i>Valutazioni</i></p> <p>Le osservazioni sono state condivise e si è provveduto a modificare in tal senso il testo finale.</p>	

Modifiche all'Allegato 2 del Regolamento Emittenti in materia di offerte pubbliche di acquisto e/o scambio a seguito dell'emanazione del Regolamento delegato (UE) 2021/528

Regolamento Emittenti – Allegati	Osservazioni e valutazioni	Esito
<p style="text-align: center;">ALLEGATO 2A</p> <p>Modalità di redazione del documento d'offerta</p> <p>Parte prima: Informazioni da fornire in relazione alle diverse tipologie di strumenti finanziari oggetto dell'offerta e di soggetti offerenti - Rinvio agli schemi</p> <p>I - Strumenti finanziari negoziati su un mercato regolamentato dell'Unione Europea</p> <p>1. Nel caso di offerta pubblica di acquisto (OPA), il documento d'offerta deve contenere le informazioni previste dallo schema 1. Le informazioni relative all'Offerente (par. b.1.1, b.1.2 e N) o all'Emittente gli strumenti finanziari oggetto dell'offerta (par. b.2 e N), potranno essere incorporate mediante riferimento ad un prospetto, purché valido ai sensi dell'articolo 12 del regolamento prospetto 10 del Regolamento Emittenti;</p> <p>2. nel caso di offerta pubblica di scambio (OPSC) e di offerta pubblica di acquisto e scambio (OPASC), il documento d'offerta</p>	<p>Non sono pervenute osservazioni.</p>	<p>Si conferma la modifica proposta.</p>

Regolamento Emittenti – Allegati	Osservazioni e valutazioni	Esito
<p>relativo all'offerta pubblica di acquisto deve essere opportunamente integrato, anche mediante incorporazione per riferimento, con le informazioni relative agli emittenti e agli strumenti finanziari offerti in scambio, previste dai corrispondenti allegati del regolamento n. 809/2004/CE, necessarie ai fini del rilascio del giudizio di equivalenza ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 1, lettera j), del Regolamento Emittenti.</p> <p>Nel caso in cui ai fini dell'OPSC o dell'OPASC il documento di offerta incorpori per riferimento un prospetto relativo all'offerta o all'ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari offerti in scambio, purché valido ai sensi dell'articolo 12 del regolamento prospetto o un documento di esenzione ai sensi dell'articolo 34-ter 10 del Regolamento Emittenti, potranno essere omesse le informazioni relative all'emittente e, se coincidente, all'offerente previste rispettivamente dai par. B2 e B1, nonché dal par. N dello schema 1.</p> <p>II - Strumenti finanziari non negoziati su un mercato regolamentato dell'Unione Europea</p> <p>1. Nel caso di offerta pubblica di acquisto</p>		

Regolamento Emittenti – Allegati	Osservazioni e valutazioni	Esito
<p>(OPA), il documento d’offerta deve contenere le informazioni previste dallo schema 2. Le informazioni relative all’Offerente (par. b.1.1, b.1.2 e N) o all’Emittente gli strumenti finanziari oggetto dell’offerta (par. b.2 e N), potranno essere incorporate mediante riferimento ad un prospetto, purché valido ai sensi dell’articolo 12 del regolamento prospetto 10 del Regolamento Emittenti;</p> <p>2. nel caso di offerta pubblica di scambio (OPSC) e di offerta pubblica di acquisto e scambio (OPASC), il documento d’offerta relativo all’offerta pubblica di acquisto deve essere opportunamente integrato, anche mediante incorporazione per riferimento, con le informazioni relative agli emittenti e agli strumenti finanziari offerti in scambio previste dai corrispondenti allegati del regolamento n. 809/2004/CE, necessarie ai fini del rilascio del giudizio di equivalenza ai sensi dell’articolo 34-ter, comma 1, lettera j), del Regolamento Emittenti.</p> <p>Nel caso in cui ai fini dell’OPSC o dell’OPASC il documento di offerta incorpori per riferimento un prospetto relativo all’offerta o all’ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari offerti in scambio, purché</p>		

Regolamento Emittenti – Allegati	Osservazioni e valutazioni	Esito
<p>valido ai sensi dell'articolo 12 del regolamento prospetto o un documento di esenzione ai sensi dell'articolo 34-ter 10 del Regolamento Emittenti, potranno essere omesse le informazioni relative all'emittente e, se coincidente, all'offerente previste rispettivamente dai par. B2 e B1, nonché dal par. N dello schema 2. (...)</p>		

Modifiche all'Allegato 4 del Regolamento sulle operazioni con parti correlate approvato con delibera n. 17221 del 12.3 2010 e successive modificazioni

Modifica apportata	Note
<p>Allegato 4</p> <p>DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE</p> <p>(...)</p> <p>2.7. Nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti dell'emittente, informazioni relative agli strumenti finanziari dell'emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 12.244.2 e 15.247.2 dell'allegato 1 al Regolamento n. 809/2004/CE del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019.</p> <p>(...)</p>	<p>Si sostituiscono i riferimenti normativi del Regolamento n. 809/2004/CE (ormai abrogato) alle corrispondenti previsioni ora contenute nel Reg. Delegato (UE) 2019/980.</p>

Delibera n. 22144

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'adeguamento delle disposizioni in materia di prospetto alle nuove norme introdotte dal Regolamento (UE) 2019/2115, in materia di promozione e uso dei mercati di crescita per le PMI, e dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 17, di attuazione nell'ordinamento nazionale del Regolamento Prospetto

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 aprile 1974 n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche, con il quale è stato emanato il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (di seguito anche "Tuf");

VISTO il Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la Direttiva 2003/71/CE (di seguito anche "Regolamento Prospetto");

VISTO il Regolamento (UE) 2019/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la direttiva 2014/65/UE e i regolamenti (UE) n. 596/2014 e (UE) 2017/1129 per quanto riguarda la promozione dell'uso dei mercati di crescita per le PMI;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2021/528 della Commissione del 16 dicembre 2020 che integra il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni minime contenute nel documento da pubblicare ai fini dell'esenzione dal prospetto in occasione di un'acquisizione mediante offerta pubblica di scambio, una fusione o una scissione;

VISTA la delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, e successive modifiche, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche "Regolamento Emittenti");

VISTO l'Allegato 4 del Regolamento sulle operazioni con parti correlate, approvato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche;

VISTA la delibera del 5 luglio 2016, n. 19654, con la quale è stato adottato il regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale, ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;

CONSIDERATO che la nuova disciplina europea in materia di prospetto, risultante dalle modifiche apportate dal Regolamento (UE) 2019/2115 al Regolamento Prospetto, prevede che nei casi di esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto per le offerte e le ammissioni a quotazione di titoli emessi in occasione di operazioni di fusione, scissione e offerte pubbliche di scambio (OPSC), venga pubblicato - in luogo del prospetto - un documento di esenzione;

CONSIDERATO che, per le offerte pubbliche e l'ammissione alle negoziazioni di titoli in occasione di un'acquisizione mediante offerta pubblica di scambio [art. 1, par. 4, lett *f*), e par. 5, lett. *e*), del Regolamento Prospetto], la possibilità di pubblicare il documento di esenzione, in luogo del prospetto, sussiste solo allorché vengano offerti in scambio titoli di capitale e a condizione che: *a*) i titoli di capitale offerti siano fungibili con titoli esistenti già ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato prima dell'acquisizione e dell'operazione correlata e l'acquisizione non sia considerata un'acquisizione inversa ai sensi dell'IFRS 3, paragrafo B19, oppure *b*) l'autorità competente ad esaminare il documento di offerta ai sensi della direttiva OPA abbia rilasciato un'approvazione preventiva del documento di esenzione;

CONSIDERATO che la Consob è l'autorità competente ad approvare il citato documento ai sensi dell'art. 102, comma 4, del Tuf;

CONSIDERATO che il Regolamento delegato (UE) 2021/528, pubblicato nel mese di marzo 2021, prevede gli schemi contenenti le informazioni minime da inserire in detto documento;

CONSIDERATO che in data 24 febbraio 2021 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 17, recante le norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento Prospetto;

CONSIDERATO che in tema di attività pubblicitaria relativa alle offerte svolte nel territorio nazionale, il nuovo articolo 101, comma 1, del Tuf, come modificato dall'articolo 3, comma 10, del citato d.lgs. n.17/2021, e da ultimo dal d.lgs. d.lgs. 5 novembre 2021, n.191, prevede che *“La Consob individua con proprio regolamento, tenendo conto dell'esigenza di contenimento degli oneri per i soggetti vigilati e di quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento (UE) 2019/1156, le modalità e i termini per l'acquisizione della documentazione relativa a qualsiasi tipo di pubblicità effettuata in Italia concernente un'offerta”*;

CONSIDERATO che è opportuno procedere alla revisione delle disposizioni regolamentari in materia di offerte al pubblico di prodotti finanziari e ammissione alle negoziazioni, al fine di garantire il coordinamento delle stesse con il mutato quadro normativo europeo e nazionale;

CONSIDERATE le osservazioni del Comitato degli Operatori di Mercato e degli Investitori, istituito con delibera del 12 giugno 2018, n. 20477, nonché le osservazioni pervenute in risposta al documento di consultazione sulle proposte di modifica del Regolamento Emittenti, pubblicato in data 8 ottobre 2021, come rappresentate nella relazione illustrativa pubblicata sul sito *web* della Consob;

D E L I B E R A:

Art. 1

(Modifiche del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modifiche)

1. Nella Parte I, del Regolamento Emittenti, sono apportate le seguenti modificazioni:

A. all'articolo 1:

a) le parole “dell'articolo 100, commi 1 e 2”, sono sostituite dalle seguenti: “dell'articolo 100, commi 3 e 4”;

b) le parole “dell’articolo 101, comma 3”, sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 101, commi 1 e 3”;

c) le parole “dell’articolo 113,” sono soppresse;

d) le parole “dell’articolo 117-*bis*, comma 2,” sono soppresse;

B. all’articolo 2:

1) al comma 6, le parole “nell’articolo 100-*bis*, comma 4, del Testo unico” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 1, paragrafo 2, lettera *b*), del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017”;

2) al comma 7, le parole “l’articolo 100-*bis*, commi 2 e 3, del Testo unico” sono sostituite dalle seguenti: “l’articolo 100-*bis*, commi 1 e 2, del Testo unico”;

C. all’articolo 2-*bis*, comma 2, ove ricorrano, le parole “articolo 34-*ter*, comma 1, o di un collocamento” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, o di un collocamento”.

2. Nella Parte II, Titolo I, del Regolamento Emittenti, sono apportate le seguenti modificazioni:

A. nel Capo I, all’articolo 3,

1) al comma 1, la lettera *f*) è sostituita dalla seguente: “*f*) “domanda di approvazione”: la comunicazione con cui si chiede l’approvazione del prospetto ai sensi dell’articolo 94, comma 3, dell’articolo 94-*bis*, comma 1, e dell’articolo 113, comma 1, del Testo unico.”,

2) il comma 3 è abrogato;

B. nel Capo II,

1) all’articolo 4, comma 1, dopo le parole “formato elettronico” è inserita la seguente: “ricercabile”;

2) all’articolo 8, comma 6, le parole “articolo 94, comma 7” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 94-*bis*, comma 4”;

3) all’articolo 9, comma 8, le parole “articolo 94, comma 7” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 94-*bis*, comma 4”;

4) all’articolo 10, comma 1, le parole “articolo 94, comma 7” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 94-*bis*, comma 4”;

5) all’articolo 13, comma 1, le parole “dalla data della domanda di approvazione,” sono soppresse;

C. nel Capo III, Sezione V-*quater*,

1) all’articolo 28-*quinquies*,

a) al comma 6, le parole “articolo 94, comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 94, comma 3”;

b) al comma 8, le parole “articolo 94, comma 1, ultima parte” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 98, comma 1”;

2) all’articolo 28-*septies*, comma 3, lettera a), le parole “articolo 94, comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 98, comma 1”;

3) all’articolo 28-*octies*, comma 2, lettera c), le parole “la comunicazione redatta ai sensi dell’articolo 94, comma 1, del Testo unico” sono sostituite dalle seguenti: “la comunicazione ai sensi dell’articolo 98, comma 1, del Testo unico”;

D. nel Capo V, Sezione I, all’articolo 34-*ter*,

1) il comma 02 è sostituito dal seguente:

“02. Ai fini dell’esenzione prevista dall’articolo 1, paragrafo 4, lettera f), del regolamento prospetto:

a) nel caso previsto dall’articolo 1, paragrafo 6-*bis*, lettera a), del predetto regolamento, il documento di esenzione è pubblicato non oltre la data di pubblicazione del documento di offerta;

b) nel caso previsto dall’articolo 1, paragrafo 6-*bis*, lettera b), del predetto regolamento, il documento di esenzione è trasmesso alla Consob ai fini dell’approvazione non oltre la data di presentazione del documento d’offerta ai sensi dell’art. 102, comma 3, del Testo unico.”;

2) al comma 03, le parole “non oltre quindici giorni antecedenti la” sono sostituite dalle seguenti: “entro il giorno antecedente alla”;

3) dopo il comma 03, aggiunto il seguente comma:

“04. Il documento di esenzione è redatto secondo quanto previsto dall’articolo 12.”;

4) il comma 3 è abrogato;

C. nel Capo V, Sezione III, all’articolo 34-*octies*, prima del comma 1, è aggiunto il seguente:

“01. Coloro che intendono effettuare qualsiasi tipo di pubblicità sul territorio nazionale concernente un’offerta trasmettono alla Consob la relativa documentazione pubblicitaria contestualmente alla sua diffusione, secondo le modalità stabilite in apposite istruzioni pubblicate sul sito internet della Consob.”.

3. Nella Parte II, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, sono apportate le seguenti modificazioni:

A. all’articolo 35-*ter*, comma 2, le parole “alla direttiva 2003/71/CE” sono sostituite dalle seguenti: “al regolamento prospetto”;

B. all’articolo 38-*bis*,

1) al comma 1, leggesi “reso dall’autorità dello Stato membro di origine”;

2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. L'emittente, l'offerente o altra persona responsabile della redazione del documento d'offerta, si assume la responsabilità delle traduzioni previste dal presente articolo con apposita dichiarazione”.

4. Nella Parte III, Titolo I, del Regolamento Emittenti, sono apportate le seguenti modificazioni:

A. nella rubrica del Titolo le parole “strumenti finanziari comunitari” sono sostituite dalle seguenti: “titoli”;

B. nel Capo II,

1) all'articolo 52, il comma 1, è sostituito dal seguente:

“1. Ai fini della pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di titoli, l'emittente o il soggetto che chiede l'ammissione trasmette alla Consob, ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Testo unico, la domanda di approvazione prevista dall'articolo 94, comma 3, del Testo unico, sottoscritta dal soggetto che chiede l'ammissione; essa è redatta in conformità all'Allegato 1C ed è corredata del prospetto medesimo e delle informazioni e documenti ivi indicati.”;

2) all'articolo 53,

a) il comma 1 è abrogato;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Al prospetto di ammissione alle negoziazioni di titoli in un mercato regolamentato si applicano, ove compatibili, gli articoli 8, commi 1, 4-*bis* e 5, 9, comma 1, 12, 13-*bis*, 34-*sexies*, 34-*octies* e 34-*novies*.”;

3) all'articolo 57,

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Ai fini dell'esenzione prevista dall'articolo 1, paragrafo 5, lettera *e*), del regolamento prospetto, si applicano i commi 02 e 04 dell'articolo 34-*ter*.”;

b) al comma 2, le parole “non oltre quindici giorni antecedenti la” sono sostituite dalle seguenti: “entro il giorno antecedente alla”.

Art. 2

(Modifiche all'Allegato 2 del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni, e all'Allegato 4 del Regolamento sulle operazioni con parti correlate, approvato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche)

1. All'Allegato 2 (*Offerte pubbliche di acquisto e/o di scambio*) del Regolamento Emittenti, Parte I, A.

A. al paragrafo I,

1) al punto n. 1, le parole “articolo 10 del Regolamento Emittenti” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 12 del regolamento prospetto”;

2) il punto n. 2, è sostituito dal seguente:

“2. Nel caso in cui ai fini dell’OPSC o dell’OPASC il documento di offerta incorpori per riferimento un prospetto relativo all’offerta o all’ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari offerti in scambio, purché valido ai sensi dell’articolo 12 del regolamento prospetto o un documento di esenzione ai sensi dell’articolo 34-ter, potranno essere omesse le informazioni relative all’emittente e, se coincidente, all’offerente previste rispettivamente dai par. B2 e B1, nonché dal par. N dello schema 1.”;

B. al paragrafo II,

1) punto n. 1, le parole “articolo 10 del Regolamento Emittenti” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 12 del regolamento prospetto”;

2) il punto n. 2, è sostituito dal seguente:

“2. Nel caso in cui ai fini dell’OPSC o dell’OPASC il documento di offerta incorpori per riferimento un prospetto relativo all’offerta o all’ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari offerti in scambio, purché valido ai sensi dell’articolo 12 del regolamento prospetto o un documento di esenzione ai sensi dell’articolo 34-ter, potranno essere omesse le informazioni relative all’emittente e, se coincidente, all’offerente previste rispettivamente dai par. B2 e B1, nonché dal par. N dello schema 2.”.

2. All’Allegato 4 del Regolamento sulle operazioni con parti correlate (*Documento informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate*), approvato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni, paragrafo n. 2.7, le parole “previste dai paragrafi 14.2 e 17.2 dell’allegato I al Regolamento n. 809/2004/CE” sono sostituite dalle seguenti: “previste dai paragrafi 12.2 e 15.2 dell’allegato 1 del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019”.

Art. 3

(Disposizioni transitorie e finali)

1. La presente delibera è pubblicata nel sito internet della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Essa entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale¹.

22 dicembre 2021

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

¹ Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 309 del 30.12.2021.